TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1004

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Flamia

Gio: Battista

Vita

ed

Opere

1004

537

1

Documenti

sulla vita e servizi prestati

dall'Avvocato Gio. Battista Flamia

di Vergone

1775 — 1836

N.° 16177. **Regno d'Italia.**

Il riscontro citi la data, e il numero, e porti il breve oggetto.

Udine li 25. Luglio 1811.

Il Prefetto
del Dipartimento di Passariano.

Al Signor Flamia Consigliere di Prefettura

Dovendo intraprendere il giro nel Dipartimento prescritto dal Decreto 16. febbrajo 1807., mi compiaccio anco in questa circostanza di Delegarla a rappresentarmi inesivamente al Decreto 11. 9bre 1805.

Mi riservo d'indicarle il giorno preciso, in cui lo intraprenderò:

Le rinnovo le assicurazioni della mia maggiore Stima.

[illegible]

N°26892 Regno d'Italia

16177.

1811. 25. Luglio
Decr.o del Prefetto di sostituzione
allo stesso durante la sua
absenza

al Signor Consigliere
di Prefettura Flamia

Udine

N.° 19234. Regno d' Italia.

Il riscontro citi la data, e il numero, e porti il breve oggetto.

Udine li 3. 7.bre 1811.

Il Prefetto

del Dipartimento di Passariano.

Al Signor Flamia Consigliere di Prefettura

Analogamente alla precedente del 25. Luglio prossimo passato N.° 16172, la prevengo, che domani 4. corrente intraprendo la mia visita nel Dipartimento, e mi pregio di riprotestarle la mia singolare stima.

N° 26892

ecp.

, con
lieve

o, si
uato
che
nae

e al
come
am-
avà
le
che
isare

vò
va
Ispe-
le
a

ad
ito

nle

19234

al Signor Consigliere
di Prefettura Stamia

Udine

N.° 24892 ...

Regno d'Italia

All S.r Consigliere di Stato

Prefetto del Passariano

Udine p.° Marzo 1812.

L'avvocato Gio: Batta Flamia

O' ricevuto l'ossequiato di Lei foglio 29. Feb.° scaduto N.° 4585. S. G., con
cui mi communica la nomina del S.r Pietro Massioli a Consigliere
di Prefettura in mia sostituzione.
Le generose espressioni, colle quali Ella, S.r Cons.e di Stato Prefetto, si
compiace di onorare la buona intenzione con cui ò procurato
il disimpegno delle sostenute incombenze, e la fiducia che
dimostra nel volermi ritenere all'avvenire qual Consulente
Legale obbligano al sommo la mia riconoscenza.
Se per il R. Decreto 9. Agosto passato ò cessato di appartenere al
Consiglio di Prefettura non cesserò mai di appartenere come
Suddito all'Augusto Sovrano e al Governo, a Lei come suo am-
ministrato, e alla Patria qual Cittadino, e perciò mi sarà
sempre un dovere dei più sacri come una delle più grate
soddisfazioni l'occuparmi per il pubblico servigio in ciò che
mi sarà da Lei ingionto entro li confini delle ben limitate
mie forze.
Il sentimento della mia insufficienza non mi lascierebbe però
tranquillo senza il conforto di aver a rassegnare l'opera
mia a quella singolare Virtù, Saggezza, Penetrazione ed espe-
rienza, che così rapidamente l'anno chiamata a far parte
del Consiglio di Stato, e quindi nella lusinga, che sarà senon
altro compatito il mio zelo, e la mia buona volontà + ~~di corrispon-~~ insinuarmi
~~dere alli suoi commandi non posso intanto che~~ pregarla ad
aggradire li sensi della maggiore stima e profondo rispetto

+ e nella certezza che ogni mia men fondata opinione sarà da Lei retti: ficata non posso che attendere li li suoi venerati commandi; e —

Flamia

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N° 26892 Regno d'Italia

Delegᵗᵒ a sostenere
le Funzioni di Prefetto
in absenza dello stesso

N. 24721

Regno d'Italia

Segretaria Generale

Udine li 19. 7embre 1809.

IL PREFETTO

del Dipartimento di Passariano

Al Signor Flanoia Gio: Batta

S. M. I. e R. con Decreto 4. corr.e la ha nominata in Consigliere di Prefettura di questo Dipartimento.

Mentre le accompagno la lettera con cui S. E. il Sig.r Conte Ministro dell'Interno le partecipa questa graziosa Sovrana Disposizione, e mentre la invito a volersi presentare a questa Prefettura per prestare il giuramento di pratica, ed assumere le relative funzioni, le esprimo la vera mia soddisfazione per la cooperazione che mi è dato di aspettare dalle pregevoli qualità morali, e civili, che la distinguono.

Ho il piacere di esprimerle la distinta mia Stima

Somenzari

Il Seg.o Gen.le
Cumano

19. XII 1909.
nomina a cons.° di Prefettura

Attesa la ben molto avvanzata
mia età, nel corso della quale
avendo avuto l'onore di prestare
dei pubblici servigi l'ultimo
dei quali è stato quello di Aggiunto
Fiscale in questa Provincia per
il corso di anni [illegible] in
mi sono creduto in dovere
di rassegnare alla Superiorità
dell'I. R. Uffo Fiscale ~~[illegible]~~ Centrale la mia
rinunzia, che accettata ~~[illegible]~~
dalla Clemenza di S. A. I. il Serenis.
Arciduca Vice-Re, ~~[illegible]~~ mi riserva
la facoltà d'invocare quell'assegno
~~[illegible]~~ di riposo, che la Sovrana
munificenza accorda in consimili
casi.

~~Assento pertanto dalle superiori istruzioni [illegible]~~

Siccome però li servigi prestati
nel lungo corso della mia vita
cominciaro dal Veneto Governo, e sotto
~~[illegible]~~ il cessato Regno d'Italia, come Cons. di Prefettura, e V. Presidente della Commiss. del censo, ~~[illegible]~~ presieduta dal Prefetto, =
= li cui documenti esistono ~~[illegible]~~
negli atti di questa R. Delegazione
successa alle precedenti Amministrazioni
di questa Provincia, così mi
credo in dovere di pregarla
~~[illegible]~~ occorrendo qualche
ulteriore schiarimento alli
documenti relativi alle epoche
anteriori al presente Felicissimo
Governo a voler ~~[illegible]~~ impartire
le convenienti disposizioni a tale
oggetto necessarie, ~~[illegible]~~ onde possa munito anco di tali ricapiti ~~[illegible]~~ essere dalla R. Delegaz. accompagnato
~~e munita [illegible] anco di queste ulteriori rischiarazioni accompagnare~~
= all'I. R. Uffo Fiscale Centrale ~~[illegible]~~
questa devota Supplica,
colla quale devo invocare
quell'assegno di quiescenza,
che dalla competente Superiorità
~~[illegible]~~ potessi essere trovato di equità
e Giustizia.

N:26892 Regno d' Italia.

Incl.ma I. R. Deleg.ne

Posto in istato di riposo per la mia età e in seguito alli miei servigi, dal venerato V. R. Dispaccio 15 Giug.o 18..
N.o 6744
ed autorizzato a presentare li titoli delli medesimi per invocare quel trattamento normale che li munificentissimi Sovrani Regolamenti accordano ai Pubb.i Funzionarj, che abbiano con zelo, fedeltà ed onore io rassegno a questa I. R. Deleg.ne li Documenti descritti nell' unito Elenco.

A senso delle Camerali Istruzioni 5 Sett.e 1832 dessi sono muniti dal bollo e Registro, e tutti sono od originali o copie autentiche.

Se per caso nel loro esame questa rispettata I. R. Magistratura trovasse, che taluno abbisognasse d'illustrazioni, io la supplico

a riguardarsi, in senso dell'art.°

VI ~~VII~~ Delle particolareggiate Istruz.ⁱ

di farmelo conoscere ~~scritta~~
~~verbalmente e brevità~~
~~di rogito~~ onde supplire, se vi fosse ~~[illegible]~~
il caso, a tali mancanze. ~~a quei difetti~~ che p. av=
ventura vi fossero, qua=
lora non si trattasse di
servigi prestati sotto l'epoca
Italiana, perchè in questo
caso dagli atti della cessata
Prefettura del Passariano
potrà, sempre a mente
delle rispettate ~~[illegible]~~ istruzioni, supplirsi
l'Uff.o cui spetta l'estendere
la Tabella dei servigi.

Io non domando senon
ciò che dalle Normali in
caso mi viene accordato,
non ommettendo però di rimostrare
alla Superiore giustizia,
che p. le ~~mie~~ intense, importanti,
continuate, variate e lunghe sostenute
pubb.e ~~[illegible]~~ occupazioni

spero di aver meritato qualche ~~grado~~ titolo alla Superiore ~~bene~~ compatimento ~~tolleranza~~, e quindi ad una vantaggiosa contemplazione se anche la serie dei sostenuti pubb.ci Impieghi non desse un risultato tale da farmi godere la ~~[illegible]~~ intera pensione.

Dichiaro che ~~il~~ desidero riscuotere la pensione presso di questa R. Cassa Finanziale di Udine.

all.

Alla I. R. Delegaz.e
Prov.le del
Friuli

Flaminio D.r Gio: Batta
I.R. Agg.to Fiscale
presenta
a tenore dell'ingiunzio-
to Dec.to V.R. 15 Giug. p.p. N. 6744
i documenti per otte-
nere il trattamento
~~mensuale~~ di Pensione
secondo le normale in
corso —

N:26892 Regno d' Italia.

'già
no Gene
Fiscale
esto il
ettere
di Elea
, che
m
cale
no, non
Gauri,
to,
intanto
liere
ese
1815;
ova
io
a
a
Centrale
C
C

N.° 21692 Regno d'Italia

copia

N. ...

F. 5

CEN. 75

Illustrissimo Signore

Ritenendo, che da codesta I. R. Prefettura sia stata già partecipata a Lei la nomina, di cui l'I. R. Governo Generale ha voluto onerarla di provvisorio R.° Avvocato Fiscale aggiunto, e che in conseguenza Ella abbia già prestato il giuramento di servizio, mi affretto quindi a trasmetterle un esemplare delle Instruzioni Fiscali, alle quali Ella dovrà attenersi nel disimpegno delle incombenze, che Le vengono affidate.

Persuaso della di Lei probità e capacità non meno che del leale suo attaccamento all'Augusto Nostro Sovrano, non dubito che Ella vorrà prestarsi con pari zelo all'esaurimento degli oggetti del suo Instituto, assicurandola intanto della mia distinta stima con cui mi pregio d'essere

Venezia. Dall'I. R. Ufficio Fiscale Centrale 1.° Luglio 1815.

Al Sig.r D.r Gio: Batta Flamia
Udine

Dev.mo obb.mo Serv.
Giuseppe Draghi
Capo dell'Uff.o Fiscale Centrale

C.
IX

N:° 26892 Regno d' Italia.

N.° 8139
Reg.° Gen.

M.

All' Avvocato Sig.r Gio: Batta Flamia in Udine

Col giorno primo del Mese di Luglio cessano le R. R. Procure, e presso le Corti, ed i Tribunali Giudiziarj deve esservi Persona che rappresenti i diritti del Fisco.

Nella scelta di queste persone essendosi cercato di profittarne de' soggetti distinti per sapere legale, egualmente che per una riconosciuta onestà, e per tutte le altre qualità civili e morali, ha l'Imp.e R.o Governo Generale nominato Lei a questo incarico, e colla qualificazione di Aggiunto Fiscale.

In adempimento pertanto degli ordini superiori la Prefettura si compiace di passargliene colla presente l'avviso, invitandola contemporaneamente a conferirsi alla residenza della Prefettura stessa per prestarvi il giuramento di servigio, e sottoscrivere la reversale di costume.

Le instruzioni saranno presto comunicate, secondo che accenna l'I. R. Governo Generale il quale ripone la maggior fiducia nello zelo e nel talento che la distinguono.

Dall' Imp.e R. Prefettura del Udine li 30. Giugno 1815.

Il Prefetto Provv.o
firm. Deciani

L'Uff.le di Reg.o Gen.le
firm. Bianchi

N.° 26892

Il riscontro deve riferire il numero, contenere un solo oggetto, e portare a tergo l'estratto.

Regno d' Italia.

Ser. Segreteria Generale Udine li 21. Dbre 1811.

Il Prefetto
del Dipartimento di Passariano.

Al Signor Consigliere Avvocato Gio: Batta Flamia

In riscontro alla sua istanza protocollata sotto questo numero, mio malgrado debbo pure significarle, che S. E. il Ministro dell' Interno, cui volle ch'io inoltrassi la precedente sua petizione N.° 23653, ha dichiarato, che postochè il Sig.r G. B. Flamia attuale Consigliere di Prefettura, si è determinato di applicarsi nuovamente all'avvocatura non v'ha dubbio, che l'esercizio di tale professione è incompatibile colla predetta carica di Consigliere. Ha però soggiunto, che prima di sottoporre a S. M. L'Imperatore, e Re La di Lei rinunzia fa d'uopo, che ne venga altrimenti assicurato il rimpiazzo.

Nel riscontro che ho dovuto dare a S. E.

non ho omesso di notare, che non si tratta già di voler intraprendere nuovamente l'esercizio dell'Avvocatura come sta espresso nella decisione di S. E., ma si tratta di continuarlo

In ogni modo sarà sempre dolente a me di perderla e questa sensibile nel disimpegno successivo degli affari, che questo Consiglio di Prefettura deve incombere

Mi compiaccio di protestarle la mia più distinta stima

[illegible]

Il Seg.° Gen.le
[illegible]

1811. 11. Xe

Lett.a Prefettizia sopra la mia rinunzia al Cons.o di Prefettura

Copia

N

Cen. 30

N.° 4585 — Regno d'Italia. Segria Genle.

Udine li 29 Febb.o 1812.

Il Consigliere di Stato
Prefetto del Dipartimento di Passariano.
Al Sr. Avvocato Flamia Gio: Batta.
Udine

Sua Eccellenza il Sr. Co: Ministro dell'Interno con Dispaccio 19. corrente N.° 4794. mi significa, che Sua Maestà l'Imperatore e Re con Decreto de' giò 8. corrente dato dal Palazzo Imperiale delle Tuilleries. ha nominato Consigliere di Prefattura del Dipartimento di Passariano il Sr. Pietro Mattioli in vista della dimissione della ben degna di Lei persona Sr. Avvocato

Nel renderla di ciò intesa per opportuna di Lei norma, crederei di mancare al mio dovere, ove non le attestassi la piena mia soddisfazione per gli importanti servigi da lei prestati allo Stato durante il di Lei impiego alla Prefettura, e lusingandomi, che anche all'avvenire ella vorrà in qualità di Consulente Legale coadjuvarmi all'uopo de' suoi lumi, mi pregio di assicurarla della mia distinta stima, e considerazione.

Agucchi

Il Segr.rio Generale
Zamagna

(ab extra)

N.° 4585.

Al Sr. Avvocato Flamia Gio: Batta
Udine

Udine li 4 Maggio 1892
[illegible] al [illegible] 18 foglio 131 [illegible]
[illegible] B. [illegible]

CONSERVAZ. DEL REGISTRO E TASSE DI UDINE

Comandat[illegible]
L'aggo. [illegible]
[illegible]

Copia

N. 4539

Regno d'Italia

DIPARTIMENTO DI PASSARIANO

Udine li 13 9bre 1811.

Il Regio Procurator Generale

PRESSO

La Corte di Giustizia Civile, e Criminale

Al Sig. avv. Flamia

Pervenutemi per parte del Ministero della Giustizia le di Lei dichiarazioni sulla rappresentanza da Lei fatta intorno alla incompatibilità dei due impieghi di Consigliere di Prefettura, e di avvocato, gliele ~~accompagno~~ compiego inavve-rata copia a sua norma e direzione.

Ho il piacere di assicurarla della mia stima

Badoer

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Dolfin [illegible] 9.

Copia

Regno d'Italia

n.° 22088

Div.° Civile

Milano 2 Ottobre 1811

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia

al R.° Proc.° Gente presso la Corte di Giust.° in Udine

Ho preso ad esame l'oggetto della rappresentanza dell'avvocato Flamini Consigliere di codesta Prefettura dipartimentale che voi mi avete inoltrato con rapporto del 27 ora scorso settembre.

Chiara e letterale essendo l'incompatibilità fissata dall'art. 32. n.° 4 del R. Decreto 9. p.p. agosto tra l'esercizio dell'avvocatura e qualunque impiego a cui sia annesso uno stipendio, eccettuato quello di Professore di Diritto, non v'ha dubbio, siccome voi pure opportunamente osservate che il ricorrente debba a fronte della citata disposizione astenersi dalle funzioni inerenti all'una od all'altra delle qualità di cui è rivestito.

V'invito, Sig.° R. Proc.° Gente, a riscontrare all'interpellanza analogamente alla promessa dichiarazione, e vi ripeto le assicurazioni degli affettuosi miei sentimenti.

Luosi

Scoppa [illegible]

Per copia conforme

Il [illegible] del Proc.°

[illegible]

No. 912.

Bollettino delle Leggi

5.

1 Decreto
Delegaz.

dato
Sigillo

4534

1811. 12. 5

Decis.e del ministro della Giust.a sulla incompatibilità dell'esercizio dell'Avvocatura

Al Sig. Avv. Flamin

Scott'incarico di Cons.e di Prefettura

Udine

No. 214. Bollettino delle Leggi N. 5.

No. 16177

il riscontro citi la data, e il numero, esporti il breve oggetto

Regno d'Italia

Udine li 25. Luglio 1811.

Il Prefetto
Del Dipartimento di Passariano
al Sr. Flamia Consigliere di Prefettura

Dovendo intraprendere il giro nel Dipartimento prescritto dal Decreto 16. Febbo 1807, mi compiaccio anco in questa circostanza di Delegar la a rappresentarmi inerentemente al Decreto 11. 8bre 1805.

Mi riservo d'indicarle il giro preciso, in cui lo intraprenderò.

Le rinnovo le assicurazioni della mia maggiore stima

Somenzari

No. 16177.

ab extra
al Sr. Consigliere di Prefettura Flamia
Udine

Udine li 4 Maggio 1822
R. al 4 N.R18. folio 231
pagò Cent. 38
B. Cantu

CONSERV. DEL REGISTRO E TASSE DI UDINE

Concordato
L'aggiunto Fiscale
Flamia

No. 214. Bolettino delle Leggi 5.

Cent 30

No 19234.

Il rispondere citi la data, e il numero, e porti il breve oggetto

Regno d'Italia

Udine li 3. 9bre 1811.

Il Prefetto

Del Dipartimento di Passariano

Al Sr. Flamia Consigliere di Prefettura

Analogamente alla precedente del 25. Luglio p.o p.o No. 16172 la prevengo, che domani 4 corrente intraprendo la mia visita nel Dipartimento, e mi pregio di riprotestarle la mia singolare Stima

Somenzari

No. 19234.

ab extra

Al Sr. Consigliere di Prefettura Flamia

Udine

Udine li 4. Maggio 183[illegible]

[illegible] 4218. [illegible] 231 [illegible]

38

B. [illegible]

CONSERVAZ DEL REGISTRO E TASSE DI UDINE

Commendato

L'agg.o Fiscale

Flamia

N.° 214. Bolettino delle Leggi N.° 5.

Pagina N.° 1100.

Nomina de' membri delle congregazioni di carità in varj Dipartimenti del Regno

19. Ottobre 1807.

Napoleone

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperator de' Francesi, Re d'Italia
e Protettore della Confederazione del Reno

Eugenio Napoleone di Francia Viceré d'Italia,
Principe di Venezia, arcicancelliere di Stato dell'Impero
Francese, e tutti quelli che vedranno le presenti salute

Visto il nostro decreto in data del 5. 9bre p.° p.° portante una nuova organizzazione dell'amministrazione di pubblica beneficenza

In esecuzione dell'art.° 12. del detto Decreto.

Sopra Rapporto del Ministro del Culto.

Noi, in virtù dell'autorità che ci è stata delegata dall'altissimo ed augustissimo Imperatore e Re Napoleone I.° Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato e decretiamo.

Art.° 1. Sono nominati membri delle congregazioni di carità nei Dipartimenti dell'Agogna, dell'Adige, dell'Alto Pò, del Basso Pò, della Brenta, del Bacchiglione, del Crostolo, dell'Istria, del Lario, del Mella, del Mincio, del Passariano, della Piave, del Panaro, del Serio e del Tagliamento gli individui di cui seguono gli nomi

Del Dipartimento del Passariano
omissis

i Signori

omissis

Flamia Gio: Batta possidente, legale

2d.°

Omissis

2d°. Il ministro pel culto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi.

Eugenio Napoleone

Pel Viceré

Il Consigliere Segretario di Stato

L. Vaccari

Bollettino delle Leggi. 54

N.° 136. Pagine N.° 343.

Nomina dei signori Panzieri Giulio, Flamia Giosafatto e Scala Antonio in consiglieri di Prefettura del Passeriano

4. Xbre 1809.

Napoleone

Per la grazia di Dio e per le costituzioni
Imperator de' Francesi, Re d'Italia
e Protettore della Confederazione del Reno

Sopra Rapporto del Ministro dell'Interno abbiamo
Decretato e Decretiamo.

Art.° 1.° I signori Panzieri Giulio, Flamia Giosafatto e Scala Antonio, sono nominati consiglieri di Prefettura del Dipartimento del Passeriano, in sostituzione dei signori Andrea Morente, Giacomo Cavassi ed Antonio della Torre, cessati dalle rispettive funzioni.

2.° Il nostro ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nel bollettino delle Leggi.

Dato dal nostro Imperiale palazzo delle Tuileries questo dì
4. Decembre 1809.

Napoleone

Per l'Imperatore e Re
Il Ministro Segretario di Stato
A. Aldini.

rica

colti:
nte,
abi:
tutto

tor:
?. Di
tro

cepi:
89.
) di
ltà,
ente,
tta

ti,
Flaminia
er nel

mente
ta
uoti:
hietta
ed

N°

Bollettino

4.

Cen 30

Parte proposta nella Illma Convocazione della Magnifica Città di Udine

il dì 21. Marzo 1792.

Questa Illustrissima Convocazione, informata della somma importanza dei moltiplici affari, che fin dall'anno 1788. si aggitavano nella Serenissima Dominante, conobbe assai bene quanto fosse necessario di spedire colà soggetto fornito di abilità, e talmente sciolto da ogni altra occupazione, che potesse dedicare tutto se stesso al servigio di questa Città almeno per un quadriennio.

Addottata quindi da questo Corpo la massima medesima con la Parte 29. Marzo 1788. passò egli nel giorno stesso alla destinazione del Nob: Dr. Gio. Batta Flamia, come quello, che anche prima aveva dato al nostro Pubblico replicati saggi di sua Capacità.

E per verità seppe egli di sì fatto modo corrispondere alla concepita aspettazione, che il Mag.co Magg.r Consiglio con la Parte 4. Marzo 1789. lo aggregò a questa Cittadinanza Nobile, lo decorò del titolo, e Carattere di Nunzio invece di quello d'Internunzio, e quanto allo Stipendio, facoltà, condizioni, e tempi di sua durata nell'Uffizio si ristette intieramente e senza alcuna restrizione, o vincolo alle disposizioni fatte da questa Illma Convocazione con l'accennata Parte 29. Marzo 1788.

Nell'avvicinarsi però il termine in questa prefisso, noi Deputati, che per sperienza conosciamo il merito del d.o Nob. Dr. Gio: Batta Flamia Dr., avendo con vera compiacenza inteso il desiderio da esso spiegatoci nel memoriale ora letto, concordemente proponiamo:

Che dall'autorità vostra venga alla sua attività nuovamente appoggiata per altro quadriennio la direzione degli affari di questa Città in Venezia, giacchè tuttora sussistono parte dei gravi motivi, che hanno determinato il pubblico voto alla sua scelta

ed

ed egli se n'è già reso sempre più degno, e per li lumi ac= quistati coll'esercizio, e per le aggradite indefesse sue applica= zioni alle proprie incombenze.

Qual Parte ballottata restò presa a pieni voti.

L. S.

Andrea Brunelleschi Canc.e della Città

Udine li 4. Maggio 182[illegible]

Regist. al N. 1218. foglio 201. pagò Cm 38

CONSERV.E DEL REGISTRO E TASSE DI UDINE

B. Cattaneo

Concordato

L'agg.to Fiscale

[illegible]

Adelaine

d'uf. Udine 28. feb. 1820

N.° 4025. Seg. Zenti

Visto il decreto

Il Prefetto delegò il Sig. Flammia Consigliere di Prefettura primo nominato a rappresentarlo nella sua assenza temporanea corrente

Cornuzzi...

2

Documenti

della Nobile Famiglia Flavia

di Venzone.

Estratto

Dal Vecchio Protocolo Registro delle Arme dei Nobilitati, appresso la Cancelleria di Corte, della interiore austriaca Regenza

Giovanni Antonio Flamia
Privileggio di Nobiltà
per Serviggio.

Quando noi hora condiscendevole, e riguardo, in stesso a considerazione le Illustre azzioni, e generosi buoni costumi virtù e conoscimenti [illegible] ominístratoci il nostro Caro e Fedelle Giovanni Antonio Flameo, innanzi noi famoso Illustre e Meritevole, altresì principalmente [illegible] la ubbidienza et Essatto Serviggio [illegible] a lui fin hora [illegible] a [illegible], a [illegible] indi innanzi non meno, a noi e alla nostra [illegible] di [illegible] [illegible] da se di ben dimostrarsi, in fede di ciò di Plasmare le Armi [illegible]

Datta Graz Adì 5. Maggio 1567.

[illegible] nella presente sia di mia [illegible] all'Originale in tutto consonante, [illegible] con [illegible] sottoscritto e [illegible] sigillo, Datta in Graz Adì [illegible] 1731.

Franco Hettinger
Registratore intimo [illegible]
Regenza interiore [illegible]

Noi Carlo per Iddio gratia Arciduca d'Austria, Duca di Burgundia, Brabantia, Stiria, Carinthia, Carniola, Lucimburgo, et Vitimberg, della Slesia superior, et inferior, Prencipe della Suevia, Ma. ... ecc.

1797

NB che li Registri, che esistevano nella Camera di Graz ora si trovano trasportati in Vienna

NB che l'estratto 15 7bre 1781 esiste in lingua tedesca è l'autentica del Diploma 5 Maggio 1567

NB che alla Pergamena non manca altro, che il sigillo in piombo, e non ostante colla scorta dell'autentica suddetta 15 7bre 1781 in lingua tedesca deve essere sempre riconosciuto ed approvato esso Diploma, quantunque tradotto in Italiano

Estratto

Dal Protocollo delle Nobiltà e dell'armi presso Segreta cancelleria aulica nell'Austria Interiore

Diploma della Nobiltà
di Giov: Ant: Flamey

J meriti

Dopo dunque &c: — —

— — — —

— — — — — —

— — — e deve commodamente fare &c: Sig: Graz 5: Maggio 1567.

Che questa copia sia in tutto uguale all'originale, confesso et e confermo colla mia propria sottoscrizione. Sig: Graz 15: Settembr: 1731.

Francesco Höttinger m. p.
Registratore nell'Austria
Interiore

Noi Carlo per Iddio gratia Arciduca d'Austria, duca di Burgundia

dello Stesso
Romano
uomini e Prin
gratia delli

daumo per
del Paese
volontà
appo
singuli
non dimeno
uicipor
il nome
delli quali
onesto grado
et che
in continua
uendo noi
procedere
Antonio
humil
che per l'auc
forza di mi
Viamo
sapienta
li quelle
corporali

herede, et alli heredi di quelli heredi maschi, et femine perpetu

Noi Carlo p. Iddio gratia Arciduca d'Austria, duca di Burgundia, Brabantia, Stiria, Carinthia, Carniola, Lucimburgh, et Wittemberg, della Slesia superior, et inferior, Prencipe della Suevia, Marchese del Sacro Romano Impero di Burgau et della Moravia Superior, et inferior Lausni & Pren. Conte di Hausspurgh, di Tirol, di Phiert, di Chiburgh, et Goritia, Langravio dell'Alsatia, S. della Marcha Sclavonica, di Portenau, et di Salins &.

Confessiamo, et con la presente lettera facciamo noto et manifesto à cadauna persona, ouero che per l'authorità, altezza et dignità di Prencipe del Paese, nel che lo Sommo Potente Iddio n'hà posto dietro la sua diuina bontà, et ingenerata bontà et liberalità che sempre siamo stati inclinati à promouer, et considerar l'honor utile, et accrescimento di tutti, et singuli sudditi, et fideli delli nostri Principati, et Paesi hereditarij, non dimeno l'animo nostro uien ancor maggiormente più mosso di portiuigor di questa nostra gratia di Prencipe, et benignità de, et il nome et grado loro acrescere à magg. honor, et dignità di quelli, delli quali li loro precessori, et loro stessi sono gouernati, et discesi d'honesto grado et che si dilettano di virtude, costumi, bona fama et opere, et che sono à noi, et alla nostra felicissima casa d'Austria con continua fedel, et perseuerata seruitude pertinenti, et dati; Hauendo noi dunque visto, acorto, et considerato li Nobili boni costumi, procedere uirtù, et intelletto, nelli quali il Nostro fedel Carissimo Gio: Antonio Flamio auanti noi uien laudato, et specialmente la fedel, humil, et diligente seruitude, che sin hora n'hà dimostrato, et che per l'auenire à noi, et alla nostra felicissima casa d'Austria non farà di meno, si come s'offerisse, potrà, et dittà fare; sopra di ciò habbiamo con bona, et matura consideratione, con consiglio, et giusta sapientia à detto Gio: Antonio Flamio fatta questa special gratia, et dateli queste franchisie, et non solamente à lui, mà à tutti li suoi legitimi corporali heredi, et alli heredi di quelli heredi Maschi, et femine perpetua

alm.te nel grado, et stado delli Nobili delli nostri Principati et Paesi ... come se fusse nasciuto Nobile, partecipe di Feudi di Cavaglier, et di Torniamenti alzado, gradado, creato, et nobilitado et exempto dal Populo Comune, et accompagnato, et equalificato à quello della Nobiltà, in modo, et talm.te come se fusse nati da loro quatro Avi della Stirpe, d'ambe parente di Padre, et Madre, et così come ambidui parti fussero persone natti veri Nobili con l'authorità di Feudi di Cavaglieri, et partecipi di torniamenti. Et per più ampla fede, et memoria di questa nostra gratia, creation, et exaltatione di tal grado et Nobiltà habbiamo al prefatto Gio: Ant.o Flomeo, et ai suoi heredi legitimi, et corporali, et alli heredi di quelli heredi, et così per l'avenir perpetuam.te dato, et concesso gratiosam.te l'infrascritta arma, et ornamenti. Con nome un scudo di color bianco, over alturo, nel fondo di quello un compo verde dal qual descendono due incorborati leoni di color giallo, over color d'oro, con le code in alto, con le bocche aperte gitando fuora le lingue rosse delli quali quello d'avanti nella senistra di drio, et quello di drio nella destra zatta, over griffa di drio tengono ogn'uno un Spadone con li ... gialli, over di color d'oro in modo che detti Spadoni s'aggiongono insieme nelle griffe d'avanti poi ambi due tengono un vaso bianco modolado con due brancle con fiame di foco ascendenti in alto, sopra il scudo un'elmo aperto Nobile di Torniamento da tutte due le bande con li ornamenti di color azuro, et giallo, et di quelli colori ornano un cordone torciato sopra il quale ci è ancora il vaso di terra bianco con le due brancle di mani, et ascendente fiame di foco, con una lista traversando le fiame, sopra la qual sono queste parole con forme p. Alta petit flam... apparendo come tal nobil arma, et ornamenti ci è dipenta in mezo di questa nostra Archiducal lettera con tutti li suoi colori più distintamente annunciata da novo gratiosam.te conceduta, et datta, li concedemo, et demo questa nostra gratia, et franchisie, l'exaltiemo, dignità

et

et mettemo nel stado, et grado della Nobiltà, l'annobilemo, accompagnemo
eguagliamo, et ponemo ancora nel numero, compagnia, et comunità della
della nostra felicissima casa d'Austria, et a i Nobili nati usu fructuarii di feudi
et torniamenti come Nobili di dignitade di Cavaglieri per l'authorità Arciducal a pieno et in vigor della presente lettera concedemo, ordinemo et
volemo che da hora per avanti l'antenominato Gio: Antonio Franco, soi heredi corporali, et li heredi di loro heredi d'homo et di donna, sempre et in perpetuo
siano per veri Nobil nati, et partecipi di feudi, et torniamenti tenuti
chiamati et avanti ciascheduno, et in ogni loco in tutti et qualunque affari, spirituali e temporali similmente tenuti honorati nominati et eletti, et ancora
a poter haver tutti et singuli honor, dignità, gratia, avantaggio, franchitie,
ragion, Giustitia, antiqua usanza, boni costumi, con beneficij sopra comunicati alti et bassi officij et di poter pigliar, et ricevar, haver, et tenir feudi
spirituali et temporali con li altri nostri et delli Nostri Principati et Paesi veri
Nobili nati feudatarij, et di torniamenti partecipi et Nobili di dignità di
Cavaglieri, poter cavalcar in ogni et qualunque torniamento torniar et con
loro poter cavalcar in ogni et qualunque torniamento, torniar, far giostre, con
poter posseder feudi et ogni altra Giurisditione ragione, dechiarar, sententiar
et di questo et ogn'altra nobil cose cause et affari entro et fuori li Giuditij
et [illegible] con loro partecipe degno [illegible] conveniente dotto, et sono et di tutte
queste, et della sopraditta arma in ogni et qualunque cosa [illegible] Cavaglieri
in scerto, et [illegible] in assalti et battaglie in torniamenti in correr alle lanze
in Corte [illegible], in giochi da Cavaglieri in eserciti di Campagna in, coner
bandiere et cameroni, sigilli grandi et piccoli, cioè, sepolture et ogni altra
cosa in ogni loco et paesi [illegible] honori bisogno [illegible] a [illegible]
debbono et possono usar come altri veri Nobili nati et partecipi di feudi et
torniamenti, et authorità di Cavaglieri delli nostri Principati et Paesi se
hanno tutte [illegible] et ne sono in uso di ragione et consuetudine senza impe-
dimento di qualunque persona. Et sopra ciò commettemo ad ogni, et ciascun
nostro Prelato, Conte, Barone, Cavaglier, feudatari, Giurisdicenti [illegible] et

altri Capitanij, Logotenenti, Vicidomini, Tiegari, Officianti, Purgermastri,
Gastaldi, Consiglieri, Inquisitori dell'armi, Araldi, Persuanti, Citadini,
Comuni, et huomini, et à tutti gl'altri nostri Sudditi, et fedeli delli nostri
Principati, et Paesi Spirituali, & temporali di qual grado, dignità, &
condition ess.r si voglianno seriosa, et saldam.te con la pres.te lettera, et
volemo che d.tto [illegible] l'antenominato Gio: Ant.o Hammeo suoi corporali
heredi, et li heredi di quelli heredi Mascolo, et femina, sempre, et in per=
petuo tenir come altri nobil nati [illegible] di feudi, et ditorniamenti
di parangon di Nobili, di dignità di Cavaglieri i delli Nostri Principati,
et Paesi hereditarij in singuli, et tutti Spirituali et temporali gradi, et con
ditioni come fanno e detto [illegible], tenir, lassiar degnar, et honorar
et à questa nominata Nostra Archiducal gratia, et donation, franchisie
privilegi, honor, dignità, compagnia, Comunion, et essaltatione di No-
biltà non voler far alcun impedimento, et di tutto questo, et tutte l'ante-
ditte gratie, franchisie, honor, et dignità, ragion, action, et privilegij
in tutto et qualunq nobil caso, et negotio entro, et fuori di ragion,
quietam.te et senza alcun impedimento lassiar usar, goldir, et à pieno
essergli admesso, et lassiato, et di non contrafar ne admetter che d'altri
gli sia contrafatto in nessun modo, et via di quanto à caro gl'è à
ciascheduno la nostra grave disgratia, et castigo & appresso sotto pena
di cinquanta [illegible] d'oro [illegible], la quale ogn'uno &
quanto spesso desprezzata.te contrafacesse, la metà à noi, et alla nos-
tra Camera, et l'altra metà al d.tto [illegible] Gio: Ant.o [illegible] alli suoi legi-
timi corporal heredi, et alli heredi di quelli heredi di dover pagati
irremissibilm.te et [illegible]. In fede di questa lettera sigillata
con il nostro Sigillo attaccato, qual è data nella Nostra Città di Graz il quinto
del Mese di Marzo dopoi la natività di Christo 1567

Carolus — Ad mandatum D.ni Archiducis proprium

Locus Sigilli

Juan Cobenzl
Caspar Prainer.

...nari;
...dini,
...tri
...&
...cex
...ti
...er
...ti
...ti;
...ion
...ar
...ice
...lti
...anly
...gi
...no
...bi
...na
...&
...er
...epi
...ti
...bi
...inti

[illegible]

upon

bus,

bi

i firmato in (A.R.N.) foro Cormoni inter: Nob. Dnum

Bme Pater.

Leonardus Flamia, Sacerdos Terrae di Tolmezzo vulgo nuncupat. Diœces. Utinen. qui a V.a Sanct.e obtinuit indultum Altaris privilegiati personalis duabus in quâlibet hebdomadâ diebus, a V.a Sanct.e humiliter postulat extensionem ejusdem indulti pro aliâ vice. Quam gratiam &c.

Pro una alia vice Priv. Famil.

SS.mo D.no Domino Nostro
Pio PP. VI.

Ex Audientia SS.mi
Die 5. Septembris 1780.
SS.mus benigne annuit pro Indulto
Familiari Altaris privilegiati
pro una alia vice in hebdomada pro Missis
in suffragium Animarum Defunctorum
de familia Oratoris celebrandis
dictis applicandis.
J. M. Card. Ferrerio

Pro

Introscripto Ore.

xim[illegible]

i formato in A.R.N. foro Cormoni inter. Nob. Dnum.

Bmê. Pater

Leonardus Flamia, Sacerdos Terræ Tolmezzo vulgò nuncupat. Diœces. Utinen. a Vrâ. Sanctitate humiliter postulat Indultum Altaris privilegiati quater in hebdomadâ. Item: Indulgentiam plenariam lucrandam in articulo mortis tam ab oratore, quàm ab ejus consanguineis, et affinibus usque ad tertium inclusivè gradum et a quinquaginta personis ab eodem nominandis: Demum: facultatem benedicendi centum Cruces, seu Ssmi. Crucifixi imagines, sive Sacra numismata cum applicatione indulgentiæ plenariæ in articulo mortis totidemque coronas precatorias cum applicatione indulgentiarum a Summis Pontificibus concessarum utentibus ijs, quas vocant Stæ Birgittæ. Et Deus &c.

SSmo. Dno. Nro. Pio PP. VI

Ex Audientia SSmi
Die 19 Augusti 1780
SSmus benigne Annuit pro Indulto
personali Altaris privilegiati duobus
quolibet hebdomada diebus. Dummodo
Orator intuitu huiusmodi Indulti nullam
prorsus mercedem recipiat praeter con
suetam manualem eleemosynam. Item
Annuit pro Indulg. plen. lucranda
ut petitur in uniuscuiusque mortis
Art.o in forma consueta et ab apostolica
Sede praescripta. Necnon pro facultate bene
dicendi Centum Cruces, seu Imagines SSmi
D.N.J.C. seu sacra numismata cum
applicatione Indulgentiae plen. in Art.o mortis
totidemque Coronas precatorias cum
applicatione Indulgentiarum S. Birgittae nuncu
pat. Ordinis Fratribus dismissis et ab uno
quoque lucrand. in forma consueta et ut
supra praescripta

J. A. Card. Rezzonico

Pro

Introscripto. Ore.

Xim.t

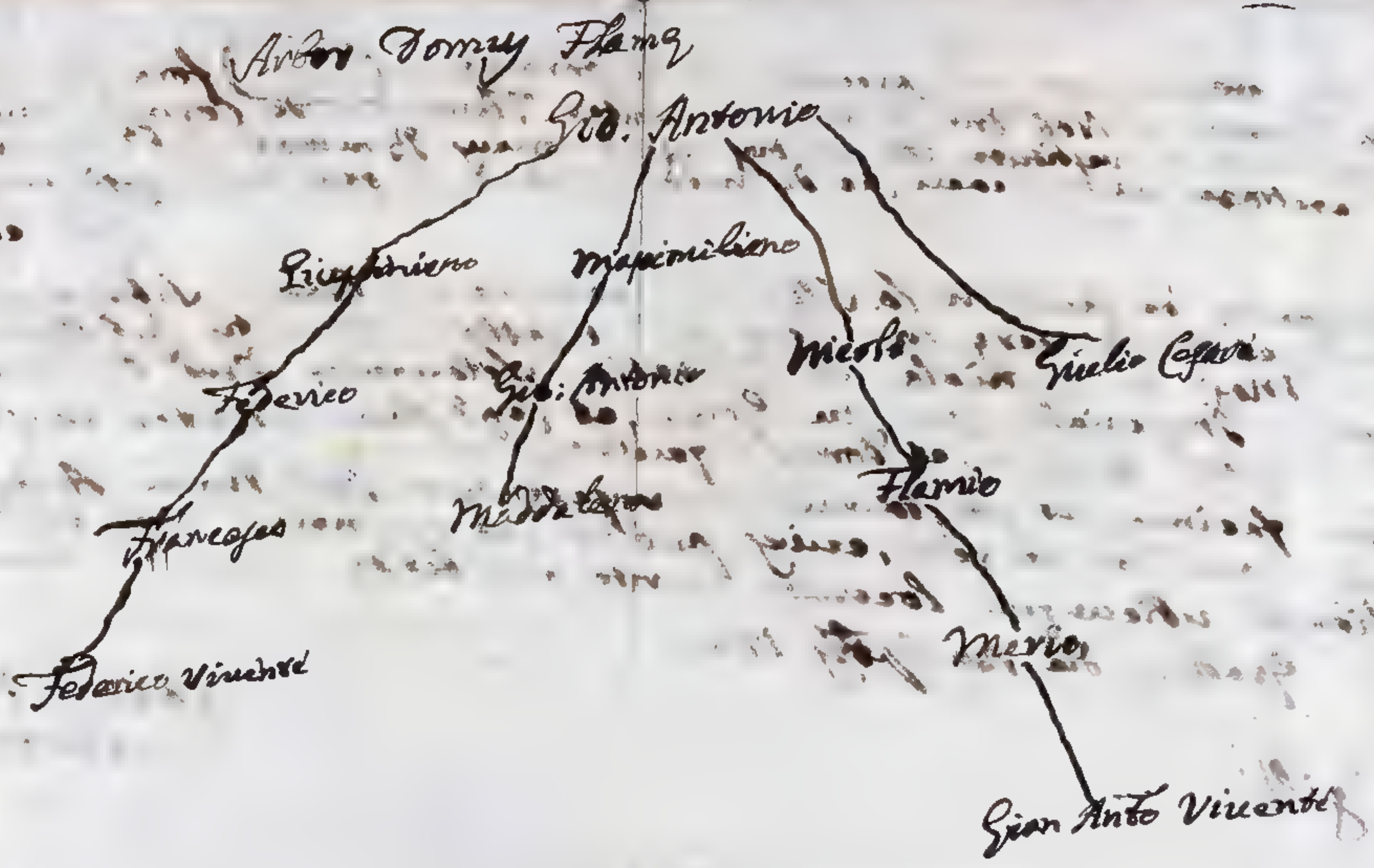

Die 25 Mensis Augusti 1619

Actum Cormoni in Cancellaria infrascriptorum Nobb. D.D. Fratrum ubi comparavit Nob. Dominus Massimilianus Flamius, et presentavit divisiones per eum factas bona omnia communiam consentiendo publicari ad hoc

Dnus Justinianus quartam Partem elegit | Dnus Massimilianus elegit tertiam partem | Dnus Nicolaus Chinozinus Curatoris nomine Dni Nicolai minoris elegit secundam partem

Dnus Franciscus Culupinus Curator Dni Julij Cesaris alterius Fratris elegit primam partem

Presentibus ibidem Nob. et Excell.mo Dno Julio Marino, et Dno Melchiore Lani Testibus

Adi 10 7bre 1620
Federico figlio del Nob. Sig. Giustiniano Flamio, e della Sig.ra Ambrosia sua Sig.a Consorte fu battezzato da me P. Gio: Batta ol. Viccario di Cormons, e fu Compadre il Sig. Gio: Batta Fabricio, e Comadre la Sig.ra Maria Figlia del Nob. Sig. Gio: Batta Locatello Castellano

[Margin: Premissam notam ex Libro Baptizatorum in Ecclesia Parochiali S.ti Adalberti Cormoni ego infrascriptus ad invenire fideliter extraxi apposito sigillo sic vero]

Cormoni 30 Augusti 1706

[Right margin fragments: ldica / vare / cessa / enici / o Con / Regia / S'Esp / ne a / zia]

Ultrascripta haec omnia esse uno processu civili formato in A.R.N. foro Cormoni inter Nob. Dnum Federicum Flamia et Nob. Dni Antonium pariter Flamenti de Cormons mihi ab ipso Dno Federico exhibito, eidemque restituto ita vocatus ego Antonius Brumati Pub.s Imperiali Auctoritate Nots fideliter extraxi, autenticavi, ac de more signavi, meque subscripsi in fidem opp.o [illegible]

Sint Deo Laudes, Virginique Matri

Franciscus Antonius de Lanthieri Co: S.R.J., et a paratico Lib. Bar. di Sibenau, et Reikirkentura Dominus Vipaci Tabe, et Raitenberg, nec non Sac. Cas.ae et Cathol. Majestatis Sub. Effect.s Intus Exilias Hered. Talionum Mag.r in Carniola, et Marchia Sclavonica, Erad. Pincerna Cap.s in Ill.mo Principali, et Imperiali Comitatu Goritiae, et Cap.s Administrator in Ill.mo Principali, et Imp.li Comitatu Gradiscae, et Domus Aquileae

Fidem facimus, et attestamur supra scriptum Nob. Dnum Antonium Brumati esse talem qualem se fecit, cuius publicis, et autenticis scripturis hic plena adhibetur fides, et ubicumque locorum merito adhibenda venit, in quorum fidem

Gradiscae, die 30 Aprilis 1722

Carolus Maria Vecchi
Cancell.s Gradiscae

Loco Sigilli

Pres.ª li 25: Giugno 1816:

All'I: R: Commissione Araldica

Istanza

Del Sig.r Gio: Battista Flamia del fu Valentino, di Udine,

Implorante

Riconoscimento di Nobiltà, procedente da ascrizione al cessato Consiglio di Udine

N.º 1401.

Perchè la Cesareo Regia Commissione Araldica sia in grado di esaminare, e deliberare sull'Istanza del Signor Petente è necessario, ch'egli assoggetti Certificato Municipale, estratto dai Registri del cessato Consiglio di Udine, autenticato dalla Regia Delegazione Provinciale, che indichi l'Epoca precisa della di lui Aggregazione a detta Corporazione.

Per l'I. R. Commissione Araldica sedente in Venezia li 20. Febbrajo 1819:

Il Relatore

Paulucci

coll. 7.

Cur[illegible]

In Christi Nomine Amen

Anno della nostra riparata salute
1788 Ind. XVI. giorno [illegible]
[illegible] del mese di Luglio, [illegible] a della
Terra di Tolmezzo, e nel Studio di me
Nod.o infrascritto alla presenza delli
sottoscritti testimonij ecc.
Qui personalmente il Nob. Sig. [illegible]
Leonardo Flamia q.m Nob. [illegible]
Abitante di questa Terra sano per
Gratia di Dio di mente, senso, et
intelletto, ma di corpo alquanto
infermiccio, e vedendo il tempo
opportuno di far dette cose sue;
col presente suo nuncupativo
testamento, che Sine scriptis viene
chiamato [illegible]
[illegible] del S. Evangelio
[illegible]
me Nod.o infrascritto scrivere, et
annotare di suo ordine [illegible]
[illegible] come segue.
Primo Raccomandando primieramente l'Anima
sua all'Onnipotente Iddio, a Maria
Verg. SS.ma, a S. Leonardo di lui
Protettore, et a tutta la Corte
Celeste, e fatto, che [illegible]
il Corpo suo, quando [illegible]
a Dio Signore, che [illegible]
all'Eterna Gloria, come spera,
e [illegible] supplica per li
grandissimi meriti, di [illegible]
[illegible] di Gesù Christo, e per
[illegible] raccomandandosi al
suo Angelo Custode et alli [illegible]

Anima del Purgatorio.

2º Ordina, e commanda, quando il
il corpo suo sarà fatto Cadavere,
che le sia data sepoltura nel [illegible]
Cimiterio destinato per i RR. Reli=
=giosi posto nella Ven. Chiesa de
Arcid.e Cattedrale di S. [illegible]
di questa terra, e che dalli suoi
sopradetti Eredi, le sij fatto un
decente funerale col ragguaglio al
stato, ed esser suo, loro [illegible]
raccomandando la povera anima
sua, ed a' more sopradetto loro
[illegible], non solo al tempo di sua
morte pregare, e far pregare
per essa, ma ancora di seguire
negli anni avvenire, ciò ripor=
=tandosi alla di loro carità, ed amore.

3º Ordina, istituisce, e lascia Eredi
solamente usufruttuarij di tutta
la sua facoltà ed esso beni spettanti
tanto di stabili, che di mobili
d'essere divisa tra essi [illegible]
[illegible] separatamente e li adult. [illegible]
fratelli Eccl.o Nicolò Eccl.o Valentino
e Carlo. La divisione delle quale
sono alcuni anni tra essi fratelli
si è data, ma mai terminatosi,
di tutta di detta sua spettante quarta
parte di facoltà [illegible] Eredi
usufruttuarij tanto di stabili,
che di mobili il adult. Sig. Carlo suo
fratello, e la adult. Sig.a [illegible]
sua moglie, e Cognata respettive.
loro

loro vita durante, con proibizio-
ne, e commando, che non
possino mai per qualunque
accidente, o urgenza di guerre nè
alienare cosa alcuna di detta
sua quarta parte di facoltà, nè
detti due nob: ma solo ne possano
che il solo usufrutto della med:ma
[illegible]; e perchè il detto [illegible]
mer debba intatto, e libero, [illegible]
e commando agli soprascritti di
lui Eredi, che immediate fatta
seguita la sua morte, debbano
a fare col mezzo di me Nod.o un
Effetto d'inventario della med:ma,
ed abbia a rimanere in atti di
me Nod.o per cauzione.
4.o Leg. In tutto la sua quarta parte
di facoltà ad esso Nob. Nicolò Ill.mo
testatore spettante, ed appartenente
tanto di stabili, che mobili, crediti,
debiti, azioni, titoli, e raggioni, [illegible]
nessuna cosa eccettuata, [illegible]
erede, ed instituisce [illegible] di lui
universali uguali Eredi li nob.
Sig.ri Giuseppe, e Gio: Batta
fratelli, e figli del nob: Sig.r Ill.mo
[illegible] [illegible] [illegible],
a questo ammogliata d'esso nob.
Ill.mo S.r testatore.
Questo disse essere il suo ultimo
testamento, e volontà ultima
intendendo, e volendo, che vaglia
abbia in forza anche di codicillo,

o' donazione causa mortis; cassando ed annullando col presente suo ultimo testamento ogni altro, che possa aver fatto, principalm. carta di donazione, ed ogni altra scrittura, volendo, che unicamente il presente abbia a valere, e riportare per sempre il suo pien effetto, e validità, e così a Gloria di Dio.

Presente servito alla pubblicazione e come pregato di presente testamento dal sud.o adm. Rev.do Sig.r D. Leonardo Flamia testatore, li RR. Francesco, ed Stefano Antonelli Procuratori, [illegible], [illegible] Valentino q.m Leonardo del Sasso, Valentino Chiechi, Gerardo Pollio ed Giuseppe q.m Carlo Francese testimoni tutti di questa Terra presenti, e pregati dal sud.o adm. Rev.do testatore.

Adi 24. marzo 1786. Idem

Chiamato [illegible] verso l'ore 23. del giorno di jeri il q.m adm. Rev.do Sig.r D. Leonardo Flamia, il che stante portatomi io not.o coi test.i alla casa del med.mo, e nella camera in d.o solaro verso il cortile, e presso la scala ove esisteva il cadavere del med.mo q.m adm. Rev.do Sig. D. Leonardo, e da me not.o per chiara intelligenza, [illegible] il di lui testamento fatto dallo stesso

verso

verificare nelli miei pubblici atti fin l'anno 1778. g.^to in uno, e ciò col ridetermento i suoi. della sud.^ta ortevezza ... del detto ... carlo ... riguardo ... pel pred.^to ... e ciò alla presenza delli ... Lorenzo ... e ... Fran.^co ... e questi ... testim.^j

Dalla delli ... pubblici
... fidelmente ...
Giuseppe de Micheli ... Nod.^o

Per tutta e ... — L. 6:4
Per l'... delli
Eredi ... — L. 31: —
Per ... delli
Eredi — — — L. 60: —
Per il Bollo — — — L. 7:10
Tutto Summa L. 106:14

Adì 16. aug.^to 1782.

Attesa la ... del capitale passivo di L. 200: — ... le Eredi del q. Leonardo ..., fattasi dalli ... ... Valentino e Carlo ... alle ... delli ... Giuseppe, e Gio: Batta ... del pred.^to ... Valentino come Eredi ... dal q. ... Leonardo ... ... col ... ... da ... ...

Giuseppe de Micheli Nod.^o

Testamento
del Fratello
Don Leonardo

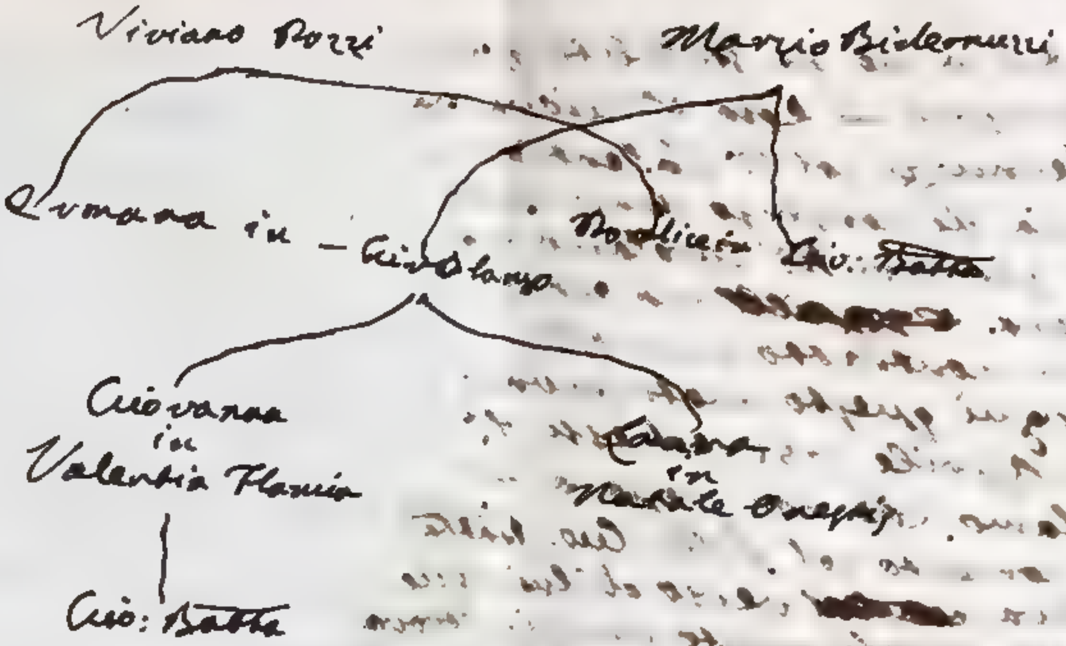

Rappresenta il premesso albero
il termine che anno avuto le due
famiglie di Viviano Pozzi con le
due figlie Novalice ed Ermana
maritate nei due fratti Bidernuzzi,
una delle quali non ebbe prole
e l'altra ebbe due figlie maritate
una in Flamia, di cui esiste la
discendenza e l'altra in Onegpis
mancata senza prole.

Viviano Pozzi lasciò erede
della sua facoltà tanto le figlie
quanto li Generi loro mariti,
e siccome il V. Gio: Batta Bidernuzzi
viveva separato dal fratto nella
casa Pozzi così avea seco con lui
la nipote Giovanna, e l'altra
conviveva con li propri genitori.

Venuto il tempo di maritar
essa Giovanna desiderarono li
suoi zii di trattenerla presso di
loro e di formare con tal mezzo
una nuova famiglia, impegnarlo
il marito a fermare il suo domicilio
in loro casa in Venzone.

Dietro a ciò fu stabilito quel
matrimonio di essa S.ra Giovanna
Bidernuzzi col S.r Valentino
Flamia di consenso tanto delli
suoi genitori M.r Girolamo ed
Domana ~~[illegible]~~ ma senza
verun contratto nuziale.

Seguì questo matrimonio
li 25: Aprile 1751., ed esso S.r
Girolamo, che non passava di
buon concerto col detto Gio: Batta,
e aveva ~~[illegible]~~ verso di lui delle
pretese perchè questo amministrava
tutta la facoltà Pozzo, e il S.r Girolamo
quella Bidernuzzi, la sera prima
che seguissero li sponsali cioè
li 24. Aprile 1751. fece sottoscrivere
al S.r Valentino Flamia una carta
con cui si obbligò verso di lui per
una ~~Capite~~ di D.ti 2000. come pieggio
del S.r Gio: Batta Bidernuzzi per
le azioni che professava in suo
confronto.

Questa carta fu in tale circostanza
firmata per non turbare la convenuta
funzione dello sposalizio, che dovea
seguir il giorno dopo, ma e per tale
circostanza, e per non esser liquide
le pretese del S.r Girolamo verso
il detto non poteva in verun modo
riportare il suo effetto.

Fu tenuta occulta questa carta
al S.r Gio: Batta Bidernuzzi, che
sapendolo avrebbe avuto motivo
di disgustarsi dal nuovo suo
Nipote.

A quel tempo avea la famiglia
del M.se Fabio di Colloreda un
Capitale Passivo di D.ti 4000. verso

la facoltà Pozzo amministrata dal S.r Gio: Batta, e avea istituito un deposito di affrancazione a buon conto di L.re 3000. allegato alla condizione di essere reinvestito.

In vista di ciò per poter levare il deposito stesso fu stabilito colla privata carta 5. Maggio 1751. fra tutti essi Eredi Pozzi, che si sarebbe stipulato un instromento costitutivo di dote alla S.ra Giovanna già maritata nel S.r Flamia coll'assegnazione per tal conto del citato Capitale collocato, ma con espressa condizione che l'instro. avesse a considerarsi come fittizio e non seguito, cosiché non avesse realmente a sortire la sua esecuzione.

Fu dunque stipulato questo instro. li 7. Maggio 1751., ma le L.re 3000. quantunque levati dal S.r Flamia non furono da lui trattenuti, e passarono a mani del S.r Gio: Batta verso il compenso di Bidernuzzi altri Capitali di questa ragione consegnati al S.r Girolamo e sua moglie come appare dalla citata carta 5. Maggio suddetta.

Seguito pertanto questo matrimonio senza che fosse consegnata dal Padre la Dote, e avendo anzi esposta la firma alla sopra nominata Carta 24. Apr.le 1751. di garanzia per L.re 3000. prestata dal S.r Flamia per le pretese illiquide del S.r Girolamo verso suo Padre cominciarono nell'anno seguente le liti; delle quali fu precursore l'atto di esso S.r Girolamo 24. Luglio 1752., con cui dichiarò, che avendo delle pretese da proporre in confronto di suo Padre intendeva, che li dirigati suoi passi non avessero

a pregiudicare le sue ragioni dipendenti
dalla enunziata carta di garanzia
24. Aprile suddetto.

Allora anche il V. Flamia spiegò
le sue ragioni dotali, e colla intimazione
21. Luglio 1752. lo eccitò al pagamento
delli suoi prò dotali, ma coll'appoggio
della sopra citata carta 5. Maggio 1752.
avendo egli negato la costituzione
della dote perchè l'instro. 7. maggio
era stato dichiarato puramente fittizio
e di apparenza dovettero li LL. jugali
Flamia chiamarlo in giudizio, e colla
loro petizione 22. X.bre 1752. proposero
che dovess'essere sentenziato al pagamento
della dote da costituirsi o liquidarsi
colli dovuti riguardi di ragione
e di giustizia.

Fu riassunta la petizione li 15. genn.o 1753.,
ed il V. Girolamo non oppose che un
vago protesto di nullità senza annunziare
veruna eccezione, come non lo fece
nemmeno in seguito quantunque fosse
stato dal Trib. obbligato a eccezionare
la petizione medesima.

Era intanto dedotta in questione
anche la carta 11. Aprile 1752. e sopra
questa era stato proposto dal V. Flamia
coll'atto 15. Luglio 1754., che dovessero
le parti esser rimandate a Giudici
confidenti anche per mancanza di
difensori a quel Foro; e insorte
poi delle altre pendenze fra il V.
Girolamo e la cogta. V. Novalice rimasta
vedova e Legataria del V. Gio.Batta
mancato in questo frattempo di vita
dopo molti mesi di malattia, che
aveano fatto sospendere il corso
alle prime cause domandò anch'ella
col suo atto 31. Luglio 1754. di essere
rimandata a Confidenti in ordine
anco a Lettere del Regg.o di Udine relative
alla Legge statutaria.

Con Sentenza di quel Trib. 16. Agosto 1754.
furono rimandati a Confidenti il V. Flamia
e il V. Girolamo per le questioni sopra
la carta 24. Aprile 1750. e si rissero
di decidere sopra l'altra della Dote,
che venne poi riassunta con l'atto
30. agosto 1754.

In mezzo a tutte queste contese
convennero intanto la Sa. Dorotea
e il cognato Sr. Girolamo di far
decidere tutte le loro questioni
da un arbitro, e fu scelto
il Nr. Gio: Zivaio, che si portò personalmente
in Venzone onde riconoscere tutti li
soggetti, ch'erano fra loro controversi.
Fra le tante questioni in varie scre
reciprocamente communicatesi dalle
parti, nelle quali non cade in presente
alcun riflesso una però vi era, che
deve prendersi in considerazione
nel decidere il primo punto proposto
a questo Trib. confidenziale col compromesso
16. Agosto 1805.
Allorchè seguì il matrimonio
della Sa. Giovanna Bidernuzzi col
Sr. Flamia si è veduto, che il Padre
niente aveva costituito nè consegnato
per conto di Dote alla figlia, ma
il Sr. Gio: Batta e la Sa. Dolarice gli
aveano d'intelligenza colli padre e
madre della medesima fatto esborsare
£ 5000.
In conseguenza di ciò propose
la Sa. Dolarice innanzi al giudice
arbitro colla sua scra 6.9.bre 1755. al 9.no capo
la compensazione verso il cognato
Sr. Girolamo dell'esborso di tale summa
come fatto per conto di Dote della
sua figlia.
Rispose il Sr. Girolamo coll'altra
scra 8. del mese stesso, e sopra detto
nono capo negò ogni intelligenza
sua e di sua moglie adducendo in
prova della sua negativa la sopracitata
intimazione 27. Luglio 1752., con cui
era stato eccitato dai jugali Flamia
al pagamento dei pro Dotali senza
far menzione dell'esborso suddetto.
Una tale negativa però fu convinta
dalla Sa. Doralice coll'altra sua scra
9.9.bre 1755., colla quale produsse
anche un chirografo di assenso della
Sa. Romana per l'esborso suddetto delle
£ 5000. a conto di Dote, e a fronte delle
opposizioni di esso Sr. Girolamo nacque

l'arbitraria Ziraco 19. genaro 1756.
divisa in tre parti nei capi relativi
alle respettive serie nella medesima
enunziate e nel cap. 3º della seconda
parte fu dichiarato che avessero
ad esser abbonate alla Sª Novalice
le 8 5000:- esborsate per conto del
Sr. Girolamo al Sr. Flamia in conto
di Dote.

In relazione dunque a sì fatta
decisione essendo dedotte nella relativa
posteriore serie 15: aprile 1756. li fatti
ai quali doveano appoggiare li
conteggi, e dichiarate nel secondo
capo della medesima le dette 8 5000.
per la bonificazione da farsi, come
fu accordato dal Sr. Girolamo colla
sua serie 15: aprile 1756. e seguita
sopra il contenuto delle medesime
l'altra arbitraria 16. aprile 1756.
del Padre Avani, in relazione alla
quale seguì poi anche la posterior
convenzione 15. 7.bre 1756., colla quale
fu dichiarato, che l'esborso della
cifra 8 5000. fatto al Sr. Flamia dovessero
essere in conto capitale, ne potessero
per tal summa essere pretesi prò
dalli Sri. Girolamo ed Lomara jugali
Bilenuzzi verso la Sª Novalice sorella
e cognata nella figura di amministratrice
della facoltà Pozzo, poiché quella
summa era staccata da un capitale
di ragione della medesima.

Così finirono le questioni fra la
Sª Novalice da una e il cognato e
sorella dall'altra, e sulla base di
queste decisioni e convenzioni passarono
poi alle divisioni della facoltà Pozzo,
nelle quali fu accreditata la Sª
Novalice in conto capitale delle 8 5000:-
esborsate alli jugali Flamia, li
quali non conseguirono fino a quel
giorno altra Dote, che la summa
stessa.

Restò giacente in mezzo all'
involucro di tante contese la pendenza
da loro proposta per la costituzione
della Dote, e siccome dovea la Sª Novalice
pagare annualmente al Cognato e sorella

la summa di ₤ 500:- per il prò di
certo Capitale Albieri, ch'era stato
a loro assegnato, così convivendo
con la s.a Doralice li S.ri jugali Flamia
poichè il S.r Girolamo non prestava
per la esazione di questo prò, nemmen
essi proseguivano la pendenza per
la Dote, e tacitamente col fatto
si credevano compensati.

Passarono in quiete in tal modo
dieci anni essendosi intanto
verificate le divisioni, e niente
essendosi reciprocamente ricercate
esse parti, quando nell'anno 1766.
tornarono in campo delle differenze,
le quali furono dichiarate dal S.r
Girolamo con una distinta di azioni
ascendente alla summa di ₤ 7784:6½,
nelle quali era compreso il prò degli
anni dieci delle citate ₤ 500:- all'
anno che erano dovute dalla s.a
Doralice.

Allora essendo suo Procuratore
il S.r Valentino Flamia produsse
anch'egli la sua distinta di spese, e compense,
che doveano stare a carico comune,
e fra queste vi pose il prò della
rispettiva Dote di D.i 1000., nella ragione
del 5 per 100. in summa di ₤ 1790.
poichè convien dire, che sia stato fiduciariamente
convenuto, che la Dote ~~[illegible]~~ paterna
avesse a consistere nelle ₤ 5000. esborsate
dal S.r Gio: Batta al tempo del suo
matrimonio e in altri D.i 1000. non
constando nè di veruna costituzione dotale,
nè di altri pagamenti per tal conto,
e certo essendo per le cose di sopra
rifferite, che non fu considerata
di verun effetto l'apparente fittizia
costituzione scritta nell'instro 7. maggio
1751. per quanto era stato convenuto
con la precedente Scrittura 5. del mese
stesso.

Dietro pertanto queste reciproche
pretese seguì li 15. Aprile 1766.

il pareggio del respettivo dare ed avere, mentre la distinta in avere del Sr. Girolamo ascendente a £ 7784: 6½. fu pagata col giro del contraconto in suo dare di £ 6166:4:, nelle quali si comprese il prò dei Sc. 1000. di Dote, e il rimanente fu pagato in dinaro, come risulta dai rispettivi conti saldati, e dalla convenzione di detto giorno, nella quale all'artº. 4º fu stabilito, che l'annuo prò di essi Sc. 1000. dovess'essere annualmente compensato nel prò delle £ 500.– che doveva pagargli la Sa. Rovalice per il Capte. albieri.

Così passarono in seguito le cose pareggiandosi di anno in anno le parti, nè vi furono più questioni con esso Sr. Girolamo, il quale mancò di vita nell'anno 1773.
Un anno prima cioè nell'anno 1772. seguì il matrimonio dell'altra figlia Sa. Laura col Nobil. Natale Onessis, e nemmen questo matrimonio fu preceduto da veruna ~~scrit~~ nuziale nè da patti dotali; e solo esiste una Lettera del Sr. Girolamo scritta al Sr. Onessis in data 8. genaro 1772., nella quale promette di costituire ad essa Sa. Laura in Dote summa eguale a quella con cui fu dotata l'altra figlia Sa. Giovanna conforme il concertato con li mediatori Mistruzzi, e Martina.

Seguì di fatti il matrimonio li 10. febbo. seguente, e siccome passò il Sr. Onessis a convivere con la sposa in casa Bidernuzzi così non si parlò più di questa costituzione di Dote.

Mancò intanto di vita il Sr. Girolamo ab intestato nell'anno 1773., e le figlie non conoscendo lo stato della paterna facoltà l'accettarono col beneficio della Legge e dell'inventario con decreto 13. Luglio 1773., il quale fu poi rimosso, e restarono soddisfatti tutti li Creditori, poichè le figlie si dichiararono Ere. assolute.

[illegible]

ij=
ta
le
ri.
:
lio
re.
io=
ij=
li.
m=

a
ng=
le
r.
li=
re
ij
[illegible]
la
ri.
o
li.
a.
p=
i
ra
ra=

a
o=
ie=

e
a

a=
me
lo

ius=
ssta
ele
ssi
ra
glio
ive
mo_
issi
o ss
con_

ra
sog_
che
to.
di_
iene
essi
va
lla
ssi
ro
li
in
io_
li
ra
pa_

e
la
o
lo_
tia

e
ra
a
ca_
ione
do

A sopimento e definizione della pendenza che era in-
stituita al Foro di Venzon, e che fu poi rimessa
a un Tribunal Confidenziale fra il Nob. Sr. Natale
Vanni degli Onesti q.m Nicolò da una e li Nobb. Sri.
nunc q.m Giuseppe, e Gio: Batta Flamia dall'altra
con la scrit. pr. genn.° 1797. e atti successivi al taglio
o laudo respettivamente della Donazione 11. apr.e
1778. della q.m Nob. Sa. Laura nata Bidernucci fu mo-
glie di esso Nob. Sr. Natale, e zia materna di essi Sri.
Flamia resta fra li medesimi Sr. Onesti, e il Sr.
Gio: Batta Flamia anche come Erede del fatto con-
venuto e transatto nel modo infrascritto.

1.° Esso Sr. Flamia qual Erede della predetta Sa. Laura
consegnarà tutta la facoltà, che formava il sog-
getto della citata donazione tanto in attivo, che
in passivo salvo quanto sarà qui sotto stabilito.

2.° La facoltà predetta depurata dal passivo sarà di-
visa in due eguali parti, una delle quali viene
accordata da esso Sr. Flamia al predetto Sr. Onesti
e l'altra restarà per suo conto, come qui sotto sarà dichiarato.

3.° A tal effetto la facoltà come sopra soggetta alla
detta donazione sarà rilevata col mezzo delli Sri. Sri.
Nob. Sr. Carlo Messenio, e Nob. Sr. Paolo Marpillero
li quali dovranno verificare le stime, e fare li
conteggi di tutto ciò che tanto in attivo, che in
passivo può concorrere a formare la cognizio-
ne della facoltà medesima, e così anche delli
frutti percetti dopo la morte di essa Sa. Laura
per essere anche questi egualmente divisi, e pa-
reggiate le parti.

4.° Dalle stime premesse dovrà essere esclusa la
Casa Dominicale in Venzone fu Martina, alla
quale di consenso delle parti resta stabilito
e fissato il prezzo di D.ti 1000; per li quali do-
vrà essere ~~[illegible]~~ calcolata la intie-
ra casa medesima.

5.° Non essendo in qualche punto concordi li due
Periti in linea di fatto faranno essi la nomina
di un terzo alle parti non sospetto, che abbia
a togliere la loro discordia, e insorgendo qua-
lunque differenza in ragione nella verificazione
della operazione esecutiva del presente accordo

resta rimessa anche questa alla decisione deffini-
tiva e summaria senza forma di giudizio dello
stesso Nob. Tribunal Confidenziale, a cui restiva
la pendenza come sopra transatta e deffinita.
~~Tanto è stato stabilito, convenuto e transatto~~
6° L'importare della metà della facoltà come sopra
liquidata e separata, che viene accordata
al V. Onesti dovrà anch'essa restare al V.
Flaminio verso l'impegno che si assume di cos-
tituirsi debitore dell'importar della medesi-
ma in ragione del 4 per cto. sopra il ca-
pitale, il quale dovrà essere affrancato en-
tro il termine di anni quattro in rate a suo
piacere non minori però di Sc.100 per cadauna
col ribasso del pro à seconda del[illegible] francazio-
ni medesime.
Tanto è stato convenuto, stabilito e transatto
con promessa dell'una e dell'altra parte
per se ed eredi della manutenzione e puntual
esecuzione di quanto sopra sotto ipoteca
dei loro beni in forma

ini:
llo
ra
e.

ra
a
v.
f=
gi:
la:
rn:
o
ouva
io:

e
ual
n

3

Carte autografe

dell'Avvocato Gio. Battista Flaminio

relative alla parte da lui presa nel cangiamento

di Governo nel 1797.

Al Governo Centrale del Friuli

Il Cittadino Flamia membro
del Governo stesso

Voi sapete, o Cittadini; che il rro benemerito Prelato ritraeva la maggior parte della sua sussistenza da un assegno di 6316. Ducati correnti sopra la cassa della Camera Fiscale: voi sapete, che questa cassa divenuta nazionale per le occorse vicende dovette portare tali pesi, che non gli fu possibile di pensare a questo debito. La sua moderazione e il suo patriotismo non vi à disturbato con alcuna petizione, e anzi à ceduto a vostra disposizione l'istesso suo alloggio. Il suo silenzio figlio del suo sentimento, e della confidenza, che ripone nella vostra giustizia dev'essere corrisposto con quell'atto che si convenga alla circostanza. In relazione però al ricordo inserito nel rapporto che riguarda li capitoli il Cittadino Flamia fà mozione che sia con vostro Decreto pressservato al benemerito Prelato la rendita stabilita nella instituzione di questo Arcivescovato di D.i 6316. sopra la cassa nazionale delle Finanze ed imposizioni giusto essendo che il primo fra li pubblici funzionari ecclesiastici sia pressservato nella integrità della sua costituzione come fu anche per li capitoli stabilito.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ge.
ul
[illegible]
r
[illegible]
m.
n
ale
lle
u
y
e
t
ury
o
ef
ile
rie
m
e
n
ss
e
ez
[illegible]
u
e
e
[illegible]
ef.
[illegible]
ye

Cop.

Au Général Divisionaire Bernadotte

La Province du Frioul est sans contredit celle qui a le moins de ressources parmi celles qui appartenaient autrefois à l'État de Venise. Le Sol maigre et stérile: des gros torrens qui le ravagent: sans navigation qui fasse fleurir le commerce, et qui anime l'agriculture: épuisée d'Argent par les grosses contributions exigées l'année passée par les Vénitiens: ses denrées consommées par le passage et la station de tant de troupes: voici le tableau de nôtre malheureuse situation. Vous, Mr le Général, pouvez bien par vos lumieres, et par vos talens connaître s'il est fidele et exact. Malgré cela nous avons faits des efforts prodigieux. On n'a laissé manquer rien à l'Armée Française en allant et en révénant de l'Allemagne. Sans vous rappeller cela nous ne vous rappellerons ici que l'état actuel des choses. La Division Serrurier est nourrie dans la portion de nôtre Province, qui est au delà du Tagliamento: une partie de celle de Delmas dans la Carnia et Cadore: et dans nôtre retréci arrondissement nous avons la vôtre Mr le Général, celle du Général Victor, et la Cavallerie du Général Dugua. En nous adressant à vous nous n'avons pas besoin de témoin de nôtre empressement à leurs fournir tout ce qu'on peut ici trouver; et faute d'avoine nous en avons tiré plusieurs barques de Venise. Le produit des Finances est bien modique vis-à-vis des dépenses. Nous nous sommes deja chargés d'une grande somme des dettes envers nos Citoyens, qui se sont épuisés d'argent. Cela n'a pas suffi: nous avons été contraints d'arrêter un Emprunt forcé de 100m Ducats partie en Argent et partie en denrées. On a de la peine à le remplir faute de moyens de le faire. On avoit jadis contemplé un sécours dans l'Argenterie inutile des Églises; mais on avoit reservée cette mésure à la derniere extrémité. C'est au moment qu'on y touche, que nous recevons l'ordre de présenter l'inventaire de cette Argenterie. Nous l'avons deja ordonné en conformité, et par là même vous pourrez connaître la pauvreté de nôtre Province. Cependant qu'il nous soit permis de vous supplier Mr le Général à vouloir bien faire parvenir nos prieres au Général en Chef affin qu'on ne nous soit pas ôtée cette derniere ressource à l'urgence de nos besoins. Nous connaissons bien qu'il a des droits d'en disposer à son gré. Mais nous rappellons aussi que sa Générosité a donnée une pleine approbation à la maniere, dont nôtre Province s'est comportée avec ses troupes. Elles ont été accueillies avec confiance: nous leurs avons livrées toutes nos denrées: nous leurs avons envoyé des sécours même dans les pays autrichiens: nous avons employé nôtre Argent pour leur fournir ce qui ne se trouvait pas

chez nous: en un mot nous avons fraternisé avec elles. Ce bon Peuple d'ailleurs ne s'est jamais mêlé de rien au sujet de querelles de vôtre Nation avec les Vénitiens. Il a déposé toutes ses armes à l'instant qu'on le lui a ordonné. Vous Mr. le Général qui par vos soins au maintien de l'ordre et de la tranquillité possédez nôtre éternelle reconnaissance, vous voudrez bien prendre un intérêt pour ce bon Peuple paisible et obéissant, et ce sera pour nous laisser un moyen de pouvoir en quelque manière soulager les maux qu'il a souffert après avoir pourvu à tout ce qu'on pourra faire pour le meilleur service de l'Armée. Ce sera un nouveau lustre pour la Grandeur de la Rep. Fr., pour la Gloire de son Général en Chef, et pour la vôtre qui êtes bien digne de les répprésenter.

A' Udine ce 11. Prairial an 5: Rep.

C'est dans la prospérité que les Peuples ainsi que les Particuliers doivent pour ainsi dire se recueillir pour se mettre en garde contre l'ivresse, et pour écouter dans le silence des passions la voix de la sagesse et de la modestie, qu'elle inspire. Le moment où le bruit de nos victoires retentit dans l'Univers est donc celui où les Législateurs de la Rep. fran. doivent veiller avec une nouvelle sollicitude sur eux mêmes et sur la Patrie, et affermir les principes sur les quels doivent reposer la stabilité, et la félicité de la Rep. Nous venons donc aujourd'hui soumettre à vôtre méditation des vérités profondes qui importent au bonheur des hommes, et vous proposer des mesures qui en découlent naturellement.

Le monde moral beaucoup plus encore, que le monde physique semble plein de contrastes, et d'énigmes. La nature nous dit que l'homme est né pour la liberté, et l'expérience des siècles nous montre l'homme esclave: ses droits sont écrits dans son cœur, et son humiliation dans l'histoire: le genre humain respecta la vertu de Caton, et se courba sous le joug de César: la postérité honora la vertu de Brutus, mais elle ne la permit que dans l'histoire ancienne. Les siècles et la terre sont le partage du crime, et de la tyrannie: la liberté et la vertu se sont à peine reposées un instant dans quelques points du globe. Sparte brille comme un éclair dans une nuit éternelle. Ne dis pas cependant ô Brutus que la vertu est un fantôme: Et vous fondateurs de la Rep. franc. gardez vous de désespérer de l'humanité, ou de douter un moment du succès de vôtre grande entreprise.

Le Monde a changé: il doit changer encore. Qu'y a-t-il de commun entre ce qui est, et ce qui fut? Les Nations civilisées ont succédé aux sauvages errans dans les deserts; les moissons fertiles ont pris la place des forêts antiques qui couvroient le globe. Un Monde a paru au delà des bornes du Monde; les habitans de la terre ont ajouté les mers à leur domaine immense; l'homme a conquis la foudre, et conjuré celle du Ciel: Comparez le langage imparfait des hiéroglyphes avec les miracles de l'imprimerie: rapprochez les voyages des Argonautes de celui de la Peyrouse; mesurez la distance entre les observations astronomique des Mages de l'Asie et les découvertes de Newton; ou bien entre l'ébauche tracée par la main de Dibutade, et les tableaux de David.

Tout a changé dans l'ordre physique, tout doit changer dans l'ordre moral, et politique. La moitié de la révolution du monde est deja faite, l'autre moitié doit s'accomplir.

La raison de l'homme ressemble encore au globe qu'il habite. la moitié en est plongée dans les ténèbres quand l'autre est éclairée. Les Peuples de l'Europe ont fait des progres étonnans dans ce qu'on appelle les arts et les sciences, et ils semblent dans l'ignorance des premieres notions de la morale publique. Ils connoissent tout excepté leurs droits, et leurs devoirs. D'ou vient ce mélange de genie et de stupidité? De ce que pour chercher à se rendre habiles dans les arts, il ne faut que suivre ses passions, tandis que pour défendre ses droits et respecter ceux d'autrui il faut les vaincre. Il en est une autre raison c'est que les Rois qui font le destin de la terre ne craignent ni les grands géometres, ni les grands peintres, ni les grands Poetes, et qu'ils redoutent les Philosophes rigides et les defenseurs de l'humanité.

Cependant le genre humain est dans un état violent qui ne peut être durable. la raison humaine marche depuis longtems contre les trônes à pas lents et par des routes détournées mais sûres. Le genie menace le despotisme alors même qu'il semble le caresser, il n'est plus gueres défendu que par l'habitude et par la terreur et surtout par l'appui que lui porte la ligue des riches, et de tous les oppresseurs subalternes, qu'épouvante le caractere imposant de la revolution françoise.

Mais le Peuple François semble avoir devancé de deux mille ans le reste de l'espece humaine: on seroit tenté même de le regarder au milieu d'elle comme une espece differente. L'Europe est à genoux devant les ombres des tyrans que nous punissons. En Europe un laboureur, un artisan est un animal dressé pour les plaisirs d'un noble: en France les Nobles cherchent à se transformer en laboureurs et en artisans, et ne peuvent pas même obtenir cet honneur. L'Europe ne conçoit pas qu'on puisse vivre sans rois, sans nobles, et nous que l'on puisse vivre avec eux. L'Europe prodigue son sang pour conserver ses chaines et nous pour les briser.

Nos sublimes voisins entretiennent gravement l'Univers de la santé

du Roi, de ses divertissemens, de ses voyages; il veulent absolument apprendre à la Posterité à quelle heure il a diné, à quel moment il est revenu de la chasse; quelle est la terre heureuse, qui à chaque instant du jour eut l'honneur d'être foulée par ses pieds augustes; quels sont les noms des esclaves privilegiés qui ont paru en sa presence au lever, au coucher du soleil.

Nous lui apprenons tous les noms et les vertus des heros morts en combattant pour la liberté, nous lui apprendrons dans quelle terre les derniers satellites des tyrans ont mordu la poussiere, nous lui apprendrons à quelle heure a sonné le trepas des oppresseurs du Monde.

Oui: cette terre delicieuse que nous habitons et que la Nature caresse avec predilection, est faite pour être le domaine de la liberté, et du bonheur: ce peuple sensible et fier est vraiment né pour la gloire, et pour la vertu. O ma Patrie! si le destin m'avoit fait naître dans une contrée etrangere et lointaine j'aurois adressé au Ciel des voeux continuels pour sa prosperité; j'aurois versé des larmes d'attendrissement au recit de ses combats, et de ses vertus: mon ame attentive auroit suivi avec une inquiete ardeur tous les mouvemens de sa glorieuse révolution; j'aurois envié le sort de ses citoyens; j'aurois envié celui de ses Representans. Je suis François, je suis un de ses Representans.

O Peuple sublime! reçois le sacrifice de tout mon être: heureux celui qui est né au milieu de toi! plus heureux celui qui peut mourir pour ton bonheur!

O vous à qui il a confié ses interets, et sa puissance que ne pouvez vous pas avec lui? Oui: vous pouvez montrer au Monde le spectacle nouveau de la Democratie affermie dans un vaste Empire: Ceux qui dans l'enfance du droit public, et du sein de la servitude ont balbutié des maximes contraires, prevoyoient-ils les prodiges opérés depuis un an? Ce qu'il nous reste à faire est-il plus difficile que ce que vous avez fait? Quels sont les politiques qui peuvent vous servir de precepteurs ou de modeles? Ne faut-il pas que vous fassiez precisément tout le contraire de ce qui a été fait avant vous? L'art de gouverner a été jusqu'à nos jours l'art de tromper, et de corrompre les hommes; il ne doit être que celui de les éclairer et de les rendre meilleurs.

Il y a deux sortes d'égoïsme; l'un vil, cruel qui isole l'homme de ses semblables, qui cherche un bien être exclusif acheté par la misère d'autrui; l'autre généreux, bienfaisant qui confond nôtre bonheur dans le bonheur de tous, qui attache nôtre gloire à celle de la Patrie. Le premier fait les oppresseurs et les tyrans; le second les défenseurs de l'humanité. Suivons son impulsion salutaire; chérissons le répos acheté par des glorieux travaux; ne craignons point la mort qui les couronne, et nous consoliderons le bonheur de nôtre Patrie et même le nôtre.

Le vice et la vertu font les destins de la terre; ces sont les deux genies opposés qui se la disputent. La source de l'un et de l'autre êst dans les passions des hommes. Selon la direction qui est donnée à ses passions l'homme s'élève jusqu'aux cieux, ou s'enfonce dans les abimes fangueux. Or le but de toutes les institutions sociales c'est de les diriger vers la justice, qui est à la fois le bonheur public, et le bonheur privé.

Le fondement unique de la société civile c'est la morale. Toutes les associations qui existent autour de nous, reposent sur le crime: ce ne sont aux yeux de la verité que des hordes de sauvages policés, et de brigands disciplinés. A quoi se reduit donc cette science mysterieuse de la politique et de la legislation? A mettre dans les loix, dans l'administration les vérités morales réleguées dans les livres des philosophes, et à appliquer à la conduite des peuples les notions triviales de probité, que chacun est forcé d'adopter pour sa conduite privée; c'est à dire à employer autant d'habileté à faire regner la justice que les gouvernemens en ont mis jusqu'ici à être injustes impunément ou avec bienséance.

Ainsi voyez combien d'art les rois et leurs complices ont épuisé pour echapper à l'application de ces principes, et pour obscurcir toutes les notions du juste et de l'injuste. Qu'il etoit exquis le bon sens de ce pyrate qui répondit à Alexandre: tu m'appelle brigand parce que je n'ai qu'un navire, et toi parce que tu as une flotte tu t'appelle conquerant. Avec quelle impudeur ils font des loix contre le vol, lorsqu'ils envahissent la fortune publique! On condamne en leur nom les assassins, et ils assassinent des millions d'hommes par la guerre, et par la misere. Sous la Monarchie les vertus

domestiques ne sont que des ridicules; mais les vertus publiques sont des crimes. La seule vertu est d'être l'instrument docile des crimes du Prince; le seul honneur est d'être aussi méchant que lui. Sous la monarchie il est permis d'aimer sa famille, mais non la Patrie. Il est honorable de défendre ses amis, mais non les opprimés. La Probité de la monarchie respecte toutes les Propriétés excepté celles du pauvre; elle protege tous les droits excepté ceux du peuple.

Voici un article du code de la monarchie.

Tu ne voleras pas au moins que tu ne sois le roi, ou que tu n'aies obtenu pour cela un privilege du roi; tu n'assassineras pas au moins que tu ne fasses périr d'un seul coup plusieurs millions d'hommes.

Vous connoissez cet mot ingenu du Cardinal de Richelieu écrit dans son testament politique, que les Rois doivent s'abstenir avec grand soin de se servir des gens de probité parce qu'ils ne peuvent en tirer parti. Il y a plus de deux mille ans, qu'il y avoit sur les bords du Pont-Euxin un petit roi qui professoit la même doctrine d'une manière encore plus énergique. Ses favoris avoient fait mourir quelques uns de ses amis par de fausses accusations. Il s'en apperçut un jour que l'un d'eux portoit devant lui une nouvelle delation... Je te ferois mourir, lui dit-il, si des scellerats tels que toi n'étoient pas necessaires aux despotes: on assure que ce prince étoit un des meilleurs qui aient jamais éxisté.

Mais c'est en Angleterre où le monarchisme a poussé cette doctrine royale au plus haut dégré de perfection.

Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de marchands à Londres qui se piquent de quelque bonne foi dans les affaires de leur negoce; mais il y a à parier que ces honnêtes gens trouvent tout naturel que les membres du Parlement Britannique vendent publiquement au Roi Georges leur conscience, et les droits du Peuple, comme ils vendent eux mêmes les productions de leurs manufactures. Pitt dérobe aux yeux de ce Parlement la liste de ses bassesses, et de ses forfaits: tant pour la trahison: tant pour les assassinats des Representans du Peuple, et des Patriotes: tant pour la calomnie: tant pour la famine: tant pour la corruption: tant pour la fabrication de la fausse monnoie: Le Senat

écoute avec un sang froid admirable, et approuve le tout avec soumission. Enfin la voix d'un seul homme s'élève avec l'indignation de la vertu contre tant d'infamies; le Ministre avoue ingenuement qu'il ne comprend rien à des maximes si nouvelles pour lui, et le Senat rejette la motion

tout
'été
ie;
ien
re

A quelli che ànno letto l'articolo della Gazzetta Urbana nº in data di Udine 19. Luglio.

Udine 26. Luglio (1797).

È giusto che siate instruiti com'è finita la scena dell'ex-Prete Greatti; ch'egli non sapeva come avesse a finire. Non dovrebbe spiacervi di sapere anche alcune circostanze che riguardano questa solenne ambasciata. Arrivati li due Ambasciatori la mattina del Martedì e fatta una conferenza con alcuni così detti Democratici si presentarono la sera al Governo senza nemmeno far precedere l'avviso al Presidente. Il Galateo rigenerato così prescrive. Espose tranquillamente il Feravi l'oggetto di sua missione. Rispose il Presidente quanto portava la circostanza riservandosi di esaminar l'affare nel giorno seguente. Ripigliò Greatti promettendo felicità e beni immensi dalla proposta unione, e minacciando stragi, rovina e morte dalla separazione. Chiuse collo scacciar l'Imperatore al di là delle Alpi. Gli fu fatto riflettere ch'era ai nostri confini con poderoso esercito, e che occupava l'Istria e la Dalmazia. Egli promise di farlo sparire a un soffio delle Città alleate. Non risparmiò le solite declamazioni contro li Veneziani, dei quali non sapea che farne nel suo piano, poichè diceva che non agivano di buona fede. Finita la sessione si portò a ricevere li pubblici applausi a uno dei Caffè più frequentati del mercà vecchio. Si era già diffusa la voce che mentre qui trattavasi la pace fra l'Imperatore e la Francia era venuto questo Eroe a promuovere una coalizzazione per fargli una nuova guerra. Questa idea non potè a meno di non destare presso tutti il più gran ridicolo, che non fu già promosso dalli soli Friulani. Greatti, che non avendo potuto farsi un nome come Letterato e come Poeta si è immaginato di acquistarlo come Politico, guerriero, e martire della Democrazia, divenne

un soggetto di scherno a un popolo, che à costume, che ama la pace e la tranquillità; e non aspira ad essere governato da simili fanatici. La giustizia però fu resa a lui solo e ognuno rispettò il Ferroni. Tra le molte persone si trovarono presenti li quattro soggetti presi di mira da lui, o dagli accusatori. Avranno forse applaudito al tumulto del Popolo a cui pareva di aver dei diritti sopra un tal suo Prete di Ragion Schiavonesco, che per la divisa, che portava, dicevasi apostatato. Egli era inoltre noto ~~per~~ al popolo di quella Piazza per certo accidente di un'avventuriera Viennese e di un cane, per cui lo chiamavano il prete del cane dell'anno scorso. Se vorrete questo aneddoto, forse non vi spiacerà di sentirlo. Intanto facendosi seria la insurrezione fu preso sotto la protezione di due Uffli e condotto a una casa ben conosciuta a concertare coi pochi suoi fautori la vendetta. Due ~~dozzine~~ o tre di questi furono accusatori e testimonj. e la mattina seguente furono arrestati li quattro soggetti e condotti al Castello ma senza alcun tumulto di popolo. Il Governo centrale spedì la mattina stessa agli Ambasciatori che dassero una nota in iscritto di ciò che aveano chiesto a voce. Essi partirono verso le tre della notte, e il giorno dopo si portò al Governo questa nota. Si assicura che la partenza non fu volontaria. Gli arrestati furono tosto messi in libertà. Li già noti accusatori cercarono di farvi entrare anche il Cittadino Gregorio Bartolini che per accidente erasi trovato a quella bottega in traccia di un Offle Francese. Questo gli smentì come falsarj. Se il processo non fosse stato sommario chi sa come sarebbe finita.
Il carattere del Bartolini è superiore a ogni elogio. Le sue azioni sono quelle dell'uomo giusto, e dell'uomo d'onore. Il processo sopra di lui è finito coll'essere oggi stato nominato Municipalista dal General Bernadotte coll'applauso di tutta la Città. Il solo Greatti e li suoi simili potevano prenderlo di mira. Grazie al cielo fra noi ve n'è pochi di quella razza. Il maggiore di tutti gli elogi sarà sempre quello di non godere del loro favore.

A quelli che ànno letto l'articolo
della Gazzetta Urbana in data di Udine
14. Luglio.

26. Luglio (1797)

È giusto che siate instruiti com'è finita
la scena dell'ex-Prete Greatti: ch'egli nella
lettera che appare da lui scritta, dice che
non sà come finirà. Non dovrebbe spiacervi
di sapere anche alcune circostanze che riguardaro
questa solenne ambasciata. Arrivati la
mattina del Martedì e fatta una conferenza
con alcuni così detti democratici si presentarono
la sera al Governo senza nemmeno far precedere
l'avviso al Presidente. Il Galateo rigenerato
così prescrive. Espose il Ferrari con tutta
moderazione l'oggetto di sua missione.
Rispose il Presidente quanto portava
la circostanza riservandosi di esaminar
l'affare nella ~~[illegible]~~ sessione del
giorno seguente. Ripigliò il Greatti promettendo
felicità e beni immensi dalla proposta
unione; e stragi, rovina e morte dalla
separazione, e chiuse col confinare l'Imperatore al di là
delle alpi. Gli fu fatto riflettere, ch'era
alli nostri confini con poderoso esercito,
ed egli promise di farlo sparire con un
soffio. Finita la sessione si portò a ricevere
li pubblici applausi. ~~Intanto~~ Si era già diffusa
la voce che mentre qui si trattava la
grand'opera della Pace fra l'Imperatore
e la Francia, egli era venuto questo Prete
a procurar una coalizzazione per fargli
una nuova guerra. Questa idea non potè
a meno di non destare presso tutti
il più grande ridicolo, che non fu già promosso dalli
soli Friulani. Questo ex Prete che non
avendo potuto farsi un nome come letterato e
Poeta si è immaginato di acquistarlo
come Politico, come guerriero, come martire
della Democrazia divenne un soggetto di
scherno a un popolo che ama la pace, la
tranquillità, e che non aspira ad essere
governato da simili fanatici.+ Si trovarono
presenti li quattro nominati soggetti, ai quali
non avrà spiacciuto il tumulto popolare
contro questo Prete, sopra il quale come [illegible] di [illegible] pareva forse ad esso popolo di aver qualche diritto: ~~[illegible]~~ anche l'anno
scorso all nacque nella ~~[illegible]~~ Piazza di mercato
Vecchio un curioso accidente che lo rese la sua favola ~~del Popolo~~ non vi spiaccia
di saperlo.

+ La giustizia fu però resa a
lui e ognuno rispettò il Ferrari:
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

Era fermato a congedarsi da una avventuriera
Viennese, che viaggiava per affari con due Sarti
Romani, che era già montata in legno.
Il Dialogo coll'ab. gli fece dimenticare una
la cagnolina che avea in braccio, la quale
balzò dal legno in terra. Un bravo cane ivi pronto
non volle che fosse a meno della sua Padrona;
si mise a farle la corte.
L'Ab. terminò la sua conferenza
ma non il cane. ~~La ora cittadina, e l'ora citt.ⁿ ab.~~
Li spettatori non potendo per sì urgente separarli; convenne
aspettare che la operazione fosse terminata,
e intanto l'Ab. rinnovò la sua corte alla
Padrona. Il Popolo si era affollato all'intorno
dell'Ab., dell'avventuriera e delli cane e cagnuola.
Allora soffrì lo scherno con Poetica moderazione
superiore a tutti li pregiudizj del buon costume.
Il Popolo se lo ricorda ora ancora per il Prete del cane. Si perdoni la digressione.
Tornando al proposito verso le due della notte si ritirarono questi
ambasciatori in una casa ben conosciuta, coi loro fautori
a concertar la vendetta. Il giorno seguente
furono esaminati tre del complotto di quella
notte, e furono arrestati li quattro soggetti
indicati. Intanto il governo Centrale scrisse
loro che dassero una nota in iscritto di
ciò che domandavano a voce. Essi ebbero per quanto si assicura
un ordine di partire
entro la giornata e li fatti già cessati alle
tre della notte; il giorno dopo mandarono
al Governo Centrale la nota ricercata senza
attender le sue deliberazioni. Dopo la partita
furono liberati gli arrestati. Gli accusatori, che son già noti,
avranno cercato di aggravare anche il citt.ⁿᵒ Gregorio
Bortolini; ~~[illegible]~~ il quale detto erasi
per accidente portato in quella
sera a quella bottega per rintracciare
di un Ufficiale Francese, che gli à convinti
di falso. Se il processo non fosse stato
summario chi sà come sarebbe finita anche
per gli altri. Le azioni e il carattere di quest'ottimo Cittadino sono superiori a ogni elogio.
~~[illegible]~~, e non può essere preso di mira
se non da Caratti e dai suoi simili.
Felice l'uomo che non gode del loro favore!

Non sapeva Caratti come avesse
a finire il processo per lui. Cielo
dirò io. Oggi il General Ber-
nadotte lo à nominato
Municipalista. Solo quel
degno Prete e li suoi simili possono prendere
mira così rispettabili soggetti. Felice però l'uom

ob.

gione.

gio.
sse
Cielo
l Be-

quel
prender di
vò l'uomo che non gode del loro favore

Copia tratta dai Processi verbali del Governo Generale
di Udine

T.° f.° a c. 45. t.°

Sess.ⁿᵉ 19. Luglio 1797.

Fu communicata dal Citt.ⁿᵒ Press.ᵗᵉ [Flamia] la deliberazione
del General Bernadotte perchè niun Off.ᵗᵉ Municipalista
abbia a poter partire dalla città senza suo permesso,
e che non abbia a prendersi dal Governo veruna deter=
minazione nel Politico non meno che su tutto ciò
che potesse aver relazione al destino di questa Provincia.

Sess.ⁿᵉ 21. Luglio

a C. 48.

Il Citt.ⁿᵒ Press.ᵗᵉ [Flamia] espose la relazione data in unione
agli altri due Citt.ⁿⁱ Griga, e Taglialegne al General
Bernadotte sulla risposta alli due Dep.ᵗⁱ municipalis=
ti di Padova, e sulle Lettere venute oggi dagli altri
Ripartimenti della ex Veneta T. F. Con tale incontro gli
è stato communicato il Proc.ˡᵒ verbale delli 19. corr.ᵗᵉ;
da cui risulta la dichiarazione fatta dal citt.ⁿᵒ P.ᵗᵉ a
nome di d.ᵒ Generale delli poteri e funzioni aspet=
tanti a questo Governo. Dichiarandone anzi il suo
contenuto gli à incaricato di spiegar più precisa=
mente essere questo un Corpo Amministrativo in
nome della Rep. Francese delle imposizioni tanto di=
rette che indirette per prestarsi al mantenimento
dell'armata, organizzare li Tribunali Civili; e Cri=
minali; e le municipalità Locali colla sopraintendenza
sulle differenze; che potessero fra loro insorgere.
Quanto poi al destino della Provincia essere questo
dipendente dal General in Capo, e se questo vorrà
rimetterlo al voto della Nazione, dipenderà da lui
o da chi lo rappresenterà il permettere la unione
delle assemblee Popolari, e la elezione dei suoi rappr.ᵗⁱ

Sess.ⁿᵉ 28. Luglio

a C. 63.

Letta la Lett.ᵃ del Congresso di Bassano diretta a questo
Governo dal Cittadino Press.ᵗᵉ [Benvenuti] e il risultato
della conferenza avuta col General Bernadotte
in questo proposito, al quale fu communicata la
Lett.ᵃ dal Press.ᵗᵉ prima di renderla nota al Governo.
Ottenuta dall Citt.ⁿᵒ Flamia la parola à esposto che

non era conveniente, che il solo Presid.te sorpassando la Deputazione ad hoc specialmente destinata si fosse conferito dal General Bernadotte a parlare su questo argomento senza la previa partecipazione al Governo, e fece la Mozione che non potendo il Governo ingerirsi negli affari Politici, nè in ciò che riguarda il destino della Provincia debba esser assoggettata al General Bernadotte la risposta da darsi al Congresso di Bassano, colla quale saranno accompagnati li due articoli del Processo Verbale 19. e 21. Luglio

Questa mozione non fu posta alle voci per mancanza di numero

Sess.e 5. 7.bre

a c. 143

Letto il memoriale prodotto dalli Cittadini Benvenuti, e Bojani al General Buonaparte ...

Il Cittadino Flamia à fatto la mozione, che qualunque carta che abbiasi a produrre a nome del Governo abbia ad essere in precedenza letta al Governo medesimo.

Si opposero alla detta mozione li Cittadini Presid.e [Cavassi] V.e Presid.e [Torre] Gaspari, e Benvenuti; e correndo la discussione sulla mozione medesima a cagione di alcune altercazioni insorte partirono dalla sessione li Cittadini Bojani, Benvenuti, Gaspari, Taglialegne, e perciò per mancanza di numero fu sciolta la sessione.

Sess.e 8. 7.bre

a c. 151. t.o

Il Citt.o Benvenuti fece la mozione perchè dietro l'ordine ricevuto verbalmente dal General Victor riguardo l'apposizione della coccarda abbiasi a pubblicar l'ordine relativo. Fu approvata esclusi li Cittadini Flamia, Fistulario, Tarra, Verona e Percotto che non l'adottarono.

Sess.e 9. 7.bre

a C. 133. t.o

Fu letta la Lett.a del General Victor ordinante di pubblicar l'ordine per l'uso delle coccarde. Fu letto in conseguenza l'ordine relativo.

Il Cittadino Flamia riflettè, che il momento di pubblicarlo era quello della Organizzazione della guardia Civica dietro anco la Lett.a del General Victor.

Il Cittadino Benvenuti fece la mozione perchè sia approvato e immediatamente pubblicato il Proclama non ostante il riflesso del Cittadino Flamia. Fu approv.o

9. 7.bre

a C. 158. t.o

Il Cittad.o Cavassi fece mozione perchè siano destinati li Cittadini Flamia, Cavassi, Benvenuti e Gravario a versare sui Capitoli dei Comuni del Dipartimento per esaminare se da taluno di essi si potesse in qualche modo trarre qualche suffragio per la Cassa Nazionale e massime sull'affrancazione dei censi spettanti ai Luoghi Pii. Fu adottata

Sess.e 14. 7.bre

a C. 176. t.o

Il Cittadino Cavassi espose il risultato della conferenza avuta jeri dai Deputati del Governo col General in Capo. Rifferì che il d.o Generale promise di far restituire agli antichi suoi limiti il Friuli, onde poter trar vantaggio dei beni appartenenti alle Commende situate al di là della Livenza. Suggerì anco il d.o Generale la soppressione di alcuni Conventi di Regolari, l'affrancazione dei Censi appartenenti ai Corpi Ecclesiastici, e de altre ragioni pubbliche. Suggerì anco la restituzione dei Quartesi ai Parochi, che ànno la cura delle Anime nelle respettive loro Parochie, e intavolò questo discorso prendendo motivo di un ricorso, che gli era stato fatto su questo articolo.

Rifferse che i Deputati non fecero parola col Generale in Capo dell'affare riguardante li Boschi che si reclamano dal Governo di Venezia quantunque gli sia stato presentato il memoriale relativo a motivo delle persone, che circondavano in quel momento il Generale e li Deputati.

Il Cittadino Benvenuti lesse quindi rapporto sulla restituzione dei Quartesi ai Parochi che ànno la cura delle anime sotto qualunque altr'obbligo e tassazione imposta al Popolo per mantenimento dei Pastori Ecclesiastici.

Il Cittadino Flarzia fece osservare, ch'era necessario di stabilire un compenso a quei Parochi, o Canonici, o semplici beneficiati, che possedevano in forza di titoli leggittimi il Quartese che vien loro levato, e trasferito in possesso dei Parochi officianti.

Oppose il Cittadino Benvenuti, che la deliberazione che si propone non esclude le ragioni dei particolari, che avessero delle ragioni di opore.

Dopo varj dibattimenti, aggiunte e rettificazioni fatte al Decreto in seguito alle riflessioni dei Cittadini Flarmia, Benvenuti, Jacotti, il Cittadino Cavassi fece mozione perchè sia decretata la massima salvo poi di riconoscere in altro tempo quali siano li Parochi o Curati, ai quali debba appartenere la percezione del Quartese e che sia incaricato un Comitato a prender in esame e presentar un rapporto su questa disciplina.

Domandò il Cittadino Torre, che il Decr.to e la massima stessa fossero aggiornati ad un tempo determinato per maggior discussione.

Il Cittadino Cavassi fece osservare al proponente Torre che dovendo li Deputati dietro la parola data presentare il decreto al General in Capo dentro di oggi, sia decretata la urgenza, e perciò la deliberazione non sia rimessa che alla sessione di domani.

Fu presa e rimessa la deliberazione a domani.

a c. 177. t°

Fu letto il rapporto dei Cittadini Benvenuti, Cavassi, Gaspari, Squario sulla soppressione di alcuni Conventi di Regolari. Si fecero dei riflessi tendenti ad escludere il Convento dei PP. Domenicani di Cividale dal numero di quelli che si devono sopprimere, per aver quello gran parte delle sue rendite in Estero Stato, e per esser utile alla società colle scuole che mantiene. Quest'ultimo riflesso fu posto anche in vista dal Cittadino Jacotti per la Casa dei Missionarj, che è attaccata all'instituto del Seminario.

Il Cittadino Flamia propose l'aggiornamento per domani
del detto Decreto.
Il Cittadino Benvenuti oppose che stante la urgenze
di trovar fondi per ressistere ai bisogni pressanti
si debba deliberare sul fatto. Fu deliberato l'ag=
giornamento per domani

Sess.e 13. 9bre

a c. 184.

Si lesse il memoriale della Città di Cividale che domanda
di poter informare il Governo sull'articolo della sop=
pressione dei Conventi.
Si lesse ancora altro memoriale delli Conventi di S. Pietro martire,
Serviti, l'Oratorio e Missionarj, che esibiscono D.ti 12m
quando il Governo sospenda il decreto aggiornato sulla
loro soppressione.
Il Cittadino Benvenuti ottenuta la parola fece osservare,
che la Municipalità di Cividale non può nè deve
aver un interesse nell'affare di cui si tratta, e che il
solo Governo à il diritto di conoscerne.
Il Cittadino Torre oppose che la ressituzione dei Liecaresi;
e francazione dei Censi può far cadere il Capitolo
di Cividale e far perdere una grande quantità di
beni, che il Capitolo suddetto à sotto l'estero Stato.
Il Cittadino Torre domandò che si voti sulla massima.
Il Cittadino Flamia fece osservare, ch'era necessario
dietro anco le massime decretate ascoltare gl'inte=
ressi che possono avere le municipalità locali
sulle deliberazioni che si prendono, e che in con=
seguenza si abbia ad esaminare il memoriale.
Il Cittadino Torre insiste vigorosamente perchè fosse licenzia=
to facendo riflettere, che non era questo il caso
contemplato dalla Legge, e posto alle voci il memo=
riale medesimo fu licenziato.
O pure il Governo licenziato l'altro memoriale dei Con=
venti di S. Pietro martire, Serviti, Filippini, e Mis=
sionarj.

Il Cittadino Benvenuti lesse il rapporto a questa sera aggiornato sulla restituzione ai Parochi dei Quartesi possessi dai Canonici, semplici Beneficiati, e altri Parochi non aventi la cura di quelle anime che contribuissono.

Dopo qualche discussione sul modo di deliberare fu adottato il rapporto e posto il decreto.

Letto dal Cittadino Benvenuti l'altro rapporto per questa sera aggiornato modificato dopo la prima lettura sulle riflessioni del Cittadino Flamia sulla soppressione dei Conventi di S. Pietro Martire, Serviti, Filippini, Domenicani di Cordovado, e sulla francazione dei Censi passivi dei Corpi ecclesiastici.

Dopo qualche discussione sul genere di beni che si devono dare per garanti dei Censi da stabilirsi agl'individui dei corpi Ecclesiastici, che si sopprimono volendo alcuni escludersi li boschi dalla garantia medesima, e altri anzi che si nominassero particolarmente nel decr.o che dev'essere approvato da Bonaparte, e dopo aver deliberato di assoggettar tutti li beni nazionali in genere senza individuarne alcuno, il Cittadino Torre fece riflettere che deciza la massima dell'affrancazione de' censi potrebbe darsi, che mancando il fondo su cui è fondata l'affrancazione de' Censi medesimi il Capitolo di Cividale particolarmente che à molte delle sue rendite a parte essere correrebbe pericolo di mancare per difetto di sussistenza, e fece quindi mozione, che sia scelta una Deputazione la quale versi sui mezzi di assicurare al d.o Capitolo di Cividale la sua sussistenza prima che abbia effetto la massima.

Oppose il Cittadino Benvenuti che accordando secondo il proponente la massima dell'affrancazione non v'era bisogno di Deputazioni, e fece poi osservare che non v'era il pericolo temuto della mancanza del Capitolo per la massima ch'egli tende a far adottare.

Il Citt.o Torre replicò che il pericolo v'era perchè possono mancar li fondi che si dissegnano.

Il Cittadino Torre opinò a favore della opposizione Benvenuti aggiungendo che sarebbe anche una ingiustizia

il voler contare il solo Capitolo di Cividale, e non tutti gli altri Corpi Ecclesiastici che devono essere alla stessa condizione, e ch'essendo tutti contati è superflua, e pregiudiziale al Credito Nazionale la mozione stessa.

Il Cittadino Fistulario appoggiò la mozione Fanna, che restò sospesa fin dopo la deliberazione sul rapporto, e decreto.

Il Cittadino Rota fece mozione perchè il decreto fosse ballottato a bossoli e ballotti; e fu appoggiata dalli Cittadini Flamia, Fistulario, Fanna, Ovio.

Il Pressidente [Michieli] stante la Organizzazione decise, che si dovesse deliberar per Appello nominale, e fu preso il decreto.

Gio. Battista D.r Flamini;
Apologia della mia condotta politica
nel 1797 –

L'uomo onesto ~~e ragionevole~~,
che colli suoi principj e colla sua
condotta giunge ad acquistarsi
dalli più rispettabili uomini del
suo paese una qualche considerazione
fu sempre l'oggetto della invidia
e della malignità. Il livore di queste basse passioni si
scatena contro la società del uomo onesto
nei momenti particolarmente
nei quali dei cambiamenti Politici fanno forse
temere che la sua
riputazione possa in qualche modo contribuire
a migliorarle la sorte dell'oggetto
della loro persecuzione. Per questo
motivo si abbandonano con maggior
impeto al loro furore, potendo
attaccare in veruna parte le azioni
dell'uomo, che restò sempre tranquillo
e fermo alle leggi del suo dovere
e di una inalterabile morale,
lo fanno reo di quelle
opinioni, che non à mai avuto,
e che in conseguenza non poteva esternare
nè coi fatti nè colle parole. Interpretazioni
arbitrarie ed equivoche
ma supplanti e invenzioni calunniose
formano tutta la base, sopra la
quale cercano d'innalzare l'edifizio
della sua rovina.

Tale si è la mia condizione,
che dopo aver servito la mia patria
per oltre nove anni presso il
Governo Veneto, e dopo aver
sacrificato me stesso alla sua tranquillità
nei momenti più difficili e burrascosi
colla esposizione della mia vita,
mi trovo in oggi esposto alla calunniosa
imputazione di essere stato anch'io.

[illegible] infetto di quel miasma
rivoluzionario, che à fatalmente
desolato le più belle contrade di
Europa, [illegible]
mentre appunto per resistere
alli di lui progressi nel proprio
paese [illegible] è posto a cimento [illegible]
stessa mia esistenza.

Finchè queste calunnie ed imputazioni
sono rimaste nei confini della mia
Patria [illegible] curato di smentirle
troppo pubblici e solenni essendo
li fatti che depongono a mio favore
e troppo rispettabili le voci di
tutti gli onesti miei Concittadini,
che [illegible] rendono la dovuta giustizia.

Poichè però si è cercato di
estenderle anche dove non possono
forse essere così bene conosciute
le mie azioni [illegible] credo di dovere
di renderle pubblicamente
smentite in una forma, che possa
avvolgere le miei calunniatori se avranno ancora [illegible] di sentire rimorso.

~~A questo oggetto non [illegible]~~
~~il servigio prestato alla mia~~
~~Patria [illegible] con sacrifizio del~~
~~suo interesse [illegible] compiacenza~~
~~di richiamare alla [illegible]~~

A quest'oggetto farò conoscere
quali sono stati li miei principj
e la mia condotta prima della
caduta del Governo Veneto quali
nel tempo della politica convulsione
che agitò anche questa Provincia
necessariamente abbandonata
a un Governo Provvisorio sotto
la immediata influenza Francese,
e quali finalmente dopo la liberazione
della crudele sofferta schiavitù
coll'ingresso felicissimo delle armi

Austriache nel Veneto dominio.

Educato nel Colleg. dei PP. Barnabiti
di questa Città possono li stessi
testificare quale mi dimostrassi
fin da quel tempo il mio carattere, e le mie inclinazioni.
Passato poi alli studj nella Università
di Padova venni a esercitare [illegible]
Professione di avvocato in Udine.
Dopo 8 anni d'ab esercizio della medesima nel corso dei quali
~~della medesima piacque~~ al Magg.co piacque al Magg.co Parlamento di
Consiglio della Città di spontaneamente eleggermi due volte al biennale
destinarmi per suo Rappresentante Carico di Deputato della Patria,
presso il Governo Veneto. Era solito e destinarmi poi in unione
al pari delle altre Città capitali alli ora defonti Nob. [illegible] M.r
Provincia dello T.F. di tenere Conte Flavio, Preposito di questa
Cittadino col titolo di Nunzio presso Metropolitana, e Nob. [illegible] Gior-
la Rep., al quale erano dalle gio di Polcenigo le di cui nomi
stesso appoggiati tutti i suoi affari saranno sempre d'illustre ricor-
deliberativi e giudiziarj, e a cui danza.
rivolgeva in molte occasioni il Governo Ora da varj anni vacante il
stesso per quelle communicazioni, Carico di Nunzio de Nunzi di
che al pubblico interesse si rendevano questa Magg.ca Città
necessarie. Per le costituzioni della
Città era necessario, che questo
carico fosse coperto da un Nobile
Cittadino, e siccome io non era in quel tempo
ascritto a questa Cittadinanza,
così colla Parte 31. Marzo 1780
mi fu conferito il titolo e carattere
d'internunzio, e poi colla ... 19 Marzo 1784.
del M.C. fui ascritto alla Nobile Cittadinanza,
e decorato del titolo e carattere
di Nunzio ordinario, e come tale
accompagnato colle credenziali al
Trono del Sovrano.

Fui accolto con le sensi rispettosi
dalli due decreti di Senato 1784.
e nel continuato esercizio del mio
carico, in cui fui due volte confermato
come dalle parti.
feci ogni studio per non demeritare
quella pubblica confidenza, che mi aveva

al medesimo promosso. [illegible] devo
ricordare perpetuamente alla mia
riconoscenza le segni di aggradimento alle mie indefesse applicazioni
dimostrati [illegible] continuamente
nel metodico carteggio dagli illustri
soggetti, che nel periodo di questo
tempo anno sostenuto [illegible]
[illegible] la Magica Rappresentanza
della Città. Esistono presso di [illegible]
[illegible] tutto il carteggio medesimo
ed esiste pure nel suo autografo
nella Cancelleria della Città, assieme
colle mie Lettere, e colle annualità)
relazioni di quanto era seguito
nel corso delle rispettive Rappresentanze.
Posso anche dire senza taccia di essere
stato accetto al Governo, presso il
quale gli affari da me maneggiati erano corrisposte alle quale [illegible]
[illegible]
[illegible] senza [illegible]
indirette, nè con alcun sacrifizio
dell'interesse della Città. Nelle
polizze delle spese da me fatte [illegible]
se ne troverà alcuna di [illegible]
o che per riguardi a chi [illegible]
possa rendersi pubblica a chi [illegible]
volesse esaminarla. A questo proposito
poi devo anco [illegible]
[illegible] ricordare, che essendo
nel calcolo formato all'occasione
del Piano Economico 1775 stabilita
una determinata summa per le
spese estraordinarie di Venezia
non fu mai questa intieramente
consumata durante la mia Nunziatura
quantunque non siano mancati
molti litigj, e altri [illegible]
affari, che ricercavano necessariamente
considerabili dispendj. Le polizze
e documenti esistenti nella Cancelleria
possono di ciò assicurare chiunque
osasse di portar una diffidenza
sopra questa verità.

Chi presiedeva alla amministrazione del Governo può anche render conto della mia nel prevenire qualche germe di mal umore, che pareva volesse a spiegarsi anche in questa Città, allorchè li Popoli affascinati da perfide seduzioni e da belle parole non conoscevano ancora le rovinose conseguenze dell' distruttivo sistema di tutti gli ordini sociali. Esistono di ciò anco nella Cancelleria della Città a merito di quelle Deputazioni; che vegliando al bene della loro Patria communicavano negli occulti seatori per le opportune riparazioni. Di fatti niuna Città rimase più tranquilla di questa, e niuna pianse come questa la caduta del suo Principe naturale, al quale avea dato tanti segni di attaccamento.

Fin qui niuno potè osare di attaccare principj e la mia condotta nemmeno a questo dopo, che la invidia e la malignità à voluto studiare pretesti rappresentarmi come colpevole di aver anche io contribuito alla caduta della Rep. e di essere stato a parte delli complotti che si facevano negli ultimi periodi della sua esistenza. Ciò si pretese dedurre dalla conoscenza che io aveva fatto di un ministro, mente era attaccato alla Legazione di Napoli, e poi dalla stessa licenziato avea continuato il suo soggiorno in Venezia sotto la Protezione degl' Inquisitori di Stato,

li quali aveano formalmente significato a tutti li Ministri delle altre Corti; che il Governo non avea mai avuto il più piccolo motivo di aggravarsi del suo contegno.

Siccome avea fatto questa conoscenza per essere socio di un Casino, ove trovavasi anco l'ambasciatore di Spagna Las Casas, e Mr. Nunzio Pontifizio, così sciolto dopo qualche tempo questo Casino io non vedeva questo soggetto se non per accidente nella strada senz'aver con lui alcuna famigliarità: dacchè poi nel mese di marzo 1797. scosso dalla rivolta di Bergamo il prossimo pericolo che minacciava la Patria, e la stessa Rep., allorchè vedevasi, che il pubblico consiglio era vacillante, e le lunghe sessioni del Senato facevano tremare sul nostro destino mi vidi in dovere di mettermi al fatto delle cose, onde poter servire utilmente la mia patria al caso che le circostanze esiggessero qualche misura efficace ad allontanare possibilmente li mali, dai quali era minacciata. Mi ricordai di questo soggetto, sapeva le relazioni ch'egli avea col Ministro Francese, e fu in quel momento, che ebbi a lui ricorso per sapere quali fossero le mire di quella Nazione sopra li Stati della Rep., e quali fossero le deliberazioni del Senato, che quantunque per noi coperte del più alto segreto erano a lui nonostante palesi. Questo fu il motivo per cui in quei momenti di tanta crisi avvicinai quella persona

la quale soddisfacendo la mia giusta e onesta curiosità potè ancor somministrarmi occasione di ricordare alla Città, che se mai venisse data P.o Rappr.e commandata o richiesta una sollevazione in massa della Popolazione, avessero l'avvertenza di riflettere alla inutilità non solo di tale misura, ma alla certa rovina a cui anderebbe incontro la provincia se fosse adottata senza appoggio alcuno di vera forza militare, da cui fosse sostenuta. La mia Lettera alla Deputazione della esistente nella Cancell.a prova la verità di questo fatto, come altresì tutte le altre [illegible] fede, che in questo solo incontro io consigliai la mia Patria a non aderire a quel [illegible] commando, che avrebbe portato la sua estrema desolazione. Non credo che questo suggerimento abbia bisogno di essere giustificato troppo essendo per sè manifesto, che ridotte le cose a quel punto niuna misura poteva giovare a salvare la Rep. dalla sua caduta.

Seguì intanto alli [illegible] Aprile il trattato di Leoben, e licenziato dal General Francese [illegible] Maggio il Rto, che governava questa Provincia fui con lettera spedita per espresso richiamato onde potermi più prestare in servigio dei Corpi riuniti, dai quali era stata assunta l'amministrazione degli affari di questa Provincia. Partii senza ritardo la notte delli 6. maggio, e mi trasportai a servire qui la mia Città poichè non poteva più esserle utile in Venezia

Non renderò conto di quanto feci
in quelle angustiose circostanze per
ajutare li Depp.ti li Conti a sostenere
il grave peso a loro affidato prestandomi
mattina e sera e nel carteggio di communicazioni
con li commandanti Francesi, e nello studio
di piani, e risorse, onde provvedere
agl'immensi bisogni, che ad ogni
ora andavano emergendo. Possono
attestarlo li Nobb. Soggetti, che coprivano
le Deputazioni, le quali instancabili
nelle loro applicazioni studiavano
tutti li mezzi di render men gravoso
tanto peso alla Patria, e sottrarla
dalle [illegible] militari esecuzioni
quasi ad ogni istante minacciate
dalla violenza Francese.

Verso gli ultimi di Maggio fu
fu sciolta dal General Commandante
l'amministrazione di questi Corpi
ed eretta una Municipalità Centrale,
in cui furono compresi molti di
quell'individui che componevano
le Deputazioni e creato Presid. il
Nob. Co. Nicolò Dragoni ch'era
Capo della Deputazione della Città.

A Sacile parimente si avea creato
un'altra Municipalità Centrale, cioè
si aveano del Friuli formato due
Dipartimenti uno dalla riva sinistra
e l'altro alla destra del Tagliamento,
e la Carnia era stata assoggettata separatamente
al Dipartimento di Bellune.

Questo sconvolgimento di configurazione
portò una sovversione gravissima
nell'amministrazione delle Finanze
oltre gli enormi pesi da quali veniva
il Friuli caricato contemplandolo
come due Provincie, e la porzione
di una terra, alla quale non poteva
nemmeno per la fisica sua situazione
mai appartenere.

Il Commissario Ordinatore [illegible]
Capo Villemeney [illegible] era [illegible]
venuto a far una enorme requisizione
di vestiarj in Udine, [illegible]
fatto in facile, e la Comandante [illegible]
contribuire una quota di quello
di Belluno. Quattro intere Divisioni
gravitavano sopra tutta la Provincia
cioè due di Fanteria, e due di Cavalleria,
che portavano il peso di [illegible] 40
razioni al giorno. Il prodotto delle
Finanze assai ristretto, perchè proporzionato
alla sterilità del paese, era quasi
ridotto a niente per le [illegible]
fatte della Provincia, e per la impossibilità
di poterle assicurare in mezzo della
licenza militare, che era allora l'autorità
dominante. Una situazione così
aspra determinò a spedire una
Deputazione al General in Capo
a Milano onde rappresentargli
la impossibilità di supplire a tanti
bisogni; e procurar nel tempo stesso
una [illegible] diminuzione nella requisizione
del Vestiario dal Commissario Villemeney.
Fu eletto il Nob. V.to Rizzardi di Strassoldo
membro della Municipalità [illegible],
a cui si volle che anche io mi unissi
per gli oggetti di sopra indicati.
Si [illegible]
con tutta sollecitudine a Milano
si ottenne sul momento la traslazione
di due Divisioni una d'infanteria
e l'altra di Cavalleria, la riunione
del Friuli entro gli antichi suoi
confini in un solo dipartimento,
e una qualche diminuzione nella requisizione
del vestiario.
Nel ritornare a Udine si seppe
a Venezia la dimissione anco della
Municipalità, e la creazione del
nuovo Governo Centrale, in cui

durante la mia assenza era [illegible] anch'io compreso. Ciò rilevato [illegible]
mi determinai di fermarmi [illegible]
per non entrare in quell'amministrazione,
[illegible] e significata al Co: [illegible]
la mia risoluzione egli mi [illegible]
a seguirlo e a ritornare [illegible]
Appena arrivato e [illegible]
a varie persone la mia risoluzione
tutti d'accordo concorsero a combatterla,
e il riflesso fattomi, che [illegible]
mali sofferti dalla [illegible] erano [illegible]
derivati dall'essersi gli uomini
onesti [illegible]
ogni ingerenza nella pubblica
amministrazione nei fatali momenti
della sofferta crisi mi determinò
[illegible]
entrare nel Governo medesimo.
Qual fosse lo spirito che io sempre
portai in questo Carico lo dimostrano
li processi verbali del medesimo,
che a mio gran conforto tuttora
esistono, e possono testificarlo tutti
gli abitanti di questa Città e Provincia.
Affatto alieno da queste idee
di una immaginata Sovranità nel
medesimo concentrata compresi
benissimo altro non esser quel Governo
che un Corpo [illegible]
lo stato economico della Provincia
onde provvedere alle [illegible]
esigenze del momento, e impedire
che un Governo Militare non prendesse
direttamente tutta la influenza
sopra la medesima per sacrificarla
maggiormente alla ingordigia delli
depredatori che erano venuti
ad occuparla. Non poteva dunque
aver quel Corpo né diritti legislativi,
né incombenze di versare in relazioni
politiche sullo stato futuro della
Provincia medesima.

Entrato con questi principj,
e con questa idea nel Governo
comminciai a di mostrarli
e sostenerli allorchè si volsero dar
una nuova forma alle Finanze,
e abolire certi Dazj di consumo
che si dicevano in esterminio e
della Popolazione.
Mi opposi fortemente a questi
progetti a grado, che fui in
pubblica sessione minacciato di
suscitare il Popolo armato contro
di me come nemico dei vantaggi
che da alcune menti riscaldate
si affettava di volergli procurare
per acquistarsi il suo favore.
Se non fu efficace abbastanza
la mia opposizione per impedire
che non fosse abolito il Dazio Pistrino
attesa la preponderanza dei voti
giovò forse almeno perchè non
si procedesse ad altre innovazioni
in questo argomento, e vi potei
anch'io contribuire per la ispezione
addossatami al Comitato delle
Finanze. Siccome io mi era così
fortemente opposto anche a quella
deliberazione, così non si ebbe coraggio
di presentare alla mia firma il
Proclama esecutivo, che si ebbe da
altri la impudenza di segnare
col mio nome, per il chè non ebbi
difficoltà di reclamare altamente
al Governo medesimo. Tutti quelli
che lo componevano possono render
conto di questi fatti.
Intanto erano spirati li primi
quindeci giorni di sua esistenza
nei quali era stata sofferta la

Presidenza dal N.^o Bojani di Cividale. Si venne per scrutinio alla elezione del successore, e cadde sopra di me.

Questa combinazione fece che a me toccasse a ricevere li due Inviati di Padova Greatti e Ferrari, che si presentarono improvvisamente senza passarmi alcun preventivo avviso a proporre l'alleanza per unirsi con quei chimerici progetti, che risultarono poi dalla loro nota fatta rimettere al Governo il giorno seguente, in cui dovettero per ordine del General Commandante ~~[illegible]~~ immediatamente partire. Come fossero da me accolti, e quali fossero li sensi da me a loro spiegati in tale occasione ne rende esatto conto la Gazzetta Urbana di quell'anno al N.º 61., e ben si vede da questo pezzo, che per la singolarità dell' avvenimento merita forse di essere conservato quali fossero li miei sensi e la mia proporzione anche prima che venissero li ministri Imperiali in questa Città per il trattato che fu poi conchiuso a Campoformio.

Intanto vedendo li sforzi di alcuni membri del Governo, che volevano pure prender ingerenza anche nel politico degli affari condussi il General Commandante a darmi una Commissione, che rapportai in suo nome al Governo, e la feci inserire nel Processo verbale perchè dovesse il medesimo contenersi nelle sue mansioni di Corpo

semplicemente amministrativo, e non dovesse in alcun modo ingerirsi in ciò che potesse aver rapporti politici collo stato della Provincia.

Questa commissione da me riferita formalmente [illegible] del Generale fece bensì fremere alcuni di quelli, che credevansi divenuti Sovrani dell[illegible] Ericli, ma fu molto opportuna per opporla all'invito avuto dalle altre Provincie, le quali avevano unito in Bassano un congresso per formare un'alleanza diretta a sostenere il loro Repubblicanismo e a secondare le viste dei loro seduttori per far giuocare anche questa circostanza nel contratto, che stava per iniziarsi fra le [illegible] di S. M. e Bonaparte. Tanto fu la resistenza che vi opposi a questo progetto quantunque maneggiato e diretto col favore dell'attual Presidente d'allora in modo da farlo riuscire col pretesto di una missione al General in Capo, che convenne di farlo intieramente svanire, e possiamo contare in merito di varj onesti e probi soggetti che entravano nel Governo stesso la Gloria di non aver mai nè fraternizzato con altri dipartimenti, nè fatto alleanze di sorte, nè permesso che la rivoluzione facesse alcun progresso

massime in questa Città. Questa
mia resistenza alla missione in
Bassano fu denunziata all'Ab.
Cerchi; e conviene che nel tempo
stesso sia stato al suo Tribunale
accusato il General Commandante
come Fautore del partito della
opposizione alle mire Giacobiniche
di quelli che avrebbero pur
voluto far una qualche rivoluzione.
Volle la sorte, che
la sua Lettera di risposta
al Secretario del Governo
da un Offle Francese fosse consegnata
a uno dei più rispettabili personaggi
di questa Città. Vedendo egli che
io era chiamato dal Cerchi Infame
Traditor della Patria, che sono
stato conculcato, e che si voleva
vedermi nel fango, mene fece
la communicazione perchè pensassi
alla mia sicurezza. Invece di
sgomentarmi mi rese questa
Lettera più franco, e più oculato
nell'osservare gli andamenti
di coloro, che facevano ogni sforzo
per turbare la tranquillità di
questo paese. Non addurrò le prove
altre prove, che le diversioni da
me tenute all'occasione del Congresso
formato in Venezia, al quale per ordine
del Generale si dovessero mandare
due individui del Governo.
Era ignoto l'oggetto di questo
Congresso, e siccome l'ordine era
di munirli di una Plenipotenza,
così io proposi, che a fronte di
questo pubblico mandato si
dovessero dare alli medesimi

segrete commissioni di non ingerirsi nè prendere alcun impegno in affari d'importanza senza prima parteciparlo al Governo. Partirono con questa commissione e vedendo, che non volevano render conto di ciò che si trattava nel congresso medesimo, poichè mi trovava in quel tempo Vice Presid. del Governo mi unij col Presidente, lo persuasi a ridurre il Governo in Comitato Secreto escludendo anche il segretario, di cui ne feci io stesso le veci, esposi la condotta de' questi due Inviati, chiesi il sentimento di ognuno sulla deliberazione da prendersi, lo scrissi ad uno ad uno nel processo verbale, e feci a ognuno segnare di sua mano la sua proposizione, e risultò da questa sessione che dovessero immediatamente richiamarsi a render conto della loro condotta.
Scrissi sul fatto la lettera, che fu anche da me segnata, e si spedì per Staffetta. Non vollero obbedire. Si minacciò con una seconda di prender delle misure efficaci sopra i loro beni. Allora uno di loro venne per giustificare anche l'altro, e intanto fu segnata la pace, e sciolto così quel chimerico congresso, da cui a fronte degli ordini del Generale si ebbe ardire di richiamare quegl' Inviati.

Mentre il General in Capo della Rep. Francese era in Bergamo avea il Governo destinato persone a risiedere presso di lui, le quali aveansi preso degli arbitrj di proporre operazioni e piani che io credeva non convenirsi alla nostra situazione. Mi opposi perciò a tali arbitrj sui quali nacque una feroce altercazione in Governo, ma finalmente fu preso, che senza espresso mandato non potessero fare alcuna proposizione.

Venivano questi talora con commissioni verbali del General in Capo, le quali furono poi smentite quando massime trattossi della soppressione di alcuni Conventi; al qual progetto io fortemente mi opposi unitamente ad altri Individui del mio partito.

Erano intanto li bisogni dell'armata pressanti, ed esaurite tutte quelle tasse imposizioni straordinarie che aveano fino a quel punto somministrato una risorsa. Fu progettata, dicevasi per ordine del General in Capo, la francazione dei censi ecclesiastici perchè fossero in parte versati in Cassa militare col debito di compensare poi in altro modo li Corpi perdenti, e in parte depositati sopra i monti di Pietà per essere reinvestiti. Portava questo un immediato soccorso alla Cassa militare, e uno indiretto nel metter in circolazione il dinaro, che

li contribuenti per desiderio
di liberarsi ~~[illegible]~~
da quelle perpetuità avrebbero
facilmente depositato. A fronte
di questo io mi opposi a questo
progetto sempre fermo nel
mio principio, che dal [illegible]
non potesse risiedere in un
Corpo semplicemente amministrativo,
ma trionfò la contraria opinione
appoggiata dall'assenso di Bonaparte,
a cui si attribuiva quell'autorità,
che mancava al Governo. A fronte
di questo non si vide un gran effetto
da questa providenza, finchè
non fu poi stabilito coll'autorità
dello stesso Generale, che si dovessero
colla forza obbligare li contribuenti
alla Francazione, o all'acquisto
quelli che non fossero francati.

Questo piano di operazione
produsse massime nei Capitoli
uno spoglio di considerabile
somma, la quale per gl'impegni
presi dal Governo ~~[illegible]~~ essere
a loro compensata. Io sentiva
~~[illegible]~~ vivamente la giustizia
di questo compenso e ~~[illegible]~~
fatto varie mozioni ~~[illegible]~~
perchè vi si fosse provveduto
poichè non era più possibile
d'impedire la Francazione ~~[illegible]~~
decretata dal General in Capo.

Stabilì il Governo una deputazione
a dar li compensi a questi Capitoli
in cui fui io compreso ~~[illegible]~~
ad altri due soggetti, e la nostra

prima cura il rivogliergli li
Capitoli medesimi ~~[illegible]~~
lumi ch'erano necessarj ~~[illegible]~~
la importanti commissione.
Si trattava con questa non di
spogliare alcuno, ma anzi di
risarcire li spogliati, e tranquillizzare
con ciò tanti indotti possidenti, che erano
stati forzatamente costretti
a verificare le loro francazioni
A quest'oggetto fu esteso dalla
Commissione il rapporto, che
fu dal Governo dimesso li...
e per tranquillizzare gli affrancanti
fu inserito quel cenno rapporto al
diritto della Nazione e già del Sovrano
sopra la disposizione delli beni Ecclesiastici.
Contro questa proposizione, che fu
sostenuta anche da un Teologo che
à servito la Veneta Rep. sono usciti
alla luce due opuscoli uno che à
per titolo Riflessioni storico critiche
a difesa dei beni Ecclesiastici sopra
il rapporto medesimo, e l'altro
Chi vuole i beni ecclesiastici?
Incanto proposto da Michele Strappolato
in grazia del Nob. Sig. Avv. N.N. g.s
Centrale di Udine. Si dovrà e
modesto autore del primo opuscolo,
che non sempre li beni ~~[illegible]~~ Ecclesiastici
furono considerati Nazionali,
e cedendo alle sue dottrine non
arrossisco di ~~[illegible]~~
fargli io stesso la meritata giustizia in linea di fatto
senza entrar in alcuna discussione
in diritto. Troppo è delicata la questione,
e la venerazione al Sovrano volere,
che à annullato tutte le disposizioni
fatte alteranti il sistema vigente

nell'anno 1796, deve ~~rispettare~~ un assoluto silenzio, quando anche si trattasse di esaminare la questione astratta ~~in diritto~~ pubblico, e che questo potesse servire a sostenere le ragioni e diritti del Trono, di cui non deve ~~parlare~~ chi non è legalmente incombenzato di farlo.

Quanto poi all'altro opuscolo, che non è di buona sorgente, autorità, che sembrano copiate in gran parte dal primo non occorre di parlarne, e dallo scatenamento dell'autore contro chi suppone autore di quel rapporto, in cui è contenuta quella proposizione, perchè anche da lui firmato, basterà opporre il contenuto di questa Lettera, e il rapporto medesimo nella sua integrità, e non una proposizione isolata quale si è quella, che vedesi da lui pubblicata. Raccogliesi da questo, che se l'autore del Rapporto ~~[illegible]~~ era persuaso, che invece dei censi perpetui ~~[illegible]~~ sopra i beni di tutta la provincia dovessero li Capitoli a conseguire dalla Cassa Provinciale una corrispondente pensione, non era per questo nè un ateo, nè un irreligionario, nè un uomo amante di novità sovversive gli ordini ~~[illegible]~~ stabiliti a decoro e salvezza dell'Augusta Religione, di cui egli è ~~[illegible]~~ più puro adoratore di quelli, che si abbandonano anche a un santo zelo per infamare, e calunniare il suo prossimo innocente. ~~[illegible]~~

Non risponderò senon al malizioso cenno che fà l'autore di quel libello col chiamarlo Avvocato della Nazione o della Borsa. Sappia il Nob. Rmo. Mr. Co: Michele Stoppolodo, se può mai darsi ch'egli sia l'autore medesimo, che quello contro cui sono dirette tutte quelle invettive, è stato pel corso di sette mesi in quel Governo, e che quantunque avessero li membri del medesimo un assegnamento di tre Di. d'argento al giorno, che furono dalla maggior parte conseguiti, egli nè à levato le bollette nè à mai voluto conseguire un soldo, e che se talvolta à dovuto andare al Quartier Generale, o a Gorizia o in altri luoghi della Provincia per conto del Governo non à mai prodotto polizze per un soldo, ma lo à fatto sempre a proprie spese, e che se à potuto sospendere deliberazioni di denaro delle quali non fosse persuaso, o denunziar pubblicamente dilapidatori di effetti appartenenti al Governo lo à fatto senza alcuna riserva come risulta dalli Processi verbali delle sue sessioni. Ecco Rmo. Mr. Co: Canonico qual è il carattere e quali le azioni di quell'onesto uomo da lei trattato con tanta Cristiana mansuetudine, con tanta ragione e giustizia, che à fatto veramente stupire non solo li più onesti uomini del paese, ma quelli ancora fra li suoi confratelli che erano li più riscaldati in questo argomento. Io voglio attribuire il tutto al foco di un santo zelo e perdonar quelle ingiurie, che a gran torto mi furono scagliate,

dandogli così una prova ben più forte e convincente della sua del mio attaccamento indelebile alla vera Santa Religione, che è ben più fondata nei precetti dell'amore del prossimo, e delli stessi nemici piuttosto che nell' [illegible] e persecuzioni di un zelo indiscreto, che arriva persino al furore.

Non ò potuto far a meno di non fermarmi alquanto sopra questo libercolo, di cui forse la invidia e malignità si è principalmente servita per diffondere contro di me sinistre diffamazioni, e rendersi così ministra occulta della vendetta minacciatami dal [illegible] per volermi [illegible] conculcato e per vedermi nel fango. [illegible] Di tutto quello che ò detto sono viventi li testimonj e esistenti li documenti, fra li quali alcuni dei più importanti saranno uniti alla presente [illegible]. Sorga dunque e si faccia innanzi chiunque avesse coraggio di smentirmi.

[illegible] molte altre cose potrei [illegible] di potere dire a mia giustificazione, ma valga per tutte il ricordare [illegible] uno dei Ministri di S. M. l'Imper. che [illegible] che avea avuto l'onore di conoscere e trattar con qualche frequenza in questa Città, e che aveva potuto far conoscenza del mio carattere, dei miei principj, e della mia condotta testificandola tutto il Paese. La morte fatalmente

lo à rapito in età immatura al suo
e al nrõ adorato Sovrano, e a tutti
quelli, che avendolo conosciuto non
ànno potuto far a meno di non
bagnar di lagrime la sua tomba,
e in una preziosa ricordanza Egli
non può più parlare, ma
à parlato, e à anco scritto quanto
sentiva della mia persona, e il mio
animo non potrà mai cessare
dal tributargli un omaggio della
più viva riconoscenza, al mio ... unita a quella
ammirazione che si doveva alli suoi
talenti, e a quel rispetto, che esiggeva
la sua Dignità.

Sciolto finalmente il Governo
Centrale dopo aver avuto l'onore
di servire per un mese come Governo Aulico
Imperiale la Maestà del nrõ Augusto
Sovrano mi trovai in caso di
pensare a una vita tranquilla
e quieta, e per dare qualche onesta
occupazione al mio spirito ripigliai
l'esercizio della professione.

... Fu necessario
alla Deputazione della Città
di far un ricorso al Governo
Generale in Venezia, e ...
della Commissione con ...
felice riuscita. Insorta poi dopo
una differenza con la ...
mi si rinnovò ... commissione
e fui anzi incaricato di ...
in un'allegazione le ragioni della
Città medesima, quale fu stampata,
e ognuno può da questa conoscere
da quale spirito fosse animata la
mia penna. Il buon servizio del
Sovrano inseparabile dalla unione
e concordia dei Corpi, e dal bene
della Provincia è il principio dal quale

deriva tutto quel lavoro.
Rendo conto di questa Commissione
come di una prova luminosa
della confidenza, di cui continua
ad onorarmi questa Città, per
la quale anche mentr'era rappresentata
dalla Municipalità Locale io non
mancava mai di prestarmi a tutte
le sue viste ben lontane da qualunque
infezione di spirito torbido, o rivoluzionario.
[redacted] Era stato anche eccitato a riassumere
il carico di Agazio, ma il desiderio
di una vita tranquilla e in seno
alla mia patria, mi à fatto desistere
da questo pensiero.
Eccomi pertanto anche nell'[redacted] oscuro ritiro
del mio gabinetto inseguito, e molestato
dalla invidia, dalla malignità e dalla
calunnia. Si è fatta una seconda
edizione del libello contro di me
principalmente diretto. Io non ò inteso
di formargli una risposta quale
potrebbe meritarla, ma solo di far
conoscere chi sia quell'Ateo, quel Protestante,
quell'Ebreo, quel Maomettano, quel
Comico, quel Marigoldo, contro di cui
il suo autore à cristianamente
vomitato tante ingiurie per puro
zelo di nostra Santa Religione.
Divino Autore da cui fosti fondata
tale non fu certo il tuo linguaggio
allorchè vestendo come umane insegnasti
colle parole e coll'esempio quale dovea
essere la condotta delli tuoi seguaci,
e delli tuoi Ministri! Possano questi
meglio imitare il tuo esempio e seguire
le tue [redacted] auguste dottrine!
In questo modo difenderanno la [redacted] santa
Chiesa da ogni insulto degli empj innovatori,
e mispredenti con ragioni assai migliori di quelle
addotte nel citato opuscolo a difesa dei
beni ecclesiastici; [redacted]

4

Rapporto delle spese per mantenimento

dalle truppe Francesi e Tedesche

nel 1796-97

Udine 12. Aprile 1797.

Dispendj incontrati dalli Rappresentanti li tre, Città di Udine, Patria, e Contadinanza del Friuli per passaggi e Stazioni di estere Truppe belligeranti nell'interna amministrazione della Città medesima, dal giorno 3. Marzo p.p., epoca della unione di essi tre Corpi in quest'Azienda, sino al giorno 11. Aprile corrente

Per Pane, compresa la marina, e cottura	£ 39260:—
Per Carni	" 12000:
Per Vino	" 10840:10
Per Fieno, e Paglia	" 75128: 7½
Per Avena	" 17746:17
Per Legna da fuoco	" 20191: 1
Per ricovero di Carri, ed Animali	" 3532: 2
Per viaggi, e Stazioni di Commissarj spediti da detti Corpi in varj luoghi della Provincia, e fuori	" 2963: 7
Per Fanti, e Messi, che servono in Città, e fuori	" 493: 4
Per Poste, e Vetture non pagate da Ufficiali, e Corrieri addetti all'estere Truppe	" 1280:10
Per due Cavalli acquistati	" 760:—
Per Sacchi	" 660: 8
Per Stampe	" 207:10
Per Carta, Filze, Libri, Penne ec ec.	" 112:12
Per Spese generali	" 3278:16½

Per sovvenzioni in danaro alle seguenti Comunità, e Luoghi della Provincia

A Venzone, Gemona, e Osoppo, compreso per queste tre Comunità anco il valore di Generi fatti somministrare fuori di quelli compresi nella massa totale sopradichiarita	£ 72709:18
A Sacile	" 18600:—
A Codroipo, e Ville annesse	" 28001:—
A S. Vito	" 3200:—
A Valvasone	" 2631:19
A Spilimbergo	" 8000:—
A Zoppola, e Ville annesse	" 6000:—
A S. Daniele	" 6000:—
Alla Fortezza di Palma	" 3100:—

£ 148242:17

Dispendj relativi all'Ospital Militare in Udine

Per Fondi da Letto	£ 1314:—
Per Pagliori, e Coperte da Letto	" 4546:11
Per Lenzuola nuove	" 4218: 4
Per Dette vecchie oltre lib.e 279. di Sfilaccie per le ferite	" 5600:—
Per Camicie	" 836: 5
Per Medicinali	" 606:17
Per varj Commestibili, Utensili e Salariati	" 2415:—

£ 19736:17

Somma totale . . £ 356334:19

Aloysius Mocenico P.s pro Ser.mo D. D. Venet.
Locumtenens Gnalis Patriæ Fori Julii
Fidem facimus, et attestamur Sp. Dnum
Andream Brunelleschi talem esse,
qualem se facit, ideo; in quorum
Utini die 12.a Aprilis 1797.

Andrea Brunelleschi Cancell.r della Città di Udine
Giacomo Belgrado Cancell.re della Patria
Antonio Cappello Cancelliere Scontro della Camera della Contrà

Joannes Manfredi Not.s Pret.s

Copia

S. P.

Il Memoriale che mi onoro di rassegnare a V.S. ed a VV. EE. contiene il ... risultato delle zelanti ...

Li devoti Rappi li tre Corpi della Città, Forese e Contadinanza angustiati dalle più imperiose esiggenze per somministrazioni fatte all'estere truppe, e per quelle che ad ogni ora vengono ricercate tanto nella Città che nella Provincia sono costretti di ricorrere all'autorità, Provvidenza, e Giustizia di V.E. per impetrare quei soccorsi che vagliano a salvare dall'ultimo esterminio e dalla disperazione quegl'infelici abitanti.

Non è possibile, Emo Sigr di rappresentare neanmeno in abbozzo il quadro doloroso di quella Provincia. Interi villaggi saccheggiati; Case arse e distrutte. Campagne desolate: centinaja di animali Bovini trafugati: moltissimi cavi perduti: quei miseri villici maltrattati con percosse e spoglio di effetti: in una parola un complesso di mali e di danni non suscettibile di alcun calcolo.

In mezzo a tanta desolazione si sono prestati essi Rappi li Corpi a soccorrere quelli sventurati implorando dalla Paterna Carità dell'~~Emo~~ lenaro le due prestanze una di Sc. 10 m, e l'altra di Sc. 15 m che esistevano ancora in quel S. Monte di ragione delle spontanee offerte fatta dai Corpi medesimi; ma consunte queste somme senza saziar gli eccessivi bisogni, ~~si trovano~~ e mancanti di ogni altro mezzo si trovano alla necessità di nuovamente supplicare un ~~qualche~~ suffragio che possa almeno confortarli nello stato in cui si trovano di obbligazioni assunte per la somma di Sc. ..

Siccome poi gl'impegni contratti e da contrarsi non anno altra garanzia che quella di essi Rappresentanti, così converrebbe anco per tener viva la Fede pubblica nei casi di continuate esiggenze, che fossero dai Corpi stessi autorizzati a proseguire nelle assunte incombenze anche sotto la pubblica cauzione.

Questa potrebb'essere la forma più agevole a realizzare le ottime e zelanti disposizioni di alcuni dei nostri concittadini di somministrar qualche somma non spregevole

di mezzo sta ...

di dinaro a carico di privato, e quindi non
essere nella propria impotenza questi
Corpi devoti unicamente costretti a ricorrere
al solo fonte che lor rimarrebbe della
pubblica largizione.

Qualora piaccia all' Ecc.mo Senato
di accogliere il progetto, che si umilia,
devono rappresentare li Dep.ti della
Patria essere necessaria una sua espressa
permissione per la riduzione del Parlamento,
onde versare su questo importantissimo
argomento Cavaziel

Copia

S. P.

Il Memoriale che mi onoro di rassegnare a V. S. ed a VV. CC. contiene il plausibile risultato delle zelanti appl=

[illegible]

di mezzo ai mandatarj, ...

Copia

S. P.

Il Memoriale che mi onoro di rassegnare a V.S. ed a VV.EE. unitamente il plausibile risultato delle zelanti appl...

Copia

Ill.mi etc.

La Ecc.ma Consulta à rimesso al Mag.to nro per le sollecite di lui informazioni il rescritto di V.S. Ill.ma 20 Aprile cad.te che scorta a'autorevole Autorità il memoriale prodottole dai Dep.ti della Patria, e Città coi Sindici regenti della Contad.a con cui per suplire alli contratti impegni, ed a quelli che restano da contrarsi per occasione delli passaggi, stazioni, e requisizioni delle Armate Belligeranti col duplice oggetto di non aggravare sul P.co Erario e di rendere men sensibile, ed equamente ripartito il peso sopra tutta la Popolazione propongono di far cadere l'aggravio sopra il consumo del Vino al quale il Popolo della Città e di molti luoghi della Provincia è già assuefatto sospendendo per ora li meno urgenti oggetti delle primitive instituzioni, e di diffonderlo con il ragguaglio di tre Classi Suprema, Media, ed Infima colla respettiva tassa di tre soldi per Boccale di soldi due, e di soldo uno anche sopra li particolari consumi delli Proprietarij, e Benestanti, non che di estenderlo, ed universalizzarlo eziandio sopra que luoghi, e Villaggi tutti della Provincia ove sino ad ora non è stato decrettato non compresa la Carnia, e Canal del Ferro disgiunti dalla Patria, e Contadinanza.

Quanto comendabile ci risulta questo Piano che palesa l'egregio sentimento di vero filiale attaccamento di cod.i Fedeli Corpi, altrettanto esso ci comparisce bisognoso d'illustrazioni, e dichiarazioni per poterlo con precisione, e chiarezza rassegnare all'approvazione dell'Ecc.mo Senato.

Quindi in primo luogo crediamo necessario di avere un Foglio che diviso in tre Cattegorie dimostri nella p.ma i luoghi, e le misure, ne quali in presente corre la Imposta sul Vino colla indicazione dell'oggetto respettivo della sua instituzione, e della durata del decrettato aggravio coll'annotazione almeno in via di avviso della respettiva rendita; nella seconda il prodotto di approssimazione della proposta dilattazione di aggravio anche sopra li Particolari consumi dei Proprietarij, e Benestanti distinguendolo se fia possibile a Classe per Classe cioè Suprema, Media, e Infima, e nella Terza i Luoghi ne quali in presente non corre la imposta medesima coll'indicazione anche per essi dell'appreziato reddito costicchè aver si potesse e a parte a parte, e complessivamente il totale importo di questo triplice fonte di Esazione

Un altro Foglio poi sian dettagliati a Cattegoria per Cattegoria il cumolo dei dispendij ai quali andaron soggetti per occasione delle Estere Truppe li surriferiti Corpi, e a questo foglio sian possibilmente congiunti i respettivi documenti a di lui comprovazione.

Ma perchè quall'ora la Pub.ca Aut.tà accolga questo progetto sarà indispensabile come V.S. Ill.ma già ricorda nelle benemerite sue lettere di prescriverle per la prattica di lui esecuzione con opportune Discipline, e precauzioni, così all'oggetto di sollecitudine crediamo che potesse Ella intanto colla benemerita sua virtù ed esperienza devenire a [illegible] di apposita Terminazione nella quale fosse cautamente a tutto proveduto spezialmente ingiongendo che di questa azienda sia tenuta Cassa a parte per renderne mensual.te conto al Mag.to nro.

Nel prestarsi il distinto di Lei impegno alla sollecita esecuzione delle premesse nre ci darà nuovo argomento per far risaltare all'Ecc.mo Senato il sommo di Lei merito e frattanto le auguriamo felicità

Data dal Mag.to de Pr.i Pr.i dell'Entrate P.e li 26 Aprile 1797

Terza ha riconosciuto, ...

Copia

S. P.

Il Memoriale che ci onoro di rassegnare a V.S. ed a VV.EE. contiene il plausibile risultato delle zelanti appl=
= Patria
= rett.
spar
impiega=
- condi
= ragi
il doppio
gius.to
= meno
che si
la Dispo

re Cag=
; il
lla Prov
to, sos=
= priai=
tene intl
nsura=
l- ostene=
sei Sucit
l'ora
Corgar
oggetto
alcuna
irabil=
per
ro peri

oro ritratti
nel pr
ingeni
della
Cont
compr=

Energia ha riconosciuto, e ricono...

Copia

S. P.

Il Memoriale che mi onoro di rassegnare a V.S. ed a VV. EE. contiene il plausibile risultato delle zelanti applicazioni, e studj de' Deputati di questa Città e Patria, e de' Sindici Generali della Contadinanza tutti concordemente intenti a realizzare li necessarj mezzi di supplire alli già contratti grandiosi impegni, ed a quelli, che restano per troppo da contrarsi per occasione delli passaggi, stazioni, e requisizioni delle Armate Belligeranti; e questo coll'doppio commendabile oggetto di non gravitare in questo critici momenti sul Pub.co Erario, e di rendere meno sensibile che si possa, e più adequatamente ripartito il peso sopra tutti gli ordini della Popolazione.

Se devo confessare il vero, il progetto di far cadere l'aggravio sopra il consumo del Vino, al quale il basso Popolo della Città, e di molti luoghi della Provincia si è già da qualche tempo assuefatto, sospendendo ora li meno urgenti oggetti delle primitive instituzioni, ed di fondarlo con molto bene intesi ragguagli anche sopra li particolari consumi delli Proprietarj, e Benestanti, non che di estenderlo, ed universalizzarlo anche sopra quei Luoghi, e Villaggi tutti della Provincia, ove fino ad ora non è stato decretato, non compreso la Carrara, nè il Canal del Brenta, che ad onta di esser soggetti a questo Reggimento non fanno fazione alcuna con la Patria nè con il Generale della Contadinanza, mi comparisce il mezzo più acconcio per unire le necessarie summe di dinaro senza pericolo di sconcertamenti, e di doglianze.

Anzi mi accingo a riflettere, che dovendo l'intiero ritratto della progettata Imposta essere impiegato nel pagamento de' Generi che inservirono, e che inserviranno alle esigenze delle Estere Truppe, e delle immensità de' Carreggi da quali la infelice Contadinanza ha riconosciuto, e riconosce il più compe=

giovevole stabilimento, e verrà a formarsi una
interna circolazione di numerario, che non
potrà che riuscire a tutti grata, e vantaggiosa,
giacchè in tal modo non solo verranno a soddisfarsi
li Generi de' Proprietarj, e li servigj de' poveri Villici,
ma quelli, che per sfortunata combinazione do=
vettero essere li più aggravati, proveranno il giusto con=
forto di vedersene in proporzione ancor maggiormente
risarciti, e gratificati.

Mi dispenso poi dall'entrare negli amari dettagli della ne=
cessità la più pressante di realizzare un fondo, che
vaglia a somministrare una porzione riguardevole
somme di danaro per rendere adempiti gl'impe=
gni gravitanti a carico delli fedelissimi tre Corpi della
Patria, Città, e Contadinanza, e di quelli a quali
giornalmente devono andar soggetti per saziare le
onerose requisizioni delle Armate, e per salvare le
vite, e le proprietà degli Abitanti da più funesti
avvenimenti: ben certo, che essi rinnoverebbero altresì
il più aspro dolore ed alla Paterna sensibilità
di V. S., e di VV. EE. ed all'angustiato mio animo.

Però bensì sommessamente, che alla generale tranquillità
di questa Città, e Provincia ed alla fedeltà di divozione
verso la S. V. di tutto questo Popolo, corrisponde con
mia giusta compiacenza l'assidua opera delli
benemeriti Deputati, e Sindici, che lo rappresentano
e sembra, o zelante mio impegno, che ora Sud=
dita Popolazione la quale anziche implorare con
urgenti, e necessarj soccorsi dal Pat.° Erario nella
luttuosa circostanza di tante calamità, ed ingen=
tissimi la segnano distinguersi coll contribuirvi sollecita
non indifferente somma a titolo di gradito dono,
e di Suddito omaggio, offra al proprio adorato So=
vrano l'ultimo luminoso testimonio della sua inalte=
rabile fedeltà, e costante leal Sudditanza nel suddi=
scente progetto di accudire ancor se mediante le
pesantissime conseguenze di quell' [illegible] [illegible]
che

che non poca osservasi nella serie degli avvenimenti
degli Stati dell'Italia.

Quando pertanto l'accennato progetto sia per meritare la
Pub.ca aggradienza, ed approvazione, e concorra la
Sovrana Autorità ad addottarlo, o con le forme
con le quali è stato combinato, o con quelle che
venissero saggiamente modificate, sarà poi parte
dell'obbidienza mia, dipendendo sempre dalle
autorevoli prescrizioni, che mi saranno ingiunte, di
dedicare ogni mia cura, ed attenzione alla
miglior riuscita della pratica di lui esecuzione,
per tener sempre più vivi, e radicare in petto
agli Ordini della Popolazione li sensi di quella
quiete, e di quella perfetta concordia, in mezzo
a cui la ridurrano meno dolenti, e men difficilmen-
te comportabili le attuali disavventure. Grazie.

Udine 10 Aprile 1797.

Alvise Mocenigo p.o Luogot.e

Inventario di Carte

Informazione sopra le Finanze 28. Maggio 1797. data al Buhot. –

Conteggio delle spese in mantenimento dell'Armata Francese sin 7. Giugno 1797. rassegnato al Capo Ordinatore Commissario. –

Risposte a molte dimande fatte dal Commissario ordinatore in Capo, nelle quali al secondo Capo la Popolazione di tutta la Provincia del Friuli ascendeva a persone 360000., e l'annua rendita a ƒ 999309: – sopra Dazj di prima Classe come al Capo quinto dove non sono computati li Dazj di seconda Classe, ed al Capo settimo la Rendita di prima Classe sopra il Friuli di quà del Tagliamento esclusa Cargna e Cadore a ƒ 660163: – , e si avvisa che la Provincia di quà del Tagliamento esclusa la Cargna può dare una Popolazione di circa duecentomille persone.

Conteggi di avviso sopra le Requisizioni fatte li . . . per mantenimento, e vestiario. –

10. Maggio. 1797.

Interrogazioni Bahot	e risposte della Municipalità
Come si percepiscano le Requisizioni	Parte per esazione per conto Publico, parte per mezzo delle Communità, e parte per appalto da privati, ai quali venivano deliberate per una certa determinata Summa
Sopra che si percepivano le Imposizioni?	Alcune caricavano i Beni, e Possidenti oltre li generi di consumo, ed effetti in Commercio, oltre l'industria, ed altre sono d'una Classe che non ha nome.
Quali erano i Ricevitori?	Eccettuate alcune Imposizioni, le quali venivano pagate a dirittura in Venezia, e che saranno in apposita Classe specificate; i Ricevitori delle altre erano i Ministri delle Camere Fiscali di Udine, e Cividale del Friuli. La Camera però di Cividale rifondeva il suo introito nella Cassa della Camera di Udine
Quanti sono li Ricevitori?	Tre per la Camera di Udine, e tre per la Camera di Cividale del Friuli, e si appellano uno Scontro, altro Quaderniere, e il Sr. Contadore, o sia Cassiere, e sono in attualità di servizio in dette Camere.

A quanto ascendevano le Imposizioni?

Prima Classe

Le cadenti sui Possedimenti reali, le quali pagavansi nella Città di Udine

Campatico sui beni del Laico	£ 124000.
Campatico, e Decime del Clero	" 24800.
Sussidio Ordinario - - - -	" 40125.
Tasse di Genti d'Armi - - -	" 10316.
Minorazioni di prò di Tasse	" — 1405.
Alloggi di Cavalleria - - -	" 1652.
Ordine di Banca - - - - -	" 2713.
Minorazione di prò d'Ordine di Banca - - - - - - -	" 5892.
Ordine di Banca del Territ. di Cividale - - - - - - -	" — 908.
Contribuzione del 5. per Cento sopra Crediti, un'anno per l'altro circa - - - - - - - -	" 31000.
Laudemio circa - - - - -	" — 800.

Seconda Classe

Tanse sopra Arti - - - - -	" — 8243.
Tanse sopra di Edifizj, e Tornelli da Seta - - - - - - -	" — 6820.

Terza Classe

Sugli effetti, e generi in Commercio

Dazio Seta un'anno per l'altro dietro il prodotto - - - -	" 77500.
Mude, Pedaggi, Dazj sui Panni esteri, e Vini per Terre aliene circa - - - - - - - -	" 12400.

Quarta Classe
sopra Generi, ed effetti di
consumo.

Dazio Macina in anno . L. 169142.
Acconcia Pelli . . . . " 18400.
Carni . . . . " 48545.
Ducato per Botte del Vino " 45100.
Pestrino . . . . . " 32786.
Istrumenti, e Testam.ti " 33555.

La Camera di Cividale della natura di molte delle sue suddette Imposizioni rifondeva nella Cassa della Camera di Udine in anno circa " 65495.

In questa quarta Classe ponno comprendersi gli Appalti del Tabacco, e Sali.

Consistono questi nel diritto privativo della vendita di essi generi.

Gli Impresarj avevano i loro Contratti, e contribuivano per questa privativa ragione al fu Veneto Governo una certa somma in complesso per tutto lo Stato senza distinguere Provincia da Provincia, facendo i pagamenti a dirittura a Venezia.

Non si può pertanto giudicare l'imposizione, che cadeva sul Friuli, perchè confusa nel prezzo de' Generi aumentato a cagione di tale privativa. Si ha soltanto la nozione, che l'Impresario de' Tabacchi per tutto lo Stato corrispondeva in anno Ducati seicentomille, e l'Impresario de' Sali per le Provincie tutte di qua del Mincio in complesso corrispondeva Ducati seicento sessantaduemille.

Meno si può dar conto della Imposizione,

che cadeva sull'Oglio, perchè questo Genere doveva far centro, e scala in Venezia, ove tutti ricorrer dovevano per farne l'acquisto, interdetto a chiunque di provvederne altrove, e nell'estraersi da Venezia veniva pagato il Dario.

Vigevano pure altri Appalti generali estesi a tutto lo Stato complessivamente di non molta importanza, rapporto ai quali mancano i lumi dettagliati per poter dare le necessarie istruzioni.

~~Se vi esistevano Diritti Feudali e di qual natura essi erano~~

~~Di tre Categorie sono i Diritti Feudali.~~

Se li Nobili, ed il Clero pagavano le Imposte in proporzione eguale de' Bresani.

Le Imposizioni, le quali gravitano sui Possedimenti reali venivano pagate in misura eguale dai Nobili, e dagli altri Bresani.

Il Clero poi era aggravato più degli altri due ordini di Persone.

Per quello poi riguarda le Imposizioni Daziali, o siano Ferme, ogni Ceto di Persone era a pari condizione, a riserva della Marina de' Brani, mentre i Signori, ed il Clero erano caricati molto più degli altri Bresani

Se vi esistevano Diritti Feudali, e di qual natura essi erano

Di trè Categorie sono i Diritti Feudali

Il jus di render giustizia in civile, e Criminale, e questo è comune a tutti i Feudi Giurisdizionali.

Alcuni di questi Feudi avevano la sola prima istanza, altri anco la seconda.

Aggiunta al Pro=memori-
gio trasmesso.

Un conto generale nemmen d'appro=
simazione di tutte le spese, e debiti
incontrati nel Friuli per occasione
dei passaggi, e stazione delle Truppe
belligeranti, non è possibile di
illustrarlo. La ragione è chiara.
Prima del giorno 5 Marzo 1797,
epoca dell'unione delli tre Corpi
Patria, Città e Contadinanza, la
Città ha sostenuta una sua
peculiar amministrazione, e la
Patria, e Contadinanza hanno tante
separate amministrazioni, quanti
sono li moltissimi Luochi, cioè
Comunità, Giurisdizioni, e Villaggi,
ove sono pionbate le Truppe, ed
hanno fatte e realizzate le loro
gravose Requisizioni: talchè li
Registri e le quietanze sono in
tanta pluralità di mani, che
senza tempo non si può unirle,
e molto meno raccoglierle ordinatamente
in un Foglio per conoscere il loro
grandioso importo.
In quanto alla Provincia ha continuato
lo stesso mettodo anche doppo il giorno
5 Marzo, ed ecco perchè si ha
appresentato il solo Foglio dell'ammi=
nistrazione interna tenuta in Città
dalli tre Corpi uniti la di cui summa
ascende a D.ti 57. l.a
Queste D.ti 57, volesse Iddio che fossero

la quarta parte del totale delli Debiti, e delle spese sud.e; che in un discreto termine saranno depurati col confronto delli rispettivi Registri, e Quietanze.

Avvertasi, che per tenere in calma la Provincia, e per non esaurire li Proprietari, li Corpi si sono impegnati di pagar tutto entro un conveniente spazio di tempo.

Quindi ancorchè non si dovesse per troppo progredire nella passiva carriera delle giornaliere somministrazioni, e spese, che non cessano ad onta dell'internamento delle Armate nella Germania, sarebbe indispensabile una buona somma di effettivo numerario per estinguere almeno in parte li contratti impegni. Ma quanto poi non lo sarà maggiormente in vista de' quotidiani bisogni per le truppe che passano, per quelle che si trasferiscono da Luoco a Luoco, per gli Ospitali, per le Poste, e Vetture, e per tant'altre innesprimibili somministrazioni?

Ecco per tanto dimostrata la necessità del pronto dinaro. E da qual fonte scaturirlo sul momento, se non da quella della reggia Munificenza, o sia del pubb.co Erario? La Città e la Provincia ne sono certamente del tutto esauste, e se si realizzaranno tante Collazioni passive che ammontino alla sperata somma di Lire: $\frac{m}{125}$, si potrà dire, di aver fatto un prodiggio.

Li doni gratuiti usciti dalle Provincie
e Città, ed entrati in Cassa pubblica,
la giacenza di Formenti invenduti,
li fonditi mercanti pericolitanti
nelle Piazze di Trieste, di Vienna, e di
altre Città della Germania, soliti
ad esercitar comercio con la Città
di Udine, e col Veneto Friuli, e la
interruzzione di ogni traffico con
li Luochi di estero confine, sopra
li quali il Friuli Veneto avea l'unico
suo attivo Comercio, sono la complicata
origine della real mancanza del
numerario, che minaccia li più fatali
progressi se la divina providenza non
sollecitarà la mutazione delle critiche
attuali circostanze.

Noi dunque si troviamo fra la necessità
e l'impotenza, nè c'è altra mano, che
possa soccorrerci fuorchè quella della
liberalità, e clemenza del Sovrano,
che coll'esempio massime delle sovvenzioni
fatte a Treviso in summa superiore a
Duc: 40/m, e con le generose fiducie
insinuateci in Suo nome il M.to R.do
e Proc.r Pesaro ci ha già preparati
a gustare li suoi potenti suffraggi.

Se mai occorresse anco un impegno a tempo
determinato per la restituzione, purchè
il tempo non sia di molto ristretto, o oltre
degli estremi sforzi, l'impegno sarà
religiosamente adempito. Tanto è la
presentanea urgenza dell'effettivo
numerario anco nello stato di esso
in cui saranno. Dio poi ci salvi da precipitare

Si raccomanda di non ricorrere a quest'ultima proposizione se non per ultimo tentativo in caso di necessità

ed irregolari ritrati o in Palma
nuova, ed Osoppo, oppure lungo
la Provincia massime, se ven-
gonimo possibilmente proveduti
bisognevolmente.

Copia —

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luog.te

Quali siano gli estremi mali cagionati alla suddita Provincia del Friuli dalle Estere Armate, e come vadano giornalmente avvanzando, l'E. V., che localmente li conosce, e che tuttodì si presta con singolar benemerenza per possibilmente alleviarli, non ha bisogno di maggiori documenti per assicurarsene.

I divotissimi Deputati della Patria, e della Città insieme coi Sindaci generali della Contad.a, penetrati al più vivo della ingratiss.a combinaz.e delle più affligenti circostanze, e penetrati coll'unanime non equivoco sentimento di tutta questa fedelissima impreveniata Popolaz.e, la quale con la fermezza dell'indissolubile di lei attaccamento al naturale Sovrano, all'Augusto Veneto Governo, conforta gli studj de' di lei Rappt.i, ed ispira coraggio alle loro applicaz.i, si sono formati un dovere di rivolgere tutte le loro meditazioni al progetto di rinvenire un fonte, che senza gravitare in questi critici momenti sul Pubb.o Erario, possa somministrare i mezzi di supplire alli grandiosi già contratti impegni, ed alle ben importanti attuali, e sopravenienti esigenze.

Confidano, Ecc.mo Sig.re, di averlo rinvenuto, e lo rassegnano alla maturità delle di lei riflessioni, perchè qualora sia per comparire un degno frutto della incorotta fede, e divoz.e di una Suddita Città, e Provincia, e le rassembri addattato alla fattalità delle presenti angustie, e contingenze, possa Ella unire al complesso di tanti altri meriti anche quello di assoggettarlo alla Regia Sapienza, ed autorità dell'Ecc.mo Senato, per ottenerne la di lui Sovrana approvaz.e —

Sussiste in questa Città, ed in gran parte delli fuochi della Provincia la imposta di un soldo per boccale sul Vino, che si vende al minuto, coll'oggetto in Città di ridurre a compimento la nuova Fabbrica dell'Ospitale, e di poi supplire ad altri dispendj, e nella Provincia di eseguire il riattamento di Ponti, e delle Pubb.e Strade.

Poco importa, che per qualche tempo si pospongano alla imperiosità delle sopravenute vicende li due rammemorati oggetti, e le voci della giustizia si fanno ascoltare, perchè questa imposta del soldo s'introduca in questo caso, e si realizzi per questo impellente riguardo in tutti li Luoghi, e Villaggi, ove non si fosse per Ponti, e Strade già decretata, e verificata.

Queste voci medesime ricordano, che alla sorte de' più infelici, che per mancanza di modi devono ricorrere alle Pubb.e Osterie, deve conformarsi anche quella de' Proprietarj, e Benestanti, li quali non ànno uso del Vino, che si vende al minuto, ma rendono soddisfatti i loro consumi con Vino di particolar ragione.

Anzi fanno comprendere le voci stesse, che l'aggravio deve compartirsi con misure d'equità, e con le norme di convenienti ragguagli, e proporzioni, e quindi han suggerito alla loro umiltà il seguente Piano.

1.° Il soldo per boccale dipendente dalle già decretate ed eseguite imposte sul Vino, che si vende al minuto in q.a Città, ed in molti Luoghi della Patria, sospesi per ora li contemplati oggetti, entrerà in avvenire, e sino a che sarà per richiederlo il bisogno, nella Cassa delli tre Corpi Patria, Città, e Contad.a, per essere impiegato nelle urgenze procedute, e procedenti dalli passaggi, stazioni, e requisizioni delle Truppe belligeranti.

A questo si unirà il soldo da decretarsi nelli Luoghi della Patria soggetti alla Superiorità, e Giurisdiz.e di questo Ecc.mo Reggim.to, esclusa la Provincia della Carnia, col Canal del Ferro; per li qua li quali per Ponti, e Strade non è fino ad ora stato decretato.

Vi si aggiungerà innappresso un'Imposta sul Vino de' particolari consumi tanto in Città, quanto in Provincia colla distinzione delli consumi stessi in tre Classi, Suprema, media, ed infima; con questo, che in niuna Famiglia di qualunque Classe non possa considerarsi minor numero di tre Persone, nè maggiore di sei,

e che la prima Classe abbia da corrispondere in ragione di tre soldi per boccale, calcolandosi il consumo in Conzi cinque all'anno per cadaun individuo dagli anni 10. in su, la 2d.a soldi due per boccale, calcolando il consumo in Conzi quattro per Individuo, come sopra; la 3z.a soldi uno per boccale col calcolo di tre Conzi di consumo per ciascheduun Individuo di età supe: riore alli 10. Anni.

Addotato questo Piano, e tutellato con quelle Provvidenze, e discipline, che dalla Pubb.a Sapienza saranno inseguito prescritte, ed auto: rizzati li rispettivi Deputati, e Sindici delli tre Corpi non solo a ve: rificarne l'esecuz.e, ma anco a procacciarsi anticipatamente le oc: correnti summe di dinaro col mezzo di livellazioni a rd. retto: censo, da doversi poscia estinguere unitamente a Pro med.te il numerario di questa qualità, che dovrà introitare nella Cassa comune, ed abilitati a valersene de' pochi Civanzi, che attualmente esistono dal corpo delle suespresse già verificate Im: poste, si lusingano di avere li mezzi di supplire a grado a grado alla riguardevole summa degl' impegni di questa natura a loro carico sussistenti, e non potuti adempiersi con li D.ti 55.m concessi a graziosa prestanza dalla Pubb.a Munificenza; di compensare i miserabili Villici dell'importare de' Carreggi, da quali sono loro derivati incalcolabili danni; di soddisfare alle ulteriori ricerche, ed esigenze; e di mantenere così la buona, e e, li riguardi di giustizia, la concordia, e la tranquillità in tutti gli Ordini della Popolazione —

Non è dissimulabile il peso, che verranno di rissentire in ogni ris: pettiva Classe gli Abitanti tutti della Città, e della Provincia dalla verificaz.e del presente Piano, ma questo è certamente il men nuovo, ed incognito, e forse il meglio applicato, e distri: buito di ogni altro; e poichè l'oggetto, che contemplasi è quel: lo di tributare al più clemente, al più soave, al più religioso

di tutti li Governi un nuovo saggio d'incontaminata fede, e di sempre più consolidarsi il fervore della più costante, fi-
lial divoz.e, sia loro permesso di rispettosamente esprimersi, che questo allorchè arrivi a meritare la Sovrana accoglienza, ed adesione, anzichè riuscir gravoso alla fedelissima Metropoli, e Patria del Friuli, sarà per tutti i Secoli annoverato fra i mo-
desti trionfi della loro fortunata Sudditanza. Grazie &

rède,
4:
che
ei)
gli;
'mo

Libertà Eguaglianza

Al Governo Centrale del Friuli ressidente
in Udine
Il Comitato di Salute Publica

Il Piano interinale Civile, e Criminale, che avete addottato colla vostra Deliberazione 30 Giugno decorso non abbraccia, che la continuaz.e, o incoazione degli atti, che potevano appartenere alli Tribunali Civili di prima Istanza, da progredirsi poi avanti li Tribunali di seconda Instanza subito che, fossero stati consumati, o deffiniti dal primo Tribunale —

Questa providenza circoscritta unicamente alle pendenze incoate, o da incoarsi avanti i Tribunali di prima Instanza delle respettive Municipalità Locali non poteva certamente esaurire tutti quegli estesi rapporti, in cui sono diramate le materie Civili, e Criminali; e quindi il Piano stesso fu concepito con quelle misurate riserve, che facevano conoscere il bisogno d'una più detagliata providenza, ed il vero impegno del Comitato di Salute Publica per sollecitamente configurarla. Le Petizioni, che arrivano al Governo Centrale, non meno che al Comitato nostro delli nostri Cittadini, ond'esser pressidiati di mezzi capaci a toglier dall'inazione le loro pendenze vertenti in grado d'appellazione, hanno vieppiù dato vigore alla nostra attività, e nell'impegno di formare delle appendici al Piano stesso, noi abbiamo esteso i nostri studj ad una compita riforma di questo gran soggetto, appunto per unire colla soddisfazione de' nostri Fratelli la maggior sicurezza delle loro ragioni. Sistemato questo lavoro con la compilazione di tutte le possibili avvertenze, noi ve ne propponiamo nel seguente Decreto il rissultato delle nostre applicazioni —

Benvenuti Pressidente

Fauna —

Taglialegne —

Spiga —

I.° Li Tribunali Giudiziarj saranno tre, denominati di prima, seconda, e terza Instanza—

II.° Il Tribunale di prima Instanza sarà composto di tre Cittadini, quello di seconda di cinque, di nove quello di Terza Instanza—

III.° L'elezione delli Giudici di prima, e seconda Instanza, dietro quanto fu ordinato col Piano interinale 20. Giugno decorso resta demandata alle respettive Municipalità: Li Giudici dovranno essere eletti colle regole contenute nel Piano stesso, e dovranno avere i caratteri in esso stabiliti.

IV.° Questi due Tribunali dovranno risiedere nel Capoluogo di cadaun Municipio—

V.° L'elezione del terzo Tribunale aspetterà al Governo Centrale, e risiederà in questa Città, dove risiede il Governo stesso

VI.° Il metodo per l'elezione delli suoi Giudici sarà il seguente. Cadauna Municipalità della Provincia avrà titolo di nominare un Cittadino; Formate le nomine, e propposte al Governo Centrale, il Governo stesso si radunerà in Comitato secreto; e per scrutinio tra il numero dei Cittadini come sopra nominati si farà la scielta delli nove Cittadini, che dovranno comporlo

VII.° Questo terzo Tribunale sarà deffinitivo, senz'appello, nè prossimo.

VIII.° Li Cittadini, che saranno eletti, dovrano per l'articolo V. risiedere in questa Città: Quindi le Municipalità Locali dovranno nominare que' Cittadini, che s'avranno precedentemente impegnato d'addempiere all'obligo di tal Domicilio.

IX.° Li Giudici di prima, e seconda Instanza rimarranno a peso delle respettive Municipalità. Quelli del Tribunale di terza Instanza dovranno essere provisti dalla Cassa Nazionale—

X.° Se qualche Municipalità non potesse sostenere il Tribunale di seconda Instanza avrà il diritto di assoggettare le Cause del suo Municipio nella seconda instanza a quel Tribunale di seconda Instanza delle Municipalità, che sarà da esso riconosciuto il più opportuno a soddisfare il contentamento della Popolazione—

XI.° Li Tribunali Criminali di prima, e seconda Instanza con la separazione delli Criminali minori, e maggiori rimarranno

tali, quali furono istituiti col riferito Piano 30. Giugno decorso.

XII.° Il terzo Tribunal Criminale riservato nel Piano stesso dovrà pur risiedere in questa Città; e sarà sostenuto dalli medesimi nove Giudici, che comporranno il terzo Tribunale Giudiziario—

XIII.° Il Tribunale di prima Istanza Civile giudicherà in via summaria tutte le materie, che per la summa non sorpassassero ℔ 100. il Giudizio dovrà essere pronunziato da tutti tre i Giudici in iscritto, e sarà innappellabile.

XIV.° Le Cause, che sorpassassero ℔ 100:— dovranno discutersi coll'ordine Giudiziario avanti li Tribunali di prima, seconda, e terza instanza.

XV.° Per le Cause non maggiori di ℔ 100:— il Giudizio di taglio di tutti cinque del Tribunale di seconda Istanza sarà innappellabile.

XVI.° Nelle Cause di qualunque summa se le sentenze di prima, e seconda Istanza saranno uniformi, il Giudizio del Tribunale di seconda Instanza sarà in ogni caso innappellabile.

XVII.° Nelle Cause, in cui li Giudicj fossero discordi, allora le Cause anco minori, eccettuati li casi preveduti dall' Articolo XV.° si devolveranno coll'appello al Tribunale deffinitivo di terza Istanza.

XVIII.° Il Giudizio de' Tribunali sarà quello, che dipenderà dalla pluralità de' voti de' Giudici—

XIX.° Le sentenze tutte dovranno essere pronunciate in iscritto, e li Giudici dovranno in esse rendere ragione pure in iscritto del loro Giudizio—

XX.° Li Tribunali tutti non s' intenderanno legitimamente convocati, nè potranno ascoltare le Cause, se non saranno intervenuti tutti li Giudici, che li compongono. Alle Udienze basterà, che presieda un sol Giudice di cadaun Tribunale.

XXI.° Nel caso, in cui qualche Giudice o potesse essere cacciato, o non potesse per impedimenti intervenire al suo Tribunale, gli altri Giudici di quel Tribunale avranno il diritto di sostituire di volta in volta uno de' Giudici de' Tribunali Criminali di prima, e seconda Istanza di quella Municipalità—

XXII.° Col metodo stesso potranno sostituire i Giudici delli Tribunali Criminali gli altri Giudici delli Tribunali di prima, e seconda

Instanza Civile.

XXIII.° Le sostituzioni alli Giudici del Tribunale di terza instanza deffinitivo appartenivanno al Governo Centrale.

XXIV.° Le Leggi, che dovranno osservarsi nelli Giudizj saranno le praticate, ed usitate fin' ora. Li metodi degli atteggi dovranno essere li più facili, e pronti.

XXV.° Le spedizioni absenti nel tribunal di prima instanza non potranno essere in maggior numero di tre. Le due prime potranno essere realdette. La terza dovrà essere appellata. La spedizione appellata, sia prima, seconda, o terza avrà il carattere di primo legale Giudizio, come se seguito fosse in contradittorio.

XXVI.° La sentenza avanti il Giudice di seconda instanza, che la laudasse, sarà innappellabile —

XXVII.° Avanti il Tribunale di seconda instanza non potranno aver luogo, che due sole spedizioni absenti. La prima sarà realdibile: la seconda appellabile se sarà di Taglio: deffinitiva, ed innappellabile se sarà di Laudo.

XXVIII.° Avanti il Tribunale di terza Instanza non si potrà spedire, quando in precedenza non si abbia fatto deputare la Causa dal Giudice in absenza della Parte, o non sarà deputata di volontà.

XXIX.° La deputa stessa con atto di Giudice in absenza della Parte dovrà esser fatta per il XV. giorno dopo l'intimazione della Deputa.

XXX.° La spedizione absente avanti il Tribunale di terza instanza, tanto in termine di deputa fatta con atto di Giudice, quanto di volontà delle Parti, equalmente che il giudizio di questo Tribunale in Contradittorio, sarà sempre deffinitivo, ed innappellabile.

XXXI.° A questi tre Tribunali di prima, seconda, e terza Instanza Civile appartenirà la giudicatura di tutte le Cause tanto pendenti nelli caduti Offizj di questa Provincia, quanto pendenti nelli ex Tribunali Veneti —

XXXII.° Tutte le Pendenze vertenti nelli ex Offizj di questa Provincia tanto in prima instanza, che in grado d'appellazione avanti gli Offizj di seconda instanza, o li ex Fori delle cadute Cariche Patrizie di questa Provincia appartenirannno alli competenti Tribunali di prima Instanza delle respettive Muni:

cipalità Locali, e dovranno spedirsi colli metodi di sopra stabiliti.

XXXIII.° Tutte le cause pendenti alli ex Tribunali Veneti in grado di prima instanza, o assoggettate col mezzo d'intromissioni Avvogaresche a quelli ex Consigli, e Collegij, e così tutte le Cause pendenti anco in grado di appellazione alli ex Magistrati, Consigli, e Collegij del caduto Veneto Dominio dietro spedizioni absenti di qualunque caduto Tribunale spetteranno tutte alli respettivi Tribunali di prima instanza delle respettive Municipalità; e dovranno consumarsi coll'ordine di sopra prescritto; quelle pendenti all'ex Carica Generalizia di Palma spetteranno alli respettivi Tribunali di seconda instanza.

XXXIV.° Quelle cause poi, che sono pendenti alli detti ex Magistrati, Consigli, e Collegij in grado di appellazione con sentenza partibus auditis, ed appellate, queste dovranno appartenere al Tribunal di seconda instanza, dove innappellabile sarà il giudizio se di Laudo, appellabile avanti il terzo come nelle altre se di Taglio —

XXXV.° Le Cause, che potessero esser pendenti all'ex Consiglio di X.ci, siccome quel Giudizio sarebbe stato sempre deffinitivo, apparteniranno imediate alla giudicatura innappellabile del Tribunale di terza Instanza. Le Cause pendenti all'ex Tribunale de' Capi del Consig.° di X.ci apparteniranno alli Tribunali respettivi di prima Instanza —

XXXVI.° Le Cause poi pendenti alli Tribunali delle cadute Giurisdizioni privileggiate di questa Provincia, che non avevano nessuna dipendenza in Civile, e Criminale con questa ex primaria Carica, dovranno progredire avanti li Tribunali delle respettive Municipalità, cioè quelle ch'erano in prima Instanza al Tribunale di prima Instanza, quelle di seconda al Tribunale di seconda Instanza, e quelle di terzo grado al Tribunale deffinitivo di terza Instanza —

XXXVII.° Il Giudicio di questi Tribunali sopra dette Pendenze sarà deffinitivo, o appellabile a tenore di quanto fu nelli pre=

cedenti articoli prescritto.

XXXVIII. Li Tribunali di prima Istanza dovranno insinuare alli Cittadini contendenti la rimessa delle loro differenze in Giudici Confidenti.

XXXIX. Se verrà accolta questa insinuazione da una, e l'altra delle Parti allora si passerà dalle Parti stesse all'elezione di Giudici Confidenti o Arbitri, ed il loro Giudizio sarà innappellabile, e deffinitivo.

XL. La moltiplicità delle Ferie in passato addottate furono le prime Cause esenziali, che portarono l'avvenamento, e l'intrigo delle Pendenze. A togliere questo disordine restano limitate unicamente le Ferie stesse alli seguenti giorni.

Tutte le Feste di Precetto, la Vigilia di Natale, la settimana Santa, la Vigilia delle Pentecoste, gli otto ultimi giorni di Carnovale, il giorno delle Ceneri, tutti li giorni delle Fiere di S. Catterina, S. Canciano, S. Giorgio, S. Lorenzo: dalli 15. Luglio sino al primo di Agosto; dalli 20. di 7bre sino li 20. di 9bre.

Il presente Piano provisorio di Giudicatura Civile, e Criminale dovrà aver vigore fino a tanto, che il Governo Centrale deveniva ad addottare un Piano stabile di amministrazione di Giustizia Civile, e Criminale, nè questo potrà mai formare nessun obbice a tutti quelli sistemi, discipline, e deliberazioni, che dietro le più accurate meditazioni, e le forme delle costituzioni degli altri Distretti potessero venir stabiliti, e decretati.

…dni
…nti:
… al:
…den
…itivo.
…delle
…eni:
…tti=
…ni
…e
…uglio
…e
…tvale
…e
…nave
…ni,
…tu:
…ti:

ms f 1004

5

Flamia Giovanni Battista
di Venzone
Avvocato in Udine

Memorie, Pareri e Proposte autografe
in cose legali, amministrative, economiche
e politiche.

ALLEGAZIONE

Per

La ~~…~~ Fedelissima e Magnifica Città di Udine

~~N~~. 1.

Organizzazione. Unione delle due Deputazioni. Chiamata della convocazione. Elezione di Consiglieri Plenipotenziarj. Origine della discordia. Ricorso della Città per conservar la unione. Decreti 12., e 20 Luglio.

La volontà del nostro Augusto Sovrano spiegata nella Organizzazione 6. febraro passato repristinò in tutte le Città li Consigli Generali e ogni altro Corpo rimettendo il tutto nella costituzione in cui si trovava in Genaro 1796. St. n. 103.

Perchè poi in quel tempo esisteva in ogni Città Capo di Provincia una Pubblica Carica, a cui appartenevano varie diramazioni di Governo e la ordinaria diretta communicazione con li Corpi Sovrani e con li Magistrati furono a tali incombenze sostituiti li Consigli Generali delle Città stesse con una speciale delegazione massime nelle materie spiegate all'art. 19. della organizzazione suddetta.

Nelli Castelli poi, Borghi e Communità furono repristinate le rappresentanze locali con le forme e metodi vigenti alla indicata epoca e così li Feudatarj nei leggittimi diritti derivanti dalle rispettive investiture o dei quali fossero stati in pacifico possesso, onde ripresi da ognuno in esame gli oggetti delle loro competenze passar si potesse alle deliberazioni proprie delle loro facoltà.

La Deputazione della Città di Udine rappresentante il suo Consiglio chiamato ancora da speciale Lettera del giorno stesso del R. Commissariato Civile avrebbe potuto al pari delle altre Città Capi di Provincia assumere immediatamente da se sola questa delegata Rappresentanza; ma poichè li Deputati della Patria si dichiararono di unirsi alla stessa onde prestarsi d'accordo al servizio del Sovrano e agli oggetti del commun bene non fu vaga di sostenere alcuna esclusiva a fronte del favore a lei derivante dalla Organizzazione, dalla Lettera, e dalla uniformità dei metodi e massime stabilite per tutte le Provincie. St. n. 106.

Condotta dunque da questo principio e animata da uno spirito di buona armonia e di concordia segnò l'atto di unione 19. febraro passato, con cui sospendendo ogni esame di competenza associò a se stessa la Deputazione della Patria, di cui non vi era cenno nella Organizzazione Provvisoria, e questa unione si fece pure provvisoriamente ben conoscendo, che alla sola autorità del Sovrano si conveniva di provvedere St. n. 107.

in forma stabile e permanente al vuoto lasciato dalla
cessazione della Pubblica Rappresentanza. Furono introdotti
in quest' atto dalli Deputati della Patria anco li Sindici
della Contadinanza, ma convien poi dire che gli abbiano
fatti desistere dall'assumerne alcuna ingerenza, poichè
in fatto non fu in tal parte verificato l'atto
suddetto.
Avea ragion di credere la Deputazione della Città di aver
con ciò assicurata la tranquillità necessaria al buon an-
damento delle cose e fissato la miglior armonia con quella
della Patria, la quale due giorni dopo segnò Circo-
lari d'invito alle Convocazioni dei Prelati, Castellani, St. n. 104.
e Communità per renderle informate dello stato attuale
delle cose cioè a dire di questo atto di unione, che l'
associava alla Deputazione della Città, e formava un pia-
no di Governo Provvisorio opportuno alle circostanze.
Chiamansi Convocazioni le separate unione degli Individui
componenti il Parlamento distinte nelle tre Camere dei Pre-
lati, Castellani, e Communità, ove cadauna da se tratta
li propri affari, e s'informa di quelli che sono a tutte
communi, e che devono portarsi alle deliberazioni del
Corpo intiero. Bastava per unir le Convocazioni la licen-
za del Rappresentante, il quale nemmeno interveniva
nelle medesime; ma per unire il Parlamento era ne-
cessaria una Sovrana permissione colla partecipazione St. n. 13.
ancora delle materie, che doveano agitarsi. A questo poi 109.
presiedeva il Pubblico Rappresentante e le due Depu-
tazioni della Città e della Patria.
Unironsi pertanto queste Convocazioni alli 24. febraro, e
informate dell' atto di unione 12. del mese stesso non St. n.
poterono che restarne sodisfatte. Siccome poi ad altri 109.
oggetti mirava questo invito in apparenza tanto inno-
cente, così lasciaronsi le stesse sorprendere con una
Carta che sembrava diretta a dar pubbliche dimos-
trazioni di esultanza a S.M., e a procurare il bene
generale della Provincia, ma che in sostanza alterava
la forma costituzionale del Parlamento
non distinguendolo più dalle Convocazioni, deliberando
senza Sovrana permissione, e senza notiziar prima
le materie ai Corpi Parlamentari, concentrando
senza nessuna facoltà un pien potere in pochi Indivi-
dui col nome di Consiglieri e facendo assumere alli
Convocati la responsabilità di ogni spesa ed impegno
che fosse da loro incontrato. Li Castellani ai quali
devonsi attribuire tutti questi movimenti volevano

anzi avere quattro del loro Membro, due li Prelati, St. a.
e due le Communità. Si addattarono alla Legge li Pre- 569.
lati, ma opposesi le Communità furono eletti quattro
anche del loro Membro. Il votante per quella di St. n.
Udine, e di un'altra Communità eccezionarono però r11.
in massima la Parte stessa come irregolare e offen-
siva le Costituzioni di quel Corpo per le accennate
ragioni, e non vollero nemmeno ballottarla. Pareva
perciò, che nell'estrarla dai registri per inserirla
nella stampa ~~sorta~~ non si dovesse dire che fu presa
dalle Communità a tutti li voti essendo aperta e spie-
gata la opposizione di due che non vollero prestare
il loro suffragio, come risulta e deve dal Protocollo,
~~che~~ in cui fu registrata la opposizione medesima. A
fronte però di questa inveneraziione forse alla cau-
sale scritta nella medesima e nella fede che realmente
avessero questi pochi individui ad applicarsi a og-
getti di commun bene fu presa questa Parte, che
non solo non era di competenza delle Convocazioni in
Genaro 1796, ma di cui non si vede esempio in tutto
il tempo nel quale il Friuli fu signoreggiato dal Veneto
Dominio, e furono con questa li suoi Consiglieri autorizzati a trattar, e
deffinire tanto al R. Commissariato, quanto alla Real
Corte di Vienna ogni affare della Provincia e del
Corpo Parlamentario così per la intelligenza ed ese-
cuzione della Provvisoria Organizzazione 8. febraro, come
per quella permanente che avesse a stabilirsi.
Passato con questa carta ogni potere del Parlamento in
arbitrio di questi Consiglieri quale fu la prima loro
cura per promuovere il ben commune della Provincia?
Una petizione coll'abusato nome d'Inviati del Parla- St. n.
mento, che non era stato convocato, all'Ecc.^{mo} Governo r1r.
Generale, perchè fosse dichiarata la nullità dell'atto
di Unione 12. febraro, il quale togliendo ogni gelo-
sia di diritti, e ogni rivalità combinava con la
pace di quell'afflitta Provincia il miglior pubblico
servizio, e che dalle Convocazioni informate li 22
febraro non era stato in alcun modo reprovato.
La sapienza però dell'Eccelso Governo Generale ri-
pulsò solennemente questa domanda, e col suo de-
creto 22. marzo venne a sanzionare quella salu- 566
tar unione, che li stessi Deputati della Patria avevano
desiderata e riconosciuta utile agl'importanti
oggetti dalla medesima contemplati.

Caduto questo primo tentativo si cercò col fatto di escludere da ogni
influenza nei pubblici affari la Deputazione della Città
poichè non si sa come l'addirizzo della maggior parte
delle pubbliche commissioni non era più come il solito
al Consiglio Generale di Udine ma o alli Deputati della
Patria, o al Consiglio Generale della Patria del Friuli.
In questi casi li Deputati della Patria niente com-
municavano a quelli della Città quantunque continu-
assero questi a passar di concerto con loro in qualche
commissione che pur veniva diretta al Consiglio Ge-
nerale di Udine conforme al primo impianto della
corrispondenza. Tanti Proclami di concerto emanati St. n.
dalle due Deputazioni unite, tante lettere da loro 111.
segnate, tante dichiarazioni che la loro unione rap- 112.
presentava quel Consiglio Generale doveano far cre- 115.
dere alli Deputati della Città essere accidentale la
mutazione di questo addirizzo, e però innoltrarono sotto St. n.
li 29. giugno p.º le loro riverenti rimostranze all'Ecc.mo 115.
Governo Generale, che con suo decreto 12. Luglio volendo 119.
conservata la unione e buona armonia fra la Città
e il Parlamento rimise la lettera alla R. Commission
Camerale perchè dasse a tal oggetto le disposizioni
opportune. Trovò la di lei Sapienza che il mezzo con-
veniente fosse quello di addirizzar ogni Pubblica com-
missione alle due Deputazioni unite della Città e della
Patria e questa fu la provvidenza stabilita col suo
decreto 20. Luglio esecutivamente a quello dei 12. di 119.
questo Ecc.mo Governo Generale. In questo modo di fatti
tutto era salvo, e non era pericolo, che l'uno o l'altro
corpo violasse le altrui pertinenze. O riguardavano
tali commissioni quelle incombenze, che a loro spet-
tavano separatamente in genaro 1796. e ognuno si
sarebbe prestato nel proprio riparto senza lesione
dei diritti dell'altro. O non appartenevano in detto
tempo nè all'uno nè all'altro, ma al Pubblico Rap-
presentante, e in questo caso avea luogo la unione delle
due Deputazioni nell'eseguire d'accordo come Delegate
quanto gli veniva commandato. Così lusingavasi la
Città di aver riacquistato la tranquillità derivante dalla
buona armonia fra corpi, e di veder migliori frutti dalle
applicazioni dei Consiglieri eletti certamente per tutt'
altro che per reclamare contro l'atto di unione suddetto.

11.

Memoriale per assolto col nome del Parlamento. Decreto 27. Luglio. Pretese dei ricorrenti. Esame della questione in diritto. Niun'azione à il Parlamento di reclamare contro il Decreto 20. Luglio.

Quello spirito da cui ebbe origine la petizione di nullità dell'accordo ripulsata col Decreto 22. Marzo tornò a mettersi a tal passo in movimento, e il memoriale 26. Luglio per assolto sopra il Decreto del 20. provò forse che non era accidentale la mutazione dell'od dorizzo delle pubbliche commissioni. Immaginossi l'avvocato che lo produsse a nome del Parlamento, che fosse quel Decreto sovversivo la consuetudine di secoli, distruttivo della Patria costituzione, contrario alle sovrane organizzazioni, e offensivo delle prerogative dei Deputati della Patria arbitrariamente chiamati del Parlamento, a cui si attribuisce un'autica, esclusiva, inalienabile primazia. Con tali pretesti domandossi la sospensione del decreto per poter addurre in confronto della Lettera 29. giugno della Città le professate loro ragioni per venerare poi le deliberazioni, che fossero emanate. St. n. 230.

Nel giorno seguente al memoriale nacque anche il decreto sospensivo colle avvertenze in quello dichiarate rapporto alle direzioni che fossero tenute in pendenza chiamando li Deputati della Città ad allegare le loro ragioni in confronto di quelli della Patria. St. n. 233.

Non si può ben comprendere dal prodotto ricorso quali precisamente possano essere le sue pretese non essendo concretato ad alcuna positiva proposizione. Non si à più coraggio di proporre la nullità dell'accordo 12. febbraro: non si ~~domanda~~ chiede ossì contro tanti prestati assensi: non si reclama contro sul decreto 22. marzo, che riggetta la domanda di nullità: non sopra quello dei 12. Luglio, che vuole ferma la stabilita unione: e finalmente non si rimonta alla organizzazione 6. febraro per farvi introdurre nella stessa la dichiarazione dei professati diritti del Parlamento.

Volendo dunque precisare la questione vertente fra li due Corpi in questo assolto conviene dedurla dai cenni fatti nel memoriale suddetto. Pare che voglia con questo sostenere, che tutte le incombenze della cessata Pubblica Rappresentanza siano per diritto devolute al Parlamento. Crede all'opposto

la Città che non possono quelle per diritto devolversi nè all'uno nè altro dei Corpi; e che non possono ~~esse~~ esercitarsi ~~[illegible]~~ senon per graziosa Delegazione della Sovrana Autorità, dalla quale fu anzi segnata a favore della sola Città, e non della Patria. Esaminiamo dunque la questione in diritto con la scorta della Sovrana Organizzazione 6. febraro.

Prescrive questa il repristino di tutte le Città e corpi nella Costituzione che era a loro propria in Genaro 1796. senza accrescere nè diminuire le loro facoltative e incombenze così importando la parola di repristino. Ora è certo che in Genaro 1796 la Città e il Parlamento avevano ben facoltative e incombenze proprie di cadauno di loro, com'è certo ancora, che a nessuno di questi due corpi appartenevano le facoltative e incombenze proprie della Pubblica Rappresentanza. Dovendo dunque per le accadute vicende essere queste da qualcuno sostenute nessuno può pretenderle per diritto proprio, ma unicamente esercitarle per un atto di Sovrana graziosa Delegazione, che può essere segnato a favore dell'uno o dell'altro dei Corpi, o di tutti due uniti senza che questo possa mai dirsi alterante la loro Costituzione.

Ognuno sà che dipendendo la Delegazione dalla volontà del Delegante l'esercizio di una facoltà delegata non offende nè altera in alcun modo li diritti naturalmente proprj del Delegato. Potrebbe forse lagnarsi il Parlamento se avesse piacciuto al Sovrano di sostituire al Veneto Luogotenente un altro Governatore? No certamente. Per la stessa ragione non poteva lagnarsi per essere stata provvisoriamente a ciò delegata la Città ● Capitale della Provincia, nè quest'atto poteva offendere in alcun rapporto le naturali sue facoltative. Meno poi può lagnarsi dopo l'atto di unione 11. febraro che mette al pari della Deputazione della Città anche quella della Patria.

Tutti gli esaggerati timori del Parlamento nascono da un principio, che la Città non si è mai nemmeno sognato d'immaginare. Egli vorrebbe che tutto ciò che le circostanze anno aggiunto ai Corpi di Pubbliche incombenze a lui si appartenesse per diritto proprio e non per facoltà delegata, cioè a dire pretenderebbe di aver egli a succedere al caduto Governo Veneto e a chi lo rappresentava nella Reggenza

di Udine quasichè non fosse già succeduto con pienezza
di podestà e di dominio il nostro Augusto Sovrano. Questa
pretesa che non può idearsi senza offendere li sacri do=
veri di Vassallaggio e Suddlitanza è una conseguenza
diretta dell'erroneo assunto di succedere per professati
titoli e diritti proprj alle facoltative e incombenze
che erano appartenenti al Luogotenente. Non entro
per ora nell'esame di questi titoli, rissevvandomi di
far conoscere in seguito cosa già il Parlamento, e li
Deputati della Patria; ma qualunque si fossero, conver=
rebbe che venissero proposti non in confronto della
Città, che conosce di non aver a tal successione un diritto
proprio, ma in confronto della Corona, che si vorrebbe
con ciò spogliare di una porzione del suo alto dominio.
Per non cadere in tali assurdi dovranno dunque conve=
nire li Deputati della Patria, che le facoltative e incom=
benze della cessata Pubblica Rappresentanza non posso=
no per diritto appartenere nè all'uno nè all'altro
dei Corpi, ma solo essere esercitate in virtù di Sovrana
Delegazione che non altera in alcun modo le respettive
Costituzioni.
Così assiste nella Città di Udine il Collegio di Sanità estratto
dal suo Maggior Consiglio che estende come Delegato da
questo supremo Tribunal di Sanità la sua influenza in
tutta la Provincia senza che per questo possono dirsi dila=
tati li diritti della Città stessa oltre li suoi limiti e senza
che abbiasi mai potuto su tal timore farlo distruggere
ed estratto dal Corpo del Parlamento, o concentrarlo nei
Deputati della Patria. Così li Proveditori ai Confini
nominati dalla Città e delegati dal Senato esercitavano
in Patria il loro Ufficio e furono particolarmente
impiegati con gran vantaggio della Provincia stessa nelle
passate invasioni di truppe.
Niuno si è mai pensato di dire che fossero perciò alterate
le respettive Costituzioni come vorrebbe in presente alte=
rarle il Parlamento col concentrare in se solo e per
proprio diritto tutte le mansioni che erano incombenti
al Luogotenente contro il senso manifesto delle Sovrane
Organizzazioni che vogliono ripristinate le Costituzioni
esistenti in genaro 1796., e in conseguenza nè accresciu=
te nè diminuite le competenti facoltative sennon per
quanto venisse espressamente importato dalle Orga=
nizzazioni medesime.
Di fatti essendo li Feudatarj rientrati nel godimento dei

St. n. 191. 201.

leggittimi diritti risultanti dalle rispettive Investiture, o dei quali fossero in un pacifico possesso dovrebbero mostrar un tal diritto dipendente da queste Investiture, o almeno di esserne in un pacifico possesso. Non è però possibile nè l'una cosa nè l'altra. Anno bensì li Feudatarj le loro rispettive investiture per le pertinenze dei loro Feudi, ma queste non possono unirsi e formare una Investitura sola generale sopra tutti li Feudi medesimi. Oltre di che vene sono tanti altri in Provincia veri, nobili e Legali al pari di quelli dei Castellani che non entrano in Parlamento. Questo Corpo non à poi avuto mai alcuna Investitura, come nemmeno li Deputati della Patria, e non possono perciò esercitare alcun giurisdizionale diritto, il quale non è altro che una emanazione di una porzione della Sovrana Podestà derivata da una espressa e speziale concessione. Mancando dunque il Parlamento d'investiture non può certo convertire a favor di se stesso quelle dei singoli, che lo compongono, poichè sarebbe un atto di Lesa Sovranità l'alterare la forma e gli effetti delle investiture medesime. Non si può nemmeno dire ch'egli sia in pacifico possesso di usare tali diritti, poichè il presente stato di cose o è affatto nuovo e non può darsi in conseguenza possesso, o è analogo a qualche altra situazione in cui si è trovata la Provincia e in questo caso se vi è qualche possesso di assumere le veci del Luogotenente questo lo ebbe la Città e non il Parlamento. Se poi ~~[illegible]~~ veramente niuno dei due Corpi può dirsi in tale possesso per la novità dello stato presente di cose, e se in tal caso fu delegata la Città, e non il Parlamento come più opportuna agli oggetti del Pubblico servizio, non potrebbe lagnarsi se anche fosse derogato a qualche suo diritto, e meno essendo dimostrato, che una tal deliberazione in nulla offende li suoi diritti, e la sua costituzione. Qualora pertanto creda di essere Vassallo e suddito di S. M. al pari del Città non potrebbe certo vantar azione o ragione alcuna di reclamar per diritto contro una Delegazione dalla quale fosse intieramente escluso. Poichè però fu questa segnata a favore della Città, poichè questa associò li suoi Deputati della Patria, poichè questa unione fu riconosciuta e sanzionata dal Governo, poichè non fu reclamata dalle stesse Corporazioni, che creavano quei Consiglieri, poichè da tanti atti ed assensi fu consolidata, poichè fu finalmente voluta dal decreto del Governo Generale in Luglio passato, come

mai potranno essi Consiglieri reclamare contro il decreto 10. Luglio, il quale non fa che stabilire uno dei mezzi più sicuri per conservare la unione e buona armonia fra li Corpi medesimi? Esaminato perciò in diritto l'affare chiaro risulta mancar affatto li ricorrenti di tale azione, e questo sarà sempre più dimostrato dal conoscere veramente cosa sia il Parlamento, e cosa sia la Città.

III.

Cosa era il Parlamento sotto li Patriarchi. Cosa è stato sotto il Dominio Veneto. Instituzione e mansioni dei Deputati della Patria.

Una pretesa di quasi Sovranità dedotta dall'abuso della parola, dallo spirito del Feudalismo, e dalla idea dei Parlamenti di Francia è la sorgente di tutti li movimenti di questi Parlamentarj, che mal soffrirono in ogni tempo l'autorità dei loro Legittimi Principi. Le continue fazioni e guerre suscitate contro li Patriarchi ne fanno vera prova a chi non è ignaro della Patria storia, e la dichiarazione inserita nella citata Parte St. n. 110.
8.11. febraro palesa l'avversione per quasi quattro secoli nutrita nei loro petti contro la Veneta Rep. Vantano l'origine del loro Corpo dalla discesa di Carlo St. n. 1.
Magno in Italia sulla fede dello storico Palladio, che spaziando colla sua immaginazione nelle tenebre dei secoli eroici à voluto somministrar alimento all'orgoglio umano creando fantasmi di Grandezza e Signoria, che ben presto vengono dissipati dalla luce della verità dedotta dai documenti e non dalle fantasie degli uomini. Veniamone alle prove.

Alla caduta di Aquileja fu dominato il Friuli dai Barbari, e discacciati questi da Carlo Magno fu poi signoreggiato dai Vicarj Imperiali, in seguito convertito in un Contado, e donato nell'anno 1077. da Enrico St. n. 2.
IV. Imperatore a Sigeardo di Plejan Patriarca di Aquileja, e alli suoi successori. Questo documento raffermato posteriormente da Ottone IV. e Federico II. è anteriore più di un secolo e mezzo a ogni traccia di Parlamento, il quale non può perciò vantare di aver mai avuto alcun dominio sopra il Friuli. La prima carta di questa unione col titolo di Terminus Generalis è dell'anno 1231. in cui fu raccolta dal Patriarca Bertoldo sopra un Prato vicino a Campoformio per concedere un Privilegio ai Cittadini Aquilejesi

di disporre dei beni che riconoscevano in Feudo dalla Chiesa,
e trovarsi in quella carta descritti come testimonj dell' St. a. 76
atto li nomi dei Prelati, del Co: di Gorizia, e dei liberi e Mi-
nisteriali intervenuti al Termino medesimo, che contro la
verità risultante dalla Carta stessa fu rubricato come De- St. off. 5.
creto del Parlamento. Questo arbitrio di alterare le in-
scrizioni o rubriche dei documenti fu anche altre volte
usato dal troppo impegnato zelo dei difensori del Par-
lamento, e conservato non innocentemente anche
in oggi come risulta dalle osservazioni fatte sopra
la stampa avversaria e raccolte nei fogli di confronto,
che smascherando una tale insidia provano
che niente si lascia intentato per coprire la ve-
rità, e sopraffare la giustizia. Ma ritorniamo a ciò
che può farci conoscere cosa veramente sia questo Par-
lamento.

Il vero nei tempi barbari praticate col titolo
di Curtes, Cortes, o Curie, che nei secoli di mezzo si appel-
lavano anche coi termini di Placitum e Mallum, alcune
assemblee accidentali, vaganti, e arbitrarie, nelle
quali trattavansi gli affari più importanti della nazio-
ne tanto politici che giudiziali, e tali unioni erano for-
se dovute alla ignoranza dei tempi, nei quali essendo
assai poco diffuse le cognizioni, e li lumi dello spirito
era necessario di raccogliere dalla moltitudine quelle
separate scintille, che potessero servir di guida agli
affari. Non prima però del secolo 13° e 14° si ridussero
in assemblee stabili e in forma di Corpo as-
sumendo il nome di Colloquium o Parlamentum. Quello di
Francia fu fissato da Filippo il Bello in Parigi del 1302
dividendolo in Camere, e ordinando le Convocazioni da
farsi due volte all'anno per la espedizione
deffinitiva delle Cause in nome del Rè, e in virtù
della sua autorità come s'egli fosse presente. Questa
è la vera origine e deffinizione del Parlamento di Fran- St. a. 36.
cia, e non come fu stampata dagli avversarj Off. 3.
colla soppressione dell'autorità Reale, onde traspor-
tare nel solo Parlamento quella Sovranità, che non po-
teva esercitarsi senon in nome del Rè. Se l'alterazione
o mutilazione delle carte massime ove si tratti di una
deffinizione è sempre colposa, quanto più non
deve esserlo questa, che sembra diretta a sem-
pre più fomentare la sovversione dei principj, e delle
idee, che causano tanti mali alla misera umanità!
Riconosciuto perciò il Parlamento di Francia quale egli era,

e non quale viene dagli avvj rappresentato per sostenere sul mo-
delo della mutilata loro deffinizione quello del Friuli
esaminiamolo anche questo in confronto dei do-
cumenti, e non delle immaginazioni.
Altro non era il Parlamento del Friuli che un Consiglio
raccolto dal Patriarca leggittimo Sovrano di allora
per consultare sugli affari della Provincia, o per
raccogliere ~~dalle~~ dalli suoi componenti le consuetu-
dini, secondo le quali dovevano decidersi le cause
che in ultimo grado di appello venivano allo stesso
portate. Stava in arbitrio del Patriarca il convocare
piuttosto gli uni che gli altri, e così un numero
maggiore o minore come risulta dalle convoca-
zioni stesse, in alcune delle quali non si potevano
nemmeno descrivere tutti li nomi, come in quella St. a. 97.
del 1358. pag. 7. ~~ove~~ in cui dopo nominati alcuni si dice et
aliorum quam plurium tam Nobilium quam Po-
pulorum et Communitatum multitudine co-
piosa, e lo stesso si raccoglie anche nella riduzione St. a. 105. 116.
1331. p.p. agosto. Queste unioni però erano ordinaria-
mente formate dagli Ecclesiastici più distinti, dalle
Principali Communità, e da alcuni Feudatarj col titolo
di Liberi, Ministeriali, e abitatori. Tutti questi possede- mon. Eccl. aqu. c. 5 v.r.
vano terre in Feudo dalla Chiesa Aquilejese o a titolo
di Ministero com'erano li Camerarii, Pincerne, Canipari,
Marescalchi, Vexilliferi, Magistri Coquinae etc. o a tito-
lo di abitanza per mettere forse in movimento l'
agricoltura col piantar delle abitazioni in luoghi
abbandonati, e li Liberi ~~[illegible]~~ erano detti dal non essere
obbligati ad alcuna di queste due cose, ma soltanto
al servigio militare. Questi Feudi dei quali si à
qualche cenno solo al fine dell'undecimo secolo non St. n. 13.
potevano dunque infondere alcun diritto di Sovranità
nei Feudatarj, li quali se tentavano di estendere le
loro pretensioni furono anche rigorosamente repressi
in varj modi, e particolarmente dall'Editto del 1238. St. n. 14.
dell'Imp. Federico II., con cui viene espressamente vie-
tato ai Feudatarj della Chiesa Aquilejese di esercitare
giurisdizione di propria autorità, ma unicamente
de indulgentia et mandato Domini Patriarche.
Conosciuta così la forma della riduzione di questa assem-
blea, e li suoi componenti risultano da se medesime
le mansioni nelle quali si occupava. O trattavasi di

affari politici, di guerre, di paci, di difese della Provin
cia e il Patriarca domandava il loro consiglio con la 54.n.
frase che vedesi quasi in tutte le riduzioni: Requisitum 7.
fuit ab omnibus more solito quid consulebant quidve 54.a. 91.
videbatur agendum, e dietro questo Consiglio si pren 94.
devano le convenienti deliberazioni, che derivavano 97.
dall'autorità del Sovrano e non dalla voce consultiva 100.
dei Parlamentarj, che per lo stesso significato della 106. 109.
parola non erano chiamati sennon a parlare sopra 114.
gli affari medesimi. Qualunque espressione però 117.
di volontà e di consenso, che trovisi negl'introdotti 129. 137.
documenti, non può intendersi sennon in significato 141.
della loro persuasione, o per una deferenza della vo
lontà del Sovrano, in di cui nome e colla di cui auto
rità agiva anche il Parlamento di Francia come se
il Rè fosse stato presente. Alla sola voce consultiva
poteva essere perciò confinato il Parlamento, e se
in tempi torbidi e rivoltosi avesse forse tentato di
oltrepassare li suoi limiti potrebbe dirsi,
che avesse per quella volta usurpato un'autorità
derivata dalla forza o dalle circostanze, ma non mai
acquistato un leggittimo diritto in offesa delle ra
gioni del Sovrano e dell'alto dominio che conser
vava sopra questa Provincia la Corona Imperiale.
Ove poi si trattava della decisione degli affari civili
o criminali in ultimo grado di appello raccoglieva
il Patriarca dai Parlamentarj le consuetudini, che
per lo smarrimento delle Leggi Romane e Longobarde
erano il solo Codice di quei tempi, e conoscendo da ciò il
quid juris pronunziava la sentenza. Facevano essi
la figura degli Astanti dei Tribunali pedanei, ove
li Capitanj, Gastaldi etc. rendevano giustizia dopo aver
raccolto da tutto il Popolo Astante il suo parere,
quale fu poi ridotto a un numero scelto di persone, 55.n.
come risulta dalle Lettere 1367. di Papa Urbano al Pa 9.
triarca Marquardo, e dalla dichiarazione del Patriarca 12.
Antonio 1390., che ci anno conservato la storia di ques
ta forma di giudizj. Siccome poi le Sentenze del Vicario
Patriarcale fuori della sua Curia si appellavano a lui
stesso, e venivano da lui decise con questo metodo
nel Parlamento, così tali appellazioni chiamavansi
al Parlamento, falso essendo ciò che si è voluto
in passato e si vorrebbe in presente far supporre,

che cioè le sentenze dello stesso Patriarca si ap=
pellassero al Parlamento. A questa proposizio=
ne forse può aver somministrato fomento l'equivoco di chiamarsi sentenze Patriarcali an=
che quelle del Vicario ossia della sua Curia,
ma non si è mai saputo trovar documento che
la dimostri quantunque con alterazione della St. a.
verità nelle rubriche si abbia preteso di ciò 80. 89.
dessumere dalle carte 1298. 15 giugno, 1319. 24 384.
8.bre, e 1312. Basta leggere le carte stesse le di cui St. 911.
vere rubriche sono raccolte nella piccola stampa 5.
delle Osservazioni, e si avrà ben motivo di 7. 19.
restar con sorpresa, che parlando particolar=
mente della Carta 1312 si osi dire appellata una
sentenza del Patriarca, quando sta scritto espres=
samente che l'avea pronunziata D. Guglielmo Arci=
diacono Aquilejese, e quando dall'atto stesso ri=
sulta, che il Patriarca medesimo Ottobuono si ri=
servava di giudicarla in altro Parlamento.

Non sarebbe però da sorprendersi che in alcuni casi
il Patriarca avesse anche defferito il giudizio allo
stesso Parlamento ossia alla sua magna Curia,
come nel fatto dei Signori di Prata, li quali prop=
ter graves offensas illatas Ven. Patri D. Grego=
rio Patriarche ac Ecclesie Aquilejensi erano
stati banditi cum judicamento sue curie, e coll'
istesso parere furono liberati dal bando. Era ben
naturale, che trattandosi di se stesso volesse ri=
mettere ad altri la sentenza, e interrogasse la
stessa Curia prima di far la grazia trattandosi
massime di richiamare in seno della Patria una
famiglia che come fazionaria di Ezzelino da
Romano avea fatto mille ingiurie ed offese
in tutta la Provincia. Da questa carta non
si potrà però mai dessumere che fosse il Par=
lamento in autorità superiore al Proprio
Sovrano.

Nè sono migliori di questi li documenti, dai quali
professa derivare il Parlamento la facoltà legisla=
tiva poichè le costituzioni del 1366. furono bensì
raccolte nel Parlamento dal Patriarca Marquardo,

sua pubblicate col suo nome e colla sua Sanzione
come stà scritto in fronte dell'original Codice di
quelle Leggi che si conserva nella Cancellaria della
Città. Furono poi raccolte nel Parlamento per la
ragione di sopra accennata, che tutto reggendosi
in quei tempi con tradizionali consuetudini non
si potevano queste desumere sennon dalle voci
de' quelli che n'erano li depositarj.
Le imposizioni e lievi di truppe si facevano ~~poi~~ in
Parlamento per la necessità di conoscere le
forze rispettive, sopra le quali tali pesi doveano
ripartirsi; nè questi sono atti derivanti da altra
autorità che da quella del Legittimo Sovrano,
a cui si prestavano con ciò li ~~[illegible]~~ debiti tributi
e quel servigio Militare, che era nelle Feudali
investiture pattuito.
Riesce poi di più luminoso per provare l'assoluta nul-
lità della pretesa Sovranità del Parlamento, e delle sue
ispezioni governative nella Provincia quanto la carta St. o.
1355. 10. giugno, con cui dovendo il Patriarca partire 238
per Padova stabilisce di condur seco alcuni Prelati e
alcuni Nobili, quasi forse in ostaggio perchè in sua
absenza non si metta in movimento il genio rivoltoso, des-
tina tre Governatori della Provincia, fra i quali il Mar-
chese d'Istria, proibisce a questi durante la sua absen-
za di convocar il Parlamento, demanda le sue incom-
benze a sei Consiglieri, e ordina che a questi tre
Governatori tutti debbano obbedire tanto li Parla-
mentarj, quanto gli altri: Mandavit omnibus ejus St. o. 11.
subditis tam in dicto Colloquio, quam alibi consti- n. 13.
tutis quatenus obbedire deberent. Perchè si co-
nosca quanto siano valenti li difensori del Par-
lamento nel mutilar le carte nelle parti ~~[illegible]~~
contrarie al loro assunto si è raccolto nella stam-
pa osservazioni questo documento quale trovasi
nell'opera a c. 138., e quale ~~[illegible]~~ esiste nella
stampa del Parlamento stesso usata l'anno 1768. a c. 37.
Forse da questa Carta si à preteso derivare la
facoltà di eleggere con la Parte 22. febb.º 1[illegible] li Consi-
glieri Plenipotenziarj senza avvertire che ciò non
poteva farsi sennon per volontà espressa del

Prencipe come nel 1353., senza riflettere che allora fu unito il Parlamento e non le Convocazioni, e senza considerare finalmente che la Sovrana Organizzazione à repristinato anche il Parlamento all'epoca di Genaro 1798 e non all'epoca 1353. Di questa Plenipotenza data alli Consiglieri non si vede alcun esempio in tutto il tempo, in cui fu il Friuli sotto dal Dominio Veneto, è sotto li Patriarchi non erano già ordinariamente questi Consiglieri rappresentanti il Parlamento, ma formavano un Consiglio privato del Patriarca che venendo forestiere a governar questo stato avea particolar bisogno di un Consiglio composto di Nazionali come più instrutti delle cose Patrie, e come à il suo consiglio ogni altro Prencipe, che non può da se solo prestarsi a tutti li rami del Governo. Per questo nella Carta 1352. 10. febraro si dice in via di massima che la forza del Governo stà nei Consiglieri, e e una tal espressione pretesero forse li Parlamentarj dovesse intendersi come una enunziativa storica in via di fatto quasi che il Governo del Friuli fosse stato dipendente dall'autorità propria di questi Consiglieri. In mezzo però al fasto di tanta pretesa non ànno prodotto un atto segnato dall'autorità premessa di questi Consiglieri, quantunque abbino con arbitrio stampata come una loro deliberazione la Carta 1357. pm. 8.bre, che non è sennon una opinione data al Patriarca sull'argomento di cui erano ricercati, come chiaro rissulta dalla lettura della Carta medesima rubricata come si conviene alla verità nella stampetta delle osservazioni. St. a. 134. St. a. 140. St. 035. 13.

Dal confronto e vera importanza di tutti questi documenti resta perciò ad evidenza dimostrato, che il Parlamento sotto li Patriarchi altro veramente non fu che un consiglio, la di cui essistenza non dipendeva da alcuna legge Costituzionale, senza luoghi e tempi stabiliti per le sue convocazioni, senza proporre e statutarie magistrature che lo rappresentassero, e nelle quali fossero ripartite le varie diramazioni di sue incombenze in forma stabile e permanente, e senza quidi tare finalmente il numero e qualità delle persone dalle quali dovea essere composto. Essendo necessarie tutte queste condizioni allo stabilimento di

un vero Corpo Politico avente una esistenza propria e non precaria non si può dunque dire che fosse tale il Parlamento finchè almeno durò il Governo delli Patriarchi. Nè è già per questo che s'intenda mai di pregiudicare alla cospicua e generosa Nobiltà Feudataria; che abbastanza grande per la sua origine, e per li speziosi diritti feudali, dei quali gode, non à bisogno di unirsi in un corpo per dare maggior lustro alle proprie famiglie, che ànno certamente nei propri feudi maggior autorità del Parlamento intiero. Prova è di ciò, che trovansi tregue, guerre, alleanze, e paci seguite tra Feudatarj, Communità, e Principi Sovrani, ma non mai col nome del Parlamento, che non poteva venir considerato se non il Consiglio del Prencipe, a di cui nome unicamente trattavansi si fatti interessi. Li tanti documenti riguardanti queste illustri famiglie raccolti nell'aurea stampa possono ben dimostrare la loro grandezza e potenza, ma non mai trasfonderla questa e concentrarla nel Parlamento, che come si è veduto non ebbe almeno fino alla enunziata epoca le qualità costituenti un vero Corpo Politico organizzato con Leggi e forme sue proprie. Tanto è vero quanto che al tempo in cui fu il Friuli occupato dalle armi Venete nel 1420. non fece il Parlamento alcun atto di
dedizione, quantunque per tale in passato sia stata St. oss.
stampata la carta 1411. 14. Maggio, ma solo la Città 14.
Capitale come a suo luogo vedremo, e alcune Communità e famiglie di Feudatarj. Ove dunque esisteva allora questo Corpo Sovrano del Friuli? Questo era affatto sciolto mancando il Patriarca che solo avea la facoltà di convocarlo, e dargli sussistenza finchè lo esigevano li di lui interessi.

Cessati all'epoca della mutazione di dominio e sostituito al Patriarca nel Governo il Luogotenente come vedremo dopo li patti della dedizione della Città, cominciarono li Feudatarj a darsi del movimento per rimettere in piedi questo Parlamento, e la prima riduzione, che vedesi dopo questa mutazione di so-
vrano, è del 1424. alli 26. 7.bre stampata dagli avvisi St. a.
col titolo di Parlamento in materia di giurisdizio- 186.
ne, cioè a dire di metter in servitù li St. oss.
contadini, per poter imprigionar li coloni per 17.
debito di affitti, e per dar asilo nei loro castelli ai rei di puro omicidio. Aveano anche prima tentato il passo di metter in servitù gli agricoltori, ma fu

reso inutile il tentativo dalle parti prese nel con St. n.
siglio della Città li 7. Aprile 1424., 17. 7bre dell' 137.
anno stesso, e poi da quella dei 3. 8.bre e 16. gennaro 1425 con le quali 139. 141.
furono destinati due ambasciatori al Dominio Veneto, 143.
a prego di scrivere anco a Cividale, ut similiter
obstare vellent tali tirannico proposito ipso-
rum Castellanorum. Finì poi l'affare con la Du-
cale 1424. 26. febraro m.v. che rimandò li Capitoli St. a.
al Luogotenente con ordine di osservar le con- 193.
suetudini, e non essendo questa servitù stata ri-
trovata fra le consuetudini non potè in conse-
guenza aver luogo la novità, che era stata in-
tentata. Questa Ducale è il primo atto di Sovra-
no riconoscimento che dà una qualche esistenza
in figura di Corpo al Parlamento, il di cui spirito
pare si agiti con più di forza nelli promovimenti
di un nuovo dominio per estendere forse le sue
facoltative oltre li proprj confini.
Documentata forse da questi tentativi la Sapienza
del Veneto Senato stabilì col suo Decreto 1436. St. n.
17. Aprile, che non potesse convocarsi senza licenza 15.
del Dominio e senza render note di volta in volta
le materie da trattarsi in pena di perpetuo
bando, confiscazione, e di essere trattati come
ribelli. Questa dipendenza fu anche sempre
osservata finchè durò il Dominio Veneto, e solo
in oggi per deludere la legge fu ritrovato il
partito della concentrazione nei dieci Consiglie-
ri di tutte le facoltà del Parlamento.
Qualunque però siano queste deliberazioni ed altre di
tal fatta, dalle quali furono sempre richiamate
in osservanza le consuetudini non si può mai di-
re, che l'autorità del Senato abbia in questo
Corpo riconosciuto alcun diritto sopra il Friuli
o abbia voluto costituirlo quel rappresentante
Nazionale, che come abbiamo veduto non era cer-
tamente sotto li Patriarchi. Quando anzi volle
il Dominio consolidare il suo possesso ~~[illegible]~~ nel
Friuli stipulò la solenne transazione 1445. col
Patriarca Mezzarota senza nemmeno far menzio- St. a.
ne del Parlamento. Così nel 1429 permise la ri- 199.
forma delle Patrie Costituzioni, che furono poi
pubblicate dal Luogotenente Dandolo li 22. Ago- St. n.
sto di d.o anno, e ordinata la esecuzione, come fu 144.
pure coll'autorità del Senato fatta la traduzione

e seconda riforma nell'anno 1[illegible]. Non è dunque St. a. 130
vero che avesse il Parlamento la facoltà Legislativa
nè sotto li Patriarchi nè sotto il dominio, ma solo
la voce proponente di ciò che si considerava più van-
taggioso alla Provincia, come ogni altro Pubblico Corpo
può proporre al Sovrano quello crede poter essere
conveniente al proprio e al pubblico bene per ve-
nerare poi le sue ~~[illegible]~~ autorevoli deliberazioni.

Abbiamo veduto qual era il Parlamento sotto li Patriarchi
e non abbiamo trovato ch'egli avesse altro Capo
o Preside, che il suo Principe, o chi ne faceva le
veci, e tale sotto il Dominio Veneto era il Luogote- St. a. 507.
nente. Più di mezzo secolo dopo la dedizione fu-
rono instituiti li Deputati della Patria, che essendo
estratti da quel Corpo cominciarono a poco a poco
a introdursi, e voler figurare da Capi Presidi nel
Corpo medesimo. Il bisogno di ripartire con equità
il peso degli alloggi delle truppe nella Provincia, avea
fatto eleggere agli abitanti alla riva destra del
Tagliamento tre persone che vi possedessero, e dietro
questo esempio ordinò il Senato colle sue Ducali
14 ~~[illegible]~~ Maggio che altre tre se ne eleggessero alla
riva sinistra uno per li Prelati, uno per li Castellani, St. n. 19.
e uno per le Communità perchè quelli da una parte
avessero a descrivere li fuochi di quelli dell'altra,
onde far una giusta distribuzione di questi pesi e
ordinò con la instituzione di un Cancelliere in Udi-
ne per conservar questi registri, con debito di niente
dover per tal conto percepire in pena di D. 25, e di
star un mese di prigione dichiarando poi che tal
elezione si facesse senza che avesse a portar altera-
zione nei metodi e nelle costituzioni.

Questa fu la prima origine, e la instituzione delli
Deputati della Patria, li quali come ben si vede
non sono una Magistratura propria del Parlamen-
to, ma un Offizio destinato ad una particolar in-
combenza, e che non à per se alcuna influenza nel
Parlamento medesimo. Convien dire però che questa
Deputazione estratta da quel Corpo fosse stata ani-
mata dallo stesso spirito di estendere oltre il
dovere le sue facoltative poichè portati molti
reclami al Senato nel 1487. ~~decreto 20 genaro~~
commandò col suo decreto 20 genaro la restituzione St. n. 23.
di varie estorsioni fatte, e prescrisse statutaria-
mente, che nè li presenti nè li futuri avessero

a ingerirsi in altro senonchè nel risparto dei pesi St. n.
e delle Angarie: quoniam ad hoc tantum sunt 15.
instituti et non ad aliam rem. Di fatti si
osservi che si chiamano Deputati della Patria,
e non del Parlamento o Capi del Parlamento, che
che non aveva come si è detto altro Preside, e si-
gnore che il Patriarca, e dopo di lui il Luogotenente,
come dichiarano li stessi Parlamentarj nella loro St. a.
Scrittura 1673. ~~Ove dunque possono li Deputati~~ 507.
Ove dunque possono li Deputati della Patria stabi
lire il loro preteso diritto di assumere esclusi
vamente ad ogni altro quella Pubblica Rappre-
sentanza, che la Sovrana Organizzazione vuole
sostituita in ordine alla cessata Carica del Luo
gotenente? Forse nella loro instituzione? Come
mai se non possono in altro ingerirsi fuori degli
oggetti spiegati nel decreto 1274? Questo ris-
parto sarà a loro sempre salvo, come sarà sem
pre necessario che altri vegli sopra di loro
perchè sia eseguito il decreto 1487. Quali sono le
~~[illegible]~~ speziose prerogative, che possono
vantare dalla loro instituzione e dal loro Uffizio
e che servono sfregiate per essere associati alla
Deputazione della Città? Rispondano a ciò li
Decreti medesimi. Non hanno essi alcuna Rap-
presentanza del Parlamento per la loro instituta-
zione, e per confessione ancora delli stessi Parla
mentarj; che colla Parte 24. febb.o p.o anno perciò
eletti per loro rappresentanti li Consiglieri.
Saranno pure questi Deputati, che per decisione
del Veneto Dominio sono in dignità inferiori
e devono cedere il luogo a ogni più piccolo Feu
datario della Provincia? Questa è la loro antica
inalienabile primazia che viene esaggerata nell'
loro memoriale 16. Luglio pass.o Questo prova essere
un sogno la loro mal immaginata rappresentanza
razionale, poichè se fosse vera, una parte avrebbe
certamente a considerarsi inferiore al tutto, e
non il tutto a una parte. L'odierno tentativo
è dunque diretto a voler diventare essi Deputati
ciò che non sono mai stati, ciò che non possono
essere per le Leggi costituzionali del loro Uffizio,
e per la ubicazione ancora della loro Residenza

Possono essere li Deputati della Patria tutti abitanti
fuori di Udine, e tre di essi almeno devono sempre St. n.
necessariamente esserlo poichè devono abitare 35.
alla riva destra del Tagliamento. È un accidente
che degli altri tre venga uno, due e talvolta an=
che tutti tre abitanti in Udine poichè possono e=
gualmente esserlo in Provincia. Tanto è vero quanto
chè quando devono venir in Udine, e fermarsi
per far li fuochi di Lista sono pagati dalla Cassa
della Contadinanza come risulta dalla Fede di quella
Camera 1753. 5. x.bre. L'altra Fede poi 19. 7.bre pass.to St. n.
prova che li tre Deputati detti di là del Tagliamen 136
to non sono abitanti di Udine, e che anzi quello St. n.
dei Prelati risiede o a Concordia, o a Roma, o a 36
Padova. Non è dunque possibile che nemmeno
per la sua configurazione possa questo partico=
lare Offizio rispondere agli Oggetti della ins=
tituzione di una Pubblica Rappresentanza
Delegata ressidente nella Città Capitale della Pro=
vincia.

IV.

Cosa era la Città di Udine sotto li Patriarchi. Cosa è stata sotto il Dominio Veneto. Sua forma di Governo.

Non è questo il luogo di rintracciare qual fosse la origine della Città di Udine. Basti sapere che avendo St. n. 4.
il Patriarca Bertoldo trasportato in questa la sua sede divenne la Città capitale del Friuli contemporaneamente alle prime traccie che si hanno della radunazione del Parlamento. La ressidenza del Sovrano è quella che rende il luogo più nobile e più ragguardevole di tutto lo Stato. Quando alli Patriarchi successe il Dominio Veneto fu stabilito che in Udine dovesse abitare il Luogotenente come di lui Rappresentante. Era Udine in fatto anche Metropoli Ecclesiastica finchè durò il Patriarcato Aquilejese, e lo divenne poi di nome e di diritto alla erezione dell'Arcivescovato Udinese.

A ragione perciò fino da Epoche remote fu riconosciuta questa Città per Capitale e Metropoli del Friuli da Imperatori, Pontefici, e da tutti li Sovrani, che ebbero relazioni di affari in queste contrade. Li stessi Feudatarj ambirono di essere ~~di~~ ascritti alla sua cittadinanza come lo sono oggidì 36. famiglie fra le 45. che formano il ~~luogo~~ ceto delli St. n.
Castellani dopo che l'anno 1387. fu revocato lo 39.
statuto 1353. relativo ad altro precedente, che 79.
a cagione delle loro fazioni contro li Patriarchi ~~...~~ 87.
gli escludeva dal poter essere Cittadini.

Nella Sede vacante del Patriarcato per la uccisione di Bertrando l'Imperatore Carlo IV. nel 1350. com- St. n.
mise alli soli Udinesi la custodia e difesa del 44.
Friuli finchè fosse eletto il successore. Si sà che gl'Imperatori conservavano l'alto dominio del Friuli come antico Feudo della loro Corona, e questo Diploma in conseguenza stabilisce nella Città, quel diritto specioso di primazia, che deriva dalla custodia e difesa di un Paese ~~...~~ durante l'interregno in uno stato elettivo. Anche Alberto Duca d'Austria eletto in quei tempi Capitan Generale della Chiesa Aquilejese mandò Ebe-rardo d'Albemburg al Consiglio della Città di Udine

per offrirsi di procurar la pace fra la Chiesa di
Aquileja e il Co: di Gorizia in quel modo che dagli
Udinesi gli fosse suggerito. Credevano questi miglior
partito quello di una tregua, ma non essendo stata
in allora accordata fu poi da loro conchiusa nel St. n.
1361. con Catterina Co.ª di Gorizia e del Tirolo anche 54.
a nome del Co: Mainardo. Così la Regina Elisabetta 60
di Ungheria domandò agli Udinesi il passaggio
per il Friuli di Leopoldo Duca d'Austria con le sue
truppe. Roberto Rè de' Romani spedì a loro tre 112
Vescovi Principi per assistenza e direzione nelle
sue differenze con la Corte di Roma. A Udine si=
milmente si partecipò la elezione del Patriarca 117
Lodovico fatta da Sigismondo Rè de' Romani,
e il Rè Carlo di Sicilia raccomandò agli Udinesi 58
il Cardinal d'Alençon suo parente eletto Patriarca
commendatario. Siccome però gli Udinesi sempre
attaccati al bene della Provincia vedevano nella
disposizione del Patriarcato in commenda a man=
care il vero e natural loro Principe, la di cui
absenza non poteva essere sennon dannosa, così
si opposero a tale disposizione, ed erano quasi
in guerra aperta, quando il Rè d'Ungaria ricer= 61.
cò il Carrara Sig.r di Padova a offrirsi mediatore
fra la Città e il Patriarca per rimettere la tran=
quillità nella Patria.
Li Pontefici Romani che aveano grand'interessi in
questa Provincia trattandosi di un Sovrano Eccle=
siastico tennero con Udine in caso di bisogno cor=
rispondenza. Alla Città scrive Papa Alessandro 115.
per far riconoscere da tutto il Friuli il Patri=
arca Antonio, e altra volta per far dar il pos=
sesso dell'Abbazia di Moggio al Cardinal di S. 113.
Angelo. Giovanni raccomanda alcuni Feudatarj 120.
e Innocenzo il Vescovo di Concordia.
alla Città, Urbano accompagna agli Udinesi un 110.
suo Inviato per affari nella Provincia. Li stessi Pa= 59.
triarchi partecipando alla Città le loro elezioni 57.
a questa raccomandavano la loro Chiesa, 105.
e lo Stato di tutta la Patria.
Anche la Rep. Veneta prima della Dedizione ricorobbe
sempre nella Città di Udine il Corpo Principale

della Provincia. Con lei trattò gli affari che la 64.
riguardavano, e unita in Lega con la medesima 71.
indirizzava le Ducali al Celebre Federico Savorgnan 74.
Capitan Generale di tutta la Milizia che era allo 77.
stipendio della Città e alli di lui cinque Deputati. 99.
Già anche prima di questo tempo avea spedito alla 56.
stessa Ambasciatore Michele Steno Proc. di S. Marco,
e allora della Lega Francesco Zane, e Michele Contarini. 69.
Al ritorno pedriò dal Contarini scrisse il Senato al Savorgnan, Deputati, e Consiglieri di Udine destinati all'onore e conservazione della Patria del Friuli di aver rilevato dalla di lui relazione quanto si fosse adoprata la Città alla conservazione della naturale costituzione di quella Provincia, del che gli era grata la Rep. per il vantaggio che veniva da ciò a risentirne, e la esortava a continuare coll'istesso vigore promettendogli ogni favore et ajuto opportuno. 74.

Non solo però col mezzo di corrispondenze trattava la Città gli affari suoi e della Provincia presso le Sovrane ma anche col mezzo di Ambasciatori spediti dal suo Consiglio. Nel 1350. ne mandò uno all'Imperator Carlo IV. che riportò la lettera, con cui fu affidata alla Città la difesa e custodia della Provincia in sede vacante. Altro ne ricevé il Patriarca dal del 1366. che andasse con lui ad Dominum Imperatorem pro juribus aquilejensis Ecclesie peragendis et utiliter pertractandis. Andrea Monticoli, e Nicolò Marini furono del 1386. spediti alla Repubblica, e di là passarono di concerto con la stessa a Papa Urbano ad conservationem Patrie Fori Julii cum honore nostro et vestro dicono le Ducali 21. 9.bre di d.o anno. Come ambasciatore poi direttamente al Dominio era stato spedito in quell'anno Nicolussio Bevilaqua per a concertar le cose della Lega per la difesa della Città e della Patria. Così due altre spedizioni furono fatte nel 1387. pro salute et conservatione aquilejensis Ecclesie, et super ordinationibus concernentibus statum totius Patrie. Nell'anno seguente furono spediti parimenti ambasciatori a Giovanni Marchese di Moravia nuovo Patriarca eletto, al Rè de' Romani e al Duca d'Austria super certis conventionibus concernentibus honorem, et statum

Marginal numbers beside the second paragraph: 44. 55. 7A 71 75. 95. 100

tobius Patriæ, e del 1408. lo stesso Senato Veneto do= 111.
mandò un ambasciatore alla Città pienamente instrut=
to della di lei intenzione per poter con lo stesso
conferire sul pacifico stato del Friuli. Insorte
poi le differenze fra il Patriarca e la Rep. mandò 1?5.
Udine del 1418. e 1419. ambasciatori al Dominio 1?3.
per trattar la pace, e non essendo stata questa
conchiusa trattarono nel 1420. li patti di dedizio=
ne, come vedrassi a suo luogo.

Alla ricognizione fatta da Imperatori, Pontefici, e altri
Principi della Città di Udine come Capitale del Friuli e
influente sul destino di tutta la Provincia si unisca
anche quello che pensavano li suoi Feudatarj, e le sue
Communità. L'antica Aquileja cadendo senza invidia al 87.
suo destino domanda la sua protezione, e la ~~[illegible]~~ vicinanza
per li suoi abitanti. Bartolomeo di Cargneo chiama in tal
incontro Udine prima Città della Patria, e Madre delle
altre Città e Luoghi della medesima.

~~[illegible]~~

La Communità di Gemona e altre ricorrono a Udine 119.
perchè stabilisca la qualità della Moneta da farsi
coniare. Sacile domanda soccorsi e consigli. Monfal 108.
con ricorre a Udine nelle sue differenze, e la= 109.
Città manda soggetti a sopire discordie in varj luo
ghi della Provincia. La Communità di Maran chia 10?.
mata a Udine si scusa della tardanza. ~~Quella di~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~. Li giurisdicenti di Chiopàvacca si 89.
giustificano con lei sulla imputazione di aver
e domandano assistenza contro Cordovado, Sesto e altri luoghi.
favorito i nemici. Il Co: di Spilimbergo le domanda 9?.
un presidio di armati. Li Coo: di Porzia ricor= 1?5.
rono a lei come figli per la difesa dei loro feu=
di; e Guecelluccio di Porzia Capitan Generale 63.
della Lega scriveva quinque Rectoribus pro Communi 6?.
Utini ad Regimen Patriæ Deputatis. 67.

Nè mancano atti di giurisdizione esercitata dalla Città
sopra la Provincia da potersi aggiungere a tanti
riconoscimenti della medesima. Fece dare del 1350. 109.
il possesso a P. Filippo Pievano di Gemona. Fin
da quel tempo si vedono assolti alcuni rei di Porto 4?. 49.
gruaro, e in seguito giudicati criminalmente varj
della Provincia. ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ 5?.
Deliberò in quei tempi la erezione della Muda di Tolmezzo, 53.
e poi la vendita della Gastaldia della Carnia. Non era già un abuso
l'esercizio di questi diritti ma una conseguenza del Governo a lei affidato
dall'Imperatore Carlo IV.

Nel 1386. gettò nel suo Consiglio una imposizione 70
di dinari sopra li castellani e Communità
per l'ambasciata al Sommo Pontefice. Era ben
giusto, che se Udine trattava per il bene di tutta
la Patria dovesse anche questa contribuire alle
sue spese. Vietò Udine alla Communità di Mara- 52.
no di far tregua coi Carraresi, e loro seguaci: 51.
Commandò a quella di Venzon di rilasciare un 57.
uomo appartenente al Duca d'Austria: Decretò 92.
la demolizione dei forti di Flambro, Villalta, 76.
della Fratta, e di altri oltre il Taglia- 92.
mento e consta che faceva eseguire si fatte deli- 62.
berazioni: Diede soccorsi al Capitanio che difendeva Marano: Concesse passaporti nei tempi più sos- 96. 97.
petti per la Provincia e per l'estero: Accordò pas- 80.
saggi di truppe: creò commissarj per passar 147.
di concerto coi Commandanti generali onde impe- 158.
dir li danni nella Patria, e fece leve di truppe
a proprie spese.

Passando per fatti così onorifici siamo giunti all'epoca
della sua dedizione al Veneto Dominio. Abbiamo
veduto come avea provato nel 1418., e 1419. di
trattar la Pace, e non eragli riuscito di ottenerla.
La deliberazione del Consiglio della Città 1419. 8. ge- 34.a.
naro stampata dal Parlamento in forma di aggra- 165.
vio alla stessa contro li Veneziani mostra anzi quan-
to gli stasse a cuore la conservazione della
Patria, ed è per lei un documento di onore l'aver
cercato di preservarla alla sua costituzione, e al
suo legittimo Sovrano. Per questo motivo quantun-
que occupata una porzione del Friuli oltre il
Tagliamento ricusò sempre Udine di rendersi as-
pettando li soccorsi a lei promessi dal Patriarca, e dal Re di Ungheria;
, ma poiché questi non vennero, do-
vette cedere alla forza; mandò al Campo quattro am-
basciatori, e undeci ostaggi a parlamentare col Ve-
neto Provveditore, con cui fu concertato l'accordo
ai 7. giugno, e poi spediti a Venezia per la ratifica, della quale
fu portata la nuova a Udine li 13. del mese stesso.
Entrate poi le truppe, ritornati gli ambasciatori
e gli ostaggi fu invitato il generale Consiglio det-
to d'Arengo pro audienda relatione Ambassia-
torum revertentium a Venetiis alli 14. giugno, 34.a.
e unitosi alla presenza del Provveditor Brago- 157.
dino furono letti li Capitoli, che erano stati con-
venuti, e furono approvati ancora dal Consiglio, che prestò
allora il suo solenne giuramento.
Quantunque apparisca la elezione del Re in data dei 10.
novembre, fu fatta questa in relazione alli Capitoli

coi quali era cogli ambasciatori stata
~~[illegible]~~ convenuta la forma del Governo
nella destinazione di un Rappresentante che te=
nesse il luogo del Patriarca, ossia del Dominio,
e fu perciò detto Luogotenente a distinzione
di tutti gli altri Rappresentanti dello Stato.
La dedizione di Udine portò con se quella del
resto della Provincia; Tutti poi li suoi diritti
e privileggi gli furono confermati e special=
mente li Dazj che godeva e gode per concessio=
ne del 1291. del Patriarca Raimondo. Tutto ciò
fù confermato anche dalle Ducali 1423. e così
passò la Città sotto il Dominio Veneto con la
stessa primazia, che aveva sotto li Patriarchi,
e con l'istesso interesse per il bene e vantaggio
della Provincia.

Che per tale fosse dal dominio Veneto considerata,
lo dimostrano le commissioni Ducali, che veni= St. n.
vano date alli Luogotenenti di Udine, e di tutta 136.
la Patria, quam terram, districtum, et homines
ipsius Regiminis reges et gubernabis etc. Era
dunque la Patria considerata come il distretto
della Città Capitale. Di fatti all'art. 31. delle ibi
commissioni stesse si dice: In castris, et Locis
suppositis Civitati tibi commissae mittimus
prout scis, Rectores etc., e però non vi è dubbio
che la Repubblica non abbia considerato soggetti
alla Capitale anche li stessi luoghi nei quali man=
dava degli altri Governatori subalterni. Tanto
poi compromettevasi il Veneto Dominio della
fede della Città, che un anno dopo la dedizio=
ne sostituì ~~[illegible]~~
la stessa in unione al suo Capitanio a far le 50.
veci del Luogotenente.

A questa epoca la più interessante e decisiva di
mutazione di governo qual figura fece mai il
Parlamento? Non trovasi nemmeno traccia di
sua esistenza fino alla riduzione nel 1500 circa
di cui abbiamo di sopra parlato. Mostrò anche
in tal incontro la Città quanto gli stasse a cuore
il bene generale della Provincia col salvare gli
Agricoltori dallo stato di servitù a cui voleano
ridurli li Castellani. Nè fu diverso l'impegno
con cui fu assunta dalla Città la protezione di questi
infelici allorchè a lei ricorsi dell'anno 1503. im=

ploravono assistenza contro il Parlamento, e mas= St. n.
sime contro li Castellani, e gli amministratori del dina= 149.
ro della loro cassa, che non aveano reso conto
da 35. anni in poi. Fa commozione il memoriale
in allora prodotto, come inspira venerazione
la deliberazione presa dal Consiglio di domandar St. n.
al Luogotenente la unione del Parlamento per 152.
persuaderlo delle ragioni dei ricorrenti, e non
riuscendosi o non venendo da lui fatta giustizia
destina quattro ambasciatori al Dominio per
sostenere il loro ricorso. Conviene dire che tale
misura abbia imposto a quelli contro i quali era=
no stati portati li gravami, e giunse seppi alla
ragione poichè non si sa che l'Ambasciata abbia
sia stata verificata. Nel 1517. tornò a deliberare la Città a s[illegible]
di questi infelici ridotti per le guerre all'estrema miseria, affinchè si facesse la r[illegible]
Un passaggio di truppe nel Friuli del 1463. condo=
tto da Carlo Co: del Tirolo chiamò l'attenzione della
Città a destinar commissarj per passare con
l'intelligenza onde salvar la Provincia dall'oppres=
sione, e dalle rapine. Era poi questa nel 1510. es= St. n.
posta alle scorrerie dei Goriziani, che mettevano 158.
no tutto a ferro e fuoco, e la Città levò a
spese dei suoi Cittadini un corpo di 200. uomi=
ni a cavallo per salvarla da tante rovine, e
alcuni mesi dopo mandò un Ambasciatore al
Dominio per domandar un soccorso di forza St. n.
armata in difesa della Patria. 161.
Mentre agitavansi questi grandi affari della Provin=
cia occupata dalle truppe della Lega di Cambrai,
e davasi la Città tutti questi pensieri per la
sua salvezza quali erano le cure del Parlamento,
di quel corpo quasi Sovrano della Provincia stes=
sa, che spiega in oggi tanto fasto e tanti diritti?
Non si sa che si abbia mai preso alcuna briga,
e che nemmeno siasi raccolto vedendosi nella St. a.
stampa sotto un Sommario di riduzioni, che 208.
dal 1502. saltano al 1540. Di fatti conviene dire
che questo corpo più vicino allora al suo stabili=
mento meglio conoscesse la sua importanza e le
sue facoltà, e non pretendesse di aspirare
a un dominio, che non à mai avuto, e che non può

uffiziogli competente. E li Deputati della Patria, che ànno quell'antica, esclusiva, inalienabile prima
zia cosa facevano in quelle aspre contingenze? Non
si trovano neppure nominati. Mancata però essendo
la forza Veneta nel Friuli, e occupata la Provincia
dalle armi di Massimiliano fu intimata con le let- Sag.
tere 1511. 19. 7.bre la Capitolazione alla Città, e uni- 163.
tosi il Consiglio l'istesso Luogotenente Loredanigo la
consigliò a rendersi, e dopo un affettuoso uffizio 164.
partì in mezzo alle lagrime di tutti li cittadini.
Furono tosto destinati gli ambasciatori a trattar
coi Commandante dell'Esercito Cesareo, dai quali ri-
portarono l'atto di dedizione 10. 7.bre, con cui fu 166
convenuto che la Città dovesse rimettersi, e reinte
grarsi nello stato, vantaggi, giurisdizioni, e pre
minenze, nelle quali si trovava, ut quibus potie
batur et gaudebat tempore antiqui status Pa
triarcarum Aquilejensium in dicta Terra et uni
versa Patria Fori Julii. Ecco perciò un altro insi
gne documento della sua preminenza in tutta la
Patria dovutagli ben a ragione per l'interesse
che prendeva nelle sue vicende. Poco tempo do
po fu poi nuovamente occupata tutta la Provincia 169.
dalle armi Venete, e poi abbandonata diede motivo
a una seconda dedizione alli 13. di febraro, che
portò di nuovo con se tutto il resto della Provin- 170.
cia alla obbedienza di Cesare.

Giovanni Nassero assunse il Governo della Provincia
come Luogotenente dell'Imperatore in unione
ad un Orabona, ma cangiatasi la sorte delle armi,
e pressati dai Deputati della Città o a provveder
di forza, o a permettere di trattar coi Veneti, 171.
affinchè non avessero luogo li saccheggi, risposero
i Luogotenenti Cesarei che non potevano dargli ajuto, e
che gli lasciavano perciò trattar liberamente dovendosi intendere sciolti dal giuramento. ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ Consegnarono dunque alla partenza il commando, e le
chiavi alli Deputati della Città, il più vecchio
dei quali Odorico Merlo assunse la carica di Luo- 172.
gotenente fino alla venuta del Badoero per la

Rep. di Venezia. Per questo motivo nella sala del Castello esiste a questa epoca il suo stemma, e il suo nome nella serie ~~di questo stesso~~ delli stemmi e nomi di tutti li Luogotenenti Veneti, cominciando da Roberto Morosini. Egli è poi assai osservabile il distacco che fecero li due Vicarj Imperiali dalli Deputati e dagli altri Cittadini in mezzo ai più teneri abbracciamenti, e con promessa di darle migliori relazioni all'Imperatore della loro fedeltà.

Sia permesso a questo passo di ~~riflettere~~ osservare che il carattere degli Udinesi fu sempre quello del maggiore e più sincero attaccamento al loro Sovrano. Sostennero col proprio sangue li Patriarchi contro le fazioni dei Castellani. Si dedicarono ~~volontarj~~ alla Repubblica quando videro che non poteva più sostenersi il Governo Patriarcale. ~~Poi~~ Si resero a Massimiliano col consiglio dello stesso Veneto Governatore. Furono fedeli a Cesare finchè occupò quella Provincia, e li suoi Vicarj medesimi gli misero in libertà di trattar nuovamente coi Veneti. Volarono contenti in seno alla loro Madre, e furono superbi di appartenergli finchè piacque alla Divina Providenza di conservarla. Alla sua caduta poi ~~lontani~~ alieni da quella sovversione di idee e di principj, che in altri luoghi ~~si sviluppò~~ dilatossi con tanta energia, spiegarono senza riserve li più ardenti voti per appartenere a quell'augusto Sovrano, che sarà eternamente l'oggetto della loro Fede, e del loro Vassallaggio. ~~Quando~~ anche la più volte nominata Parte nel febbraro 1º presa dai Fondatori non fosse stata del carattere esposto, avrebbe bastato la dichiarazione in quella espressa di una Fede simulata alla Rep. per quasi quattro secoli, perchè gli Udinesi si fossero ributtati a tale proposizione. Lontani dal temere che il loro attaccamento al proprio Principe finchè ebbe sussistenza possa dispiacere al cuore di Cesare, sarà anzi questo il più sicuro garante della loro costanza avvenire nel serbargli quel giuramento scritto nei loro petti prima che fosse pronunziato sull'altare della Divinità.

Ritornata come abbiamo veduto la Città Capitale sotto
il dominio Veneto, e col suo esempio, come osserva
lo Storico, tutto il rimanente del Paese convenne 172.
il Senato cogli Ambasciatori della Città delle misure
necessarie per la conservazione di questa Provin=
cia come dalle Ducali 1514. p.mo Luglio. Con l'altra 173.
poi dei 15. dello stesso mese dirette alli stessi Depu=
tati e Consiglio della Città forma il più bel elogio
alle direzioni dalla stessa tenute in quei tempi dif=
ficili, e la esorta a continuare nel modo medesi=
mo per la propria conservazione e per quella 174.
della Provincia intiera, la cui sorte dipende da quel=
lo della Capitale. Tali erano li sentimenti del
Senato, li di cui interessi furono con tanto vigore
sostenuti dalla Città senza che il Parlamento sene
prendesse la più piccola cura a fronte delle
Ducali di eccitamento dirette li 17. giugno 1509.
alli Prelati, Castellani e Communità del Friuli. 54. n.
Egli è osservabile che le Ducali medesime sotto la 152.
stessa data furono separatamente dirette anche alli
Deputati della Città. È questa una prova, che 153.
la Città Capitale non fu confusa colle altre com=
munità, quantunque intervenga anch'essa in
quelle che anno voce in Parlamento. Questa sepa=
razione però fu riconosciuta anche nei tempi an=
tichi dal Parlamento stesso vedendosi in alcune
destinazioni di persone eletto uno per Udine,
e un altro per ~~[illegible]~~ le Communità. Ma non
è bisogno di ricorrere ad altri documenti per ri= 64. n.
conoscere altra cosa essere la Communità di 7.
Udine, che manda un suo votante in Parlamento,
ed altra la Città Capitale e metropoli della
Provincia per cui intervengono nel Parlamento
stesso li Deputati della Città col loro Cancelliere
in parità di sedie e ~~[illegible]~~ rimpetto a quelli
della Patria senza però voto deliberativo nè gli
uni nè gli altri. ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
La solenne dichiarazione del Parlamento stesso del 1579.
riconosciuta dal Senato non lascia luogo ad alcun 177.
dubbio su questa essenziale differenza, e non si può 179.
180.

tentar sempre di cangiar natura alle cose, e distruggere li più sacri documenti emanati dalle Legittime Podestà, e risultanti dai fatti li più certi per pretender di confondere la Città capitale con le altre Communità della Provincia, onde metterla al pari in ogni diritto, e levargli quella preminenza, che gli deriva dal suo essere, dalla sua Costituzione, e da quanto à sempre fatto per il bene e conservazione della Provincia medesima.

Nè può già dirsi che una vana boria la determini a sostenere il suo essere e li suoi diritti di Capitale ~~della Provincia~~ ma il sentimento del bene proprio, e generale della Patria. Esigge questo un luogo di concentrazione dei communi interessi, ove possano agitarsi con maggior facilità, e da cui partano le varie diramazioni di governo, che non possono sostenersi senon dove una numerosa Popolazione può dar luogo alla scelta delle persone, e che sparse in ogni Communità e in ogni Castello farebbero confusione, e pregiudizio a quell'attività, che risulta dalla unità dell'azione, e dalla uniformità dei principii. Oltre di che gl'interessi della Città si estendono in tutta la Provincia per li possedimenti delli suoi Cittadini, il di cui estimo è più di un terzo del totale della Provincia, secondo ~~[illegible]~~. Nel conteggio stampato dal Parlamento si dice ch'egli paga più della Città Dr. 1911, ma questo è un'aperta falsità convinta dal conteggio medesimo, che suppone pagata dal Parlamento la quota incombente alla Città di Cividale, alle ville Communi, e altre giurisdizioni, che niente ànno che fare col Parlamento medesimo. Non sarebbe credibile che a tanto si avvanzasse l'arbitrio delli suoi difensori, se loro stessi non somministrasero il fondamento di falsità così manifesta. Comprendendo dunque la Città oltre un terzo di fondo sul totale della Provincia nelli suoi Possidenti Cittadini, non gli si potrà mai contendere anche in tal rapporto la sua Primazia tanto più che non è vero essere il Parlamento rappresentante il rimanente della Provincia medesima. La Città di Cividale col suo vasto Territorio, Pordenon, e suo territorio, li Feudi privileg= St. a. p. 43.

giati Savorgnani, la Signoria di Latisana, e cinquanta
due Feudi in somma che non ànno voce in Parlamento
non sono certo dallo stesso rappresentati, quando St. n. 98.
anche rappresentasse quelli, dai quali è composto.
A fronte di un fatto così evidente come mai si potrà
sostenere a pretesto di una espressione incorsa nel
decreto di Senato 1787. 19. Marzo, che il Parlamento rap- St. n. 194.
presenti la intiera Provincia? È dimostrato che non en-
tra nel medesimo nemmeno la metà dei Feudi, pochissi-
mi Prelati, e non tutte le Communità, e che le imposi-
zioni che getta il Parlamento non cadono sennon sopra St. n. 38.
li suoi componenti. Ov'è dunque questa Generale rap-
presentanza, che oltre quanto si è detto non può cer-
to comprendere la Città di Udine, che fà Corpo se-
parato, e contribuisce separatamente le ~~[illegible]~~
Pubbliche imposte. Oltre di chè basta esaminare li
ricorsi sopra i quali è nato l'enunziato decreto per
riconoscere convinta dal fatto l'accidentale enun-
ziativa, che non è già una deliberazione positiva del
Senato. Li memoriali furono separatamente presenta- S. n. 195.
ti dalla Città, Patria, e Contadinanza, che sono vera-
mente li tre Corpi, che si consideravano rappresen-
tare l'intiero del Friuli, come dichiara anco la
Scrit. del Magistrato dei Beni Inculti 1781. 2.2. Marzo, St. n. 197.
e non ~~[illegible]~~ il solo Parlamento, a cui tutto al più
può competere un terzo solo di quella Rappresentanza.
Tanto è vero questo principio quanto che le spese di
Sanità, e altre spese generali si dividono in terzo,
e uno di questi viene pagato dalla Città quantunque
concorra col suo caratto come Communità anche all'
altro terzo incombente al Parlamento, restando
l'altro parte a carico della Contadinanza. Come
mai può dunque sostenere questa generale rappre-
sentanza della Provincia un Corpo che forma uni-
camente tutto al più un terzo della medesima
in parità della Città, che ne rappresenta parimenti
un altro? Nella stessa relazione poi del Friuli stam-
pata dagli avversarj a c. 39. e 303. si dice che nel
li sono tre Corpi Principali ... St. n.

a darsi li suoi statuti al pari delle altre Città Lom=
barde dopo la pace di Costanza segnata nel 1183. coll'
Impre. Federico Imo. poichè trovasi [illegible] reclamato
dal Sinodo 1281. del Patriarca Raimondo contro gli ar= Mon. Eccl. agg. C. 788.
ticoli riguardanti la libertà ecclesiastica con ordine,
che fossero cancellati dai Capitolari. La proibizione ai
Tosti di acquistar beni, e l'ordine di venderli fu però St. n. 41.
rinnovata nell'anno 1343., e del 1348. ordinato pre=
cisamente di compilare li statuti con le altre delibe=
razioni, che si trovano nel Catastico sotto questa rubri= St. n. 46.
ca, e che la brevità ci obbliga a sorpassare.

Non si può però mancare di un cenno sopra la celebre
decisione 1391. 11. febraro del Doge col suo Consi=
glio eletti arbitri fra il Patriarca Giovanni, e la
Città. Reclamava quello alcuni statuti fatti dalla
Città in sua absenza come a lui pregiudiziali; e la
Veneta sapienza decise che essendo fatti per il bene
e conservazione della Città dovessero essere validi,
e in caso di bisogno potesse farne anche di nuovi servatis St. n.
antiquis moribus et consuetudinibus Terrae Utini. 101.

Anche rapporto alla materia monetaria e alla zecca in Udi=
ne [illegible] esistente in una casa per cui pagava
l'affitto la Città trovansi deliberazioni che com=
minciano del 1359. fino alla dedizione alla Rep., St. n. 47.
ed è fra queste osservabile quella del 1413., con 119.
cui sopra le ricerche di Cividale, Gemona e altri
luoghi della Patria fu deliberata nel Consiglio la
qualità della moneta con questo di far istanza al
Patriarca perchè fosse osservata la Lega antica,
e non degenerata la sua qualità.

Tali spezio si diritti [illegible] sono ben altro, che li consigli
che dava il Parlamento; [illegible] e derivando questi
dall'esser suo di Capitale della Provincia, [illegible]
[illegible] dalla forza della
sua popolazione e delli suoi possedimenti, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] da Diplomi Imperiali, e da Sovrani
giudizj in confronto delli stessi Patriarchi, non si sà compren=
dere, come si possa in oggi pretendere di annientare la
sua primazia, e ridurla alla Condizione di ogni altra
più piccola Communità della Provincia.

Il Collegio di Sanità come Delegato da questo Supremo Tribunale estende la sua influenza in tutta la Provincia senza che siano violate le Consuetudini di secoli, distrutte le Patrie costituzioni, e offesa la mal immaginata primazia dei Deputati della Patria. Lo stesso si può dire dei Provveditori ai Confini, e dei Presidenti alli Pubblici archivj dovendo per Legge raccogliersi nella Città tutti gli atti dei Nodari Pubblici defonti della Provincia sotto la ispezione di un'apposita Presidenza estratta dal suo Consiglio. St. n. 187.

Ma troppo lungo sarebbe il dar un dettaglio parziale di tutti quegli uffizj coi quali sono regolati li varj rami di Economia, di Commercio, di Polizia, e di tutto ciò che riguarda il ben pubblico, e dalli pochi cenni fatti ben si comprende come la sua Deputazione e il suo Consiglio sono sempre stati occupati delle più gravi mansioni e incombenze di Governo. Non è però per questo che osino spiegare una così avvanzata pretesa di aver per diritto la successione a quanto si aspettava al Veneto Governatore, sapendo bene che ciò non può derivare se non da una Sovrana Delegazione; ma osano nel tempo stesso lusingarsi di non aver mai meritato quell'assoluta esclusione che vorrebbero in oggi dargli quelli che dicono di rappresentar il Parlamento. Finalmente pare che un Consiglio sedentario e una Magistratura permanente nella Città Capitale della Provincia possano meglio servire e il Sovrano e la Provincia stessa di quello che un Consiglio, che a stento si unisce una volta l'anno, che quantunque invitato nel corso di 20. anni si unì nove volte: che non può convocarsi senza Sovrana permissione: che non à Magistrature ed offizj per le necessarie diramazioni di governo. St. n. 33. 34. Così la ~~[illegible]~~ Deputazione della Città è ben diversa da quella della Patria. Si è veduta la sua instituzione, e come per lo Statutario Decreto 1482. non potrebbe ingerirsi se non negli oggetti per li quali è stata instituita. Non si può dire, che abbia nemmeno sede permanente in Udine, vedendosi bene spesso tutta quella Deputazione ad un solo

Ecclesiastico, che conserverebbe in se tutte le ispe-
zioni Governative anche contro le provvide isti-
tuzioni della Repubblica. La metà per lo meno di
quella Deputazione dev'essere composta di abitanti
oltre il Tagliamento. Come dunque potrebbe questa
nemmeno servire agli oggetti, che si vorrebbero
esclusivamente ~~[illegible]~~ dalla medesima
~~[illegible]~~ in se conservare?

Poichè dunque abbiamo conosciuto cosa sia il Par-
lamento, li Deputati della Patria, la Città, e la sua
Deputazione raccogliamo queste idee in confron-
to dell'avverso ricorso per quei risultati che
devono derivarne.

Conclusione

Reclama il memoriale contro il Decreto 20. Luglio
come sovversivo la consuetudine di secoli. Ab-
biamo veduto che nella nostra Provincia o lo stato
presente di cose è affatto nuovo, o se trovansi
situazioni analoghe a questa sono tutte a favore
della Città, che à altre volte sostenuto il carico
della Pubblica rappresentanza, e del Governo del Friuli.

Viene opposto come distruttivo della Patria co-
stituzione. Questa niente prescrive in materia di
Governo, e non si può desumere il diritto senon
dai fatti costantemente dimostrati a favore
della Città. Il Parlamento resta sempre salvo nel-
la sua costituzione e nelle incombenze allo stesso
appartenenti in Gennaro 1796., e niente di più può
pretendere.

Si chiama estensivo dei diritti dei Deputati fuo-
ri dei propri limiti. Questi limiti non sono
mai stati ben marcati per quanto la storia
ci somministra; ma qualunque si fossero è
dimostrato che l'esercizio di un'autorità dele-
gato non estende in verun modo le naturali
facoltative di chi la esercita, così è provato
parimenti che queste incombenze non possono
essere assunte senon per una speciale delega-
zione, e mai per diritto proprio.

Si dice che è contrario alla mente delle Sovrane Organizzazioni. Anzi queste chiamano espressamente le Città Provinciali a sì fatte incombenze lasciando a ogni Castello e Communità le loro locali rappresentanze. Offensivo della Sovrana Organizzazione è l'appunto avvò di sostener a se appartenenti per diritto queste incombenze, che certamente non gli appartenevano in genaro 1796, e di procurar in conseguenza ~~[illegible]~~ d'innalzare la propria Costituzione e deprimere quella della Città.

Finalmente si grida che è offensivo delle prerogative dei Deputati della Patria, li quali come rappresentanti la nazione devono avere un'antica esclusiva inalienabile primazia. La loro instituzione convince in ogni conto di arbitrio sì fatta proposizione. Essi non sono rappresentanti il Parlamento come nemmen questo rappresenta la nazione, ma solamente è uno dei tre Corpi, ai quali si dà l'intiero di questa Rappresentanza dividendosi in terzo fra Città, Patria, e Contadinanza alcune spese generali della Provincia, come si è di sopra osservato. Non possono poi vantare questa primazia se devono cedere il luogo a ogni più pic-
Le non dovettero cederlo alla Città nella prestazione del giuramento a S.M. il nostro Augusto So
colo Feudatario della Provincia. La Deputazione della Città non à dunque pregiudicato alle loro prerogative nell'associarli alla Delegazione del nuovo Governo. Dovrebbero pur ricordarsi che in sussistenza della Rep. erano li Deputati della Città e non quelli della Patria, che rappresentavano presso il Veneto Governatore, il quale non poteva prendere il possesso, nè partire dalla Carica senza il loro intervento e alcune fedi, che gli venivano rilasciate. St. n. 194.

Ecco dunque sciolte tutte le contestate opposizioni, le quali non si può nemmen dire che vadano ad incontrare il decreto 10. Luglio, che era la sola deliberazione che poteva prendere la R. Commission Camerale. Fu incaricata dall'Ecc.° C.R. Governo Generale col suo Decreto 11. Luglio di tener

ferma la unione e buona armonia fra la Città
e il Parlamento, e di passar pronto alle opportune
deliberazioni sopra quanto gli si era rappresentato.
Raccoglie che la causa del reclamo sta nella con-
vicinanza degli andrizzi delle pubbliche commis-
sioni. Si tolga dunque, Ella dice, questa causa,
e la unione e buon armonia saranno conser-
vate. Come mai si poteva deliberare altrimenti;
e come si potrebbe ritrattare, o modificare
questo decreto senza distruggere quella salu-
tar unione segnata dalle parti, confermata
con tanti atti e dichiarazioni, sanzionata dal
Governo Generale col Decr. 22 marzo e solu-
ta espressamente conservarsi con l'altro 28
Luglio? Li proteste introdotte contro il fatto
loro dai Deputati della Patria, e dalli Consi-
glieri Plenipotenziarj delle Convocazioni sono
tutti inattendibili. Ma perchè mai alcuno
informate queste Convocazioni dell'atto di
unione 11 febraro non gli anno specialmente
incaricati di reclamare contro la medesima,
onde evitare anche il soggetto di arbitrio in
affare di tanta importanza qual è la Pace e
la tranquillità dei Corpi, e in conseguenza degli
abitanti di quella Provincia? Io non oserò di far
una colpa a questi Plenipotenziarj di aver con-
siderato per primo oggetto di ben nazionale
la nullità dell'accordo, e ~~in~~ conseguenza la
disunione fra i Corpi, e tutte quelle funeste con-
seguenze che devono derivarne. Lascierò che
le autorità costituite e la Provincia intiera
pronunzino questo giudizio. Egli è ben fatale,
che il primo disordine di aver preso contro le Leggi
e la sovrana Organizzazione la parte 24. febraro
abbia portato con se li frutti amari di una
discordia tanto abborrita dalla Città. Ella è
però corretta dal incontrovertimento per op-
porre un argine alle pretese dei Feudatarj.

che vorrebbero oltrepassare li confini delle loro investiture. Abbiamo veduto quanto utile fu questa opposizione anche nelli primordj della dedizione al Dominio Veneto per distruggere il progetto di mettere in servitù li contadini, e per sollevarli dalle angarie che soffrivano. La mal immaginata supposizione di possedere quasi una sovranità, la falsa idea di una rappresentanza Nazionale, e l'avversione così decisa di alcuni pochi alla Capitale della Provincia devono metterla in sempre maggior avvertenza delle loro operazioni.

La pace e tranquillità dei Popoli sono gli oggetti più sacri al cuore di chi è destinato a Governarli, e questi formano il voto più ardente della devotissima Città di Udine. Conoscendo essere le preminenze e diritti esclusivi dei Corpi altrettante sorgenti di discordia non esitò a rinunziarvi la Deputazione della Città coll'associare a se stessa quella della Patria, di cui nella Organizzazione non era nemmen fatto menzione. Fu assai contenta di veder approvato quest'atto dall'autorità del Governo. Ma questa unione sarà sciolta qualora non vengano assicurati li mezzi di sua conservazione. Questo fu prescritto col Decreto 11. Luglio alla R. Commission Camerale, e questa fu la incombenza dalla stessa esaurita coll'altro Decreto 30. dello stesso mese reclamato dagli avversarj. Possano questi restar finalmente convinti che nè all'uno nè all'altro dei Corpi appartengono per diritto le mansioni incombenti in Gennaro 1796. al Governatore di quella Provincia. Questa verità gli farà desistere dalle loro troppo avanzate idee e rispettare la Provvisoria Delegazione finora sostenuta dalle due Deputazioni, le quali non devono avere altra mira che il buon servizio del Sovrano inseparabile dal bene della Popolazione. A quest'oggetto fu segnata la loro unione non reclamata dalle Convocazioni, sanzionata, e voluta dal Governo Generale, e grata certamente all'universale della Provincia, che non potrà mai approvare la discordia promossa contro un atto diretto unicamente alla sua conservazione. Ecc.

ако.

~~mai potevano essi Consiglieri reclamare contro il Decreto no. Luglio, il quale non fà che stabilire uno dei mezzi più importanti per conservare la unione e buona armonia fra li Corpi medesimi? Esaminato perciò in diritto l'affare chiaro risulta mancar affatto li ricorrere~~

fo
da
à
ne
ve
[illegible]
pe
co

l
da
de
il p
in
la
ne
il
in
de
le
e
sa
qu
ac
in
e
de
la
qu
a
co

Ci
d'
Co
de
in
ze
co
so
e
col
[illegible]
ch

1798 Domande al Plenipotenziario Austriaco sui bisogni della Provincia del Friuli:

La Commissione Plenipotenziaria
tanto provvidamente affidata a V.E.
dalle Paterne cure dell'Augusto ~~nro~~ Sovrano
à riempito di conforto queste Popolazioni
nella certezza di vedere stabilite quelle
regolazioni che promovendo il loro
~~[illegible]~~ maggior bene possano metterle
perciò in grado di sempre meglio
corrispondere al Reale Servigio.

Questa verità penetrò intimamente
l'animo della ~~devota~~ Deputazione
~~[illegible]~~ Città Capitale della Provincia
del Friuli, la quale sostenendo dopo
il felice ingresso delle Armi Austriache
in unione alla Deputazione della Patria
la rappresentanza ~~[illegible]~~ dell'I.R. Governo Centrale
nella Provincia medesima, come la sosteneva
il Nob. Luogotenente ~~[illegible]~~ per il Veneto Governo
in tempo di sua sussistenza, non mancò
di fare alla consocia Deputazione
le più ingenue aperture sul bisogno
e sul dovere di rassegnare alli maturi
sapientissimi riflessi dell'E.V. tutto
quello che potesse meglio contribuire
alla ~~[illegible]~~ conciliazione dei due
importantissimi oggetti di ben Nazionale
e di Reale Servigio ma ebbe la dispiacenza
di sentirsi a rispondere, che come
la Deputazione della Patria farà da se stessa
quello che crede convenirgli, così potrà
anche quella della Città presentarsi
con ogni creduta sua rappresentazione.

Mentre si lusingava quella della
Città, che la unione delle due Deputazioni
d'accordo stabilita alla caduta del Veneto
Governo, e rinnovata alla occupazione
delle Armi Austriache dovesse essere
indissolubilmente cimentata dal reciproco
zelo e fervore, con cui per tutto questo
corso di tempo fu da tutte due unite
sostenuta ogni incombenza ~~[illegible]~~ a loro demandata,
e mentre vedeva, che la volontà dichiarata
col fatto dall'I.R. Governo Generale ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ in evasione della controversia
ch'era allo stesso pendente a favore della

unione medesima non avesse a lasciar
più temere la riproduzione di quello
spirito di discordia, ~~[illegible]~~ e
preminenza che diede origine alla
questione medesima, si vede ~~[illegible]~~ che vuole col fatto dividersi
~~[illegible]~~ nel momento più importante
e decisivo. ~~[illegible]~~

La Deputazione della Città conservando
non ostante lo stesso spirito di unione
e di armonia rassegna all'I. R. Com.e Plenip.
che tale sarà sempre il suo voto siccome
quello, che può solo contribuire al
miglior essere della Provincia e in
conseguenza alla ~~[illegible]~~ Città, e al
Vantaggio dell'augusto Sovrano come
oggetti sempre inseparabili dalla
felicità delli suoi Sudditi.

Tali furono li suoi sentimenti
anche nell'anno 1748 allorchè tentava
la Deput.e della Patria una separazione
per sostener sola la rappresentanza
generale della Provincia, e nella unita
allegazione coi relativi documenti
troverà la ~~[illegible]~~ somma sapienza
dell'I. R. Com.e Plenipotenz.e il quadro
fedele del carattere degli Udinesi,
del loro Governo, e delle loro opinioni
come pure quello di alcuni Parlamentari poichè non tutti si opposero della maggior parte,
li quali non si conformarono al sistema
della unione, e vorrebbero sostenere
una esclusiva preminenza con disdecoro
di tante famiglie di una Nobiltà pari
alla loro, e con quelle funeste conseguenze
che sarebbero irreparabili ~~[illegible]~~ qualora
fossero rinnovati li due partiti dei
Parlamentari e dei Cittadini, che costarono
tanto sangue civile sotto il governo
dei Patriarchi, e tanti litigi, dispendi,
e private animosità sotto il Governo
Veneto.

Se la debolezza di questi Governi
lasciò talora sussistere questo fatalissimo
spirito di Partito, e di separazione,
da cui nacquero tanti mali, giova sperare

che appartenendo in oggi per volere
della Divina Provvidenza al più grande
e al più Augusto dei Monarchi, e volendo
egli piantar sopra basi solide la felicità
delli suoi Sudditi abbiasi a vedere
estinto questo spirito di vertigine,
e non solo tenuta ferma la
tatta unione, ma sempre più anzi rassodata rimanendo anzi le parti separate, come il territorio di Cividale, quello di Pordenon, e alcuni feudi; e
con tutti quei mezzi che
possano renderla durevole, e
attiva perchè abbia a corrispondere
nel miglior modo possibile agli
oggetti delle sue incombenze.

Che se le vicende dei tempi, e le
irreparabili variazioni che succedono
nei corpi sociali, esiggono forse
che abbiano a farsi delle modificazioni
nella politica configurazione dei Corpi
componenti la Provincia si lusinga
rispettosamente la Dep. della Città
che non vengano accolti progetti
dall'altra Deputazione della Patria
senza essere anche a lei communicati
per rassegnare alla Sapienza dell' I. R. Com.ne
le riverentissime sue considerazioni,
affinchè avendo a deliberare sulla
configurazione della intera Provincia,
ed essendo questa rappresentata non dal
solo Corpo del Parlamento, ma ancora dalla sua Città
Capitale, che forma l'altro Corpo
Primario oltre l'essere come Com.tà un individuo
del Parlamento medesimo, non abbiano
a prevalere gl'interessi particolari
dell'uno o dell'altro, ma si conservi
quella unione, che nasce dal concorso
di tutte le forze concentrate in un
punto, e che sola può formare la commune
felicità

Quali potessero essere quelle modificazioni di costituzione,
che fossero per avventura ricercate
in una Provincia, che più delle altre
delli Stati Veneti ritiene le antiche forme
dei tempi chiamati barbari, e proprie
di un piccolo Stato separato ed elettivo

da una Corte Straniera in una persona
ecclesiastica non osa di azzardarsi
a proporle la [illegible] Deput. della
Città; ma egli è certo che quello
che poteva convenire al Governo
del Patriarca di Aquileja nei tempi
anteriori al risorgimento delle
arti e delle Lettere in Italia, e che
fu [illegible] dalla Veneta Politica ridotto
si può dire a una inutile esteriorità di apparenza e
di nome, e non altro, nè si [illegible] può
richiamarlo all'antico inverificabile
suo stato [illegible] in tanta mutazione
di tempi e di cose.

Perchè poi quantunque la Costituzione
politica della Provincia abbia una grande
influenza sopra il ben essere dei Sudditi,
e gl'interessi della Sovranità non [illegible]
[illegible]
[illegible] sarebbe però questo stato il
solo oggetto, sopra il quale si sarebbe
fermata la Deputazione della Città
a far le divote sue rappresentazioni
all'I.R. Comm.ne Aul.e se fosse passata di
concerto con quella Provin.e si crede perciò
[illegible]
[illegible] di richiamare
le sue sapientissime considerazioni almeno
sopra alcuni dei principali oggetti,
che domandano li più solleciti
e robusti provvedimenti.

Il primo sarà la sicurezza personale,
e reale degli abitanti dipendente
dall'amministrazione della giustizia
Criminale, e Civile.

Questa Provincia è tutta quasi
composta di feudi, molti dei quali
sono ristretti da angustissimi
confini, e altri àno li villaggi
dispersi e intersecati anche a considerabile
distanze l'uno dall'altro.

Ogni feudo esige ogni giurisdizione
vuole avere il suo giudice, il suo Cancell.

e il suo Tribunale, e siccome non
sono questi stipendiati dalli Feudatarj,
ma percepiscono alcune utilità incerte,
che sono ~~[illegible]~~ ordinariamente
assai scarse, così li delitti o restano
impuniti per mancanza di forza
nel feudatario, o per ~~[illegible]~~ mancanza nei
ministri, o perchè sanno li delinquenti
le vie di far tacere la voce della
giustizia vindicativa.

Anche la giustizia civile non può
essere rettamente amministrata
con tanti tribunali non essendo
possibile di ritrovare tanti soggetti
di probità e capacità che possano
coprirli senza un onesto compenso
alle loro occupazioni.

Il R. Tribunal di Appello instituito
in questa Città con tanta soddisfazione
di tutta la Provincia invigila
con tutta l'attenzione per riparare
tanti inconvenienti, ma non è forza
sufficiente a potervi in tutto riuscire
a motivo del gran numero di queste
giurisdizioni, ~~[illegible]~~ nelle quali
o non si eseguiscono gli ordini superiori,
o si deludono in mille modi con grave
scontentamento della Provincia
medesima.

Il mezzo di riparare tanti disordini
già posto in pratica con utile effetto
anche nei contermini Stati di Gorizia
e Gradisca sarebbe la concentrazione
delle giurisdizioni in tanti circoli,
che abbracciassero un dato numero
di ~~[illegible]~~ communi o di Villaggi,
e in tal modo potrebbero li tribunali
esser coperti da persone probe, e capaci,
che avessero un onesto stipendio,
e l'amministrazione della Giustizia
Civile, e Criminale sarebbe rettamente
esercitata, e meglio sopravegliata
dal R. Appellatorio, che avrebbe

un numero tanto minore di Tribunali subalterni.

Li rapporti Commerciali della Provincia formano un altro soggetto che merita di essere preso nella sua maggior considerazione.

Costituita questa in situazione di godere vantaggi maggiori facendo il suo commercio con Trieste piuttosto che con Venezia fu nella nuova sistemazione commerciale del Dominio Veneto decretata nell'anno 1794. esclusa col decreto 7. Maggio dell'anno ~~17..~~ dalla universalità di quelle Leggi e discipline, e lasciati sussistere quei metodi soliti, che venivano prima praticati.

Le merci venienti da Trieste pagavano d'imposta la Muda detta di Monfalcone, e ~~[illegible]~~ circolavano poi liberamente nella Provincia, e quantunque ~~[illegible]~~ colli Sovrani Editti 6. febb.o e 31. Marzo 1798. siano state richiamate le leggi e pratiche del 1796. nelle parti non cangiate da nuove regolazioni, non ostante ~~[illegible]~~ si è da poco tempo col fatto, e senza alcuna precedente proclamazione del R. Provveditore posto in pratica esecuzione il piano 1794. obbligando le merci ritirate da Trieste in questa Provincia a pagare una imposizione assai maggiore di quella che pagano a Venezia.

Non respingono gli abitanti della Provincia di pagare al suo ingresso nella medesima quanto pagarebbero se le ritirassero da Venezia, ma poichè la vicinanza gli chiama a ricorrere piuttosto a quello che a questo Porto non credono giusto anche in senso del citato decreto della Rep.a di dover soggiacere a un peso tanto maggiore onde obbligarli per questa strada a ricorrere unicamente alla Piazza di Venezia.

Un altro inconveniente in questa
Provincia merita le riflessioni
dell' I. R. G.o P.o

Il Friuli era formato un tempo
anche delle Contee di Gorizia e Gradisca,
le quali rimasero in dominio della
Casa d'Austria dopo la guerra della
Lega di Cambrai, e quella pace lasciando
le cose nell'attualità del possedimento
fece che rimanessero quà e là dei
villaggi intersecati o anche per mezzo
divisi appartenenti alli due diversi
Sovrani, che occupavano quei luoghi
al momento in cui fu segnata la
pace medesima.

La mancanza di una linea confinale,
qualora avesse anche a continuar
la separazione di Gorizia e Gradisca,
e non potessero riunirsi al Friuli
per formare una sola Provincia, come lo erano altre volte,
porta molti inciampi alla circolazione
interna, e deve esser pregiudiziale
anche alle R. Finanze, e però renderebbesi
necessaria una regolazione di confine,
poichè sussistono diversità di Leggi
e di metodi d'imposizioni.

Queste Leggi poi e questi metodi
dovrebbero forse essere possibilmente
avvicinati per impedire le contrafazioni
e per far sentire alli nuovi Sudditi il nuovo loro destino di
appartenere allo stesso augusto
Sovrano, poichè una differenza
troppo forte
fà una gran sensazione sopra il Popolo, che non conosce senon li più
materiali
confronti.

Uno degli articoli che meriterebbe
una particolare osservazione sarebbe
quello delle sete, che forma il ramo
principale e si può dire quasi unico
della Provincia.

Una Legge di finanza mal intesa
sopra questo articolo porta l'effetto
che la industria non arrivi a
quella perfezione di lavoro di
cui sarebbe suscettibile un tale
prodotto inserviente ad alimentare
principalmente le fabbriche
di Vienna.

Affinchè fosse pertanto possibilmente
perfezionato, e cessasse o diminuisse
il bisogno della ricorrenza alla
Lombardia converrebbe regolare
questa Legge e ciò potrebbe forse
senza pregiudizio del R. Erario.

L'argomento delle strade e dei
Canali à un rapporto immediato
colle viste commerciali.

Vi sono alcuni piani e regolamenti
sopra le strade, ma il loro impianto
oltre l'essere ~~[illegible]~~ gravoso di molto
per la popolazione non porta
gli utili effetti che dovrebbero
derivarne.

Un'apposita Imposizione, che
si riscuote a quest'oggetto in molti
luoghi della Provincia, e che fu
fissata sotto le ispezioni della
Deputazione della Patria, non viene
convertita all'uso a cui è destinata
e senza sapersene ~~[illegible]~~ da varj anni il suo impiego,
si lagnano intanto li poveri
comuni dei pesi che devono
portare nelle riparazioni, che di
quando in quando vengono
a loro addebitati, oltre li patimenti
che soffrono nel carreggiare
per le strade cattive.

Questa Parte della Provincia
al di quà del Tagliamento manca

di un Canal navigabile, che avvicini, e faciliti
possibilmente li trasporti alla Città
Capitale della medesima.

Esistono dei progetti di verificarne
alcuno da gran tempo, ma la inazione
che aveano tutte le cose importanti
sotto il cessato Governo à fatto
forse, che non siano finora verificati.

La divisione di questa Provincia
formata dal Tagliamento esiggerebbe
la erezione di uno o due ponti
stabili sopra il medesimo, onde
assicurare in ogni tempo la
libera communicazione ~~[illegible]~~
fra l'una e l'altra parte della
medesima, e si può dire ~~[illegible]~~ anzi
la communicazione fra la Germania
e la Italia.

In alcune stagioni resta questo grosso Torrente
per molti giorni intransitabile,
e si sono verificati veduti più di una volta
ingolfamenti di truppe con alterazione
delle Marcie, e con peso grandissimo
della popolazione.

Le posizioni di Gorizia, a Trieste, Palma, e Udine
esiggerebbero che si scegliesse
una situazione per erigere il
ponte principale, che fosse a portata
di una più retta e più facile
communicazione ~~[illegible]~~ per tutti questi luoghi
~~[illegible]~~ poichè se ne potrebbe
poi fare anche uno secondario
~~[illegible]~~ nella gola dei monti di Pinzano
perchè servisse alla strada della
Pontebba.

Oltre i rami di Finanza, che hanno
un rapporto commerciale possono
meritare delle attenzioni anco le imposte

sui generi di consumo, onde
semplificare le forme di esazione, –
o modelarle sopra un piano
di equità, che ne faccia sentire
il minor peso ~~[illegible]~~ possibile
alla popolazione.

Vi sono alcune altre imposte
chiamate Gravezze de Mandato
Dominj, alcune delle quali si
pagano dalli proprietarj, e
altre dalli Lavoratori delle
terre, che formano il così detto
Corpo della Contadinanza.

Quanto fu utile forse la
di lui instituzione altrettanto
è col tempo degenerato, e l'amministrazione
di quella Cassa è avvolta in un
mistero, e aggravata di tali
dispendj, che avrebbe forse
il maggior bisogno di una nuova
sistemazione.

L'oggetto primario fu il riparto
delle gravezze Rurali, le quali
consistevano nel supplire con
danaro alle fazioni militari,
e chiamarsi perciò ancora coi
nomi di tasse di genti d'arme
e alloggi, taglioni, e però sembrarebbe,
che essendo in oggi appoggiate li Comuni
a tutti questi pesi e a quello
gravissimo delle condotte dovessero
poi essere sollevati da queste
gravezze pecuniarie, che tenevano
il luogo dei pesi medesimi.

La sistemazione di questo Corpo,
e il sollievo ~~[illegible]~~ almeno da alcuni
pesi sarebbe l'opera più interessante
che potesse immaginarsi ~~[illegible]~~.
~~[illegible]~~ per un vero
vantaggio dell'Augusto Sovrano e
della Provincia.

Oltre li pesi, che à questa provato nelle passate vicende, sente ancora un buon numero di Abitanti di ogni classe le conseguenze della occupazione fatta dalli Francesi di questa provincia nell'anno 1797.

L'amministrazione Provvisoria di quel tempo incontrò considerabili debiti per il mantenimento di una truppa armata, che stava a suo carico, e per le provvigioni delle due Fortezze di Palma, e di Osoppo, e tanti innocenti creditori sono ancora al digiuno delle loro proprietà.

Quell'amministrazione à reso prontamente li suoi conti alla Commissione a ciò Delegata, ma da questa si ritardarono le operazioni inerenti della Revisione, ed essendosi sottratta con un Decreto dell'I.R. Magto Camerale da ogni sopraveglianza delle Deputazioni unite rappresentanti l'I.R.C.C. non anno queste potuto nè scoprire la causa del ritardo di queste operazioni, nè sollecitarle per ridurle al suo compimento.

Liquidato poi che sia questo gravoso debito Provinciale converrebbe pensare alli fonti coi quali dovrebbe essere estinto.

Amminist. dei corpi Ecclesiastici

Cernide

Introd. di vini, e altri generi

Comm. di Trieste con l'Impero
p la strada di S. Candido

Concess. di Communali a particol.
Fondi verso debito di bonifich.

Libertà di estraz. delle biade e manifatt.

Lo
pe
o
do

qu
in
co
se

e

e
ch
E

al
qu
co
di
li

u
V

e
oM
ca
n

a
So
d
L
de
ne

Lo
On
p
co

Sulle Deganie de' Borghi d'Udine
1796-97.

La importanza di alcune notizie, che possono ~~influenti~~ interessare oggetti di Governo, chiama il mio dovere a fargliene la Communicazione.

Le fatali opinioni di Francia quanto sono universalmente abborrite in Udine dalle persone aventi stato, condizione, e carattere, altrettanto sembrano accarezzate dal basso Popolo.

Non manca fra questo gente ardita e di talenti, che possa forse fomentarlo.

Alle osterie si parla senza riserve, e viene come promesso un liberatore che abbia a stabilire la così detta Eguaglianza.

Li Contadini della Provincia venuti alli Mercati in Città anno riportato queste voci nelle loro Ville, e si consolano colla preventiva idea di non aver più a dividere coi Padroni li frutti della Terra.

Non è molto che fu intesa di notte una truppa di gente, che gridava Viva la libertà, viva i Francesi.

Forse a questo spirito d'indipendenza e alterazione negli ordini ~~finora~~ osservati deve attribuirsi una insorgenza che provano li Deputati della Città medesima.

Per le sue antichissime Costituzioni anteriori alla sua Dedizione, e per Sovrani Posteriori Decr.ti devono gli Abitanti dei Borghi rappresentati dalle loro Deganie far le Fazioni della Città, che consistono principalmente nell'acconcio delle sue strade.

In Agosto passato si separarono da queste Deganie gli Agricoltori dei Borghi superiori, e col titolo di Radunanza presero una parte di non voler più condur Chiare nè altro, se prima li Deputati

non avessero depositato li titoli comprovanti
un tal dovere.

Dietro a ciò ottennero Lett.e della Ecc.ma Scola Avvog.e commissive questo Deposito con la clausola sospensiva di ogni innovazione.

Alla offerta fatta di qualunque ispezione e copia nel proprio Archivio furono dichiarate quelle Lettere revocando la sospensione e parvero soddisfatti li ricorrenti, che assentirono con un Costituto di far questo esame nell'archivio medesimo.

A me non consta se lo abbiano verificato; ma occorsi nuovamente alcuni lavori, e fatti presentare li soliti mandati a 44. famiglie, solo da quattro furono eseguiti, e le altre sedotte da alcuni Capi ricusarono di farlo.

Per tutelare questa loro renitenza produssero una istanza giudiziaria avanti l'Ecc.mo Luogotenente.

Constando dai titoli e dal fatto di secoli questo loro dovere, per cui sono esenti da tutte le altre fazioni e pesi incombenti alla Contadinanze della Patria è pronta la Città a usar delle sue difese.

Come però li Capi di quella Radunanza, la di cui esistenza in figura di Corpo è ignota alla Città, ànno sedotto quelle 40. famiglie a non concorrere a questi Lavori, così si teme, che possano spargere anche negli altri Borghi lo stesso spirito di renitenza e di dissidio.

Se ciò si verificasse, lo scandalo potrebbe divenir sempre maggiore e diffondersi anco nella Provincia.

Pur troppo esistono in questa massime nella parte dell'Alta varj malviventi profughi dalla Galera, e banditi, che vivono colle armi alla mano

di continuate rapine, e tengono in soggezione
li Communi colle minaccie della vita
a chi facesse qualche ricorso.

Un recente esempio di un infelice
ucciso da uno di costoro perchè era Capo
del suo Commune al tempo, in cui fu
arrestato e spedito alla Galera, costringe
a soffrire in silenzio qualunque vessazione.

Quella Popolazione trema sul
pericolo, che possono unirsi alli resti
degli altri malviventi e formar una
forza, che potrebbe spargere il terrore
in quegli Abitanti.

Dovere di Sudditanza, e dirò anche
di Uffizio mi chiama a rassegnarle
queste notizie parte raccolte personalmente,
~~e parte~~ nella passata villeggiatura,
e parte avute da relazioni meritevoli
di fede.

La certezza della somma vigilanza
del Governo su questo argomento dimostrata
anche da un fatto seguito mentre
appunto mi trovava a quella parte
mi à fatto differire di qualche giorno
questa esposizione.

Finalmente le mie disposizioni
a farla sono state determinate anche
da qualche Commissione ricevuta da
quei Deputati nella parte però,
che riguarda la temuta seduzione
degli altri abitanti della Città, che ancora
non sono uniti alla così detta
Radunanza.

Desidero vivamente, che la tranquillità
finora goduta non sia in verun modo turbata;
e sommamente mi conforta il poter assicurare
la S.a Autorità, che ~~composto del corpo, che rappresenta~~
~~e delli suoi Individui, che hanno stato, condizione,~~
~~e possidenza,~~ non può trovarsi maggior fede
e attaccamento a questo Governo di quello che anima
~~forma la felicità del~~ corpo che rappresento,
~~e delli suoi~~ e reciprocamente ~~delli~~ suoi Individui
che ànno qualche stato e condizione, e che ben conoscono
anche per ~~la~~ ragion di confronto quanto sia in
ogni riguardo superiore la loro felicità.

Proposta di Sistemazione di Tribunali in Friuli nel 1798-1806 —

Una buona sistemazione dei Tribunali ~~civili e criminali~~ giurisdizionali influisce moltissimo sulla morale delle Popolazioni, e sulla facilità di verificare l'applicazione delle buone massime di Governo.

Una delle ragioni, per le quali si può considerare la Provincia del Friuli soggetta in confronto delle altre a maggior numero di delitti si è quanto la pessima costituzione ~~sistemazione~~ di questi Tribunali la quale dipende dalla sua politica configurazione, che è tutta feudale.

Li Feudi componenti la Provincia insieme oltrepassano il numero di 150., una parte dei quali si unisce in un corpo denominato Parlamento.

In conseguenza di ciò avendo presentemente ogni Feudo il suo Tribunal giurisdizionale Civile e criminale, che esercita e non essendo possibile di ritrovare tanti uomini di capacità e probità sufficienti a coprire il carico di Giudice e di Ministero, nè avendo questi dagl'incerti dell'Uffizio un onesto provento perchè non sono dalli Feudi stipendiati ne siegue che la maggior parte dei delitti restino impuniti per le intelligenze che corrono con li delinquenti, e che la giustizia civile sia egualmente male amministrata.

Uno dei maggiori beni perciò che possa farsi al Friuli sarà questa sistemazione delli Tribunali, per la di cui verificazione si rassegnano alcune particolari notizie, che

possono esser utili
~~sembrano necessarie~~ alla formazione
di un Piano, che abbia a conseguire
l'oggetto ~~[illegible]~~ contemplato.
La ~~cognizione~~ posizione topografica della
Provincia, viene rappresentata dalla
unita carta, la quale però non
si può dire, che sia esatta in
tutte le sue parti.
Per le misure più ~~[illegible]~~ accurate quantunque
di approssimazione si calcola, che ~~[illegible]~~ la superficie
~~suolo della intiera Provincia~~ sia
di ~~[illegible]~~ Leghe Germaniche quadrate, ~~[illegible]~~
ossia di miglia Italiane [illegible] circa, ~~[illegible]~~
La dicui maggior parte però ~~di questa~~
~~superficie~~ è montuosa, cioè la Carnia,
il Canal del Ferro, Tramonti, Asio,
e la Schiavonia e li Coglio.
Si considera che questa parte
montuosa comprenda C.t 70 Leghe
Germaniche quadrate, ossia miglia
Italiane 1100 c.t, e resta in conseguenza
la Pianura C.t Leghe Germaniche quadrate [illegible]
ossia miglia Italiane 850 C.t
Questa Pianura è occupata da larghi
Torrenti, Laghi, e Strade, e si può
calcolare quasi un terzo di tale
superfizie di nessuna utilità.
Il rimanente è nella maggior
parte sterile a motivo della grandissima
inclinazione del Piano dalle montagne
verso il mare.
1/2 terre sono divise in moltissime
parti, ~~che diventano in conseguenza~~
~~[illegible]~~, e dalle informazioni
prese dai più esperti Periti Agrimensori si può
~~[illegible]~~ considerare questa divisione
fra le sette e ottocento mille porzioni.

Il numero delli proprietarj

è in conseguenza assai grande,
e senza timor di commettere
errore si potrebbe dire, che
oltrepassano li 130.

La Città, terre, Castelli, e villaggi
ascendono al numero di 974., cioè
n.º 130. formano la valle ossia ~~[illegible]~~
della Carnia, 15. il Canal del Ferro,
147. il territorio di Cividale ~~[illegible]~~
piano e montuoso, ~~[illegible]~~ territorio
di Monfalcone, e 700. ~~tutto il restante~~
del Friuli.

La sua Popolazione ~~per le ultime~~
anagrafi sarà di 360 ~~[illegible]~~ non
confrontando poi li rapporti dei luoghi
rispettivi.

Premesse queste ~~notizie~~ conviene
riconoscere la causa ~~della moltiplicità~~
delle Liti nel Friuli.

Due possono considerarsi le
principali, cioè la minuta divisione
delle terre, col gran numero delli
Proprietarj, e la ~~[illegible]~~ non quantità
~~[illegible]~~ delli Tribunali.

Non è possibile di togliere ~~[illegible]~~
prima, la quale parlando del numero
delli Proprietarj se porta l'inconveniente
di molti litigi viene questo poi ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ compensato dagli avvantaggi
Politici ed economici di aver un
maggior numero di famiglie attaccate
al possedimento di terreni, che possono anche
essere meglio coltivati.

Dalla seconda deriva da conseguenza
che non potendo essere tutti li Tribunali
coperti da persone di capacità e di
onore, e non potendo essere ~~[illegible]~~ in molti dei
piccoli luoghi avvocati o causidici,
che uniscano le stesse qualità, abbia perciò

130
15
147
700

ron gran parte alla moltiplicazione
delle Liti, ed ignoranza, e l'avidità dei giudici, dei ministri e
delli Forensj.

Questo male si può togliere
nella sua radice colla riduzione
dei Tribunali,+ e questa riduzione può formarsi
in due maniere.

+ poichè le discipline del ~~nuovo Codice~~ Regolamento hanno proveduto per li Forensj.

Prima però di ~~[illegible]~~ considerare
quale di queste due sistemazioni
possa essere più vantaggiosa convien dare di
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
quali fossero li diritti delli Feudatarj,
e come venisse in passato ~~esercitata la loro~~
~~propria~~ giudicatura.

~~Senza [illegible] vagare nella tenebrosa
origine dei Feudi del nostro Friuli prenderò
per epoca unicamente [illegible]
[illegible]
il dominio temporale dei Patriarchi
di Aquileja, a quali era dagl'Imperatori
stata concessa in Feudo questa Provincia
unitamente all'Istria~~

~~Seconda~~

Senza vagare nella tenebrosa origine
dei Feudi del Friuli si prenda per
epoca unicamente il dominio temporale
dei Patriarchi di Aquileja, li quali riconoscendolo
dagl'Imperatori aveano a loro ricorso
quando si trattava di rivendicare
li diritti del Patriarcato.

L'Editto 1238. dell'Imp. Federico II. prescrive
~~[illegible]~~ che li Feudatarj della Chiesa
Aquilejese non possano di loro Autorità
esercitare giurisdizione Criminale
ma unicamente de Mandato, et Indulgentia
D. Patriarcha.

La Bolla di Urbano V. [illegible]
al Patriarca di Aquileja stabilisce,
ch'egli e li suoi Officiali abbiano
a giudicar nel civile non attesa la
consuetudine [illegible], che li giudizj
avessero [illegible] dalle opinioni
degli Astanti; ossia de[illegible] tutte le persone
concorse nel luogo del giudizio,
le quali dopo ascoltate le Parti
davano il suffragio coll'alzare
il dito, e dalla numerazione di
questi dipendeva la sentenza.
Questa regolazione non ebbe luogo
nella sua integrità, ma fece [illegible]
il numero di questi astanti o consiglieri
[illegible] degli Ufficiali dei Patriarchi
come risulta dall'editto 1597 del
Patriarca [illegible], e così ebbero origine quasi tutti li Tribunali
delle Comunità feudatarie, e di alcuni Feudi del Friuli.
~~Comunque [illegible] la cosa~~,
Qualunque però siano le modificazioni seguite nel
corso dei secoli chiaro risulta da
questi documenti e da tanti altri,
che potrebbero raccogliersi, che li
feudatarj non aveano in origine
un diritto proprio del tenuto di
esercitare la Giudicatura, ma che
questo gli derivava dalla concessione
o Mandato del Sovrano di quel tempo, e che la massima feudale
introdotta nel Regno di
Francia, che altra cosa
fosse il feudo, e altra
la giustizia, ev'adotta-
ta anche in questa
Provincia come in quasi
tutto il resto della Europa.
I loro giudizj dei feudi erano soggetti
in appellazione al Vicario Patriarcale,
o sua Curia, e da questo Tribunale
a lui medesimo, che nelli casi di
importanza gli giudicava colla
unione di molti dei Principali
Feudatarj della Provincia, [illegible] il quid juris, e questi
~~venivano scelti~~ a privilegio [illegible] venivano scelti a suo
piacere, e formavano la sua corte di
suprema Giustizia sotto il titolo di
Placitum, Mallum, o Parlamentum, che poi prese una consistenza stabile,
si conserva ancora con tal nome al
giorno d'oggi.

Tale si era il costume piuttosto che il diritto della Giudicatura Feudale nel Friuli sotto il dominio Patriarcale, e allorchè nell'anno 1420. si dedicò [illegible] questa Provincia + al Governo Veneto [illegible] colli suoi diritti e consuetudini come si trovava sotto li Patriarchi, ~~e in conseguenza anche [illegible] detta giudicatura venne ad essere dipendente dalla concessione del Governo stesso, il quale [illegible] in tutti li diritti del Patriarcale~~ alle di cui ragioni succedette la Repubblica, e stabilì un Governatore col titolo di Luogotenente, che facendo le veci del Pat. Patriarcale oltre il Governo Politico giudicava in appellazione anche gli atti e sentenze delli Feudatarj [illegible]

+ perchè abbandonata dal suo legittimo Sovrano fu accolta e conservata

Ai fatti [illegible] di possedimento, cioè nell'anno 1586. il Senato obbligò li Feudatarj a ricevere le investiture feudali dal suo erario ai Feudi, e fu in questo stabilito, che tutti li atti e sentenze potevano passare all'appellazione ed in seguito al Trib. del Governatore in capo ~~della Provincia~~, il quale poteva togliere, modificare, o confermare le sentenze dei Tribunali Feudali, come a lui pareva di ragione ~~a suo piacere~~, e li suoi Giudizj ~~di questo~~ solamente ~~Tribunale~~ erano poi appellabili alli Collegi e Consigli di Venezia, e passavano poi. Al Criminale erano specificati li casi particolari nei quali li Feudi potevano procedere+ quantunque in essa tutte le investiture fosse compreso il jus gladii senza veruna restrizione.

Furono obbligati dalla Legge essi a ricevere le investiture dei loro Feudi.

Questo Governatore in capo della Provincia qualora la spedizione delle cause veniva troppo dilazionata alle p.e inst.e feudali avocava a sè direttamente li Processi per giudicarli al suo Tribunale, e in appello.

Tutto questo prova Φ ~~che il giudizio dei Tribunali feudali non erano considerate se non come semplice opinione~~ e ora siccome alcuni Feudi avevano il costume di una prima, e di una seconda instanza, dalla quale poi si appellava in terza al Luogotenente e poi alli Consigli e Collegi, così il Senato col suo Piano Feudale 5. Xbre 178[illegible] abolì le seconde instanze feudali, avendo anche ~~e presso la massima di levare la~~

+ essendo gli altri riservati o al Cons. di X. o al d.o Governatore,

Φ che il diritto della giudicatura dei Trib. Feud. non era inerente alla natura del feudo ma dipendeva dalle concessioni del Sovrano, che erasi riservato di modificarle a suo piacere (?) [illegible] ovvero che le loro sentenze non venivano considerate se non come semplici opinioni;

giurisdizion Criminale ~~che tutti i~~
Feudi al caso di devoluzione in
sen pubblico prima di far le
nuove concessioni.

Le appellazioni però alli Consigli
e Collegi di Venezia non si facevano
per qualunque somma, ma solamente
quando eccedevano ~~le~~ D. 100 che servi a quel tempo rappresentavano una sostanza ben maggiore di quella dei tempi presenti;
poiché per queste picole ~~somme~~ ~~in tal caso~~ l'appellazione
era demandata al Governatore di Palma
come carica coperta da un Patrizio
di rango superiore ~~alla~~ stessa Capo
di Provincia ~~che~~ residente ~~risiedeva~~ in
Udine, che in tutto il resto peraltro era da lui indipendente.

Tale si era il metodo della
giudicatura sotto il cessato Governo
Veneto, nel quale potevasi considerare
quasi un Tribunal solo per tutta
la Provincia cioè quello del Luogotenente, a cui potevano direttamente convenirsi li Rei eccettuati quelli di alcune giurisdizioni privilegiate, e
a cui doveano portarsi in primo
appello tutti gli atti dei Feudatarj,
facendosi anche a questo Trib. tutti gli atti ~~e dove si facevano~~
delle Liti
occorrenti alla istruzione, ~~senza~~ ~~essere stato fatto~~ poiché ordinariamente
~~riguardo a quanto era~~
alle prime istanze feudali si lasciava seguire una spedizione abbastanza senza introdurre veruna
eccezione, e in prova sempre
maggiore di questa verità
si può osservare il Cap. 6. delle Costituzioni del Friuli, dove sono anzi dichiarate quelle cause, che non potevano agitarsi alle sole istanze feudali, e che dovevano a dirittura portarsi innanzi al Rto.
Si è detto che questo Tribunale generale della Provincia
del Luogote ~~nello~~ era quasi il solo, perché
i luoghi separati di Cividale, e Pordenon
avevano il loro Rappresentante, il quale
per quei distretti fungeva le
stesse veci, e così il Feudo di Latisana,
e quelli ~~del~~ di Belgrado
e Castelnuovo, ~~che~~ non dipendevano
né dal Capo di Provincia, né dalli
Consigli e Collegi di Venezia, ma avevano questi tre feudi
giudice proprio ~~particolare~~ di seconda e terza istanza.

Ciò premesso ecco li due Piani di giudicatura, con li quali si potrebbero sistemare li Tribunali in questa Provincia, uno cioè coll'instituire un solo Tribunal formale nella Città Capitale e lasciar alli Feudi o separati come sono, non volendo far in presente innovazione, o uniti in piccoli distretti la giudicatura sommaria col processo verbale fino alla summa di [illegible] 100 Fiorini d'Abbazia, [illegible] costituendo il Tribunal Centrale di Udine giudice di appello di questi Giudizj, e il R. Appello di Venezia Giudice di cassazione o Revisione; e l'altro col ripartire in alcuni distretti la Provincia, e instituire altrettanti Tribunali Formali coll'appellazione per ogni summa al R. Appello di Venezia.

Il primo di questi Piani si potrebbe quasi dire uniforme al praticato sotto il Governo Veneto, poichè il vero giudice di prima istanza era il Capo di Provincia, residente in Udine, e li Tribunali di Appello di Venezia taglievano, o laudavano solamente le sue sentenze senza riguardo a ciò ch'era stato fatto alli Trib. Feudali, e perciò come tale sarebbe forse meno offendente l'abitudine della Popolazione, la quale è una gran forza per far giudicar buone o cattive le innovazioni che si rendono necessarie, anche allo stabilimento [illegible] di una migliore sistemazione.

In questo modo non resterebbe campo alla gelosia o rivalità dei luoghi, che fossero prescielti per capo di distretto, e

Li Tribunali Feudali avrebbero [illegible] un compenso nel perdere la giudicatura delle cause eccedenti [illegible] anche in passato

[illegible] della Provincia, come

quello col dato governo, poichè
i loro giudizj sopra le altre diventerebbero
come ~~presentemente~~ lo sono in oggi
vere Sentenze, e non semplici opinioni
come lo erano in passato.

~~[illegible]~~ Questa [forma di] ~~[illegible]~~ sistemazione
solleverebbe di molte piccole cause
il R. Avvt. Generale[+], e questo ~~[illegible]~~ [Tribunale]
Provinciale potrebbe, [con tutta facilità] vegliare sopra
la condotta di queste tante prime
Istanze, qualora fossero tutte preservate,
o almeno di quei piccoli circoli, nei
quali fossero concentrate.

[+] faciliterebbe la spedizione ai litiganti;

~~Li feudatarj non potrebbero reclamare contro la medesima,~~
perchè siccome non è ~~[illegible]~~ [inerente alla] natura
dei Feudi il diritto della Giudicatura,
essendo quasi tutti li Feudi del Friuli
o di Abitanza, o di Ufficio della Corte
Patriarcale, che più non esiste, così non
potrebbe a loro tornar conto il rimontar
~~[illegible]~~ alla conoscenza di quelle origini,
che potrebbe assai più facilmente
diminuire che ampliare ~~i loro~~ diritti.

Oltre a ciò sembrerebbe che non si avessero ad aspettare reclamazioni delli feudatarj, ~~li quali potrebbero in pace darne [illegible] levare le investiture [illegible] portare a togliere ogni [illegible] e si [illegible]~~ osservazioni, che non sono più attaccati alle rivee consuetudini della feudalità almeno nella più gran parte, e

Oltre a ciò essendo in oggi assai
piccolo il numero delle Famiglie,
che sia con forza attaccato alle rivee
consuetudini della feudalità poichè
la maggior parte à abbandonato l'uso
di abitar nei Castelli e si è ridotta
nelle Città non sarebbe [forse] difficile
il conciliare almeno con la maggior
parte anche una volontaria rinunzia
al diritto della giudicatura, poichè
ognuno deve conoscere di non essere
nel caso di mantenere un Tribunale
coperto di persone capaci di formar
un inciampo alle buone sistemazioni sì Politiche [come] ~~[illegible]~~ giudiziarie
della Provincia.

Avendo poi l'Augusto ~~[illegible]~~ a prender quelle deliberazioni di massima, che troverà confacenti al miglior bene delli suoi sudditi, nella materia feudale e per la concessione delle [nuove] Investiture, sarebbe forse opportuno, che questa massima precedesse la sistemazione giudiziaria, onde togliere così anche il pretesto alle reclamazioni medesime conformando tali atti in modo, che non abbiano mai a formar

giudizj, che possono ~~[illegible]~~ meritare la pubblica confidenza.

Per condurli anche a questa rinunzia si potrebbe stabilire per massima, che il Feudatario fosse sempre responsabile per la condotta del suo giudice, e per li casi nei quali la ignoranza o malizia del giudice portasse il diritto di refusione dei danni alle parti contendenti.

Questa massima giustissima in se stessa sarebbe uno dei moventi più forti per determinarli alla rinunzia de' si fatti diritti, e a concorrere di commune concerto alla sistemazione dell'indicato Piano.

Il secondo Piano di sistemazione per sarebbe quello di ridurre tutto il Friuli in altrettanti distretti colla instituzione di altrettanti Tribunali Formali, e questi tutto al più si potrebbero fissare al numero di dieci, cioè ~~[illegible]~~ sei ~~[illegible]~~ alla riva sinistra e ~~[illegible]~~ quatro alla riva destra del Tagliamento, il quale ~~[illegible]~~ divida inegualmente ~~[illegible]~~ la Provincia.

In questo ~~caso~~ riguardo converrebbe possibilmente prendere per confini di questi distretti o fiumi, o strade ~~[illegible]~~ o linee ben marcate con quelle modificazioni, che potessero poi essere da particolari circostanze ricercate, e riconosciute da un'apposita commissione che si portasse alla installazione dei Tribunali medesimi. Si osservi però, che rapporto alli Feudi questo dovrebbe incontrare le stesse e anzi maggiori difficoltà dell'altro, poichè dovendo alcuni luoghi formarsi centro di questi Tribunali distrettuali in esclusione di altri sarebbe più facile a risvegliarsi l'animosità e gelosia, che sempre regna fra li luoghi vicini per le gare di preminenza, di quello che sia nel caso della concentrazione nella sola Capitale.

~~Anche in questo caso~~ Dovendosi ~~di~~ eseguire tale riparto sarebbe da considerarsi se si avesse d'accordare una distinzione nel numero dei Giudici

poichè non possono essersi più Capitali in una Provincia, come può essere Capo luogo una Città o terra piuttosto che l'altra.

e nell' autorità al Tribunal centrale della Capitale della Provincia per il più sollecito disbrigo degli affari, e per tener concentrata in un Tribunal solo l'autorità massime nei casi Criminali di grave importanza, affinchè non venisse delusa l'amministrazione della Giustizia col rifugio dei rei da un distretto all'altro.

Potendosi a questo portar l'appellazione delle piccole cause di tutti gli altri Tribunali della Provincia verrebbe ad essere costituito in una specie di soprovveglianza dei medesimi per render poi conto della loro condotta al R. App.o Generale di Venezia.

Scorrendo la carta Topografica con le cognizioni locali ecco le ripparti che potrebbero farsi di questi distretti cominciando alla riva dritta del Tagliamento verso il mare.

1°. Portogruaro Capo luogo, confine a mezzo giorno il Mare, a Levante il Tagliamento, a Ponente la Livenza, e a Settentrione una Linea che partendo dal tagliamento e passando per la Strada di Morsano, Cordovado, Sesto, andasse fino alla Meduna.

2°. S. Vito Capo luogo, confine a mezzo giorno la linea sopradetta della strada di Morsano e Sesto per la Meduna, a Levante il Tagliamento, a Ponente le Colline, che mettono alla Meduna nella Livenza, a Settentrione la strada, che da Valvasone và a Pordenon fino al confine delle Colline.

3°. Spilimbergo Capo luogo, confine a mezzodì la strada che da Valvason conduce a Pordenon come nel 2°. distretto,

Levante il Tagliamento, Ponente la Celine,
Tramontana confini della Carnia e del Bellunese, e di
Venzon da fissarsi con ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ linea ~~[illegible]~~ da Clauzet a Reonis
4.° Pordenon Capo luogo, confine
a mezzo giorno la imboccatura
delle Celine colla Livenza, a Levante,
e a Ponente questi due fiumi, e
a settentrione il Bosco di S. Marco.

Tale sarebbe all'incirca il riparto,
che si potrebbe fare di quella porzione
del Friuli, che ritrovasi sulla riva
destra del Tagliamento, e con l'ordine
stesso cominciando dal mezzogiorno
si potrebbe ripartire quella della
sinistra come segue.

5.° Latisana o Marano Capo luogo, confine a
mezzo giorno il mare, a Levante li canali
stati austriaci fra il Natisone e il
Lisonzo fino a ~~[illegible]~~ Cervignano, a settentrione
~~[illegible]~~ una linea fino a Madrisio posto
sopra le rive del Tagliamento, che
formarebbe il confine di Ponente
avvertendo di tirar la linea
nel modo riconosciuto il più conveniente
col sopraluogo che avesse da fare
la Commissione a ciò destinata.

6.° Monfalcone capo luogo e il suo
distretto già separato ~~[illegible]~~ dagli attuali confini
~~[illegible]~~, cioè a mezzo giorno
il mare, a Levante il vegliio confine ~~[illegible]~~,
Ponente e settentrione l'Isonzo, che
alla sua imboccatura nel mare prende il nome
di Sdobba.

7.° Udine Capoluogo confine a mezzogiorno
la linea di Cervignano a Madrisio,
indi ascendendo la riva destra della
Torre per confin di Lisonzo passarla a
Visone, e ascendendo fra il Corno
e la Versa fino a Orsaria, e di là
per Cerneglons ascendendo la Malina

fino a Monte Aperto, ove per
una linea traversale si anderebbe per Montenars
a incontrare il Fiume Ledra, che mette
nel Tagliamento, e questa linea formerebbe
il Confine di Settentrione, e dalla
imboccatura della Ledra fino a Madrisio
sarebbe il confine di ponente
segnato dal Tagliamento.
8°. Cividal del Friuli Capo luogo
confine a mezzogiorno luoghi austriaci situati sulla
sinistra della Versa, a Levante il confine
austriaco, a Ponente la linea di confine
con Udine, a Settentrione la strada
che da Core conduce a Pocco.
9°. Venzon Gemona Capo luogo confine a
mezzogiorno dal punto della imboccatura
della Ledra fino al punto in cui termina
la linea del distretto di Udine, Levante,
e Settentrion confine austriaco, Ponente
il Tagliamento dalla imboccatura della Ledra
fino alla imboccatura nel medesimo della Tella,
indi ascendendo la Tella e poi l'acqua alcuni villaggi sulla
fino al confine della Pontebba, e più basso ... sopra del Tagliamento
... in confine del distretto
10°. Tolmezzo Capo luogo, confine a ... nel distretto di Spilimbergo.
Levante il Canal del Ferro
di Venzon, Mezzogiorno il distretto
di Spilimbergo, che termina a Clauzet,
Ponente Tramonti, e Cadore, e Settentrione
il Confine Austriaco.

Osservazioni sopra questi distretti
coll'ordine numerico in cui sono posti.

1°. Portogruaro è una Terra Città posta Feudataria con voce in Parlam. posta
nel basso Friuli con canale di comunicazione
per Venezia, che avea il rappresentante
dipendente dal Luogot. di Udine, e nella
quale vi sono varie famiglie nobili,
e Civili; che potrebbero impiegarsi
nell'avvocatura nell'interno ...

Le strade, di qual distretto sono
e difficili, e però ... luoghi ... il
superiori ... converrà aver riguardo
... a tale circostanza nel formar la linea di
quel distretto.

2°. S. Vito è una comun.tà feud.le con voce in Parl.to popolata,
che à ~~molte~~ varie famiglie Nobili e
civili, li di cui
individui potrebbero impiegarsi
nell'esercizio del Foro, ed è posta
in situazione di molto passaggio
essendo sulla strada, che per la
Motta vassi a Venezia.

3°. Spilimbergo è un buon Castello di cui sono feudatarj li
~~con varie~~ e vi sono alcune famiglie ~~commercianti~~ civili. Co: di questo nome.
ove facendo centro un Tribunale
potranno stabilirsi le persone da
impiegarsi nell'esercizio forense
quantunque presentemente il numero
sia assai ristretto.

4°. Pordenon è una Città ricca, commerciale
e popolata in situazione di passaggio
essendo sulla strada, che per Treviso
conduce a Venezia, ed à molte famiglie nobili, e civili
e tutte quelle commodità che possono costituirla centro di un Tribunal Provinciale

5°. Si è posto Latisana o Marano,
perchè questo sarebbe più centrale
per la sua ubicazione, ma come il
paese è misero, e composto la maggior
parte di Pescatori, così non si troverebbero
persone, che potessero assistere
agli affari dei ricorrenti ~~tanto~~
più che l'aria è poco sana e difficilmente
anderebbero a stabilirsi dei Forestieri.

Latisana all'opposto è una buona
terra, ove vi sono varie famiglie
civili, li cui individui s'impiegano anche nell'
avvocatura, ed è centro di un Feudo
privilegiato acquistato dalli Co:
di Gorizia, e posseduto da alcune
famiglie Patrizie Venete.

6°. Monfalcone è una Communità Feudataria con voce in Parl.to
ov'esisteva un già Rappresentante
dipendente dal Luogotenente di Udine,
e quantunque il luogo sia piuttosto
mancante di Popolazione, ~~non ostante~~

essendo quel distretto ~~fisicamente~~ dalli suoi naturali confini separato converrebbe lasciarlo nel suo stato presentaneo. ~~Questa~~ terra è situata sulle strade di ~~passaggio del F~~ comunicazione del Friuli per Trieste.

7.° Udine Capitale della Provincia forma veramente il centro di tutti gli affari, e siccome ivi esiste un Collegio di Jureconsulti, ~~[illegible]~~ così a loro ricorrono ~~[illegible]~~ molti di quelli che anno cause di importanza alle altre giurisdizioni della Provincia ove ~~mancano uomini di cognizione capaci di assistere ai loro affari~~ anche per questo motivo si è delegato più amplo il suo distretto, e quantunque alla Parte di Levante si abbia anche passata la Torre, ciò si è potuto fare perchè questo torrente non contiene acqua se non in tempo di grandi pioggie, ed è raro il caso che si ~~debba~~ renda intransitabile per più giorni di seguito.

8.° Cividal del Friuli città antica che si fece dal Senato Veneto separare nel secolo 16.° dalle fazioni col resto della Provincia a cui era unita, e dalla dipendenza del N.U. Lte di Udine, comprende varie ~~molte~~ famiglie nobili e civili, che possono impiegarsi negli uffizj forensi, ed è a portata massime dei luoghi di montagna per formar centro di un Tribunale. Per questa città passa la nuova strada di comunicazione del Friuli con la Germania detta del Pulfero.

9.° Venzon Comunità Feudataria con voce in Parlamento è posta nella incrociatura di quattro strade una delle quali porta ~~[illegible]~~ superiormente per la Carnia all'Impero, e l'altra per la Pontebba nella Carintia, e le due inferiori

una ascendendo per Gemona a Udine,
e l'altra per Osoppo e S. Daniele
va a rincontrare la strada di Pordenon.
Non è molto popolata perchè posta
in una pianura fra i monti e non à
territorio, ma vi sono varie famiglie
nobili; li di cui individui potrebbero
impiegarsi per i ricorrenti nelle
cose forensi.
La vicina Comt. di Gemona è
~~[illegible]~~ posta nella declive
di una montagna è molto più
popolata per la estenzione del ~~[illegible]~~ sottoposto suo
~~[illegible]~~ territorio, ed à anch'essa
varie famiglie nobili ma non è
~~situata nella~~ posizione più vantaggiosa
e non è a portata per i luoghi
superiori del Canal del Ferro, la
di cui giurisdizione si divisa in due
separati Tribunali secondo li casi
si esercita in oggi in Moggio, il quale
essendo un Villaggio sprovveduto
di persone che si applicano all'esercizio
forense devono i litiganti ricorrere per lo più
o a Venzone, o a Tolmezzo.
10.º Tolmezzo Comt. feudataria con
voce in Parlamento resterebbe
nello stato suo naturale com'è stata
fino in presente colla giurisdizione
del suo distretto della Cargna,
per la quale passa la strada di communicazione
coll' impero. ~~[illegible]~~
Tali sono li riscontri in linea
di fatto che il sottoscritto umilia
alla somma sapienza e Maturità
di S. E. il N. Co. Pres. del R. Gov.º per
obbedire all' eccitamento di cui fu onorato
all'occasione di essere stato presentato
a ossequiarlo dal Nob. V. Cons.re de Flamio,
e per desiderio di veder a ~~[illegible]~~ ^(stabilire) il bene
della sua ~~[illegible]~~ Provincia, a cui tendono
le provide mire dell'augusto Sovrano e di chi tanto
meritevolmente lo rappresenta.
Nell'offrirsi avanti ad ogni altro suo commando
si pregia di raffermarsi col più profondo rispetto e vene.

si pregia di vaffermarp [illegible]

si prega di rafferm

Si pregia di rappresen[illegible]

Si pregia di rappor[illegible]

Si prega di [illegible]

Si prega di rapport[illegible]

[illegible]

[illegible]

Città d.

nella

St
de
co
so
di
ed
qu
di
co
de
e
vo
pe
ve
ch
ot
lo
co
sep
co
fu
cos
qu
lo
esp
alt
son
me
ma
e,
de
sop
e
di
po
len
das
le
de

28. 7bre 1791.

1791. Proposta fatta dalla Città di Udine al L.T. di modificazioni nella sua annua elezione.

Stà ormai per compiersi l'annuo periodo del governo della Mag.ca Città sostenuto con tanto merito da VV. SS. Ill.me e con tanta compiacenza di chi à avuto l'onore di prestarsi dietro li loro Commandi ed istruzioni negli affari vertenti a questa Sermo Dominante. Un dovere di grata riconoscenza all'umanissimo compatimento accordato dalla nobiltà del loro animo alle mie applicazioni e fatiche mi chiama a presentarle un breve prospetto delle cose che trovate pendenti sono consumate o avvanzate verso la loro maturità, e di quelle che insorte durante la loro Magistratura attenderanno dai degni loro Successori lo sviluppo progressivo, e il loro compimento. Come sarà questo un testimonio ai Cittadini di quel maturo consiglio e distinta saviezza, da cui furono a me dettate le loro commissioni, così possa essere ancora ravvisato qual pegno del zelo e fede, con cui la mia insufficienza à procurato di eseguirle. Se tutto non à forse corrisposto all'aspettazione, se affari assai interessanti sono rimasti impediti, ciò non potrà mai attribuirsi a chi gli à diretti, ma alla loro natura e circostanze, e, dirollo pure, alle forme proprie della Costituzione del Governo. La Sa. sapienza nelle cose massime di rilevanza e che potrebbero riportare varietà di effetti à stabilito un ordine, che potrebbe forse a primo aspetto sembrar lento, ma che in fatti non si allontana dalla imitazione della natura, che ritarda le sue produzioni in proporzione della loro grandezza, e della loro importanza.

Ripigliando dunque a parte a parte
gli articoli compresi nella relazione
dell'anno scorso, e seguendo il medesimo
Piano comincierò dalle

Beccarie.

Erano queste affittate per tutto ~~x.bre~~
dell'anno 1790., ma in mano di persone
così moleste e ingrate alla Popolazione
che fu celebrato dalla commune esultanza
quel giorno in cui una robusta e vigorosa
rissoluzione di VV. EE. Ecc.e liberò la Città
da quella gente infesta, e fu quindi
costretta ad assumerne l'azienda come
era stata in passato sostenuta.
Consunto in buona parte dalle seguite
perdite il Capitale di D.ti 3000. preso
per tal oggetto a censo l'anno 1788.
fu necessario ricorrere a nuovi fondi,
che furono con cauta Provvidenza
procurati a titolo di prestanza
nella lusinga di poter frattanto
con opportuno maneggio trovar un
qualche Abboccatore. Una generale
carestia del genere senza potersene
forse calcolar li suoi progressi, à
disanimato ogni concorrente, e quindi
continuando l'azienda medesima
converne provveder con Parte del
Magg. M.C. di prender a livello D.ti
5000., [illegible] quale fu anche
approvata dall'~~Ecc.~~ Senato col Decr.o
17. Ag.o p.o
Come però il provvedimento dei macelli
fu sempre alla Città un pensiero
grave in se stesso e di pesanti conseguenze
per li discapiti ai quali andò e andeva
sempre soggetta ogni tal azienda, così
dietro li studj e applicazioni degl'Ecc.mi
loro Precess.ri desiderando anche VV. EE. Ecc.e

di liberarsi da questo peso si pensò
di far seguire una Commissione
dell'~~Ecc~~ Senato al Magto dei Revisi.
perchè ritrovando dalla loro Deputazione
quei lumi, che fossero valevoli a stabilire
un miglior sistema, dovesse indi
assoggettarli alle P.e ~~de~~ convenienti
deliberazioni. Unico opportuno espediente
fu considerato di sollevar il genere
dal P.o Dazio e daziali discipline per
costituirlo o in assoluta libertà,
o assoggettarlo a quel Piano di
esecuzione che col ribasso del prezzo
si potrà facilmente conciliare.
Questa operazione però non potevasi
eseguire senza sostituire all'Erario
un equivalente compenso. Due
erano li mezzi considerati opportuni
a questo effetto: un proporzionato
accrescimento d'imposta sopra li
contribuenti alla macina della
prima e seconda classe: e un aggiunta
al Dazio D.to per Botte. Combattuto
questo da ostacoli e difficoltà meritamente
calcolate invincibili è trovato la Sapienza
di VV. EE. ~~..~~ meglio adattata la sostituzione
sopra la macina e questo fu accolto
dal pien consenso di quel Magg.o M.C.
colla parte 17. cad.e accompagnata
da quel N.U. Rappo.e in risposta alle
ricerche fatte dal Magto dei Rev.i
su tal argomento. Più equa di fatti
sarà sempre ravvisata una tal sostituzione
cadente unicamente sopra li consumatori
di carni, e più cauta per la Città che
possiede in perpetua limitazione
la Macina, laddove il Dazio D.to per Botte
corre per conto Pubblico.

Portato l'affare al Mag.to con le citate lettere à incontrato per verità varj ostacoli, e difficoltà che non devono però dispensarsi per procurarne la sua verificazione. Sotrarre un genere a un Dazio di nuova imposta esteso in tutto lo stato viene considerato come un attentato offensivo alla massima universale. Le angustie non si suppongono così stringenti ora che la Pace segnata fra la Porta e la Casa d'Austria apre la lusinga a copiose introduzioni di Bovini. Vi sono anche di quelli, che dietro l'esempio di alcune Città e corpi, in cui erano e sono mal amministrate le Imposizioni, che si esiggono dagl' Individui, non sanno approvare, che vengano queste accresciute. A fronte però di tutto questo non cessa il proggetto di avere un bel aspetto per le utili conseguenze che si devono aspettare dalla sua esecuzione. Non è stato possibile nel momento in cui stà per seguire la deliberazione dei Dazj d'insistere col maneggio per aver la firma dei Revisori, e farla poi rimettere al Savio Cassiere come à fatto Aregnia per non pregiudicare considerabilmente l'affare nella summa da sostituirsi alla Pa. Cassa. La vigente deliberazione ~~[illegible]~~ seguì prima dello Spazzo, che obbliga la Città a pagar gli Aggiunti, e le susseguenti proroghe a quella si rifferiscono. Se dunque all'Inquisitorio, che attualmente trattava avesse proposto l'~~[illegible]~~ Savio Cassiere la

separazione di questo Dazio, è certissimo
che avrebbe questo voluto calcolare
anche l'importar degli Aggiunti
e quindi la summa sarebbe almeno
di una metà accresciuta. In seguito
poi si potrà domandar la verificazione
del Libro, ~~[illegible]~~
che convenendo con gli Abboccatori
potrà eseguirsi anche in corso di
condotta, e non convenendo ~~[illegible]~~
allo spirar del triennio della
proroga presente. Intanto si
vedrà come proceda il Piano
stabilito per questa Dominante
di cui sono state VV. EE. di tempo
in tempo ragguagliate, e già prossimo
a verificarsi. Anche Verona à ottenuto
per un decennio la separazione del
Dazio Carni a favor di persona che
si è assunto il provvedimento
di quei Macelli a senso del Piano
con tutti li documenti a loro rassegnato.
Brescia à fatto un ricorso, che è stato
rimesso a una Conferenza, per un
ribasso sul Dazio vecchio, ma senza
sostituzione non so quanta lusinga
possa avere di riuscirvi. Padova
avea cercato un alleggerimento
di Dazio col trasportarne una
porzione sopra il Mercato per Botte;
ma la discordia di quei Cittadini,
e la insorgenza forse procurata
degli Osti lo ànno fatto tramontare.
Tutte queste cose sono per esteso comprese
nel seguito carteggio a lume di quelle
deliberazioni, che fossero state opportune
per la Città, e di quelle direzioni che avranno
a tenersi nel piano dalla stessa proposto.

Introduzione Vini Forestieri

Sembra approssimarsi il momento
in cui stando per prendere una nuova
configurazione li Dazj di Commercio
fra i quali è stato compreso per il Friuli
quello dei Vini Forestieri si possa
ottenere il tanto desiderato intento
di non veder avvilito questo genere
dal concorso di quello che non è
nato in Provincia, illanguidita la
industria della sua coltivazione,
e spogliata la Nazione di una porzione
del suo Numerario, che utilmente
potrà circolare fra Proprietarj
e consumatori, e così mantenere
quell'attività d'industria, che forma
la vitalità della social costituzione.
La condizione inserta nella concertata
carta di vicinanza, di cui si parlerà
all'articolo del nuovo Piano di Commercio,
per la preservazione delle Leggi
finora emanate a riparo di questa
introduzione coll'aggiunta ancora
di quanto potesse meglio contribuire
alla conservazione dell'intento,
sarà sempre un validissimo inalterabile
presidio dipendente da contratto,
e fra li beni procurati dalla Città
a tutta la Provincia questo sarà
certamente assai sensibile.

Rifforma delli Dazj di Consumo

Mentre trovavasi rifformando dal
Magto Ecc.mo dei Revi. li Capitoli dei
Dazj di consumo per il nuovo abbonamento
non furono indolenti spettatrici
di questa importante operazione le
Città della T.F. non mai per contrastare
al corrare il Regio Tributo, ma per
il loro dovere di esporre le proprie
convenienze onde fosse conciliato
col minor peso e aggravio delli
loro individui. Autorizzato da
un preventivo ricorso la nostra
a prepararne le considerazioni che
che credeva all'argomento opportune,
furono queste raccolte in articolato
pro-memoria, che rassegnato al
loro maturo esame e giudizio
riportò a mia somma compiacenza
la loro approvazione. Non ripeterò
inutilmente il suo contenuto che
può riportarsi nei P. registri,
ma farò solo presente il destino
che à riportato questo al pari
di quelli delle altre Città. Furono
con poco favore accompagnate
queste Carte all'Ecc.mo Senato dal
Magto dei Revisi. con sua scrittura, che
mi è riuscito di avere in copia,
e pareva che fosse consigliata
l'assoluta loro ripulsa per adottare
li Capitoli già conformati per il
nuovo abbonamento. A fronte
però di questo il Decr.o 4 giugno
pross.o decretò una proroga triennale
sul corrente vecchio sistema,

onde in questo periodo avessero ad esser esauriti questi ricorsi, e conformati li nuovi capitoli non più dal solo Magto dei Revisi, ma unito in conferenza con li loro Leggieri attuale e seguito. In questa forma tutto resta pendente, e allorquando sarà dalla decretata conferenza ripigliato l'esame di questi affari si renderà necessario di usare tutte le attenzioni e diligenze per far accogliere possibilmente quanto fu nel citato pro-memoria esposto, e da VV. EE. riconosciuto d'importante influenza al bene della Popolazione.

Gravezze de M. D.

Su questo articolo non ò che aggiungere a quanto contiensi nella esposizione dell'anno scorso. Sembra per ora rallentato il fervore della dilatazione del nuovo sistema ad altre Provincie. Pareva che Vicenza avesse qualche disposizione di domandarlo con la idea di distruggere la potenza del Territorio, da cui è sempre combattuta nelle sue deliberazioni, ma ancora non à fatto alcun passo. Forse li disordini in cui versa la costituzione di Treviso in questa materia, che sarà fra poco presentata al Senato, potranno chiamar a quella parte li Suprlessi, per metterla alla condizione di Padova. Una oculata vigilanza però su questo argomento non sarà mai inutile essendo di troppo grande conseguenza l'effetto per poter essere abbandonato a una semplice eventualità. A questo posso

ricorderò rancamente essere nei passati giorni stato presentato un memoriale da persona secreta per discoprire gran defraudi nel censimento senza dichiarare in quali Provincie, e questo fu rimesso al Mag.to dei Regg.ri, che ancora non à risposto. Conviene tener dietro alli sordi movimenti di questi delatori, che possono portare sconcerti e gravi disturbi alli possidenti.

Nuovo piano di Commercio

Li progressi fatti da questo nuovo piano massime nella parte che riguarda le convenzioni con li Corpi, appariscono dalla esposizione dell'anno scorso, dal metodico conteggio, in cui si comprende quanto fu di tempo in tempo operato, e dalle prove dell' Ecc.mo Mag.to alle Tariffe, che anno dato motivo alle seguite P.e deliberazioni. Li trattati colle Città di là del Mincio non sono ancora conclusi. Se dureranno le loro resistenze sarà verificato intieramente il Piano nelle nostre, e per quelle saranno formate le operazioni convenienti alle loro peculiari circostanze. Queste però saranno tali, che avranno a costringerle a domandarlo spontaneamente, ond'esser poste in quella uniformità di contribuzione, e semplicità di principj, che forma l'oggetto e la base del Piano medesimo. Sussistendo però li trattati e le destinazioni delle persone potrebbe anche darsi che conveniserro entro il triennio accordato alla verificazione. Intanto VV. SS. Ecc.me

dietro gli eccitamenti del Magto ànno
col mezzo del Nob. Ulo. di Partistagno
conciliato la propria conversione
già assentita da VV. CC., nè vi manca
che l'approvazione del Magro M. C.
per parte nostra, e quella dell' ~~Ecc.~~ Senato
per conto del Fisco. Non occorre
ripetere il contenuto di quella Carta,
nè di giustificarla perchè abbia
a meritare li suffragi approvativi
del Corpo intiero. Il suo contenuto
ne dimostra la utilità in tutti li
rapporti, e sarà sempre questo un
monumento della somma prudenza
e maturità, con cui sono state da
VV. SS. ~~Ill~~ immaginate le istruzioni
e commissioni al d.o Co: di Partistagno,
che onorando la Magra à avuto parte
nelle medesime, non che della desterità
penetrazione, e attività, con cui in breve
periodo di tempo sono state da lui
eseguite. Due sole riflessioni mi sia
lecito di assoggettare alla ~~...~~ considerazione
di tutti li Cittadini. La prima si è che
quando anche per quelle vicende,
che potessero emergere, restasse
sospesa la esecuzione del Piano, la Città
avrà sempre in questa Carta come
riconosciuta dal Fisco un documento
prezioso delli suoi Daziali diritti
e del modo con cui potrebbe esercitarli.
L'altra poi mi chiama a supporre
una ressistenza nell'accogliere il Piano,
ad assentire alla Carta stessa, per congetturarne
le sue conseguenze. è noto, che come angusti
sono li diritti della Città nel suo distretto,
così fuori di questo non si possono estendere

nè si potrebbe col loro appoggio impedire qualunque operazione al Confine, o in altra parte della Provincia. Ciò verificandosi molte dannose conseguenze verrebbero a derivare alla Città, e si perderebbe il vantaggio di tutte quelle utili condizioni e avvertenze che sono raccolte nella ~~tiro~~ medesima. Ora qual sarà il Cittadino, che ben conoscendo la importanza del Piano, e il valore delli propri diritti non abbia a concorrere col proprio suffragio a ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ salvare la Patria dalla nocumento che deriverebbe da una repulsa della conciliata convenzione, e procurargli invece li beni, che da questo gli derivano?

Posta di Vienna

La Strada Postale di Vienna per Udine è una sussistenza che non essendo ben rassodata può restar esposta a dispiacevoli vicende per le lagnanze e ricorsi dell'estero Mastro di Posta di Nogaredo attese le deviazioni che succedono delli ~~[illegible]~~ passaggieri per la così detta Strad'alta. Per condur questo affare a una migliore e più durevole sistemazione si fece con un Decr.º del 1789. segnar una Commissione alla Camera ai Confini, che pende ancora inaseguita. Pareva che la istituzione di nuova Posta regolata in Monfalcone potesse rimediare a questo inconveniente.

e che un tal Piano fosse di aggradimento del Magistro di Posta di Nogarèdo. O reso già conto nel carteggio di una conferenza tenuta su questo proposito colli Corrieri, e del dispaccio del Ecc.mo Redetti rimesso alla Camera ai Confini. Dietro questi primi passi stabiliranno li loro Successori se si convenga di proseguire al compimento di questa ideata sistemazione.

Prigioni

È noto il peso che sente la Cassa della Città per il mantenimento dei prigioni per difetto di rendite sufficienti a contribuire il consueto vitto a quegl'infelici. Non fuggì dalle considerazioni dei loro Precessori un oggetto interessante la Umanità e nel tempo stesso il Patrimonio della Città. Alcuni studj furono incamminati anche da VV. SS. Ecc.me per conoscere se convenisse la soppressione di alcune piccole affatto inutili Fraterne coll'applicazione delle rendite alla Cassa dei Prigioni. Così è stato proposto per Padova, e si attendevano le P.e deliberazioni per quella Città onde poi estendere l'applicazione anche sopra la mia.

Scuole

Nella inutilità di una lunga mediazione per conciliare col mezzo di due rispettabilissimi Patrizj l'affar delle Scuole anno VV. SS. Ecc.me riputato conveniente lo sciogliersi dalla medesima e restar in libertà di avvanzare li competenti ricorsi al Mag.to Ecc.mo dei Rifformatori ov'è demandata la materia. Non tardai per parte mia a presentare il memoriale già rassegnato prima alla loro approvazione e provocar le Pubb.e di

eccitamt.ᵒ agl'Inti del Seminario ~~per~~ perchè potessero produrre le professate loro ragioni; ma inpreveduti vicende di quella Magra ànno arenato il progressivo andamento dell'affare per non essersi state in tutto l'anno che due brevissime riduzioni, nelle quali non fu possibile il consumare nemmeno le cose di Uffo riguardanti lo Studio di Padova, e l'arte libraria. Pressando però una qualche deliberazione ànno creduto VV. EE. di avvanzare un secondo eccitamento dietro il quale o saranno prodotti dagli avvj li documenti, e si esamineranno in confronto dei nri, o continueranno nel loro silenzio, e si provvederà la desiderata deliberazione per togliere l'abuso della concorrenza alle Scuole del Seminario.

Uffo di Sanità

Credevasi di poter ottenere con sollecitudine la devitazione delle due ~~Sue~~ Sanità e scarpadori per reintegrare a vantaggio dell'Uffo il ~~Capte~~ di D. 1000. sopra quel S. Monte di Pietà. Portata la materia alla ~~Sua~~ Consulta prese questa di far precedere il Sewo: S. genl. pass. che instituisce la conferenza dei due Magti onde riconoscere e riferire al Senato come l'Uffo di Udine fosse stato spogliato della sua concessione, onde poi passare alle successive convenienti deliberazioni. Siccome pareva che il Sewo. ~~...~~ stabilisse assolutamente la massima di queste concessioni agli Uffizj così fu

creduto indispensabile questo primo passo declarativo della S.a volontà, per facilitare la reintegrazione sud.a Di fatti dopo unita la conferenza si è avuto una bella e robusta Nro, che appoggia vigorosamente la Nro proposizione, e senza le opposizioni e vicende occorse già apparenti dalle mie lettere si avrebbe a quest' ora ottenuto l'intento. La sinistra riuscita di una simile parte della Città di Verona è da numerarsi ancora fra le cause che l'ànno ritardato. Sabbato viene questa riprodotta al secondo esperimento, e l'esito della medesima sarà un indicativo delle speranze, che ci rimangono. Si è divisato per parte Nro il maneggio di un eccitamento onde rendere informato l'Ecc.o Senato della giustizia del Nro ricorso, ma alcune circostanze non ànno permesso finora di verificarlo. Verrà però il momento opportuno, ed è sperabile, che quantunque pendesse la Parte di Verona, condotto l'affare a questo peratorio confine non avesse a differirsi di molto la sua completa consumazione.

Sensali

Pendeva da qualche tempo la S.a approvazione sopra la nuova sistemazione dei Sensali decretato dagl' Ill.mi loro Presidenti. Al Mag.to alle Biade ov'era stata rimessa per informazione la lett.a del N.H. Kr. avea incontrato molti ostacoli per il divisamento di spogliare la Città dei suoi diritti, e portar la materia

al Magto stesso a esempio delle altre
Città della T.F. Finalmente a merito
dell' ~~Ec~~ s.Marchato Zustinian, che
provovo quella Magra ci riuscì di
avere la ~~tua~~ già rassegnata a VV.
FF. ~~EE~~, che niente altera nel suo voto
consultivo li diritti e metodi dalla
Città ordinati: Due volte trovò opposizioni
nella ~~Ec~~ Cons.e, che ne facevo sospendere
la deliberazione, la quale poi è seguita
li 12. cad.e uniforme affatto alla
~~tua~~ sud.a
Questo è il breve trasunto dell'operato
durante la loro Reggenza sulle cose
rimaste pendenti nell'anno decorso.
Alcune sono consumate, e altre giunte
a varj gradi di maturità secondo
le circostanze che ànno permesso di
agire. Resta ora di esporre quell'
emergenze che in corso della medesima
si sono sviluppate.

Fiere di Castion e Morteano

Questi due Communi pretendono di
aprir Fiere a Mercati nelle respettive
Ville nei tempi e giorni spiegati
dai loro memoriale. Il ricorso
prodotto contro il primo, e la contradizione
annotata al secondo appoggiano
a ragioni di utilità Pub.a e privata
della Città per resistere alla concessione
della supplicata grazia. Mentre le
direzioni che prenderanno in seguito
questi due Communi userà la Città
della competente difesa per sostenere
possibilmente l'allontanamento di
queste due Fiere, e Mercati, che
potrebbero esserle di riflessibile pregiudizio.

Causa di Buja

Un memoriale prodotto in tutto li 11 sette per parte delli Vic.i e Comun.i di Buja in confronto della Città con notizia al Rev. Capitolo domandò la restituzione a quella Pieve del Quartese annesso con Bolla Pontificia alla Fabbrica di quella Chiesa ora Metropolitana coll'esempio di altri casi e giudizj seguiti dopo il decr.o di massima 1771.. Dalla prodotta stampa e relativi Documenti si può rilevare lo stato della causa, e le difese della Città come Juspatronante della Fabbrica medesima. Intanto dovendo assumer giudizio anche il Capitolo à creduto prima come Regio Juspatronato di dar notizia alla Ecc.ma Consulta con divoto suo memoriale della Pendenza medesima, perchè siccome l'anno 1762 in certe differenze vertenti colli Parochi di Udine fu prescritto che avessero ad esser espedite in via deliberativa e non in via giudiziaria così ora P.o commando avesse a seguirgli la strada della sua difesa. Una Scrit. pienamente favorevole delli Fiscali della Signoria stabilisce che abbia ad essere la deliberativa, ma rimessa poi questa alli Consultori in Jure assieme con un Cost.o di Nihil transeat presentato da d.o Comun e Vicarj pende ancora il loro voto indeciso. Sembra per altro che il P.e Franceschi si dimostri inclinato al giudiziario ma in un modo che salvi il Capitolo per altri casi da un esempio al caso fosse direttamente

e non indirettamente come nel caso presente. Dopo questo lavoro vorebbe necess. ance la opinione degli Avvogadori e poi converrà star in attenzione della deliberazione per cogliere tutti li possibili vantaggi oppo che la pendenza abbia ad essere espedita al deliberativo oppure al giudiziario.

Pagoli

Una regolazione del sistema già altre volte decretato dei Pagoli di questa Provincia era stato ricevuto con merito prodotto dalli tre corpi, e anche eseguito dal Magto dei Ss., ma per la sua mole voluminosa non era possibile di trovare un ~~Ec~~ savio che ne assumesse la deliberazione. Arrivate a VV. SS. ~~Ill~~ le premure anche delli SS.ri Dep.ti della Patria, e derivatone a me un commando di procurarla, ò avuto la compiacenza di poter col Decr.o Ss. Maria pass.o servire al mio Uffo e soddisfare le premurose ricerche degli altri due corpi.

Fabbrica de Tessagni.

Se questa Fabbrica meritò un tempo che la Magca Città entrasse in una Pendenza con l'arte di questa Dominante per sostenere la libertà alli suoi abitanti di estendere questo ramo d'industria già felicemente iniziato e avente relazione con le altre tessiture, che formando forse l'arte più estesa e più perfezionata della Città e Provincia somministrano l'alimento a buon numero di persone, sembra forse

non immeritevole delle loro considerazioni il decr.º 23. Ag.º pass.º, che dà una commissione all'Inquisitorato alle Arti per versare su questa odiosa esclusiva, ~~[illegible]~~ e portare al Senato il frutto di tali applicazioni, onde conoscere se si convenga di abolire una esclusiva così odiosa e ingiusta. Queste commissioni però restano giacenti, o solo tardi si risvegliano qualora non si dia qualche impulso al Ministero, e non vi sia chi cooperi al loro esaurimento. L'istesso dovere che mi chiama a render conto delle cose seguite vuole ancora che ricordi quanto può esser utile al bene della Popolazione che è sempre inseparabile anche dall'interesse dei Corpi; ed ecco la ragione per cui ò creduto di non dover sorpassare questo articolo.

Non mi diffondo in altre cose più minute già apparenti dal metodico seguito carteggio. Mi resta solo a tributare la più viva riconoscenza alla nobiltà e generosità del loro animo, che à onorato le mie qualunque siano applicazioni e cure di un umanissimo compatimento. Sommo sarà il mio conforto, se mi verrà questo da VV. EE. ~~Ill.~~ continuato, e se potrò aspirare anche a quello dei degni loro successori, ai quali prego raccomandare la stessa mia persona [illegible]

Se fu effetto della Graziosa Condiscendenza di VV. EE. il permettere alla Fedel Città d'Udine, che potesse rassegnare ai sapientissimi riflessi di questo Ecc.mo Magistrato quelle considerazioni, che nella commendata sistemazione dei Dazj di consumo di quella Camera possono conciliare con li riguardi della Città e Provincia gli oggetti contemplati da questa operazione, egli è del suo dovere di esporre ingenuamente ciò che nella particolar sua costituzione posto in altrui confronto può farsi degno del pesato loro riconoscimento, e produrre l'utile rissultato di una Daziale Legislazione, che combini con le viste di Erario anche quelle di dolcezza e carità verso il contribuente.

Sette sono li Dazj di quella Camera sopra i quali stà per verificarsi la Sov.a volontà per la loro sistemazione, cioè li sei nuovi, Macina, Pistrino, Carni, Ducato per Botte, Cuoniccia Pelli, Instr.ti e testamenti; e uno vecchio che è il Laudemio.

Sopra cadauno di essi si onora essa Fedel Città di ripartitamente umiliare quanto à potuto ravvisare degno di osservazione, e confluente alli contemplati oggetti chiamata dal dupplice dovere di Vassallaggio al Sovrano, e di vigilanza al miglior bene della sua Popolazione.

Macina

Piantato il Dazio Macina sopra le Biade che passano in consumo fu à varie vicende e alterazioni soggetto finchè piacque all'Ecc.mo Senato di stabilire col suo Decr.o 7. Apr.e 1716. la inalterabilità delle Tariffe che furono in esecuzione del medesimo stampate in quella Provincia e sono tuttavia vigenti ove si esige in natura il Dazio medesimo.

Pochissimi sono però i luoghi, ove possa ciò verificarsi essendo questo stato alla Città, ed alla Patria concesso in perpetua Limitazione e facendosi del medesimo il riparto nei modi già approvati dalla S.a aut.à; che conciliano con la sicurezza del Tributo all'Erario il sollievo di tutti gl' Individui. Non restano con questo metodo aggravati di spese per bollette, non soggetti nella naturale debolezza a vessazioni di bassi Ministri, non esposti nella quasi comune ignoranza a pericoli d'innocenti contrafazioni, non impediti nella libera circolazione del genere, e non obbligati a consumazione di tempo in moltiplici personali assistenze. Sono nella Città tutti dispersi e separati li Molini nella distanza necessaria a formar la caduta delle acque, che scorrono in piccoli Canali; e sono però evidenti le accennate conseguenze qualora si volesse introdur nella stessa il sistema della esazione in natura di questo Dazio. Nella Patria poi composta di 653. Villaggi come sarebbe ciò verificabile senza o caricare la Regia Finanza di enormi spese, o farle queste cadere a sommo peso del suddito contribuente? Viene pertanto di fiducia essa Fedel.ma Città, che in nessuna parte siano alterate le perpetue limitazioni di quella Camera anche in senso della S.a volontà spiegata nel Decr.o 11. Maggio 1785. osa anzi di confidare, che siano corroborate dalle nuove Provvidenze, ed estese per maggior semplicità e uniformità di sistema anche ai pochi luoghi che non sono compresi, e che siano in grado di concorrere ad assumersi questo peso verso il R.o Erario

Pestrino.

Il Dazio Pestrino comprende il solo grano che ridotto in Farine vien consumato in Pane o Farina venale al minuto, e consiste in £ 1:-V.C. per ogni staro a misura Veneta del peso di ℔ 132.
Precedente di varj secoli alla Instituzione di questo Imposta si trovava già sussistente nella Città di Udine un consimile Dazio d.o Pistrinello, che variando nella sua Tariffa a beneplacito di quel Corpo in ordine alli titoli e privilegi preservatigli in dedizione ora si trova limitato a s.i 7. V.P. per ogni staro di ℔ 130. ridotto in pan venale, e s.i 4 per ogni st.o di Farina vendibile al minuto.
Possiede inoltre essa Fed.e Città il diritto esclusivo delle Pistorie e Vendita del Pane assicurato sopra un P.o Fontico di Farine sostenuto da Capitali di sua ragione, e quindi la elezione delli Pistori, la facoltà di far il Pane d.o Buffetto a maggior commodo della sua Popolazione, e la influenza delli suoi Dep.ti nella formazione del Calamiere.
Siccome le varie legislazioni finora seguite su questo argomento non ànno mai turbato essa Fed.e Città nel libero esercizio di questi diritti seco portati sotto la Protezione di questo adorato Governo, così crede di doverli esporre alla considerazione di V.V. E.E., onde anche nella nuova sistemazione abbia ad esser preservato tutto quello che è di sua appartenenza, e che non offende in verun conto la percezione del Regio Tributo.

Carni

Anco sopra le Carni vendibili nel distretto della Città esigge ~~[illegible]~~ la medesima unitamente Dazio, la di cui Tariffa dipende dalle sue limitazioni, e possiede l'esclusivo diritto delle Beccarie di suo particolar ragione, la facitura dei Calamieri coll'intervento anco dell'Ecc.mo Rapp.te la destinazione di un Ministro nelli Macelli per riconoscere la buona qualità delle carni, e vigilare alla esecuzione delle discipline relative, l'assegnazione di Posti nella Città per la vendita delle Carni non soggette al P.to Dazio, e li suoi abitanti possono senza Dazio macellare per proprio uso gli animali nutriti sopra li propri beni, e così pure li vitelli, agnelli, capretti da latte, e animali suini non compresi certamente nella instituzione del Dazio medesimo. Nella Patria poi sono esenti da questa Imposta le Carni di Capra, di Pecora, e di animali morti accidentalmente, gli abitanti di alcuni luoghi Montuosi, e certe Ville d.e del Rojale sempre però sotto le discipline e Provvidenze spiegate nel Proclama 1765. 9. Marzo approvato dall'Ecc.mo Senato li 1. 8bre dell'anno stesso.

La originaria imposizione di questo Dazio è di S. 1. V.C. per ogni ℔ Carni, sopra la quale essendo in seguito stati commandati anche gli Aggiunti, ma non mai questi in fatto addossati dalle Imprese di Udine, e nemmeno agatti dal P.to mentre il Dazio correva per suo conto, osa essa ~~[illegible]~~ Città d'implorare di esser assolta dalli medesimi come lo è anche la conterrmine Città di Cividale, e come sembra che sia stato promesso dalle Sovrane Ddli 1707. 14. 7bre.

È vero che da pochi anni a questa parte gl'Impresarj del Dazio anno preteso di mettersi al possesso della sua esazione e lo sono tuttora all'ombra di un giudizio a loro favore seguito, ma è vero altresì, che resta tuttora il petitorio pendente ancora in senso delle riverenate Sovrane Dti 1707., e che ~~la moderazione~~ del prezzo di questo genere di vittuaria avendo è una grandissima influenza sopra le altre, e in conseguenza sopra la man d'opera e la industria Nazionale non può dispensarsi essa Città dallo studiare tutti li mezzi possibili per tenerlo in una discreta moderazione

Alla preservazione delli suoi privilegj resi, e consuetudini è necessario di aggiungere una qualche Provvidenza per tener provveduti li Macelli di Carne quando mancano per eventualità gli Abboccatori. Una trista esperienza di irreparabili perdite quando furono esercitati per suo conto costrinse la Città nel 7bre 1789. a presentar per ciò alla Sovr.a del Presise un divoto memoriale, che fu rimesso a questa Ecc.a Magistr.o. L'aver in seguito potuto provvedere di Abboccatori, e l'aspettativa di questa generale sistemazione anno fatto sospendere le ulteriori instanze per la consumazione dell'umiliato ricorso. Ora pertanto che apresi l'adito di poter rassegnare a VV.EE. quanto si crederebbe confluente al contemplato oggetto, osa di esporre il suo riverentissimo sentimento.

Si potrebbe forse prescrivere che in mancanza di Abboccatori dei Macelli fossero questi sostenuti dalla Impresa dei Dazj provvisionalmente colli metodi stabiliti per altre Città, e fino a nuovo abboccamento previo però l'avviso alla medesima di mesi tre, e fermi sempre nei Calamieri gli aggravj e pesi tutti incombenti alla vendita delle carni medesime.

In questa forma si conseguirebbe il duplice oggetto di sollevar la Città dal peso di un'azienda sempre soggetto a discapiti per le moltiplici mani, in cui dev'essere deposta, e di assicurar il genere alla Popolazione senza assoggettarlo a una costante Legge di dipendenza dalla Impresa, che potrebbe far innalzare il prezzo del medesimo a misure esorbitanti.

Instromenti e Testamenti

Nelle discipline relative a questo argomento si trova fra le altre cose prescritto.

1°. Che non possano rotificarsi li contratti senza fede del pagamento del Dazio alla Impresa:

2°. Che sia insussistente e diffettivo l'instro. per cui non fosse pagato il Dazio alla Impresa:

3°. Che li contraenti siano insolidati debitori col Nod.o verso la Impresa quantunque al medesimo sia da essi soddisfatto:

4°. Che l'Archivista della Città e Patria debba di sei in sei mesi dar alla Impresa l'estratto delle seguite notificazioni per gli opportuni confronti.

Sopra di ciò riflette ossequiosa essa Fedm Città:

Che li Contraenti esborsano il Dazio al Nod.o nella stipulazione dell'atto medesimo:

Che il Nod.o di tre in tre mesi porta li suoi Protocolli alla Revisione, e allora paga alla Impresa li Dazj, senza di che non gli vengono licenziati:

E che in conseguenza l'obligar il contraente a differir la notificazione fino a questo tempo sarebbe lo stesso che toglierli il diritto della maggior cauzione che gli deriva dalla notificazione in Archivio. La insussistenza poi degl'instri. è un inceppamento all'uso delle civili ragioni, come la responsabilità insolidata una pena all'innocente per una colpa in munere del Nodaro.

A tutti gl'inconvenienti derivanti dai difetti dei Nodi. in tal contribuzione

si potrebbe forse rimediare collo stabilire, che tutti li Nod.i ~~che~~ già creati entro un dato periodo di tempo, e quelli da eleggersi avanti la loro creazione dovessero fare o girare un Deposito in quel S. Monte di Pietà di D.i 100. a cauzione del Dazio, sopra il quale già esiggerebbero il loro prò del 3 per 100.; e questo qualora fosse intaccato per difetto di pagamento dovesse essere rimpiazzato entro un dato tempo in pena della immediata sospensione. Questo deposito, o giro di Capitale a cauzione metterebbe senza dubbio un freno all'arbitrio delli Nodi senza lasciar esposti per loro colpa ad alcuna conseguenza la buona fede dei contraenti.

Sopra la 4.ta poi non si può sorpassare il riflesso del peso troppo grave all'Archivista nel dover esebire gli estratti delle notificazioni di sei in sei mesi, e della inutilità di tale fatica potendo ognuno a piacere esaminar senza alcun aggravio li libri e registri dell'Archivio, e in conseguenza anche l'Impresario dei Dazj portarsi a far qualunque esame e riscontro, come potrebbe farlo sull'estratto, o destinar persona per suo conto a tale Uffizio.

Dazio per Botte

Sopra il Dazio B.° per Botte calcolato
legalmente e in dipendenza a P.ci
Commandi in £ 2: V.C. per ogni conzo
di quella misura non à essa ~~Fede~~
Città a rassegnare senonchè ~~[illegible]~~
le sue fervorose instanze perchè
correndo gli attuali metodi con
quell'ordine e sistema, che non
turbano li suoi diritti ~~per il~~
~~Dazio~~ sopra il Dazio Vino a Spina
di sua particolar ragione, non
siano questi alterati in modo
che possano portare sconcerti
nelle sue discipline, e pregiudizio
al suo interesse.

Laudemio

Il Noxio Laudemio di vecchia Instituzione cade sopra li Beni Feudali Censuali al caso di alienazione o contratto da una mano all'altra, e consiste nel 5 per cento del suo valore.

Ogni inceppamento nella libera circolazione dei Fondi è di aggravio al possidente, e così sono di peso li censi perpetui cadenti sopra li medesimi.

Altre volte fu accordata la francazione di questi censi, e sarebbe desiderabile che fosse rinnovata una tale facoltativa con un accrescimento equo e conveniente sopra il capitale del censo medesimo per l'importar del Laudemio, onde fossero così liberi e svincolati li Fondi da qualunque obbligazione e restassero alla condizione di ogni altro particolar possedimento.

Se trova la somma saggezza di VV.EE., che siano esaudibili li voti di essa ~~Fedel~~ Città, anche in questa parte, avrà la stessa la singolar compiacenza di aver promosso un bene, da cui devono risultarne effetti di commune vantaggio.

Queste sono, Eccmi VV.ri le poche riflessioni
che nell'ampiezza dell'argomento si
crova di assoggettare essa ~~Testa~~ Città
alle pesate e sapientissime loro considerazioni;
avendo fatto tutto lo studio possibile
per restringerle in pochi cenni, onde
non abusare della V.a sofferenza.

Se dietro a queste però piacesse
a VV. EE. di farne a parte a parte
le più dettagliate cognizioni, e riscontrare
li fondamenti ai quali si riferiscono,
non ànno VV. EE. che a spiegare
l'autorevole loro Volontà perchè
si faccia un pregio essa ~~Testata~~ Città
e chi à l'onore di rappresentarla,
di prestarsi a tutto quello che
le sarà ingionto.

Siccome gli oggetti contemplati in
questa sistemazione sono la semplicità
e chiarezza delle Tariffe d'instituzione
onde sottrarle all'arbitrio: la maggior
certezza e regolarità delle discipline,
onde assicurarne la esecuzione, senza
lasciar talora esposta la ignoranza
alla durezza delle pene; la conciliazione
dei riguardi dell'Erario con quelli
dei contribuenti, e colli possidenti diritti
relativi a queste Imposte; così felice
sarà la Città se potrà sentire la compiacenza
di aver in qualche modo contribuito
agli oggetti medesimi, e prestata ~~[illegible]~~ perciò
al Sovrano una prova novella ~~[illegible]~~ e
della sua Fede, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ della sua Popolazione
di quel zelo e costante vigilanza per
il Comun bene, che è lo scopo di tutti
li suoi voti Cecl

Osservazioni sopra il progetto delle retrodazioni

Il progetto delle retrodazioni astrattamente preso è bello, ma per poter osservare con fondamento un parere sopra il medesimo converrebbe conoscerlo più in concreto onde calcolarne le sue conseguenze.

Dalli abozzi dei fogli, che lo accompagnano non bene si rileva:

1° L'importo delle retrodazioni a tutta seconda rata 1809., le quali dovrebbero essere separate dalle posteriori.

2° Quello delle ultime quattro rate 1809., e così le successive 810. e 811. in fogli separati.

3° Gl'incassi fatti con ritenere o vendite di beni appartenenti alle rispettive annate delle retrodazioni, le versazioni a pagamento dei rispettivi debito, e li residui debiti rispettivi.

4° Un quadro complessivo delle comuni che anno retrodazioni dalla epoca in cui è stabilito il censo 1804. in poi col rispettivo debito, e di confronto il loro estimo per conoscere di quanto li censiti verrebbero ad essere tassati a titolo di reintegrazione a estinzione del rispettivo debito.

Il divisamento di far girare a pagamento del debito Dipartimentale verso il Tesoro li varj crediti indicati nel progetto non può essere migliore, nè più commendabile, ma sembra che questo dovesse farsi per quello che veramente si ritiene per debito Dipartimentale cioè per tutte le imposte anteriori alla 4a rata 1809., poichè posteriormente la imposta è stata divisa per Comuni e non sussiste più il corpo d'estimo Generale del Dipartimento, nè il Passarino come conta il riparto dovendovi essere salva la proporzione maggior debito nelle porzioni separate, che appartengono al Tagliamento o all'Adriatico.

È vero, che le rettificazioni dell'estimo 1805. lasciano ancora delle azioni per li conguagli verso il Dipartimento) ma per compensare le medesime vi (unite nelli antichi compresi) sono appunto li crediti del Dip.to verso il Tesoro, oppure venendo questi girati a compenso del debito a tutta seconda rata 1809. vi sarebbero li beni retrodati

corrispondenti a questo debito, coi quali potrebbesi verificare il conguaglio e li compensi di quelli che ànno più pagato.

Rifondere nuovamente in una sola massa a debito del Dipartimento negli antichi confini tanto il debito fino a seconda rata 1809. quanto le posteriori tarrite dei rispettivi debiti Comunali sarebbe una operazione, che potrebbe prolungare di molto la consumazione di questa gran massa di amministrazione, e nuovi esporre li censiti puntuali a nuovi pesi, e non ottenere l'intento che viene col progetto tanto provvidamente contemplato.

Dall'attivazione di questo risulterebbe che tutti li possessori espropriati verrebbero per il corso di tre anni costituiti amministratori dei beni che dovrebbero essere a loro retrocessi invece che l'amministrazione risiedesse presso la Prefettura, ossia l'Economo centrale.

Ma come assicurarsi che tutti questi Individui amministratori li quali si sono lasciati spogliare dei beni abbiano poi ad essere puntuali nel pagamento delle rate importate dalle retrocessioni rispettive?

Come assicurarsi, che tutti vogliano concorrere a ricevere la restituzione di quelle proprietà alle condizioni indicate dal progetto?

Quale dovrebbe essere il destino dei beni, che venissero rifiutati dalli stessi primitivi loro proprietarj?

Al primo Quesito rispondono gli artt. 49. e 51. con lo spossesso del bene retrocesso, e con la perdita delle rate pagate previamente alla mancanza in cui fossero incorsi, indi una amministrazione comunale di tre fra i maggiori estimati, e una reimposta.

Non essendo preveduti li casi del secondo e terzo questo converrebbe provvedere come per il primo, con li metodi degli artt. 49. e 51.

In conseguenza di ciò ricade essendovi più probabile della verificazione della mora nel pagamento delle rate, o del rifiuto di ricevere la retrocessione dei beni alle condizioni

del progetto sembrerebbe che stato l'...
si potesse piuttosto ingiungere
a dirittura queste amministrazioni dei maggiori possidenti
Comunali, alle quali fossero consegnati
li beni nei respettivi circondarj
perchè ne procurassero le vendite
a indennizzo della cassa, e riservare
alli proprietarj spogliati il diritto
del retratto anche in confronto
dell'acquirente nel termine degli
anni cinque dalla Legge stabiliti.

La Commissione composta dei tre
individui fra i maggiori possidenti
per sì fatta amministrazione e
per queste vendite avrebbe il
maggior interesse di verificarle
onde non essere soggetti alla
reimposta, e qualora fosse accordata
un termine discreto per fare
il pagamento rateato alla cassa
si potrebbe aver quasi una sicurezza
della buona riuscita nel rimanere in loro la cessione aumentata
della buona riuscita. Riservando alli

D'altronde riservando spogliati il diritto
proprietarj spogliati quinquennale non
del retratto quinquennale, se venissero
potrebbero lagnarsi, se venissero
poi ad essere definitivamente
spogliati della proprietà, e se
non riuscissero le vendite, dovessero
aver luogo le reimposte sarebbero
li beni in attività delle Comunità,
coi quali potrebbero mediante
cessioni ai loro creditori estinguere
anche i loro debiti tanto più che
poche vere sono, che più o meno
non siano gravate di pesi legalmente
incontrovati, e per li quali li possidenti vanno ad essere aggravati nel loro estimo.

In conseguenza di ciò si potrebbe
forse semplificare il progetto ritenendo
1°. La formazione delli stati di sopra
indicati:
2°. Il giro a pagamento del debito dipartimentale
colli crediti del dipartimento:
3°. La cessione delle retrodazioni a
tutta seconda rata 1809. alle Commissioni
Comunali dove sono situati i beni da essere
amministrati per conto del Dipartimento:
4°. La cessione delle retrodazioni per debiti di
epoca posteriore alle dette Commissioni
per essere amministrati per conto
Comunale:

5°. Determinare li metodi di queste
Amministrazioni, e le loro discipline
ritenendo sempre, che li giurisdizionali
proprietarj potessero ricuperare
li loro beni col pagamento del valor
capitale, e spese:
6°. Rimanendo beni invenduti nel
corso delli tre anni, o mancando
li fondi in dinaro per pagare le
respettive rate dovranno gli Amministratori
pubblicare un avviso della somma
mancante, e della quota di reimposta,
che dovrebbe mettersi sull'estimo
rispettivo qualora il debito fosse
di tale entità, che potesse importare
almeno Cent. ... per ogni 100. L. di
estimo, e in caso diverso dovrebbero
essere abilitati a pagare anche mediante
dinaro mutuato a interesse da rimborsarlo
col primo introito nella cassa.
Con queste e altre relative avvertenze
che converrebbe avere nel formare
lo sviluppo dettagliato di questo piano si
potrebbe forse arrivare a ottenere
l'intento con maggior soddisfazione
certamente dei Censiti di quella
che potesse a loro derivare dal
pericolo di pagare delle reimposte
per conto Dipartimentale, e forse ance
quelle per conto Comunale nel caso
in cui li Proprietarj spogliati non
fossero puntuali alle rate dei pagamenti
per loro determinate.

V
in
ne
de
da
do
ve
de
u
al
C
v
co
de
co
e
de
pe
st
In
ci
de
coi
ve
o
st
su
al
Q
Co
co
pe
se
r
l'
et
p
p
N
v
m
se
di
co
a

Amministrazione delle Chiese e Luoghi Pii

Uno degli argomenti, sopra cui ha versato in varj tempi l'autorità di questa Ecc.ma Carica nella materia del buon governo delle rendite delle Chiese, Fraterne e Luoghi Pii fu la resa di conto ai Camerari prescritto, e le obbligazioni da questi incontrate colli mercanti, da cui ricorrevano per le necessarie somministrazioni di cere ed ogli specialmente, che formano uno dei maggiori dispendj occorrenti al culto divino.

Colla Terminazione del N.H. Ruzzini 1623. 9. Agosto viene prescritto il metodo da far questi conti, nel caso che li Camerari rimangano debitori si comette alli successori di obbligarli colle più espedite esecuzioni al pagamento, e in loro mancanza si trasfonde questo dovere nelli Capi di Comune sotto quelle pene ed emolumenti, che sono colla stessa stabiliti:

In due casi possono li Camerari rimaner debitori, cioè o coll'aver incassato rendite eccedenti il seguito dispendio, o coll'aver quelle impugnate senza estinguere col loro tratto li debiti incontrati a nome dei Pii luoghi verso li Mercanti, nè pagar li Capellani, nonzoli, o altre persone al servizio dei luoghi medesimi.

Senza però fare veruna distinzione la Legge stabilisce per massima, che sia obbligo del Cameraro successore e Capi di Comune di astringere l'uscito al pagamento di tali debiti.

Questa massima fu anco espresa dall'Ecc.mo Ferigo Corner Rag.re nel 1726., il quale con sua Terminazione 10. Aprile volle che li Comuni fossero responsabili per l'amministrazione dei loro Camerari, e l'Ecc.mo Senato nell'atto di approvarla con suo Decreto 22. del mese stesso demandò al di lui zelo l'esame se convenisse di obbligar li Camerari eletti a prestar anco una particolar pieggiaria prima dell'assunzione del loro carico a maggiore presidio delle rendite dei luoghi Pii.

Non verificabile però conviene che siasi riconosciuto un tale progetto, poichè non si vide mai eseguito dall'autorità della Carica; e questo senza dubbio in vista dell'assoluta impotenza di trovar persone, che creder dovessero a miserabili contadini ed esporre le proprie sostanze a garanzia della loro amministrazione.

Sotto l'Ill.mo Lte Cerimani nell'anno 1658. p.° Marzo @568.
fu presa nuovamente in esame la materia
di queste azienda, e nacque una diffusa
articolata Terminazione complessiva le
precedenti ordinazioni in tale argomento
e con quelle aggiunte e modificazioni
che parvero allora convenirsi all'autorità
di quell'Ill.mo Rappresentante.
Restò fra le altre cose prescritto all'articolo p.mo, @577.
che un mese dopo terminata la Carica
dovessero li Camerari portar al Ragionato
i Libri delle loro amministrazioni per quelle ispezioni,
che gli venivano addossate; aggiugnendo che
oltre questo termine fossero e s'intendessero
i luoghi Pii liberi di qualsivoglia debito
in loro nome formato dalli Camerari pro tempore
o altri loro Intervenienti.
Il complesso di questa Terminazione fu dal
Mag.co Parlamento riputato assai gravoso
alla popolazione della Provincia, e deputò
perciò un Ambasciadore a S. S.tà perchè fosse riformata
in modo, che avesse
a restar sollevata dai gravami che ne veniva
per tal causa a risentire.
Prodotto di fatti il ricorso e demandato
l'esame della materia ad un Ill.mo Savio di T.F.,
nacque il Decr.° 28. Maggio 1659., il quale @586.
articolo per articolo o approva, o regola, o sopprime
intieramente ciò che fu colla citata Terminazione
Cerimani prescritto.
Quanto al p.mo che si divide in due parti; cioè
nell'obbligo di portar i libri al Ragionato,
e nella esenzione dei Pii Luoghi dopo il tempo
ivi stabilito, restò questo regolato col sostituire
alla prima le revisioni da farsi all'occasione
delle visite dell'Ill.mo Rappresentante, e sostituire
alla seconda ciò che fu per li debiti dei
Camerari ordinato colla precedente Terminazione
Ruzzini 1623. 9. Agosto.
E' facile il concepire quali riflessioni possano
aver determinato la Pubblica autorità alla regolazione
di quell'articolo. Senza entrar in esame sulla
prima parte, basta considerar quanto alla seconda
non essere conciliabile colli principj della più retta
giustizia, che avessero li Legittimi Creditori
dei luoghi Pii a perdere la ragione del
pagamento sopra le loro rendite nel breve tempo
di un anno e un mese, e meno ancora secondo il
tempo in cui eransi incontrati li debiti stessi.

Nè la costituzione dei poveri villici, che devono
a vicenda sostener tale carico, e che sono nella
massima parte semplici coloni e lavoratori
di terre altrui, può dispensarli dalla necessità
d'incontrar sì fatti debiti, nella circostanza,
in cui entrando al carico di camerari sono
sicuri di non esiggere le vendite dei Pii luoghi
se non o verso il fine della loro Cameraria
in parte, e in parte anco nelle annate
susseguenti.
Altro mezzo dunque non trovasi per conciliare
il quotidiano servizio alla Chiesa dovuto
colla miserabile condizione di questi Camerari,
che il ricorso alli Mercanti, li quali facciano
il fido delli generi occorrenti non già alla
specialità del Cameraro ricorrente, che non
troverà mai credito presso alcuno, ma al luogo
Pio, a cui devono detti generi servire.
La parte dunque dell'articolo ~~[illegible]~~ p.^{mo} della
Terminazione Grimani, che metteva li poveri contadini
nella necessità di non poter in alcun modo
esercitar le camerarie, e lasciava i luoghi Pii
senza il dovuto Servizio, meritò di essere a ragione
soppressa dall'Aut.^{tà} dell'Ecc.^{mo} Senato, coll'ordinar
invece la esecuzione della Terminazion Ruzzini,
che meglio conciliava li riguardi della preservazione
delle rendite dei Luoghi Pii colle particolari
ragioni ed interessi dei sudditi, ai quali non fu
mai mancato della più esatta giustizia
Questo Decreto nato nella piena cognizion dell'
affare e della particolar costituzione di questa
Provincia può dirsi il fondamentale e Statutario
per le amministrazioni delle rendite dei Luoghi
Pii, nè contro il sentimento di questa Pubblica
Volontà si può passare dagli Ecc.^{mi} Rappresentanti
ad alcuna deliberazione, che la distrugga
nella sua importanza, o ne attraversi indirettamente
l'effetto.
Pure un Decreto dell'Ecc.^{mo} Ecc.^{e} S. Giulio Correr
in forma di Proclama diffuso per la Provincia,
e replicato poi ~~[illegible]~~ dall'Ecc.^{mo} Zustinian,
prescrive, che li Camerari successori non possano
essere molestati per debiti incontrati a carico
dei Pii Luoghi dai Camerari usciti, nè ripeterli rispettivamente se non dai Direttori, ai quali fossero stati gli occorrenti generi affidati.
Questo Decreto ha posto in diffidenza li Mercanti
che hanno ~~taluni~~ onde ricusato di affidare ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ alli Camerari: cosichè alcuni di questi
si produssero con Memoriale ~~[illegible]~~ sotto il Reg.^{to} Mocenigo.

perchè fosse provveduto all'occorso emergente,
e conciliate quelle provvidenze, che salvar
potessero dagl'intacchi le rendite dei Luoghi Pii;
colla facilità di esercitare le Camerarie, e
prestare alla Chiesa il culto dovuto.
Demandata la commission d'informare all'Avv.
Fiscale della Terra, estese questo la sua opinione,
in cui dopo aver raccolto il sentimento del memoriale,
riconosciuta la verità dei fatti ai quali appoggia,
e dichiarato, che il Proclama non sottraeva
dalla responsabilità verso li mercanti le
rendite dei luoghi pii per li debiti in loro
nome dai Camerari incontrati, passa a suggerire
nuove regolazioni nel proposito, che non furono
però verificate.
Tendono questi suggerimenti a stabilire la massima,
che accordasi non addottata dal Proclama Corner,
il quale si vorrebbe fermo nel suo essere,
e solo vorrebbesi aggiunto un debito
alli Camerari e Comuni di far, che le prime
rendite che si esiggono, impiegarsi dovessero
al pagamento delle cere e degli ogli, volendo
responsabili per questi debiti li Comuni,
contro i quali unicamente fossero riservate
le ragioni dei Mercanti, e così assicurato
il loro interesse.

Li suggerimenti dell'Ill.mo Fiscale non si consideravano li più opportuni a salvare gli oggetti contemplati dal memoriale prodotto dalli Comuni.
Le rendite dei Luoghi Pii vengono ~~[illegible]~~ destinate parte nell'esiggenze dei nominati generi, e parte a pagamento di persone impiegate al Divin culto, come Capellani, Nonzoli, elemosine di sacrifizj ed altro.
Non sarebbe dunque giusto, che avessero queste persone ad essere posposte alli Mercanti, mentre quelle rendite servono alla loro giornaliera sussistenza.
Innoltre, se vi è pericolo, che li Camerari possano consumar le rendite senza soddisfar li debiti incontrati colli Mercanti, non vi è diversa ragione per cui non abbiasi a temere l'istesso inconveniente anco rapporto alle altre persone, che devono partecipare delle rendite stesse.
La ressponsabilità innoltre dei soli Comuni verso li Mercanti facendo, che li Camerari usciti dovessero esser astretti dalli Comuni stessi e non dai Camerari successori al pagamento dei debiti, servirebbe di maggior fomento alla loro malizia d'intaccare le rendite della loro amministrazione nella lusinga di poter o col maneggio o colla cavillazione impedir il rissarcimento alli Comuni competente.
Di fatti è ben più facile, che possano acquietare un Corpo colla intelligenza delli loro Caporioni di quello che impedire il camerario successore, che si vedesse sequestrate le rendite dai Creditori del Luogo Pio, di agire con quell'attività maggiore che fosse possibile, onde ridur li debitori al pagamento.
Al caso poi che questo Camerario debitore non avesse modo da soddisfare al luogo Pio, perchè non abbia questo a restar pregiudicato nel suo interesse, e neppur quelli che hanno allo stesso affidato i loro generi, è abbastanza proveduto colla Terminazione 1786. e relativo Decreto, che vuole ressponsabili li Comuni.

Si riflette per ultimo, che questa nuova regolazione potrebbe incontrar forti opposizioni per parte del Corpo della Contadinanza, il quale a ragione resisterebbe a questa assoluta responsabilità, perchè li suoi Commoni non avessero a soggiacere a molestie ed esecuzioni, le quali sarebbero assai pesanti massime nella circostanza che mancano quasi tutti di rendite per poter procedere colla via sequestratoria, e si dovrebbero però rivolgere gli atti contro li mobili e semoventi delli Capi delli Comuni medesimi.

Per conciliar pertanto una Provvidenza, che salvasse gli oggetti dal memoriale contemplati, si potrebbe stabilire, in via spiegativa del Proclama Corner, che non avessero per li debiti dei Camerari usciti ad esser molestate le persone dei Camerari successori, e così sarebbe salva la ragion dei Creditori sopra le rendite dei Luoghi Pii come vogliono li riguardi della più esatta giustizia.

Siccome poi tutto il disordine, che può nascere nelle rese di conti, che fanno li Camerari ai loro Comuni col metodo prescritto dalla Terminazione Ruzzini, per questi debiti da loro incontrati e non pagati, deriva probabilmente dal non far noto alli Comuni stessi l'intiero di quanto hanno provveduto, ma solo quella parte che corrisponde alli seguiti pagamenti; così per evitar tal inconveniente si potrebbe ordinare, che li Mercanti avessero a registrar li generi affidati sul libretto delle Camerarie sotto pena di perdere la responsabilità delle rendite dei luoghi Pii; affinchè non possa mai essere luogo a sì fatto defraudo.

[illegible]

Obblighi de Luoghi Pii
verso Speziari

Chiesa Parrocchiale di Bujas

La Pieve di S. Lorenzo di Buja nel Friuli
era da remoti tempi convertita in Commenda
col debito di mantenere un sacerdote
a fungere le veci del Parroco.
Trovandosi in tale situazione allorché
con Bolla Pontificia del 1751. 14. Aprile
fu unita alla Chiesa della Collegiata
di S. Maria di Udine sotto la Pressidenza
delli Dept. della Città juspatronanti
della Chiesa medesima.
Trasfuso il diritto Parrochiale nel Capitolo
fu la cura delle Anime esercitata da
due Vicarj provveduti di onesto mantenimento,
e una porzione della rendita restò
a vantaggio della Chiesa.
L'anno 1748. seguì una convenzione
tra di Vicarj, e li Deputati Pressidenti
con cui fu stabilito, che in luogo
del diritto del Quartese sopra alcuni
beni risservato alla Chiesa, e che resterebbe
tutto per li Vicarj, dovessero questi
pagar annualmente alla medesima N. 100.,
e alcune misure di Formento e Vino.
Fu questo approvato dall' autà
Pontificia e Patriarcale, ma non appar
alcuna deliberazione dell' Ecc.mo Senato,
approvativa della medesima benché
nella carta fosse convenuta.
Forse fu questa sospesa per li trattati
della soppressione del Patriarcato di
Aquileja ed erezione dell' Arcivescovato,
e Capitolo Metropolitano in luogo
dell' Aquilejese e di quello della Collegiata
sudetta.
Difatti nel 1751. 14. febb.o nacque la
Bolla convenuta tra la Rep.ca e le
due Corti di Vienna e di Roma,
con cui parlando del Capitolo gli
vengono preservate fra le altre cose
tutte le ragioni dei Benefizj fra i quali
certamente deve comprendersi anche
quello di Buja come ne possiede degli
altri, che formano le principali rendite della sua mensa.

Con due deliberazioni 14. Marzo, e 27. Aprile dell'anno 1776. dichiarò l'Ecc.mo Senato preservati inalterabilmente al Capitolo tutti li titoli della sua fondazione.

A fronte di questo li Vicarj di Boja ànno presentato li 4. febb.o passato un memoriale per ispogliare la Chiesa della vendita a quella annessa, e convenuta nelle misure suddette.

Si osservi, che non essendo questi veri Parochi, ma semplici Vicarj non domandano di essere repristinati nel diritto, ma solo nella vendita, e lasciano così sussistere la unione della Pieve al Capitolo.

Li Deputati della Città come Press.i della Chiesa unitamente al Capitolo devono difendersi da questo memoriale presentato nell'Ecc.mo Collegio in via giudiziaria in loro confronto.

Qualunque siano le ragioni dei ricorrenti, credono di avere validissime difese, onde preservare la convenuta vendita, e solo umiliano ciò che sentono rapporto al modo di espedire questa Pendenza.

Si tratta di titoli, e documenti relativi a estere Corti, li quali non esistono presso la Città e Capitolo, e non sono forse usabili in via giudiziaria: si tratta di sostenere le deliberazioni dell'Ecc.mo Senato, che à dichiarato inalterabili questi titoli di fondazione per atto di giustizia e fede attese le cose convenute con la Corte di Roma; e però sembrerebbe che quel memoriale dovesse espedirsi in via deliberativa con ascolto avanti la Ill.ma Consulta, o qualche altra Magistratura, onde poi portarne la decisione all'istesso Ecc.mo Senato, che à deliberato sul proposito.

In questo modo si salva ai ricorrenti l'uso delle professate loro ragioni, restano illesi li Pubblici riguardi, e la difesa della Città e del Capitolo.

Scuole d'Udine.

Nell'assoluta mancanza di ogni pubblica Instituzione diretta ad educare la Gioventù determinossi la Città di Udine alla metà circa del secolo decimosettimo di chiamare a sue spese alcuni Padri Barnabiti, non in figura d'Instituto Religioso, ma di semplici maestri, che avessero a insegnare la lingua Latina, le belle Lettere, e la Filosofia.

Ottenutane perciò la permissione del Veneto senato passò una convenzione col Generale dell'Ordine, e acquistò alcune casette per assegnar loro l'abitazione, e le stanze, in cui avessero ad aprirsi queste scuole.

Vi si diede il nome di scuole pubbliche, perchè ognuno alle stesse poteva concorrere pagando alla Cassa della Città una tenuissima contribuzione di lire undeci Venete, colle quali veniva a compensarsi in qualche parte dello stipendio che passava a questi Religiosi.

L'affluenza dei scolari fu tanto numerosa, che li Barnabiti credettero di maggior loro interesse percepire le utilità dalla citata contribuzione derivante, e rinunziare allo stipendio della Città.

Sia pertanto oggetto d'interesse o sia quello di rendersi in tale forma più indipendenti dalla Città passarono con questa verso l'anno 1740. ad una seconda convenzione, con cui si stabilirono aggiuisa d'Instituto conservando però sempre la Città una Civica Presidenza sopra le scuole e carteggiando la stessa col Generale dell'ordine per domandargli la destinazione dei Soggetti, che si riputavano opportuni.

Stabilita in tal modo la loro permanenza, e ajutati dalla Città, e dal buon genio dei Cittadini poterono anche erriggere una fabbrica ben ordinata per la loro abitazione, e per unirvi un Convitto per quei giovani, che le famiglie avessero voluto affidare alle particolari loro cure nell'atto stesso, in cui concorrere poi doveano alle pubbliche scuole.

La maggior parte delli studenti consisteva in quei giovani della Provincia, ch'erano destinati dalle loro famiglie a prendere l'abito ecclesiastico, e quindi dopo aver appreso

alli Barnabiti la Grammatica, la Sintassi, la Poesia, la Rettorica e la Filosofia passavano a studiare nelle scuole del Seminario la Morale e la Teologia ~~[illegible]~~ quelli che volevano iniziarsi od erano già iniziati negli ordini sacri; poichè la fabbrica del Seminario non era capace di contenere nel suo recinto tutti quelli che volevano dedicarsi al sacerdozio.

Tutti gli altri poi, che non erano incamminati per questa strada terminato quel corso o restavano con le poche idee fin allora acquistate, o venivano mandati alla Università di Padova quelli che voleano applicarsi allo studio delle Leggi o della medecina.

Verso l'anno 1770. li Reggenti del Seminario pensarono di render anch'essi pubbliche le loro scuole inferiori verso una contribuzione per ogni scolare di un zecchino, e allora tutti quelli per lo meno, ch'erano mandati dalla Provincia al Capo-luogo per farli diventar preti abbandonarono le scuole dei Barnabiti; e andavano al Seminario nella lusinga di essere con ciò più facilmente admessi agli ordini sacri.

In questo modo venne a mancare alli Barnabiti la maggior parte dei loro proventi derivanti da tal fonte, e furono quindi soccorsi dalla Città, a cui si uni anche una tenue contribuzione che gli decretò il Senato Veneto di annue lire duemille, che furono percepite fino alla caduta della Repubblica.

Ora poi, che il convitto non è molto frequentato, le scuole pochissimo poichè quasi tutti vanno al Seminario, e che gli son mancati li soccorsi della cassa Regia, e della Città si trovano in una situazione veramente angustiosa.

Cinque sono li Religiosi, che insegnano la Grammatica, la Sintassi, la Poesia, la Rettorica, e la Filosofia, e il Lettore di Filosofia sostiene anco il carico di Preposito del Collo, e Direttore delli Convittori.

Nel Seminario s'insegnano pubblicamente le stesse scuole, e in aggiunta la Morale, e la Teologia.

Questo è lo stato miserabile della pubblica Istruzione del Dipartimento di Passariano, e non è perciò da meravigliarsi, che le utili cognizioni siano così poco diffuse benchè l'attitudine degl'ingegni non sia certo inferiore a quella di qualunque altro Dipartimento del Regno.

Ora che le Paterne sollecitudini dell'Augusto Sovrano niente dimenticando di ciò che può formare la felicità dei Sudditi e il bene dello Stato, ~~[illegible]~~ vogliono stabilito anche in Udine un Liceo giova sperare, che molto profitto abbia a derivarne a quel Dipartimento.

In quanto alla Località da destinarsi non si saprebbe precisamente indicare quella, che potesse in presente venir fissata, poichè di cinque Conventi finora evacuati sono già occupati.

Quello delle Grazie serve alla Prefettura invece dell'antica residenza che dai Veneti Governatori si faceva in ampio Palazzo detto il Castello posto sopra piccola Collina in mezzo alla Città.

Egli è vero, ch'essendo questo assai vasto potrebbe forse una parte con separato ingresso servire anche ad uso del Liceo, avrebbe il vantaggio di aver unito un orto spazioso per servire alla Bottanica, e alle Sperienze di Agricoltura; ma su di ciò converrebbe che il V. Preffetto dasse le sue informazioni.

Il Convento di S. Pietro Martire è destinato alla Corte di Giustizia, e se in parte non fosse questo stato incendiato avrebbe forse potuto per la sua vastità servire anche al Liceo unendo anche questo un orto abbastanza spazioso per l'oggetto suindicato.

Quelli di S. Valentino, della Vigna, e di S. Franco sono occupati dal Militare, e quello di S. Lucia dalla Intendenza di Finanza; ma vi restano però alcuni altri Conventi di Monache ch'erano stati concentrati, e che tuttora in parte sussistono.

Se alcuno di questi dovesse essere ~~[illegible]~~ posto in libertà potrebbe essere ridotto all'uso del Liceo, trovandosi già in ognuno un sufficiente spazio di terreno per essere applicato all'uso della Botanica, ed Agricoltura, ~~[illegible]~~ il di cui studio come il più necessario in un paese necessariamente agricola potrà portare molto profitto attesa massime lo stato di abbandono e desezione, in cui trovasi questa sorgente della umana sussistenza.

Nell'atto pertanto in cui non ~~posso~~ può il sottoscritto far a meno di non esternare
~~testificare a S. A. I. e a S. E. il Sr. Consultore a nome del Dip. il~~
la sua somma sua compiacenza per esser stato col decr.o N. S. Luglio p.p.
istituito nel Liceo di Udine le scuole di Bottanica Agricoltura,
Storia naturale e Chimica ~~non posso a meno~~ rassegna a S. E. il V. Cons.e li sensi del suo
rispondente rispetto

Udine 4. 9.bre 1797.
Al Governo Centrale del Friuli
La Deput.e ai Compensi per li Capitoli

Il Decr.o 20. 7.bre pass.o di questo Governo approvato anco dal General in Capo stabilisce l'affrancazione di tutti li censi ed aggravj perpetui pagabili sotto uniforme pensione alli Capitoli, Fraterne, e Conventi sopra beni posseduti dai Laici. Alli Capitoli poi fu rißervato di dare un equo e congruo compenso, e così furono conciliati gl' importanti oggetti di provvedere all' estreme urgenze per l'armata Francese con li Capitali ritratti dai Censi medesimi, e liberare li fondi laici da quei pesi, che portavano sempre conseguenze di litigj e dispendj ai proprietarj; e salvare nel tempo stesso la sussistenza dei Capitoli a vantaggio, decoro, e illustrazione della Chiesa. Fu incaricata la nostra Deputazione coll'altro Decreto... di presentare al Governo stesso il piano di questi compensi, e procedendo con quelle norme, che meglio valessero ad appoggiare li suoi suggerimenti abbiamo creduto opportuno d'invitare colle due Lettere 20. 21. p.o li quattro Capitoli esistenti in questo Dipartimento a darci la nota dei respettivi individui, che gli compongono, delle rendite distinte nelle respettive loro categorie, dei modi coi quali si fanno li riparti; e ad aggiungere in fine tutte quelle riflessioni e osservazioni che credessero di loro convenienza sull'argomento, che era fatto tema alle nostre applicazioni...

Questo Capitolo Metropolitano rispose con sua lett.a 4. 9.bre, che non poteva in qualunque modo prestare assenso alle prese deliberazioni professando che il Governo non avesse diritto di decretare la francazione dei Censi e il repristino delli Quartesi alli Parochi; e si rißerva poi di produrre le note ricercate, che li furono realmente accompagnate colla posteriore lettera 26. del mese stesso.

Analoga a questa fu la risposta del Capitolo di Concordia, che si diffuse con varie dottrine e ragionamenti a sostenere il suo assunto, e produsse nell'atto stesso le note [illegible] riguardanti lo stato delle sue rendite, e il numero degl'individui che lo compongono.

La Collegiata di Cividale si uniformò all'incirca alli medesimi sentimenti, ma non produsse alcuno dei ricercati documenti.

Espose il Capitolo di S. Pietro in Carnia la sua misera costituzione, e la cura d'anime a cui si prestano quegli 8. Canonici col loro Preposito, e conchiudono perciò domandando che li capitali dei loro censi non abbiano a passar nella Cassa Militare; ma sopra li monti per la reinvestita, come fu dal decreto stesso per li benefizj Parrocchiali stabilito.

Prima di passare al dettaglio delle respettive costituzioni di questi Capitoli ci sia permesso di brevemente osservare che in tutti li stati e nei dominj più attaccati alla Cattolica Religione furono sempre li beni degli Ecclesiastici considerati come beni Nazionali, e però nelle urgenze ancora dei passati secoli si sono veduti sopprimersi ricchi Monasterj e altre fondazioni religiose per soccorrere li bisogni della Nazione. Quanti non sono li beni di questo carattere venduti dal caduto Governo Veneto, e in tutti gli altri dominj d'Italia senza eccettuare nemmeno il S. Padre, che come sovrano di Roma à fatto nei suoi stati simili operazioni? Le stesse sacre dottrine riferite nella Lett.a di Portogruaro c'insegnano, che li beni deposti [illegible] in mano degli Appostoli, e dei loro successori erano fino dalla primitiva chiesa appartenenti a tutti li Fedeli, ai quali di tratto in tratto si dispensavano a tenor dei bisogni che andavano emergendo.

Abbiamo creduto opportuno questo cenno
per distruggere le opposizioni poste
dalli tre Capitoli al diritto esercitato
dal Governo prima di passare all'esame
delle loro rispettive costituzioni.

Il Capitolo Metropolitano di Udine
riconosce la sua fondazione dalla Bolla di
Benedetto XIV. 17. genn.° 1751., che in seguito alla
soppressione del Patriarcato d'Aquileja convenuta
fra la Corte di Vienna, e l'allora Rep. di Venezia
eresse in Chiesa Metropolitana la Collegiata Udinese
con un arcivescovo, e un Capitolo composto di
24. Canonici, tre dignità, 12. Mansionarj, e 8. Capellani.
Fu con questa assegnata all'arcivescovo l'annua
rendita di D.: 8316. da £ 6:4 l'uno, cioè D.: 6316.
sopra la Cassa delle Imposizioni, e per D.: 2000.
annui le rendite dell'Abbazia di Rosazzo,
che era allora posseduta a titolo di Commenda
dal Cardinal Querini, e per la quale fino
alla sua mancanza sono stati contribuiti
dalla Cassa pubblica anco questi D.: 2000.
A questo passo crediamo di osservarvi,
che siccome colla presa deliberazione avete
stabilito che li Capitali dei Censi dell'Abbazia
debbano essere reinvestiti per conservare
al benemerito Prelato la sua rendita di
D.: 2000. proveniente da questo titolo.
così troviamo di pari giustizia, che debba
essergli preservata anche l'altra rendita
di D.: 6316. sopra la Cassa delle Imposizioni.

Ritornando al Capitolo Metropolitano
fondato con la citata Bolla troviamo,
che la sua rendita composta di Quartesi, livelli,
affitti semplici, esazione dalla Camera,
e affitti perpetui o censi monta a £ 150446.
sopra li prezzi del decennio, dalle quali sono
dedotte in altro foglio £ 18512.- per conto di
aggravj consistenti in Mansionarie, imposizioni,
Censi, e prò di livelli a carico del Capitolo medesimo.
Tutte queste rendite sono divise secondo
la loro costituzione in cento e quarantanove Caratti;
li quali sono distribuiti coll'ordine seguente.
Otto al Preposito, 7. al Degano, 6. al primicerio,

96. alli 14. Canonici; 144. alli 12. Mansionarj, e 8. agli 8. Capellani. [illegible] Quella porzione di [illegible] rendita [illegible] che [illegible] fa versar nella Cassa militare il suo Capitale, a vantaggio della nazione dev'essergli preservato, e però crederessimo che [illegible] avesse ad essere risarcito il Capitolo per la corrispondente summa [illegible] sopra la Cassa Nazionale delle Imposte, come anche per li Quartesi dei quali venisse per forma della citata deliberazione spogliato, onde conservare il Capitolo, nella integrità della sua costituzione.

La origine del Capitolo di Concordia è immersa nell'antichità, e non possiamo perciò riconoscerlo senon quale in oggi si ravvisa nella sua configurazione e nelle sue rendite. Composto di dieci Canonici, due dignità e tre mansionarj, à per quanto apparisce dalle prodotte carte la rendita di 8134505:18., dalle quali devono esser dedotti gli aggravj £ 87048:12., ed è anche questa composta di Censi e di Quartesi. Siccome non è possibile in presente di esattamente conoscere quanto per forma delle vostre deliberazioni verrebbe a perdere anche questo Capitolo nella sua rendita, così decretando la massima del suo risarcimento sopra la Cassa delle Imposte non si può in ora verificare la sua esecuzione. Rapporto alla misura poi da prendersi converrebbe conservar alli stessi quella rendita, che in passato esiggevano salvando intieramente in quanto ai riparti la propria costituzione.

Antica parimenti è la origine del Capitolo di Cividale, che non è dato alcun riscontro nè del numero degl'Individui, che lo compongono, nè della quantità e qualità delle sue rendite. Siccome però è certo che vanno queste a soffrire un detrimento dalla operazione della francazione dei Censi, così potrebbesi prendere la misura medesima, che è stata indicata per li precedenti: È però da osservarsi,

che il numero di questi Canonici arriva
fino a 36. oltre li mansionarj e Capellani.
Sembrarebbe che questo eccessivo numero
potess' essere diminuito tanto più che
trovansi già vacanti presentemente
varie Prebende, e che se quella fondazione
così numerosa poteva forse convenirsi
allo spirito pubblico, e alle circostanze dei
passati tempi, sono questi tanto cangiati,
che sembra ricerchino necessariamente
una riforma nel numero medesimo.
In questo modo potrebbe rendersi meno
sensibile o forse anche nullo il peso alla
cassa Nazionale per provvedere al mantenimento
di quel discreto numero d'individui, che
fosse riputato opportuno a sostenere
la Collegiata medesima, a cui in caso di
bisogno dovrebbe contribuirsi da tal fonte
la loro Prebenda.

La petizione dell'antichissimo Capitolo
di S. Pietro in Carnia, li di cui otto Canonici
e il Preposito esercitano la cura d'anime è
intieramente appoggiata alli vni decreti,
e in conseguenza esaudibile. Sarebbe anzi da
osservarsi se le rendite loro fossero troppo
tenui e meschine per dargli quel soccorso,
che meritano quei buoni Religiosi, che ~~a~~ con distinto vantaggio
della chiesa s'impiegano a ~~[illegible]~~ soccorso
di quelle povere popolazioni. Sarà questo
un argomento alli studj dei cittadini
che versano nella regolazione e sistemazione
delle Parochie, onde assicurare ad ogni savio
Pastore una rendita proporzionata alle
sue fatiche, e alla sua situazione.
Intanto dietro quanto vi abbiamo
brevemente esposto crediamo di proporvi
la seguente formola di Decreto

Udito il rapporto del Comitato alle Finanze
il Governo centrale del Friuli decreta
1.º Che conteggiata la perdita, che soffre
il Capitolo metropolitano di Udine per la ~~[illegible]~~ seguite deliberazioni

~~[illegible]~~ a quella che può
rimanergli abbia a ricevere un equo compenso
sopra la Cassa Nazionale delle Imposte,
che abbia ad assicurare agl'individui, che la
compongono l'annuo stipendio, che erano
soliti di esiggere calcolando li prezzi dei
generi ~~[illegible]~~ coi ragguagli di equità
e di giustizia.
2°. Che il Capitolo di Concordia sia parimenti
compensato dalla Cassa Nazionale per il
quantitativo di rendita che perde per
le seguite deliberazioni con li stessi
ragguagli e confronti.
3°. Che il Capitolo di Cividale sia egualmente
risarcito di quanto viene a perdere nelle
sue rendite colla norma medesima salva
la riduzione rapporto al numero qualora
fosse veduto eccessivo, e non corrispondente
alle circostanze dei tempi presenti.
4°. Resta deliberato che li censi pagabili
al Capitolo di S. Pietro in Carnia debbano
essere reinvestiti al caso di francazione
e non passati in cassa militare dimostrato
essendo che quei Canonici esercitano la cura
d'anime, e sarà poi cura del Governo il
far prendere in esame, se quel Capitolo
che utilmente si esercita negli Uffizj
Parrocchiali; e le cui rendite sono per la situazione
del paese meschine, e pregiudicate dalla
vetustà della sua fondazione, possa meritare
qualche soccorso dalla Cassa pubblica
a sostentamento di quegl'Individui,
che lo compongono.

Minuta di una Prefazione per l'Edizione dell'Opera di Paolo Fistulario = Osservazioni intorno la Storia della Città di Udine = (L'edizione non fu eseguita).

Il solo mezzo conducente alla felicità individuale dell'uomo fu dai saggi di tutti li tempi collocato nella cognizione di se medesimo.

Regolando questa le passioni con una esatta nozione del ~~[illegible]~~ suo essere e delle sue forze ~~[illegible]~~ non lo lascia cadere in quegli errori fatali che formano la sua miseria, e lo conducono talora alla stessa sua perdita.

Ciò che succede ad un individuo si verifica anco nei ~~corpi~~ morali o formino ~~[illegible]~~ questi il complesso di una grande Nazione, ossiano parti componenti la nazione medesima.

Quelli che non conoscono se stessi possono esporsi a commettere errori perniziosissimi ~~[illegible]~~ alla propria esistenza, come può rravvisarlo ognuno, che per poco voglia riandare la serie delle vicende, che ànno deciso della sorte delle nazioni ~~[illegible]~~ viventi, e di quelle ~~[illegible]~~ delle quali non restano traccie senon ~~che~~ nei libri, o nei rottami delle superbe Città, dalle quali erano dominate.

Questa cognizione di se stessi anche nei corpi morali è una spezie d'instinto provato ~~[illegible]~~ dalli primi Padri della società ~~[illegible]~~ civili ~~[illegible]~~, li quali ~~[illegible]~~ tramandando ai loro successori le azioni dei loro antenati ~~[illegible]~~ posero li primi fondamenti della storia.

In mancanza di mezzi ~~[illegible]~~ migliori per conservarla veniva raccolta

in versi e cantata nelle lunghe veglie invernali; o nelle strade
e sulle piazze diffondendola così
di generazione in generazione, e
facendo conoscere nelle gesta degli
Eroi la forza del proprio paese,
e le azioni, che potevano essere
rinnovate anche dai loro successori.

Questa scienza fu poi meglio coltivata,
e non vi fu si può dire paese, che
non possa contare li suoi istorici
particolari, dai quali furono
ricavate le istorie generali
connettendo pure li fatti di molti
tempi, e di molti popoli presentano
allo spirito un quadro
più esteso, nel quale posso studiare
il carattere generale dell'uomo,
e delle nazioni medesime.

Quanto però la storia generale
raccolta da buoni critici, e spoglia
di particolari passioni può servire
a presentar idee giuste delle
cose, altrettanto bisogna star in guardia
nella lettura delle storie particolari
massime se sono scritte da persone
abitanti del paese medesimo,
di cui vogliono in quelle parlare.

L'orgoglio nazionale à spesso
affascinato gli occhi alli scrittori,
poiché siccome non vi è povera
persona, che volesse cangiarsi con un'altra,
così non vi è nazione o paese che
non creda di aver almeno qualche
distinta prerogativa in confronto
di qualunque altro.

Anche il Friuli à avuto li suoi
storici; e, conviene pur dirlo, amavano
troppo la loro patria per non dare
talvolta il carattere e nome di storia
a dei racconti favolosi, li quali

non potevano perciò senon
guastare le idee dei leggitori,
che si fossero a loro affidati.
Gli errori derivati da queste false impressioni
~~false~~ furono per troppo fecondi
di funestissime conseguenze per
le discordie e litiggi, che nacquero
fra corpi e corpi, e che oltre
il sacrifizio di gravissimi dispendj
portavono una specie di scisma
fra gli abitanti del medesimo
paese.
~~[illegible]~~ Una società di dotte
e probe persone sentì il bisogno
di rettificare queste idee, e propose
la instituzione di un' Accademia,
che avesse per oggetto principale
la dilucidazione della Storia Patria
con quella ~~[illegible]~~ sana critica,
che deve servire di scorta nel seguire
le traccie dei fatti antichi desunti
principalmente dai monumenti,
dei quali son ricchi li pubblici
Archivj.
Si videro varie produzioni
da questa instituzione, la quale,
se non fece grandi progressi, potè
forse ciò derivare dall' aver trascurato
di farne di tal argomento un
soggetto di educazione nella gioventù,
come pareva, che ciò dovess' essere
principalmente ordinato.
Comunque sissia egli è certo, che
almeno quei primi fondatori si
applicarono con indefessa ~~[illegible]~~ assiduità
a tale studio, e si distinse fra gli altri
un Soggetto di Nob.e famiglia di questa
Città, che diede alla luce varie opere
istoriche molto care agli eruditi,
e agli amatori delle cose Patrie.

Fra li molti suoi scritti inediti furono ~~da~~ ritrovate alcune Osservazioni Critiche intorno alla Storia della Città di Udine, dell'antica famiglia de' Savorgnani del Monte e del Generale Parlamento della Patria del Friuli esposte in nove Capitoli, le quali sono tutte desunte da autentici documenti esistenti negli Archivj, e da lui stesso raccolti in copie estratte dalli medesimi.

Quest'Opera che deve aver costato molto tempo e fatica per la sua compilazione ebbe la sua origine da un'accerrima controversia insorta fra la Città e il Parlamento la quale restò dalla sapienza del Veneto Senato consumata con una deliberazione che fu dalle due parti contendenti aggradita.

Il dotto e modesto autore considerando troppo recente la discordia che avea dato origine alla sua fatica, e viventi ancora li principali motori della medesima amò meglio di sacrificare alla quiete delli suoi concittadini il risalto vantaggioso che ne sarebbe a lui derivato dalla sua pubblicazione in quei momenti nei quali lo spirito pubblico era riscaldato da queste idee, e lasciolla fra li suoi scritti inediti perchè potesse un giorno essere pubblicata, quando cioè non poteva da questa derivarne senon il bene che risulta dalla cognizione della verità, senza che questo fosse turbato ~~[illegible]~~ dagli urti violenti delle passioni, già estinte colla mancanza degli uomini, dai quali

potevano essere state poste
in movimento.

Una raccolta di nozioni così
preziose non doveva però restar
giacente e oscura in privata
custodia, ma ben meritava di
essere deposta in un pubblico
Archivio.

Condotti da uno spirito
egualmente patrio li Eredi
dell'illustre Autore ne fecero
un dono dell'autografo a questa
Magna Città che volle ~~[illegible]~~
fosse conservato presso quei documenti
~~che~~ che servirono di base a così
dotto, e interessante lavoro.

Restando però questo nella
sola cancelleria della Città non
può essere di quella utilità
che fu certamente dal suo Autore
contemplata, e che la Nob. Rep.ca
desiderava di promuovere colla diffusione
di quelle rette e vere nozioni,
che togliendo le vane fantasime
dell'errore, possano estinguere
anche le sorgenti dei dissidj,
che tanto funestavano nei tempi
andati questi pubblici corpi.

Questo è il solo oggetto della
presente edizione di un'opera scritta
già vent'anni sono, e in conseguenza
con quei sentimenti, che in quel tempo
si convenivano a un buon Suddito
Veneto ove trattavasi di parlar
di cose accadute fra quella Rep.ca,
e la Corte Imperiale, dalla quale
siamo in oggi felicemente governati.

La Fede, con cui gli Udinesi si sono sempre distinti verso il loro Leggittimo Sovrano, non può lasciar dubitare sulla ingenuità di quella che ànno solennemente giurato alla S. Maestà di Franco II.° ~~[illegible]~~ anche nell'atto di pubblicare questo scritto.

Il desiderio anzi d'incominciare questo nuovo Dominio sotto auspicj così gloriosi con principj di unione e di Concordia fra li Corpi a migliore servigio del Sovrano, e a maggior vantaggio della Popolazione à determinato la Nob. Rapp.e della Città a ~~[illegible]~~ una tale rissoluzione. ~~[illegible]~~

Possa alla purità delle sue intenzioni corrispondere il sospirato effetto! Possano aver fine una volta tutte quelle gare e rivalità dalle quali furono come da barriera divisi li due Corpi della Città e del Parlamento! Possano finalmente porsi in eterno oblio tutte le cose passate per potere uniti li Corpi medesimi dimostrare all'~~[illegible]~~ Augusto loro Sovrano quanta sia la loro Fede e il loro attaccamento nella certezza di essere governati con quei principj di Umanità e di Giustizia che formano la base più solida dei troni, e sui quali fu sempre fondato quello dell'Austria, a cui il Cielo ci à voluto soggetti.

Voto legale in questione
Eredi Marchesi Colloredo

La fu N.a Marchesa Flaminia Colloredo col suo testamento 19 gennajo 1777. instituì Eredi li due di lei figli Co. Girolamo, e Co. Franco con espressa condizione però e non altrimenti, che mai ed in alcun tempo nè sotto qualsivoglia pretesto o causa dovessero tra [illegible] di loro dividere; e nel caso di divisione fra essi volle che il d.o Co. Franco per titolo d'instituzione dovesse conseguire la Legittima solamente che di ragione gli competeva, e lo resto della [illegible] sua facoltà al Co. Girolamo.

Si cerca in diritto se nel caso, in cui la divisione non fosse dal d.o Co. Franco promossa, ma anzi dissentita sopra la provocazione che gli potesse essere fatta dal detto Co. Girolamo, si dovesse nulla ostante ritenere operativa la instituzione nella sola Legittima, oppure dovesse aver luogo la divisione in parti eguali.

Ricercato io sottoscritto a dire la mia opinione sopra tale quesito, osservo che leggendo questa disposizione sembra a primo colpo d'occhio, che la instituzione del Co. Franco nella sola Legittima al caso della divisione sia scritta come una comminativa o penalità nel supposto, ch'egli avesse o ricercato la divisione, o dato causa alla divisione; ma ben riflettendo alla importanza della disposizione stessa risulta.

1.o Che la instituzione in Eredi delli due figli non dichiara a principio se abbiano ad essere in parti eguali o ineguali:

2.o Che a questa instituzione si unisce la espressa condizione che non abbiano a dividere:

3.o Che conoscendo poi la testatrice insussistente un tale precetto, e come non apposta questa condizione prevede il caso della divisione fra essi:

4.o Che in questo caso dichiara l'effetto della precedente instituzione col limitare quella del Co. Franco alla sola Legittima, e il resto della intiera Ered.e al Co. Girolamo.

In conseguenza di tutto ciò bisogna concludere, che la instituzione di Erede sì dell'uno che dell'altro dei figli relativamente alla quota di eredità da conseguirsi rispettivamente da loro sia una instituzione condizionata alla eventualità di un caso

da qualunque causale possa questa provenire, poichè la testatrice non à dichiarato, che abbia ad avere una porzione minore quello dei figli che provocasse la divisione, ma unicamente nel caso di divisione il Cav.r Franco.

Sembra pertanto manifesto che si fatta disposizione non abbia il carattere di comminatoria e di penale, ma unicamente di condizionale, e che in conseguenza non si possa in alcun modo qualificare contraria alla Legge, poichè la Legge non obbligando la Madre a lasciare al figlio se non la Legittima non vieta che possa ordinare che durante la unione fraterna abbia a considerarsi egualmente all'altro sotto, e che in caso di divisione abbia a ritenersi ristretto nella sola Legittima l'uno, e nel reciproco l'altro.

Per viemeglio rettificare questa idea si supponga verificato il caso della divisione quand'anche fosse proposta dal Cav.r Girolamo, e si veda cosa potrebbe fare il Cav.r Franco.

Suppongasi pure che il Cav.r Franco avesse spiegato il suo dissenso alla divisione ciò non ostante insistendo il fratto il Giudice dovrebbe decidere che la divisione avesse a seguire.

Seguita la divisione oppure nell'atto di verificarla giudizialmente il Cav.r Franco qual azione potrebbe egli esercitare in suo confronto, se non fosse persuaso di contentarsi della sola Legittima?

Egli certamente non potrebbe pretendere più della Legittima lasciando sussistente il testamento, e però volendo invece della Legittima la sua giusta metà dovrebbe impugnare il testamento e farlo tagliare come ingiusto oppure inofficioso, onde conseguire la sua metà a titolo di eredità intestata.

Ma questo assunto non sarebbe mai sostenibile avendo la madre adempito al debito di Legge con la istituzione nella Legittima; dunque dovrebbe sempre rimanere unicamente con la Legittima, che sarebbe la metà del terzo della eredità essendo due li figli eredi.

Tale si è la risoluzione che in diritto mi sembra doversi dare alla proposta questione coll'appoggio della citata carta, e colli principj legali alla medesima applicati.

Flamia Avv.to

des
come

p
in
così
con
inbe
pi
sospen
al debe
nella
sempre vi
che sarebbe
essendo due
Tale si è la
mi sembra da
questione coll'opp
e colli principj

Parere sui diritti della Chiesa Parrocchiale di Brazzano

Nella Comune di Brazzano ~~[illegible]~~
Cantone di Cormons distretto di . . .
vi era un' antica Chiesa Parochiale
posta sopra un erto Colle in distanza
dell' abitato, e quindi per commodo
della Popolazione la maggior parte delle
Divine officiature facevasi in altra Chiesa
posta in centro della Comune, e intitolata
alla Beata Vergine.

Fu questa riedificata da quella
Comune verso la metà dello scaduto
secolo, e convertita con la sua consacrazione
seguita li . . . in Chiesa
Parochiale ~~dedicata~~ intitolata di S. Lorenzo a cui
fu dedicato l'altar maggiore, e trasportato
~~[illegible]~~ lateralmente l'altro altare della
Beata vergine.

Ritenne però l'antico suo nome
sicome quello ch'era inscritto nelle
pubbliche tavole censuarie tanto Venete,
quanto austriache per una ~~[illegible]~~ qualche
possidenza che aveva ~~[illegible]~~ nelle
pertinenze di Cormons, che appartenne
allo stato austriaco fino alla convenzione
di Fontainebleau 10. 9bre 1807.

non si sà per qual ~~[illegible]~~ errore nei
libri così detti marrati dell'amministrazione
delle rendite di questa Chiesa fossero
queste denominate come appartenenti
~~[illegible]~~ al nome di una Fraterna della Beata
Vergine piuttosto che alla Chiesa della
Beata vergine, ma questo certamente
dev' essere stato un errore, mentre
non vi fu mai alcuna corporazione
o Fraterna di tale denominazione in
essa Chiesa e Comune, e il Cameraro
ossia amministratore delle rendite
veniva con li metodi praticati sotto
il Governo Veneto eletto dalla Comune,
e non mai da Fraterna veruna perchè
in fatto non era questa esistente
nè a memoria d'uomini è mai esistito.

Per questo motivo allorchè nel giorno
undeci luglio mille ottocento sei portossi
il Delegato V.r Osvaldo
Colomba per sopprimere la Fraterna
stessa in esecuzione del Reale decreto
25. Aprile precedente fu egli dal Governatore
ossia Fabbriciere della Chiesa Parochiale
avvertito dell'errore, in cui incorreva
supponendo la esistenza di una Corporazione
o Fraterna, che non è mai esistito,
e che in conseguenza non poteva essere
nè soppressa nè avvocata.
Nel processo verbale a tal oggetto
instituito fu dedotta una tale dichiarazione,
sopra la quale il Delegato
riservò ogni creduto ricorso, e quindi
fu chiuso il Processo medesimo.
In relazione pertanto a tale riserva
fu prodotto alla Regia Direzion Dipartimentale
del Demanio il ricorso 12. Agosto 1806.
sopra il quale non fu data mai alcuna
evasione, ma invece si procese di
passare all'affittanza dei Beni
di ragione di essa Chiesa
esposti all'asta con l'avviso 20. 9bre 1807.
Contro un tale atto e successiva
pretesa affittanza reclamano li Fabbricieri
della Chiesa medesima innanzi la Superiore
Autorità di questa Regia Direzion
Citato in relazione all'art.o 5.o del Ministeriale
Decreto 11. Marzo 1806. e instano
che tali atti vengano tagliati e annullati
per li seguenti motivi:
2°. perchè non è mai esistito nella Comune
di Brazzano alcuna corporazione o Fraterna
della Beata Vergine, ma solo la Chiesa
della Beata Vergine ora Parochiale
sotto il titolo cangiato nell'anno
di Chiesa di S. Lorenzo:
2°. perchè la non esistenza di detta
Fraterna è provata dallo stesso Processo
verbale 11. Luglio 1806., nella qual
occasione il Delegato non potè convocare
li Confratelli per dichiararlo lo scioglimento
ordinato dal Reale decreto 25. Aprile, come importavano le sue instruzioni, e come faceva dov'esistevano Fraterne,
poichè non esistevano nè è mai
esistito la supposta Fraterna della Beata
Vergine di Brazzano:

3° perchè qualunque sia stato l'
errore incorso nei libri e in qualche
carta di amministrazione di chiamarla
col nome di Fraterna non può mai
sia error di denominazione cangiare
la natura della cosa, e far diventar
Fraterna una Chiesa parrochiale
senza veruna corporazione o Fraterna:
4° perchè questo errore oltre l'
essere dal fatto convinto lo è ancora
dalle pubbliche tavole, in cui [illegible] furono sempre e sono
inscritte le proprietà al nome della
Chiesa, e non mai di questa immaginaria
Fraterna.
5° perchè titoli di acquisto delle
proprietà alla stessa appartenenti
[illegible] le qualificano di ragione
della Chiesa e non mai di questa
supposta Fraterna.
6° perchè il Reale decreto 25 Aprile 1806 all'art.° 1°
avvoca bensì allo stato li beni delle
scuole, confraternite, e simili consorzj
laicali sotto qualunque denominazione
esistono, ma all'art.° 2°. prescrive,
che li beni particolarmente applicati
a Chiese parrochiali e sussidiarie siano
conservati:

In conseguenza di ciò concludono
li Fabbricieri che siano annullati
gli atti di asta e affittanza
dei beni della loro Chiesa Parrochiale
di Brazzano posseduti sotto nome
di beni appartenenti alla Chiesa della
Beata Vergine che è divenuta la Chiesa
parrochiale ove si esercita il divin culto
a conforto di quella popolazione,
e sotto la protezione della Legge e della
volontà dell'Augusto Sovrano, che
non à mai voluto avvocare questa
sorte di beni, ma che anzi gli à
preservati all'oggetto, a cui devono
servire
7° perchè anche in supposizione che fosse
stata Fraterna non potevano essere
avvocati li suoi beni per l'art.° 3° del
Reale decreto 26. Maggio 1807. attesto
che una parte dei beni e rendite di essa
chiesa erano allora fuori-Stato.

NB. il cont.° periodo si porti in fine

8º perchè senza una nuova Reale
ordinazione per i luoghi ènejiti a quel tempo
dall'avvocazione non potevano essere
nuovamente compresi;
9º perchè in pendenza del ricorso
11. agosto 1806. e altro posteriore delli . . .
non si poteva passare alle misure
esecutive di fatto dell'asta e affittanza,
ma conveniva dar luogo al corso degli
atti permessi dal Ministeriale decreto
11. Marzo 1806.
in conseguenza

Dal ricorso istesso per prodursi alla
direzion ~~Centrale~~ si rileva lo stato dell'
affare in tutte le sue circostanze.

Si potrebbe abbandonar questa
direzione e prendere la via giudiziaria
proponendo, che non essendo mai stata
la Fraterna della B.V. di Brazzano non
si potessero avocare li beni proprj
della Chiesa ora Parrocchiale di Brazzano.

Questo punto di fatto non sarebbe
cosa di pubblica amministrazione
come fu deciso già da S.A.I. in caso
consimile della Comune di Mortegliano.

La difficoltà di portarla al giudiziario
onde assicurarsi maggiormente dell'
effetto nasce solo dall'autorizzazione
che devono ottenere li RR. Fabbricieri
dal Cons.º di Prefettura poichè forse si troverano delle difficoltà per essere contro il Demanio.

Potendosi lusingare di questa si
vede che la via giudiziaria sia la migliore
anche per fermare qualunque atto
turbativo del possesso.

NOI FRANCESCO PANCIERA CO: DI ZOPPOLA

Giudice de' Feudatarj di prima Istanza

della Patria del Friuli.

Nella causa vertente tra D. Andr.a q. Andr.a Costapercaria e L.L.C.C. abitanti nella Villa di Vernasso attori da una, ed il Rev. Capitolo di Cividal, e Rev.do D. Stefano Durpina Capell. di S. Pietro rei con venuti dall'altra, seguita essendo in questo Regio Dritto nel giorno 16. cad.te sentenza a favore del sud.to Rev.do Capitolo, e d. Capell.o, e contro li sud.ti L.L.C.C., resta per il centro nostro col presente notificata alli med.mi L.L.C.C. del tenor come nella sud.a

Udine dal G. G. de Feudatarj 18 Mag.o 1799

G. Segretario

Famaguli

I. R.o Tribunal Civ.le de' Feudatarj

Allegaz.e delli Com.i di Vernasso

R.o Capitolo di Cividale, e Capellano curato di S. Pietro

(1799) Parere in differenza tra la Villa di Vernasso ed il Capitolo di Cividale.

Se li poveri LL. CC. abitanti nella villa di Vernasso dichiarati nella Proc.a esistente in Processo, li quali pagano al Rmo Capitolo di Cividale parroco della Villa stessa le Decime o Quartesi e poi le contribuzioni da loro dette bevarone al Vicario Curato esercente la Parrochialità in S. Pietro, e una terza contribuzione al Capellano della loro Villa riconosciuto di necessaria instituzione per le loro assistenze spirituali possono da esso Rmo Capitolo essere obbligati colla sua parte o decreto 30. Apr.e 1798. a pagare una quarta contribuzione al Capellano del Vicario di S. Pietro perchè questo si prestava ad assisterli prima della instituzione del proprio Capellano questa è la questione di grave massima e d'importante conseguenza assoggettata alla maturità e sapienza di questo R. Tribunale.

Non si tratta già in questa di Parochiali diritti, nè di smembrazioni, ma unicamente di una civile controversia per conoscere se cessata essendo la ragione per cui erano soliti detti abitanti contribuire al Capellano di S. Pietro che non è già un beneficiato ecclesiastico, ma un semplice Capellano manuale, alcune bevarone, debbano continuare a portar il medesimo aggravio quantunque siansi perciò obbligati col nuovo Capellano ressidente nella loro villa, e da cui sono spiritualmente assistiti senza che il Capellano di S. Pietro abbia per tal conto a risentire il minimo disturbo.

D. N.o 6

A. N.o 1.

La Villa di Vernasso è quasi un miglio distante dalla Chiesa di S. Pietro Parochiale della Contrada di S. Giovanni d'antro e communica per una strada disastrosa massime nella stagion invernale dovendo ancor passare sopra un angusto Ponte il Natisone.

Prima dell'anno decorso doveano quei poveri abitanti ricorrere per li spirituali soccorsi in caso di malattie, o repentini accidenti, che da un momento all'altro mettevano a pericolo la loro vita, al Parroco o Capellano di S. Pietro, e spesso accadeva che quegl'infelici venetassero l'anima al Creatore senza quelle assistenze, che la nra Santa Religione à instituito a conforto e suffragio delle suoi Fedeli.

Trovavasi già eretta in d.a Villa una Chiesa decente dedicata alla B. Vergine, di cui una immagine miracolosa nella medesima esistente attraeva da quei Contorni la pietà delli Cristiani, che concorrevano a prestargli il debito culto, ma partivano malcontenti per non poter avere il conforto di ricevere in d.a Chiesa li SS. Sacramenti della Confessione e Communione.

Queste circostanze esposte dal Commune di Vernasso col suo Memle 11. gen.o 1798. a quel Rmo Capitolo Parroco del Luogo lo determinavono senza esitanza a consolare quella misera popolazione coll'accordargli colla parte Capitolare 30. aprile, che potesse il Commune di Vernasso eleggersi un Capellano da ballottarsi singulis annis, e da presentarsi prima al Rdo Vic.o Cur.o di S. Pietro e per la conferma allo stesso

C. 7.o 4

A. 7.o B.

R.mo Capitolo, il quale potesse amministrare
li Sacramenti della confessione e comunione
alli divoti concorrenti a quel Santuario,
e anche agli abitanti di d.ta villa,
per li quali gli fu accordata anco
la esterna unzione col debito di
portarsi ogni prima Domenica di mese, e ogni altro giorno chiamato [illegible]
[illegible] di concorso alla Parochia,
ove avesse ad ascoltar le confessioni
e servir alle Funzioni del Vic.o Curato,
o di chi ne facesse le sue veci.

Queste sono le cause canoniche per
le quali fu eretta in Sacramentale
quella Venerata Chiesa senza però alterazione
della Parochialità di S. Pietro, e dei diritti
di quel R.do Vicario Curato, li quali
furono intieramente preservati,
come doveano esserlo per ragione
e per giustizia.

Se l'autorità Capitolare si fosse
contenuta entro questi confini
e senza anche di quanto fu dal
Commune domandato e progettato
sarebbe stato un tale decreto di
piena contentezza di quegli abitanti,
li quali attaccatissimi alla Religione
non meno che alla loro Parochia
naturale non ànno mai affettato
una smembrazione, ma unicamente
la sicurezza di quelle spirituali
assistenze, che sono alla salute
dell'anima necessarie, e formano
il maggiore conforto dei Fedeli.

Poiché però era troppo giusto
di provvedere al mantenimento
di questo nuovo Capellano, ed erasi
il Commune stesso offerto di stabilirgli
una decente abitazione, e contribuire

allo stesso annui D.i 50:- oltre le Bevavgne solite contribuirsi all'attual Capellano, e al Vicario di S. Pietro eccettuato l'importo delle messe cantate, che doveano continuar ad essere da lui celebrate. Decise il Capitolo col citato suo decreto che avessero a restar salvi non solo al Vicario Curato tutti li suoi proventi, ma anche al di lui Capellano quantunque venisse a cessar ogni di lui incombenza sopra la villa di Vernasso, e stabilì che il nuovo Capellanno da eleggersi conseguir dovesse oltre l'abitazione formento da estrarsi dalle oblazioni, o contribuirsi dal Commune st.a 8:, Sorgoturco da estrarsi o contribuirsi st.a 6:, Vino da contribuirsi Conzi 4½ e Cortadi da contribuirsi 8 uno.

B-5°-B

Rispettarono gli abitanti di quella Villa il decreto nella parte, in cui preservò al Vic.o Curato li suoi proventi ma non poterono adattarsi alle contribuzioni volutesi preservare anche al suo Capellano, il quale mandò perciò ad eseguire alle case di quei poveri abitanti facendo asportare gli effetti inservienti all'uso delle loro misere famiglie.

Si mossero allora quelli, che aveano provato sì fatte esecuzioni, e molti altri ((((((alli medesimi fecero le loro rispettose rimostranze a quel Religioso sacerdote conoscere, che contribuindo essi le bevargne al nuovo Capellano non era giusto, che fossero aggravvati di doppia contribuzione anche a lui, che non prestava più l'opera sua in loro assistenza, e che perciò niente poteva pretendere per questo conto.

Sordo il Rdo Tropina Capellano

di S. Pietro alle voci della ragione
e della giustizia, a fronte del decreto
30. apr. 1798 del Rmo Capitolo non
volle ascoltare queste rimostranze,
ma fermo nel suo proposito di continuar
le esecuzioni alle case di questi infelici
gli costrinse finalmente a presentarsi
colla loro petizione 15. febb. p.o, colla
quale esposto lo stato delle cose
risultante dai prodotti allegati
contestarono, che cessato ~~asserito~~ al
Capellano di S. Pietro il peso della
spirituale assistenza agli abitanti
della Villa di Vernasso non siano
questi, nè possano essere obbligati
per forma del Capitolare decreto
30. apr. 1798. alle contribuzioni
chiamate Bevorone, che venivano
fatte dagli abitanti medesimi per
una tal causa, e ciò ~~col taglio~~ in
quanto occorra in tal parte del
decreto medesimo. F.o 1

Impugnandosi con questa petizione
il decreto fu perciò prodotta anche
contro il Rmo Capitolo autore del
medesimo, il quale immaginandosi
che si volesse con ~~[illegible]~~ questo ricorso
stabilire una Canonica smembrazione
dalla loro Parochia, e spogliare il
Paroco delli suoi diritti, oppose la
~~[illegible]~~ eccezione di una tal conseguenza
al contestato assunto, e colla sua risposta
4. marzo p.o concepita in scopi assai F.o 7
più fantastici e riscaldati, che giusti
e ragionevoli propose la rejezione
della petizione medesima e della
domanda di taglio in ragione al Capellano
di S. Pietro, il quale vorrebbe sotto

la protezione del Rmo Capitolo.
continuar a percepire dai poveri
abitanti della villa di Vernazzo
le bevarigne descritte nel foglio C. 6. 4.o 5.
quantunque a loro egli non abbia
più a prestare alcuna spirituale
assistenza, nè debba nei giorni festivi
portarsi a celebrare la messa nella
villa medesima.
Poichè dunque sotto l'appoggio
della eccezione data alla nra petizione
erano questi timori di smembrazione,
e privazione dei diritti Parochiali,
pareva, che tranquillizzato in tal
parte il Rmo Capitolo avrò non avesse
a restar più soggetto di questione,
ma dovesse discendere a renderegli
la dovuta giustizia sopra il punto
contestato di non essere tenuti alla
continuazione di quelle contribuzioni,
che si facevano al Capellano per l'incarico
a lui cessato di portarsi ad assisterli
in villa di Vernazzo.
Colla replica pertanto 18 marzo 7. 8. 19
vollero essi LL. CC. togliere sopra di ciò
ogni dubbiezza al detto Capitolo,
e nell'atto in cui si fece sempre più
conoscere la giustizia della propria
causa, e la competenza di questo R. Tribunale
in un argomento tutto civile, e in
esame della pretesa autorità dell'avvo
Capitolo di volerli obbligati a questa
quadrupla contribuzione, si assicurò
il medesimo con una positiva dichiarazione,
che in esito del presente giudizio
non s'intendevanno mai alterate
da d.i LL. CC. le loro quote di bevarigne
solite corrispondersi al Vic.o Curato
di S. Pietro nè derogato alla sua Parochialità
a norma di quanto resto stabilito
nelle altre parti del decr.o 20. ap.le 1795.

Distrutta così e annientata l'avversa eccezione dedotta non dalla verità o dal fatto, ma dalla cavillazione o da fantastica immaginazione, e vieppiù maggiormente colla nostra replica la contestata proposizione videsi colla sua duplica 30. marzo esso Rev.mo Capitolo abbandonare affatto la eccezione medesima, attaccar l'assunto da noi contestato come appoggiato a massime detestabili, contrarie alle discipline Canoniche, e a que' statuti e sanzioni Ecclesiastiche che ànno commandata la rappresentazione della verità della Chiesa di Dio Signore, e negarsi a noi il diritto di aggravarsi del Capitolo, che potendo rigettare assolutamente il ricorso fatto dal Commune e abitanti desfinì quanto si legge nel decreto 30. apr. 1798. e quanto era di lui competenza, e non ciò che a viva forza pretendesi che far dovesse e non poteva, e che ora incompetentemente si vorrebbe far adottare dal Giudice. 7.° 11

Invece pertanto di diffendere la giustizia del decreto impugnato precisamente per capo d'ingiustizia altro non si oppone con questa duplica che una incompetenza di diritto di potersene aggravare, e si attaccano quasi di eresia le massime alle quali appoggia il ricorso di questi poveri abitanti &c. &c.

Conoscendo però il Rev.mo Capitolo della inabilità, ed erroneità di tali eccezioni crede di potersi fare scudo con una parte p.° marzo 1795. delli decani, N.° I. 7.° 12

e deputati della Convalle di Adro,
colla quale si fa supporre una incombenza
data all'attual Sindico di opporsi
all'espedimento del ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~mente prodotto dal Com.e di Verrazzo
per aver un capellano nella propria
villa, o almeno per la preservazione
al Vic.o Cur.o e Capellano di S. Pietro
delle sue rendite, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
e contro la quale carta se non fosse
stata prodotta in duplica, e in tempo
in cui niente più si poteva per parte
nostra presentare, si avrebbe fatto
ben conoscere la incompetenza della
medesima, e come tutti gli altri villaggi
che anno il proprio Capellano niente
contribuiscono al così detto Capellano
generale di S. Pietro, ma solo a quel
Vicario Curato che rappresenta il
capitolo nostro vero Parroco di quella
Chiesa.

Una tal carta non è però solamente
irrattendibile come affatto estranea
al punto contestato, ma anzi riconosce
e qualifica la giustizia del nostro assunto,
poichè la opposizione che volevano fare
~~[illegible]~~ li deputati di quella Convalle, nasceva dal riconoscimento
~~[illegible]~~ del medesimo principio di
giustizia, che gli abitanti di Verrazzo
non avessero ad esser aggravati
da doppia contribuzione al proprio
Capellano e al Capellano di S. Pietro.
e tale verità fu dallo stesso Capitolo
riconosciuta in mezzo al sommo impegno,
con cui si difende in questa causa,
accordando con d.a sua duplica, che
non sia permesso nè per diritto canonico
nè per disciplina capitolare moltiplicar

contribuzioni Ecclesiastiche, e asserendo
che la permissione del nuovo Capellano
fu accordata unicamente in riflesso
alle forestiere utilità che derivavano
dall'intervento delli divoti al Santuario.

Queste sono le seconde eccezioni
studiate colla duplica avv.a dopo
aver riconosciuto la insussistenza
di quella introdotta nella loro risposta,
e perchè non possa temersi arbitrio
nel riferirle sono state fedelmente
copiate dalla duplica medesima.

Tutto dunque si riduce ad attaccar
le massime alle quali appoggiata la sua
petizione, a negarci diritto di reclamare
contro il Decreto, e a sostenere che
stando in arbitrio del Capitolo l'accordarlo
poteva benissimo inserirgli la condizione
di questo doppio pagamento.

A fronte di queste eccezioni
raccolgosi lo stato preciso della
questione giudicabile dalla Sapienza
di questo R. Tribunale, e vedrassi
a colpo d'occhio che quanto è
giusta e ragionevole la proposizione
dei CC. CC. altrettanto destituita e da
se stessa convinta è la opposizione
sostenuta con tanto impegno dall'
avverso Capitolo in unione al Capellano,
che senza alcun peso vorrebbe continuar
a gravitare sopra gli abitanti medesimi.

Verso il giudizio da pronunziarsi
sull'esame, se cessato essendo al Capellano
di S. Pietro il debito di venire nei giorni
festivi a celebrar la messa in Verrasso,
e assistere quella popolazione per essere
stato sostituito altro Capellano nella

villa medesima debbano quei poveri abitanti contribuire le bevande al nuovo e al vecchio Capellano perchè così à ordinato il R.mo Capitolo di Cividale, oppure abbiano diritto di reclamare, e sostenere, che per la cessazione dell'Uffizio del Capellano di S. Pietro devoluto intieramente a quello di Vernasso abbiano a cessare anco le contribuzioni verso il medesimo, e non possano essere doppiamente aggravati verso dell'uno e verso dell'altro.

La proposizione dei CC. CC. si è di non poter essere per conto del Capellano aggravati di doppia contribuzione e mancar l'avvo Capitolo di autorità per obbligarli a questo doppio aggravio.

La proposizione del Capitolo e Capellano vuole ferma la doppia contribuzione e nega agli abitanti di Vernasso il diritto di reclamare contro il suo decreto 30 apr. 1795.

Si richiami dunque all'esame della ragione e della giustizia l'una e l'altra di queste proposizioni e poi si decida la causa.

Quantunque una Capellania semplice manuale non sia propriamente un beneficio Ecclesiastico, ma un Offizio dipendente da civile contratto nella classe degl'innominati qualificato sotto il titolo del Do ut facias nonostante vedendo dall'avvo dispersone e abbagli o mal intesi li principj del diritto canonico farò, che questi anzi ne precedano nell'esame della questione e siano di scorta alla discussione in punto di [illegible] naturale e civile giustizia dalla quale non possono certo li medesimi essere in alcun modo discordanti.

La deffinizione del benefizio ecclesiastico sia quella che ci faccia conoscere quali possano essere li pretesi diritti del Capellano Curato, e quale l'autorità del ~~Rev.~~ Capitolo di Cividale per obbligare gli abitanti di Verzegnis a contribuire ad esso Capellano le barugne, che gli pagavano prima della istituzione del proprio Capellano nella loro Villa.

Beneficium ecclesiasticum, dice il Barbosa nel suo trattato del diritto ecclesiastico l. 1. cap. 4., est jus perpetuum quod ipsum accipientem spiritualibus annexum, ad percipiendos redditus ecclesiasticos ratione spiritualis officii ecclesiastica auctoritate constitutum. Spiegando questo autore li termini della sua deffinizione comincia dall' osservare che la parola diritto è impiegata perchè un benefizio è posto nel rango delle cose e diritti incorporali, e che in se non à niente di spirituale: per se idest per essentiam spirituale non est beneficium: nihil aliud est quam benevola actio tribuens gaudium capientibus. Tale non diventa se non per ragione dell' off.° ecclesiastico che lo possiede, e si esigge da quello che lo possiede, quindi nasce la regola del Diritto canonico, che Beneficium non datur nisi propter Officium. Alb. nel diz.°

Li benefizj ecclesiastici devono dunque essere istituiti dall'autorità ecclesiastica, poichè non dicitur beneficium ecclesiasticum ante Episcopi approbationem (c. nemo. c. nullus de Consecr. dist. 1.ª), devono avere annesso un officio spirituale, e danno al benefiziato un diritto perpetuo sulle rendite del benefizio, il quale in aggiunta dev'essere canonicamente

conferito da un Ecclesiastico senza patti, condizioni, simonia e avente legittima facoltà di farlo.
condizioni, aggiunge quell'autore,
sono della essenza di un vero beneficio
Ecclesiastico sotto qualunque nome
sia chiamato: Nunquam dicitur beneficium
Ecclesiasticum si praedictae qualitates
non concurrant ex quo non est vis
in nomine sed potius in natura rei. L. si unus ff. Loc. et ap. ea que de sim.

Conosciuta dunque la natura dei beneficj
ecclesiastici si ponga di confronto
la Capellania del Rev.do Tuzzina, e si vedrà
che non potendo alla stessa applicarsi
parte alcuna della deffinizione dei
beneficj non potrà in conseguenza
essere la medesima in tal classe
compresa.

Il Paroco di S. Pietro è il Rev.mo Capitolo
Arvo, e questo essendo come dicono
li Canonisti habitu solamente et non actu
nomina poi il Vicario Curato, che fa
le veci tutte parochiali rappresentando
il Capitolo medesimo.

È vero, che pagando li popoli
soggetti a quella Parochia le loro
Rme o Quartesi al Rev.mo Capitolo
dovrebbesi dal ricavato di questa
vendita estrarre la congrua canonica
al Paroco attuale, nè la popolazione
dovrebbe essere aggravata di altri
pesi oltre quelli, che sono religiosamente
dovuti, e dalla Chiesa prescritti,
ma poichè oltre li quartesi sono soliti
quegli abitanti di contribuire
al Rev.do Vicario anche le decorrenze,
fanno ben volentieri questo doppio
sacrifizio a vantaggio delle anime
loro, nè ricusaro di continuare a corrispondergli
quanto fin qui è stato praticato.

In grazia di questi quartesi e di

queste contribuzioni ànno poi quegli abitanti un diritto a tutte le spirituali assistenze, che essi dovrebbero a peso del Paroco, e se la estensione della sua cura non gli permette di poter da se solo prestarsi all'esigenze di tutti li Parrocchiani deve provvedersi di Capellani o coadjutori, che suppliscano a quanto non può da lui essere supplito. Se poi quegli abitanti per avere una maggior assistenza si sono obbligati a far qualche contribuzione a quel Capellano o coadjutore, egli è chiaro che siccome quest'offizio non è propriamente un beneficio, non essendo instituito nè dall' autorità Vescovile, nè avendo alcun diritto di perpetuità, così non sono gli abitanti stessi obbligati alla contribuzione stessa subito che cessa in lui il peso dell'assistenza, che veniva compensata con questa contribuzione.

Si osservi che per le Leggi vigenti del Veneto Dominio tutti li possessori di beneficj ecclesiastici doveano essere coperti del titolo di un possesso temporale, e non avendo le Capellanie o Cooperatori dei Parochi che portavano alcun possesso temporale, con se la perpetuità del beneficio, non potranno mai collocarsi in questa classe simili offizj per sostenere la perpetuità delle contribuzioni.

La instituzione di fatti di simili Capellani cooperatori è dovuta alla maggiore o minore attività dei Parochi, poichè ove possano

questi fungere da se il sacro Ministero
non devono riporlo ~~in mano~~ d'altri.
Se gli abitanti di Vernasso si fossero
contentati di andar tutti ogni festa
alla messa nella Chiesa di S. Pietro,
e non avessero desiderato di averla
nel proprio villaggio non sarebbero
certo stati obbligati a farsi alcuna
contribuzione a quel Capellano, che
veramente si può dire che altro non
facesse in loro favore, poiche l'amministrazione
dei sacramenti star deve interamente
a peso del Paroco, nè per questa
devono contribuire cos'alcuna
oltre quanto è dalla Chiesa prescritto.
Le bevarigne dunque che contribuivansi
a quel Capellano non erano rendite
beneficiali, perchè il suo Offizio non
era un benefizio, ma semplicemente
una ricognizione per l'incommodo
di portarsi a celebrare la S. Messa
in Vernasso nei giorni festivi.
Il suo titolo nasceva pertanto dal quasi
contratto denominato Do ut facias,
poiche gli abitanti contribuivano
le bevarigne perchè egli venisse la
festa a celebrar la messa in Vernasso, e a poter all'occorrenza i Sacramenti.
Dopo la instituzione del nuovo Capellano
à cessato di venirvi e in conseguenza
non sono più a lui dovute le bevarigne
medesime.

Ecco dunque dimostrata colle canoniche
dottrine, e colli principj della ragion
civile la giustizia della petizione
proposta dagli abitanti di Vernasso,
a fronte della quale esamineremo
prima l'eccezioni, che si à preteso
di opporgli, e poi conchiuderemo.

coll'osservare, che la sentenza in questo giudizio è stata già pronunziata dall'istesso Capitolo attore dal Stato Capellaro.

~~[illegible]~~

Non sapendo come combattere la giustizia della nostra contestata proposizione appoggiata al principio canonico, che Beneficium datur propter Offitium, uniforme alli dettami della ragion naturale, e alle massime della civile giustizia evitò studiosamente l'attor Capitolo d'incontrare la sua proposizione, e invece di provare la giustizia del suo decreto 30 aprile 1798 da noi impugnato si contestò in tal parte la rejezione della petizione medesima come tendente ad una canonica smembrazione dalla Parrocchialità di S. Pietro.

Veramente conviene avere un gran desiderio d'ingan[illegible] ~~[illegible]~~ gli altri per trovare nella citata petizione il più piccolo ~~[illegible]~~ tendente a questo effetto, e ~~[illegible]~~ bisogna non intendere cosa sia Beneficio Parrocchiale, cosa sia il ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Cooperatore, e cosa sia una ~~[illegible]~~ smembrazione. Sia imputato in quella risposta il difensore degli abitanti ~~[illegible]~~ di mancar delle più sane dottrine canoniche, e della Ecclesiastica disciplina, ~~[illegible]~~ la sapienza del Tribunale sarà quella che deciderà se le più sane dottrine canoniche e la Ecclesiastica disciplina vogliano, che si dia Beneficio senza Offizio, e se si possa ~~[illegible]~~ obbligar gli abitanti di Varnasso a continuar

nella corrisponsione ch'era stabilita
al Capellano perchè venisse la festa
a celebrare la messa in d.a Villa quando
~~[illegible]~~ gli è cessata una
tale incombenza.

Questo era il punto, che dovea
incontrare l'avvo Capitolo e Capellano
e dimostrare anche nel nuovo ordine
di cose ~~[illegible]~~ la giustizia intrinseca
di queste contribuzioni che non
doveano cessare quantunque fosse
cessata la causa dalla quale erano
derivate.

Invece però di eccezionare la petizione
stessa colla dimostrazione della intrinseca
giustizia di queste contribuzioni non
si è ~~[illegible]~~ opposto che vane esaggerazioni
e timori di una canonica smembrazione
dalla naturale Parochia di S. Pietro.

Pareva dunque che rissolta una
tal eccezione dalla nra replica 16 Marzo
con una dichiarazione che non lasciava
più luogo a dubbio di sorte
non avesse ~~[illegible]~~ ad essere più
questione nel punto da noi proposto,
ma quella stessa feconda immaginativa
che aveasi creato il primo fantasma già
dissipato alla luce della verità e della
giustizia creossi nuove eccezioni nella
sua dupplica lusingandosi forse
che siccome non si poterano da noi
produrre altre scritture, così non
si avrebbe potuto egualmente dissipare
e disperdere anche queste, che per tratto
della divina provvidenza sono poi
espressamente dalli stessi avvi
convinte.

Prendendo in esame dettagliato
questa dupplica 30 marzo p.o non
credo abbiano bisogno di essere

giustificate le massime sulle quali
appoggia la sua petizione che vengono
imputate di detestabili, e contrarie
alle discipline canoniche, e a quei
statuti e sanzioni ecclesiastiche
che ànno commandato la rappresentazione
della unità della Chiesa.

Se tali fossero queste massime sarebbero
veramente empie e detestabili,
e si potrebbero quasi dire eretiche;
e qualora potesse l'avverso dispensarsi
dimostrare che tale si è la massima
che Beneficium non datur nisi
propter Officium, che mentre gli
abitanti di Vernasso si offrono di
continuar le loro bisogne al Parroco,
e si aggravarono unicamente per quelle
del Cappellano si allontanarono dalla
unità della Chiesa, e offendono
qualche canonica sanzione, o ecclesiastico
statuto, io sarei il primo a far rientrare
quei poveri abitanti nel loro dovere,
e persuaderli a continuare in queste
contribuzioni per non cadere in colpa
così grave, quale sarebbe quella
che viene imputata colla supplica
suddetta.

A questo passo quanto so e posso
devo invocare la Maturità e Sapienza
di questo R. Tribunale a formarsi
sopra queste imputazioni per vedere
con quali canoni, con quali dottrine,
e con quali autorità siano state
dall'avverso provate. Non trovandole
poi da lui provate è chiaro che
sono queste altrettante calunnie
sostituite in mancanza di ragione;
e qualora fossero provate io protesto,
che sarei pronto a ritrattare una
opinione che fosse derivata da un
errore del mio intelletto, ma che

non è certo in alcun modo ~~macchiato~~
il mio cuore. Attaccato col più intimo
~~[illegible]~~ sentimento alla ~~mia~~
Santa e Augusta Religione so quanto
debbano rispettarsi le decisioni della
chiesa, dei Padri, e dei Dottori per le
quali trovo bensì un sacro dovere
nei Parrocchiani di contribuire al
Parroco le ~~[illegible]~~ ossia quartesi voluti
dalla stessa Legge divina, e ~~non essendo~~
questi sufficienti anco le altre contribuzioni
necessarie alla sua sussistenza, ma non
trovo, che debbasi continuare a un
capellano un assegnamento perchè
veniva a celebrar la messa nella
sua villa quando gli è cessata una
tale incombenza. Trovo anzi che
le canoniche decisioni conformi
alli dettami della naturale giustizia
non vogliono che si dia beneficio
senza Uffizio perchè sarebbe lo stesso,
che aggravare inutilmente di un
peso la povera popolazione, e assegnare
uno stipendio a un Ecclesiastico
senza alcun sacro servizio. Qui altari
servit de altari vivere debet.
dice S. Paolo, e in conseguenza chi
non serve all'altare non deve vivere
dell'altare. Qual è il servizio
che il capellano di S. Pietro presta alla chiesa, ossia all'altare
~~[illegible]~~ degli abitanti
di Verrasso dopo la instituzione del proprio
loro capellano? Nessuno. Dunque non
deve vivere delle loro contribuzioni
le quali devono invece pagarsi a quello
che realmente serve al loro altare
ossia al nuovo capellano in detta
villa instituito.

Ma, dice l'avvo Capitolo, io poteva
assolutamente rigettare il ricorso fatto
dal commune e abitanti, e avendolo

esaudito a condizione di continuar
il pagamento anche al vecchio Capellano
non ànno più diritto quegli abitanti
di reclamare contro la
deffinizione capitolare 30. Apr.le 1798.

Questa eccezione, che non giustifica
il decreto, ma solo nega a noi la competenza
del reclamo, non può certo essere
dal Capitolo stesso stata suggerita
a chi à esteso quella sua. Conosco
troppo la Religione, e la dottrina
degl'illustri soggetti, che compongono
quella insigne Collegiata per potermi
persuadere, ch'essi possano mai credere
che l'esaudire o rigettare simile
ricorsi abbia a dipendere dal
loro arbitrio. Le ragioni
addotte nel memoriale sono così
pesanti sul cuore di ogni uomo che
non era possibile di rifiutarlo,
ed io sono ben certo, che le ragioni
e non un favore, che possa dipendere
dall'arbitrio, ànno unicamente determinato
il Capitolo ad assentire la elezione
del Capellano in villa di Vernasso
con le facoltative al medesimo accordate.
In esistenza dunque di queste ragioni
non era davvero che dipendesse dal
suo arbitrio l'esaudirlo, o il rigettarlo,
e in conseguenza non potevasi
nemmeno imporre a quegli abitanti
condizioni gravose, verso le quali unicamente
avesse avuto a riportar il suo effetto
il decreto medesimo. Il Capitolo
che è il Parroco di quel luogo, e che
non potendo da se esercitare la Parrochialità
à costituito il suo Vicario in S. Pietro
penetrato, che non possa nemmeno questo.

supplire in Vernasso alle spirituali esiggenze di quegli abitanti nell'atto di assentire alla instituzione di un apposito Capellano in quella villa, non poteva mai dire di accordar questa cosa a condizione che gli abitanti avessero a continuar le contribuzioni anche al Capellano Cooperatore del Vicario, le di cui incombenze in Vernasso venivano intieramente a cessare.

La necessità di provvedere quella chiesa di un Capellano; e quegli abitanti di un Sacerdote, che avesse a prestar loro le spirituali assistenze non aveva alcun rapporto con li proventi del Capellano di S. Pietro, nè questa providenza poteva mai dipendere dalla circostanza che avesse o non avesse il Prete Turzina l'annua contribuzione di Vino O. 4 $\frac{1}{2}$ Formento St. 1 $\frac{1}{2}$, e ovi 90.

Come non era dunque possibile che il Capitolo riggettasse assolutamente il prodotto ricorso, così non poteva nemmeno imporre nell'esaudirlo una condizione che niente avea che fare col ricorso medesimo, contraria alla intenzione dei supplicanti spiegata espressamente nel loro memoriale, e che portava la conseguenza di un dupplicato aggravio agli abitanti medesimi.

A fronte di questo come può azzardarsi nella dupplica 30. Marzo che era della competenza del Capitolo lo stabilire una tale condizione? Non è forse vero, che dopo poche righe trovasi nello stesso suo dichiarato, che non permette la Canonica, e disciplina Capitolare il moltiplicare contribuzioni

ecclesiastiche? Potrebbesi anzi aggiungere a questa dottrina anco la Veneta costituzione, che senza il concorso della ~~[illegible]~~ sovrana autorità Laicale non permette di ammortizzare le rendite Laiche col rapportarle a qualche uso ecclesiastico. Se non si possono dunque nè si potevano in senso della stessa confessione avvo moltiplicar contribuzioni ecclesiastiche, come si à potuto col decreto 30. Apr. 1798. sostituire alle sacre funzioni del Capellano di S. Pietro il Capellano di Vernasso, e poi ordinare che quegli abitanti avessero a continuar le solite contribuzioni al vecchio Capellano, e pagar anche al nuovo quanto fu ordinato col decreto medesimo? Se questo non è un moltiplicare le contribuzioni ecclesiastiche, non so in qual altro modo si potesse ciò eseguire.

Anno preveduto gli avvj la forza vittoriosa di questo discorso, e anno perciò cercato d'infirmarla coll'introdurre nello stesso una falsità manifesta dicendo che fu accordato dal Capitolo la instituzione del nuovo Capellano ~~[illegible]~~ in riflesso delle utilità forestiere, che derivavano dall'intervento dei divoti ~~al Santuario~~.

Quest'osservazione è pienamente convinta di falso dalla Nota Capitolare sub B. [illegible] in cui è ben vero che nell'assegnamento al Capellano di Vernasso sono stabilite St.a 8. formento, e St.a 6. Sorgoturco da estrarsi dalle oblazioni al Santuario, e in difetto

da contribuirsi dal commune, ma
vi è in aggiunta la contribuzione
di Vino C: 4½, e di ff.ro: che deve
direttamente contribuirsi dal commune
e non estrarsi dalle Oblazioni
del Santuario oltre la casa di abitazione.

Si rifletta poi, che anco le oblazioni
possono per eventi inopinati o disgrazie
nei raccolti mancare, e in tal caso
è sempre responsabile della loro
manutenzione il commune, il quale
non avendo alcuna rendita deve
ripartir questo peso sopra li suoi
abitanti.

Ecco dunque dimostrato dal loro
stesso documento come il decr.° 30 apr. 1798
moltiplica le contribuzioni ecclesiastiche
contro le canoniche e capitolari
discipline da loro stessi accennate
nella prom. 30. marzo e contro
il prescritto delle Sovrane Venete
Leggi vigenti nel 1790. e richiamate
al loro vigore dalla Maestà
del n.ro Augusto Sovrano.

Si poteva per le une e per le
altre tramutare la rendita del
Capellano di S. Pietro, a cui cessava
ogni incombenza nella villa di Verrasso,
nel Capellano instituito apposìtamente
per la Villa stessa, aggiungendo dalle
oblazioni dell'altare quel di più
che fosse necessario al suo mantenimento,
ma non si poteva ordinare la instituzione
del nuovo Capellano in Verrasso,
e poi quella di un beneficio semplice
a favore del Capellano di S. Pietro
con doppio aggravio di quella
misera popolazione.

Nè credo mai che si voglia insistere

In quanto vedo enunziato, che
a questa sola condizione cioè sarebbe
stata accordata la instituzione
del nuovo Capellano, e non altrimenti.
Parmi aver detto quanto basta
a rissoluzione di quest'objetto, e veramente
non oserei nemmen pensarlo che
il Capitolo avvo Paroco tanto
di S. Pietro quanto di Verrasse avesse
avuto il sentimento di lasciar mancare
a quei poveri abitanti lo spirituale
soccorso dei Sacramenti e della
santa messa quotidiana nella loro
Villa piuttosto che sottrarre alla
prebenda del Capellano di S. Pietro
le contribuzioni degli abitanti di
Verrasso. Non è possibile d'immaginare
sì fatti sentimenti in un Corpo così illustre,
e rispettabile, il quale se potesse
staccarsi da ogni particolare suo
rapporto, e costituirsi in uno stato
d'imparzialità dovrebbe lui stesso
essere il primo a renderci giustizia,
e annullare in tal parte il suo
decreto.
Conoscendo però non esser possibile
di giustificarlo in diritto naturale,
canonico, e civile rifugiasi per ultimo
a una deliberazione dei componenti
la Corvalle di Pietro quasichè
avesse questa il diritto di obbligarci
a pagar queste contribuzioni al
Capellano.
Al documento 1º Marzo 1798. Nº 1. Fº 12
prodotto con la duplica non non
si è potuto rispondere cos'alcuna
per essere chiusa la contestazione,
ma non è per questo interchiuso
l'adito ad allegare quanto si conviene
contro il documento medesimo.

O pretende l'avvo Capitolo, che fosse di competenza della sua autorità l'obbligar gli Abitanti di Vernasso a continuar il pagamento delle contribuzioni al Capellano di S. Pietro anche dopo cessate le sue funzioni in villa di Vernasso, o sostiene che avesse un diritto di obbligarli a questa continuazione di pagamento l'Arringo della Convalle di [illegible]:

Nel primo caso egli deve difendere da se stesso questo diritto e mostrar la emanata deliberazione giusta in se stessa e conforme alle prescrizioni canoniche e civili, nè deve ricorrere all'appoggio della parte di arringo suddetta. Poichè dunque non à potuto mostrar giusto in se il decr.o 30. Apr.e 1798., nè conforme alle Leggi canoniche e civili, ma anzi da queste pienamente riprovato, egli è ricorso alla Parte d'arringo suddetta aspettando con malizia di produrla nella duplica per togliere ad essi poveri abitanti il conforto di poter introdurre la prova del fatto, che in tutte le altre ville di quella Valle ove trovasi il proprio capellano niente si contribuisce al Capellano generale, e per poter eccezionare questa carta che niun diritto dà al Capitolo avvo, nè può in alcun modo giustificare la sua deliberazione.

Se l'Arringo pretende aver egli questo diritto conviene ch'egli lo esperiti in nostro confronto, e saranno salve in altro giudizio le sue ragioni, e le nostre difese. Con tale pretesto però non potrà mai l'avvo Capitolo

giustificare la sua deliberazione, la quale manca di giustizia intrinseca, e di autorità di obbligare quei poveri abitanti a duplicate contribuzioni.

Oppone ancora esso capitolo a questi poveri abitanti il diritto e competenza di reclamare contro il Decreto, ma questa opposizione è ben facile al pari delle altre a ricevere una piena risoluzione.

Non sono forse gli abitanti che vengono aggravati da quella deliberazione? Non è forse vero, che quello che sentesi aggravato nella sua proprietà à un diritto di portare li suoi ricorsi alli Tribunali di giustizia? Finalmente non anno usato vessazioni e operazioni di fatto, ma sono ricorsi all'autorità dalle Sovrane Ordinazioni stabilita per decidere del tuo e del mio. La stessa carta sub. N. 11. T.° 13 prodotta per parte avversa stabilisce, che il peso non è del Commune ma dei singoli abitanti, sopra i quali cade il riparto delle contribuzioni medesime. Credono questi di non poter essere caricati di questo peso, e rassegnano perciò la loro relativa petizione della quale si osa far loro una colpa per essere stata prodotta a questo R. Tribunale, e perchè dicesi senza le permissioni preventive, [illegible] che sono stabilite nelle cause che si fanno dai Communi. Non è già il Commune di Varnasco che forma o possa fare questa causa, ma sono

alcuni abitanti LL. CC. del medesimo
cioè quelli che possedono beni, che
erano tassati per queste contribuzioni.
Il Commune è composto di tutti gli
abitanti possidenti e non possidenti,
e non è un peso del Commune ma
solo dei possidenti quella contro
cui li medesimi reclamano.
Non è dunque vero che queste
LL. CC. spiegati nella prodotta
procura siansi uniti in ...
della sovrana Legge poichè la causa
non è del Commune, nè poteva
esserlo quando alcuni individui
sono solamente gli aggravati
e non tutti li componenti il Commune
stesso, e quando non si tratta di
rendita pagabile dal Commune
ma dalli particolari, contro i quali
avea il Reto Tropina relasciato
le sue esecuzioni.
Ecco pertanto risolte pienamente
tutte l'eccezioni e opposizioni
introdotte a fronte della petizione
15. febb.o p.o, la quale essendo appoggiata
alla ragion naturale, conforme
alli principj del diritto canonico,
che non vuole che diasi beneficio
senza officio, e alle Leggi civili
che nei contratti ultro citroque
obbligatorj fanno cessare la obbligazione
ad una delle parti tosto che cessa
anche all'altra non può non essere
admessa dalla sapienza, e giustizia
di questo R. Tribunale, a cui si compete
la facoltà di conoscere se l'avito Capitolo
avesse il diritto di obbligarci col
decr.o 30. Ap.le 1798. a contribuire
al Capellano di S. Pietro quelle terzarie
che per niun riguardo possono essergli
dovute dopo la costituzione del proprio
Capellano in villa di Vernasso, al quale devono
contribuire quanto sopra si è veduto.

al
ciò
en
H
ab
e
pol
cu
R
((
po
de
ne
ep
so
e
st
v
n
d
t

f
1
(
o
o
c
f
e
c
c
c

contraccio p

Resta ₤ 25:-6-

31. maggio

per d.ᵒ di gr.ᵃ doppi.ᵃ con copie, al jubilè ₤ - 5:-6

per confirm.ⁿᵉ doppi. ₤ - 6:

₤ 37:16

Avuti ₤ 27:-

₤ 10:16

al
ciò
e n
H
ab
e
sol
cu
n
ff
p
di
ne
ep
so
e
st
v
n
a
t

contribuire

Parere dell' avv. gio. Battista Flamia
sul Governo della Comunità di Gemona

La terra di Gemona una delle più considerabili del Friuli per la sua Popolazione di c.a 5000. abitanti è rappresentata da tre distinti Corpi di antica instituzione sistemati con Leggi statutarie primitive, e poi con regolazioni in varii tempi emanate dall'ora caduto Veneto Governo.

Vi è un Consiglio detto minore composto da 15. Individui immutabili tratti dall' ordine Nobile, e questo viene rappresentato da quattro Provveditori.

Questi 15. Individui uniti ad altri dieci parimenti dell'ordine Nobile, e 15. dell'ordine popolare ~~ordine~~ pur questi immutabili formano il Consiglio Maggiore ossia di 40.

Il terzo finalmente è il Consiglio di Arrengo, in cui oltre quei 40. Individui interveniva fin l'anno 1723. ogni capo di famiglia.

Resa troppo numerosa questa unione fu allora con l'autorità del Veneto Senato ~~ridotta~~ ridotta al numero di 57., cioè li sopranominati 40. Consiglieri perpetui; il Sindico del Popolo, dodeci Capi dei borghi; e quattro Rogani.

Questa fu la ultima Regolazione di quei Corpi, li quali erano prima stati sistemati con li Capitoli Ruzzini 10. Luglio 1623., e poi con le Sindicali 1697. 19. febraro emanate da quell'Autorità e approvate dal Senato dopo un ascolto del Corpo Popolare rappresentato dal suo Sindico in confronto della Com.tà rappresentata dal Minor Consiglio.

Precedenti a queste regolazioni sono le ~~[illegible]~~ costituzioni derivanti o da parti prese anticamente nel Consiglio di Arrengo, o da giudizj seguiti fra ~~ess~~ esso Sindico del Popolo, e il Cons.o il minore, e tutte queste cose doveano per il Cap.o p.o delle citate Sindicali esser rese note colla stampa a intelligenza di ognuno..

Conviene dire però, che fin d'allora ai direttori principali della Comt. giovasse tener occulte le leggi onde coprire i loro arbitrj, poichè una tal ordinazione non fu eseguita.

Uno degli articoli più importanti nella sistemazione dei pubblici corpi è quello dell'amministrazione delle loro rendite, onde siano impiegate secondo le leggi della loro istituzione, nè possano aver luogo gli arbitrj e l'espilazioni a carico della loro economia per gravitare poi sopra l'intiero della Popolazione.

Gli amministratori delle rendite della Comt. di Cremona sono il Massaro, [illegible] oggi cassiere eletto [illegible] annualmente [illegible] e li [illegible] quattro Provveditori che si cangiano ogni sei mesi, e che segnano gli ordini dei [illegible] pagamenti al Massaro medesimo.

Vi è un'altra amministrazione della rendita della Chiesa che si fa da un Camerario anche questo annualmente eleggibile. [illegible], e questi amministratori hanno le loro leggi a norma delle quali devono regolarsi per rendere [illegible] un esatto conto coi metodi dalle medesime stabiliti.

Perchè poi [illegible] queste senza una vigilanza apposita verrebbero facilmente defraudate fu dal Cap.° 13.° Mazzini espressamente ordinato, che la esecuzione delli Capitoli circa il Massaro e Camerario sia raccomandata al Sindico conforme l'antica consuetudine.

Questo Uffo del Sindico attualmente detto anche Procuratore [illegible] instituito [illegible] nell'anno 1507 in vigor di sentenza del Ml. [?] di quel tempo, e veniva annualmente creato [illegible] nel Consiglio d'Avvengo dalli voti di tutta la Popolazione rappresentata dalli Capi di famiglia.

Se le Leggi somministrano la vera storia delli costumi egli è certo, che sin d'allora [illegible] nell'amministrazione di quella [illegible] Comt. correvano moltissimi disordini, e fu perciò coll'articolo 5.° di quella sentenza ordinato quell'Uffo perchè avesse a procurar il bene della Comt. e portar li suoi reclami alle superiori autorità contro tutte le cose illecite e inoneste.

Noi Franco del S.R.I. Co: Panziera di Zoppola
Giud.e di prima Ist.za de' Feodatarj

Coll'articolo 5to dell'accordo 20 Mag.o 1802 sanzionato dall'autorità Suprema resta fissato, che le spese incontrate dalli Capi Borghi, e Degani siano ex bono equo riconosciute, e determinate cogl'opportuni riscontri dall'arbitrio di due probe persone da elegersi una per parte, e colla facoltà alli nominati di elegger il 3zo in caso di loro discordia.

Un fatto è certo, che agl'eletti non sono state esibite le carte relative all'argomento, onde poter cogl'opportuni riscontri riconoscere, e determinare le spese stesse avendo all'eletto per parte dell'Ill.mo Minor Cons.o soltanto fatto riconoscere un libretto in cui sono scritte alcune partite di grosse sume in complesso.

E tanto è lontano, che l'eletto dal Minor Cons.o abbia fatto discordia col sogionto nominato dalli Capi Borghi, e Degani, che anzi resta egli in una total inazione per mancanza di lumi onde poter cogl'opportuni confronti usare di un equo arbitrio.

Non è però luogo alla elezione del 3zo come mal aserisce il Sindico per nome di detti Capi Borghi, e Degani, ma devono gl'eletti fungere il loro Uff.o salva l'elez.e del 3zo in caso di discordia.

E se li Capi Borghi, e Degani, ed il Sindico stesso con mere illusioni, e sugerim.i irragionevoli non volesse comunicare al Minor Cons.o le Copie delle Carte attinenti, non può come lo stesso Sindico è costretto di confessare colla di lui estragiudiziale risposta 19 Xbre dispensarsi dal farne l'esibiz.e agl'eletti per poter dare alli medesimi le conferenti informaz.i

Vole ritenere pertanto il Minor Cons.o, che sarà il Sindico dell'università per prestarsi a tale riconosciuto suo dovere di esibire agl'eletti le Carte tutte relative all'argom.to onde possano versare, e determinare il loro arbitrio, e nel caso di discordia passare alla nomina del 3zo, venendo esso Sindico dispensato dall'esibire Copia alla parte, mentre avertito dagl'eletti avrà l'opportunità di riscontrarle presso de medesimi, o dar loro le conferenti informaz.i; e qual ora si ricredesse sarà il Minor Cons.o per fare gl'opportuni ricorsi, non lasciando di protestare l'inopportuno eccitam.to tendente alla elez.e del 3zo nell'ideato suposto di una non accaduta discordia, e la parte nome f. Cop. N. intt.

al Sindico dell'università

Udine dal R.e Uff.o de Feudatarj li 2 Genn.o 1803

Tiberio Girardi Segr.

Ill.mo S.re

Ecco qui occluso la risposta che ci danno quelli Ill.mi
Ella sà che il minutario delle sete è stato costì
tanto tempo aspetando mai qualche tratazione
sopra le medesime con codesto S.r Iacobi che per
altro non hò fatto giamai alcun punto sulle stesse
Ella dunque dia quella risposta che crede a proposi
to per convincerli le accuse anche di menzogna.
Non essendo ancora data la risposta al Sindico sopra
li Capitoli presentati il Sindico stesso e li Degani e
Capi de Borghi desiderano che V.S. abbia la bontà
di scrivere a Venezia onde sia presentato il memoria
le informi. Di tanto la supplico e mi protesto in-
tanto pieno di stima e di dovere

D. V. S. Ill.ma

P.S. mi rimanderà l'inserta carta
non avendo tenuto copia per
premura ora afficiare con la sua risposta

Umo Devmo Serv. vero
Domenico de Carli

se
i
n

n
è
vé
lè
a
a
pe

d
[illegible]
[illegible]
[illegible]
che
le;

ve
co
[illegible]
le
re
co

u
de
on
ci
al

de
[illegible]
in
[illegible]
vo
da

sto
[illegible]
mo
[illegible]
alle

bene:
esso.
varo
questo
ppra
ciavo
la
egli
ecov
volenta

ke
a
he
ga
re.

ua
ru.
ifsra
vano
te

p
i
n

n
è
ve
le
a
a
pe

d
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ch
se

v
le
[illegible]
le
re
co

u
de
oò
ci
al

de
vq
in
[illegible]
ve
da

[illegible]
da
me
[illegible]
all

bene:
esso.
varo
questo
pora
ciaro
la
vagli
occor
volente

to
a
che
ga
re

ua
nu
stra
vano
re

In esecuzione di questo giudizio perciò alli 30. 7.bre nell'anno 1509.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] fu creato questo sindico o Procuratore, qui teneatur et debeat pro posse procurare utilia Communitatis et inutilia praetermittere, ac sollecitare et cogere omnes et quoscumque qui non reddiderunt computum et rationem administrationum Massariatus Communitatis. et ad faciendum exequi bonas deliberationes consiliorum, et ad reddendam rationem eorum administrationum.

Tale si fa il mandato della [illegible] sua instituzione e prima elezione [illegible] raffermato nella seconda del 1503. col formal giuramento prestato di procurar le cose utili della Comt., ac in primis sollecitare et cogere reddi rationes administrationum Massariorum non redditarum, et denique bonas deliberationes Consiliorum exequi instare.

Questo amplissimo mandato assolutamente necessario in quella costituzione lo autorizzava a far qualunque ricorso alle superiori competenti autorità per la conservazione degli ordini, e la osservanza delle Leggi, ~~e di fatti~~ nell'anno 1551. chiamò li rappresentanti la Comt. dinanzi all' autorità del Ill. Ecc.mo proponendo in varj capi li suoi gravami, sopra i quali dopo la resistenza spiegata con assro litigio nacque la sentenza 9. agosto di do anno in varj capi distinta, della quale opportunamente si renderà conto.

Basti per ora il ricordare, che non si voleva accordar a questo sindico l'ingresso nei Consigli quando non fosse Consigliere, e fu deciso, che ex suo Offitium syndici est ut appareat in eis [animitas] procurare quod partes consilii et bone deliberationes exequantur syndicus pro tempore existens possit assistere ipsi Consilio pro fungendo

né gli mancavano opportunità di esercitare il suo Offo. Li Rappt. la Comt. vedevano però mal volentieri, che questo sindico potesse vigilare sopra la loro condotta, e cominciarono a cercar di deludere la sua instituzione col negargli le copie delle carte a lui occorrenti, o col ~~[illegible]~~ volerlo obbligato a pagarle. Una sentenza del Ill. Ecc.mo degli 11. X.bre 1545. gli obbligò a dovergli dar copia di tutte le carte [da lui ricercate] senza alcuna spesa perchè si trattava dell'interesse commune. Aveva il sindico per la sua instituzione una special commissione sopra le amministrazioni delle vendite, e venivano a lui negati li conti fatti

Offitio suo cum hoc tamen quod non habeat vocem nec authoritatem ballottandi nisi fuerit ordinatum de Consilio.

Da questi documenti potuti aversi relativi al Sindico poichè furono sempre negati li Capitoli nominati in d.ta sentenza e nelle sindicali 1697. art.o 7.o risulta dunque, che questo Sindico era la persona che si sceglieva dal Cons.o di Arengo fra tutta la sua popolazione, essendo o non essendo Consigliere, e che a questo si apparteneva di far eseguire le Leggi, le deliberazioni dei Consigli, e obligar gli amministratori alle rese di conto.

Fungendo un tal Uff.o a cui era per dovere obbligato sotto il vincolo di solenne giuramento il ~~nome~~ sig.r Gio: Batta Carli Sindico nell'anno 1766. si oppose a una deliberazione, che dal minor Consiglio era stata presa, e portata li 19. 7.bre al Cons.o di Arengo per la sua approvazione.

Con parte 17. Luglio 1765. per supplire alle spese di un Litigio era stato accresciuto il dazio sopra il vino vendibile al minuto con la così detta essenzione di 8 s. per ogni conzo, e fu precisamente stabilito, che quest' aggiunta di gravezza dovesse durare per il più breve spazio possibile e solo fino a tanto di estinguer si potessero li debiti per tal oggetto incontrati, o da incontrarsi, destinando un depositario del Corpo del consiglio Minore a raccogliere questo dinaro, e stabilendo di fare in progresso tutte quelle provvidenze che si credessero più espedienti al sollecito sollievo dell'aggiunta imposta volendo anzi che questa Parte fosse approvata dall'aut.à del N.H. Rte.

Nell'anno 1766. era saziato il bisogno per cui fu aggiunta questa imposta a carico della popolazione, ma non erano saziati li desideri di quelli, che invece di ricorrere alle più espedienti provvidenze per il sollecito sollievo cercavano di renderla perpetua.

dalli maggiori; e Camerari della Chiesa.

Un' altra sentenza dei 19. Marzo 1746. obbligò li rappr.ti la Com.tà a dovergli dar copia di questi Conti perchè potesse il Sindico obbligar li debitori al pagamento.

Questa guerra continua che si faceva all' Uff.o del Sindico, e li disordini che correvano in quella Com.tà determinarono il Sindico Giuseppe Cecchino a presentare alli rappr.ti la Com.tà li 12. 9.bre 1551. 6. Capitoli, li quali dovevano per la loro giustizia essere accolti senza veruna opposizione.

Si proponeva col p.o

Questa innovazione è tanto mostruosa quanto sarebbe ~~[illegible]~~ quella di collocare ~~[illegible]~~ il capo di un Lupo sopra la vita di un agnello, perchè l'agnello non potesse più coll' innocente suo belato chiamare il soccorso del Pastore, che lo difendesse dalla voracità del suo nemico.

Volevano li Capi del Cons.o di X.ci che fosse posta in quiete la Communità, ma non volevano che questa fosse la quiete della distruzione e della morte.

Dovea essere la quiete, che deriva dalla osservanza degli ordini, e delle Leggi; e in conseguenza piuttosto che correggere il Sindico Carli, e render nullo un tale Ufficio, doveano esser corretti li Capitanio, e Provveditori, e doveasi decretare che non potessero colla violenza impedire al Sindico di fare il proprio Ufficio coll'esternare il suo sentimento sopra le deliberazioni da prendersi nelli Consigli.

Così certo non fece il N.H. Corner con la sua Terminazione 12. 7.bre 1765., ~~che~~ col di cui esempio si seppe indurre il N.H. Foscari a segnare la reclamata Terminazione 9. Aprile 1767.

Era troppo numeroso il Consiglio di Arrengo composto di tutti li capi di famiglia, perchè nella sua origine non era tanto grande la popolazione.

Accadde per questo eccessivo numero in quell'anno qualche sconcerto; il N.H. Corner lo partecipò al Senato che gli commise colle Ducali 14. genaro di devenire a quella Terminazione che fosse creduta giovevole a riparo degli ulteriori inconvenienti.

Eseguì il Corner comandando col limitare in avvenire il numero dei componenti questo Consiglio di Arrengo

ordinando che non potessero intervenire
senza gl'individui delli Consigli Minore
e Maggiore cioè 15. nobili, e 15. popolari,
il Sindico del Popolo, li 17. Capi dei Borghi
e li quattro Pagani fermo nel resto la
osservanza dei Capitoli Ruzzini, delle
Sindicali e di altre pubbliche Provvidenze
per la rettitudine del buon Governo
di essa Com.à

La Prudenza del Senato a cui fu
accompagnata questa Terminazione
non volle da principio approvarla
per non alterare usi che fossero fondati
in qualche privilegiato titolo, e solo
dopo replicate informazioni impartì
la sua Sovrana Sanzione colle Ducali
20. 9.bre 1775.

Se realmente il N.H. Foscari L.te del 1767.
avesse seguito l'esempio del suo
Precessore N.H. Corner avrebbe conosciuto
che non poteva decretar una novità
alterante il sistema costituzionale
di quel Paese senza dipendere dalla
Sovrana Autorità del Senato, a cui solo
si aspettava modificare le costituzioni
dei Corpi e derogar alle sue leggi,
le quali non potevano essere derogate
da alcuna autorità subalterna.

La clausola di essa Terminazione
1767. che vuole osservata nel resto
la Terminazione 1775., prova evidentemente
la fatta derogazione a questa Provvidenza,
la quale avendo ricevuto l'approvazione
dal Senato doveva considerarsi com
emanata direttamente dalla sua Autorità;
e non già da quella subalterna del
N.H. Luogotenente come conviene dire
che gli sia stato fatto supporre per
carpirgli la firma di un tale atto.

Suppongasi in oggi un atto delle
Nobb. Dep.i della Città e Patria, che sostengono
le funzioni della cessata Carica del N.H. L.te,
e che questo fosse stato approvato

dalla Suprema Autorità dell'I.R.C.C.;
domanderò al Minor Consiglio di
Cremona se potesse sperare di ottenere
col maneggio di un suo individuo
~~una~~ dalle stesse Nobb. Deputazioni
un nuovo atto derogatorio a quello
approvato dall'I.R.C.C.

Questo attentato meritarebbe
non solo la dichiarazione della
nullità di un atto già nullo da
se stesso e inattendibile di pien
diritto com'emanato da Autorità
incompetente, ma non potrebbero
andar esenti da una correzione
anche quelli che l'avessero col maneggio
procurato, e quelli che avessero ~~alcuni~~ osato
di segnarlo.

Siamo nel caso medesimo, nè si
potrà mai giustificare che fosse
dell'Autà competente del [illegible] il segnare
la Terminazione 9. Apl. 1767. alterante
e anzi distruttiva della costituzione
di quel Corpo.

Nè giova il dire, che le Ducali dei
Capi del Consº di X. 3. genº 1767. commettevano
di passar senza ritardo non solo a correzioni
e punizioni; ma anche a quelle provvidenze,
che vendicando l'irregolare trapasso fossero
di consolazione al ricorso di un Corpo, e mettessero
in quiete la Comunità.

Quale dovess'essere questa quiete si è
già osservato, ed è certo che se il Sindico
Corti era colpevole egli doveva essere
punito e non per lui tutta la Popolazione
col levargli il diritto della libera scelta
del Sindico nella persona che fra tutti
li suoi abitanti poteva meritar la sua
confidenza e sostenere le ragioni della
Università contro le pretensioni sempre
più ardite del Minor Consiglio.

Le provvidenze doveano esser tratte
dalla natura dell'inconveniente occorso,
e prodotte alla competente Sovrana
Autorità per la loro approvazione.

Così se poteva imputarsi a colpa del
Cerchi l'essersi levato dal suo posto
prima della ballottazione, e veniva
questo fatto considerato come un
esempio scandaloso, doveasi ordinare
che il Sindico non potesse partire
dal suo posto nè uscire dal Consiglio
prima, che fosse terminata la sessione.
ma doveasi nel tempo stesso prescrivere,
che li Nobb. Ill.mi Capi e Provv.i dovessero
lasciarlo in libertà di dichiarare
sulle Parti da prendersi il suo sentimento,
e le sue opposizioni tal essendo il dover
del suo Uffo per le leggi della sua
instituzione, per la Sentenza 1551,
e per li Capitoli e regolazioni successive.
Anche questa Provvidenza però dovea
accompagnata dall'autorità
essere accompagnata dall'approvazione
del Senato per la sua costituzione
poichè riguardava la costituzione
di un Corpo, che non poteva essere
modificato dall'aut.à subalterna
nè del Ill. [illegible], nè delli Capi dell'
Eccelso, li quali aveano il potere
esecutivo ma non mai il Legislativo.
Tanto più poi si dovea far questo
Tanto più poi si dovea far questo, che
trattandosi di una Terminazione, che
non provvedeva a un caso nuovo,
ma rovesciava una vecchia costituzione
avvalorata dall'uso di secoli, e dalla
stessa Autorità del Senato, ~~[illegible]~~ volendosi obbligare
a elegger questo Sindico unicamente
fra li quindeci soggetti del Cons.o minore,
al quale egli non si sarebbe certamente
più rivolto per dimandar soccorsi
dalla cassa onde aver mezzi di sostener
le ragioni della Università in suo confronto,
e così non sarebbe mai venuto il caso
di portar la negativa del minor Consiglio
alla decisione del Consiglio Maggiore, come fu giudicato colla
~~[illegible]~~ citata Sentenza 1551.
Un Consigliere del Minor Consiglio
è perpetuo e immutabile, e in conseguenza
attaccato con vincoli indissolubili agl'interessi

del suo corpo qualunque possano
essere; e questi perciò saranno sempre
preferiti a quelli della università
della quale egli non è sindico e rappresentante
che per il corso di un anno, e però non
sarà mai il capo di questa petizione,
nè della decisione del maggior Consiglio. —

Tutte queste conseguenze non potevano
essere prevedute senon dalla finezza
dei Componenti il Minor Consiglio,
ma non da quella misera e atterrita
Popolazione che restò così vittima e
preda ~~del~~ degno Minor Consiglio senza che
lo sapesse il Senato, la di cui somma
sapienza e Prudenza non avrebbe mai
certamente approvato quella micidial
Terminazione 9. Apr. 1767.

Quello però che non videro in quel
giorno quegli abitanti, glielo insegnò
fatalmente una trista esperienza, la
quale portato avendo al colmo li suoi
mali anco per una diffamazione sparsa,
e coltivata da quelli del Minor Consiglio,
che sotto il Governo dell'Augusto Sovrano
avesse ad essere la sola nobiltà in considerazione,
e che tutto il resto degli abitanti avesse ad
essere alla stessa assolutamente soggetto,
si seguitò in Gemona un sordo fermento,
il quale fu prontamente calmato
da alcune persone oneste, dalle quali
furono assicurati essere falsa una tale
diffamazione, non potendo attribuirsi
senza delitto tali sentimenti alla Sovrana
Clemenza e Giustizia, e assicurandoli,
che siccome tutti li disordini nascevano
dal non avere più la università il
suo capo ossia sindico, che potesse vigilare
sulla esecuzione delle leggi, e sulla
buon'amministrazione delle rendite
così sarebbero avvanzati ricorsi alle competenti
gli opportuni ripari, e Provvidenze,
autorità per quei ripari,
che fossero opportune.

Potevasi ben dire, che la Università non ebbe più sindico dopo la Terminazione 1767., poichè li nomi nudi e vani non fanno le cose, e alla promessa di questo ricorso tutto sedossi vaindosi li Capi dei Borghi e Degani a fare la Procura 19. Agosto 1800., dalla quale furono autorizzati li devoti ricorrenti Donato Carli, e Bernardin Cum a poter produrre ~~presentare~~ a qualunque I. R. Autorità tutte quelle rappresentazioni e istanze che avessero creduto opportune a scarico del dover.e di ess.i Degani e Capi de' Borghi e affinchè fosse conservata la tranquillità e il buon ordine in quella Popolazione.

Eseguendo la demandata incombenza il primo passo fu quello di rassegnar il fatto con dettagliato memoriale alla R. Deleg.e di Polizia di Udine, ed essendo questo stato rimesso all'I. R. C. C. nacque il decreto 15. 7.bre 1800., che commise alla medesima di chiamar nuovamente a sè li detti Procuratori, communicar loro la seguita deliberazione, ~~[illegible]~~ ordinargli di tener tranquillo il Popolo sotto la loro responsabilità, e di dover meglio illustrare le istanze rassegnate col ricorso suddetto.

Non avevano già mancato d'inspirare la quiete e la fiducia nella suprema Auto.tà, alla quale era stato diretto l'accennato memoriale, nè mancarono in seguito di occuparsi continuamente di tale importante oggetto, e rassegnarono intanto il susseguente memoriale 7. 8.bre accompagnato dal Libretto a stampa contenente i Capitoli Ruzzini, le Radicali 1694., e la Terminazione Correr 1725.; da un certificato di quella Corte giurisdizionale dei 27. 7.bre 1800., che il Sindico da molti anni fino all'anno 1767. veniva sempre estratto dall'Ordine Popolare, sotto il nome del quale son compresi tutti quelli che non sono Nobili, cioè mercanti, botteghieri, Nodari, avvocati, medici, e persone civili;

da un'altra Fede, che il Consiglio minore è composto del solo ordine Nobile in numero di quindeci perpetui come dal Cap.lo 1.° Ruzzini confermato dal secondo delle Sindicali: e finalmente da un certificato, che dall'anno 1780. in poi non era stato reso alcun conto del ritratto di quella esenzione del Dazio di 8 p.i per conto imposta con la parte 1766. con lo spezioso ~~oggetto~~ pretesto di provvedere al divin culto, ma coll'oggetto in sostanza di disporre di quel soldo a talento del Minor Consiglio senza nemmeno lasciarlo entrare nella cassa del maggiore soggetta alla vigilanza del Sindico.

Quest'avvertenza si ebbe allora perchè non era per anco nota la Terminazione 9. Apr.le 1767., e perciò temevasi quella vigilanza dalla quale trovarono il modo di sottrarsi col far versare il dinaro in mano di un depositario del corpo del Consiglio minore, il quale doveva esborsarlo dietro gli ordini di quei Provveditori, sopra i quali per il corso di 50. anni non si avea poi fatto alcun conto onde riconoscere se fossero leggittime oppure arbitrarj.

Altri documenti non potevano avere in quel giorno li due Procuratori Cumano e Carli perchè gelosamente custoditi nella Cancellaria, dalla quale per il Cap.lo 9.° delle Sindicali 1697. non possono essere rilasciate copie senza licenza delli Ill.mi Provv.ri e Banca ed è ben naturale, che non si voglia da questi lasciar venir alla luce li documenti provanti la loro mal'amministrazione derivata certamente dalla innovazione fatta nell'anno 1767.

Li fatti per altro erano pubblici e notorj, nè si potevano seppellire nei secreti ripostigli di quella loro Cancellaria, e furono perciò enunziati

nel mentre 7.bre affinchè la Suprema Autorità dell'I.R. Ccl. potesse aver un dato di realizzare ancora li motivi della mala contentezza di quella Popolazione.

Furono nel medesimo indicati anche li Capitoli 1502., e 1503. ma non si poterono esibire in copia, perchè li SS.ri Provveditori non solo gli negarono alli Procuratori dei Degani e Capi dei Borghi; ma alla stessa R. Delegazione di Polizia, che gli avea da se ricercati per esaurire le commissioni dell'I.R.C.C. derivate col decreto 13. 7.bre 1800.

Intanto li Provveditori vennero a rilevare anche da queste ricerche si fatti movimenti, e avvisati forse dai rimorsi della loro coscienza cominciarono in Aprile e Maggio 1800. a chiamar a conti quelli ch'erano difettivi cioè fra di loro facendosele gli uni ~~[illegible]~~ agli altri; e gli altri agli uni.

Il Sindico del Popolo era il Nob. S.r Girolamo Thiani fu Massaro della Comunità da p.o 8.bre 1798. fino a ultimo 7.bre 1799. e non avea reso li suoi conti quantunque obbligato dal Cap.lo 11.o Ruzzini a farlo entro un mese e la esecuzione di questo Capitolo era demandata al Sindico medesimo.

Il Co. Girolamo di Prampero Provveditore era stato Cameraro del Duomo l'anno 1798., e l'altro Provveditore Co. Cornelio Olti nell'anno 1799.

Dovendo eseguir le Leggi Ruzzini aveano debito di render li conti otto giorni dopo terminato il Carico e il Sindico Thiani era obbligato di far ciò eseguire.

Non gli aveano però resi nè l'uno nè l'altro, ma il Thiani e il Prampero gli resero assieme alli 13. Aprile 1800.

e il Co: Elti li 4. Maggio susseguente.

Tutti tre risultarono debitori; e si può ben asserire che niuno abbia pagato nemmeno nel termine dei mesi quattro, nei quali sono dalli Capitoli Ruzzini abilitati a farlo.

Si avverta però, che quest'abilitazione si verifica in supposizione che sia eseguita anche la prima parte della Legge col far li conti il massaro entro un mese, e li camerari entro otto giorni dopo finito il carico, ma dopo tanta dilazione non potevano certo pretendere questo suffragio; e si osservi ancora che tutti furono eletti agl'indicati carichi contro il prescritto dal Cap. 7° delle Sindicali, che esclude dalla ballottazione a ogni carica gli amministratori della Com.tà o della Chiesa del Duomo se prima non avevano fatto il saldo e ricevuto la final remissione dal Consiglio osservando intieramente gli ordini Ruzzini.

Comunque però sizza egli è certo che senza li passi fatti dalli due Procuratori non si facevano mai più questi conti o si lasciava passar un altro corso di tempo per far perdere le traccie di poterli conguagliare, o per dire di aver perduto il libro dell'amministrazione come appunto è accaduto in un caso al Co: di Prampero.

Ora sarebbe toccato al Sindico Thiani a obbligare li nominati Prampero ed Elti, e gli altri debitori di amministrazioni al pagamento; ma poteva egli farlo?

Egli era debitore di grossa somma, e non avea modo di pagare: terminato l'anno del suo sindicato, veniva forse eletto Sindico uno di quelli contro i quali egli avea fatto li suoi passi per obbligarlo al pagamento: questi passi del Sindico avrebbero turbato la quiete della Com.tà contemplata dalla Terminazione 9. Apr.le 1767., e perciò il migliore e più sano partito fu da lui considerato quello di lasciar che ognuno facesse quello che più gli aggradisse, affatto indifferente se le Parti e le Leggi siano o non siano eseguite purchè fosse dimenticato anche il suo debito di L. 901: S.

Niente dirò poi sulla verità ed esattezza con la quale saranno fatti questi conti; si lasciarò congetturarla dalla diligenza che vi ànno posto gli amministratori nell'esebirli tanto tempo dopo scaduto il termine dalla Legge prefisso.

In questo incontro avvertiti dagli Illmi Provveditori dalla dichiarazione presentata col mente 7. 8.bre, che dal 1780. in poi non erano fatti li conti dell'amministrazione del Dazio aggiunto delle 8 s. per Lorzo colla parte 19. 7.bre 1766. opposta dal Sindico Carli come si è detto, fecero anche questi conti, che sarebbero ben interessanti a vedersi.

Tutta quella vendita dovea impiegarsi nel divin Culto, e tenevasi non per tal causa separata ~~[illegible]~~ da quella della Comunità amministrata dal Massaro, ma per l'altra allegata di sopra di sottrarla alla vigilanza del Sindico, che al tempo della parte ancora vigeva; ma egli è certo che non fu rinnovato alcun altare, non furono comprati ~~[illegible]~~ vasi d'argento o altre suppellettili sacre, e solamente fu fatto qualche spesa nell'organo, che accompagna gl'inni di lode altissimo di quella buona Popolazione, mentre innalza li voti più ardenti per implorare dalla divina Provvidenza un riparo ai mali, che l'affliggono.

Questi conti non si sono potuti vedere dalli Provveditori perchè a loro non è lecito di entrar in esame di quella oscura amministrazione; ma è lecito per altro di sommessamente invocare la suprema autorità dell'I. R. C. A. perchè voglia se crede prenderne una conoscenza incombenzando di ciò quella R. Autorità, che potess'essere più a portata di prendere i lumi occorrenti, quando piuttosto non credesse di spedire un Ragionato di capacità e di onore a carico delli diffettivi nelle passate amministrazioni;

e per essere compensato sopra li
defraudi che venissero scoperti.
Quello che intanto si può con franchezza
e verità asserire innanzi alla suprema
dignità dell'I.A.C.C. si è, che li vasi
sacri, e gli altari rinnovati sono convertiti
in Capitali passivi a censo presi da
quel Minor Consiglio senza la pubblica
permissione contro tutte le Leggi e massime, contro il Cap.o 14.o delle Sindicali 1691. per la
summa di D.i 2050: con la ipoteca speziale di
questa Esenzione del Dazio, al di cui depositario
fu dato l'obbligo di pagare gli annui pro,
come dalla sua dichiarazione 10. Marzo p.o
Egli è un uomo d'onore, che non seppe
ricusarla, come non ricusò nemmeno l'altra
prodotta col mentito 7. 8.bre per provare
che li conti di quell'amministrazione
non erano fatti dopo l'anno 1780, quantunque ciò non fosse da lui dipendente.
Si avverte che oltre questi Capitali
addossati al Depositario di questa
Imposta vi sono poi anche quelli
che stanno a carico del Massaro come osserva
il Depositario medesimo,
e che per il giusta Cap.o 14.o delle Sindicali 1691.
tutti questi contratti fatti senza pubblica
permissione sono nulli e non obbligatorj essendo anzi
prescritta la perdita dei Capitali a
quelli che li dassero, e la pena di esser
criminalmente castigati a quelli che li
ricevessero.
Nè la fattura di questi Capitali,
nè la mancanza di resa di conto per il
corso di 10. anni, nè la dilapidazione
del pubblico denaro in oggetti estranei
alla sua instituzione sarebbero certo
stati sofferti da un Sindico, che non
fosse stato un Individuo del minor
Consiglio e però un interessato nelli
disordini, e un uomo zelante a conservar
la quiete nella Com.tà col non opporsi
ad alcun arbitrio, e lasciar impunemente,
che ognuno sciolto dal vincolo delle Leggi
disponga a suo talento delle rendite
pubbliche, e di quelle della Chiesa..

Chi sà se apparirà da questi conti quale sia stato il destino di questo dinaro preso a censo, e di quello ricavato nel corso di questo tempo dall'aggiunta gravezza delle 8 r: per corso, che dovrebbe aver dato un prodotto di circa Ducati 25000.?

Non lo possono sapere li Procuratori perchè non fu a loro accordata la copia di queste carte; ma sanno però che la Communità esigge con tutto il vigore dalli suoi abitanti le rate per le gravezze de mandato Dominii, e per la macina, e che và in diffetto alla R. Cassa Provinciale di 8 6914:13:6., e alla cassa della Contadinanza di 8 9149:14. di valuta Camera, che fanno di Piazza 8. ...

Sanno che li ripari sopra il Tagliamento minacciano rovina e desolazione alle sottoposte campagne come dalla querela Perizia 16. giugno 1801., per cui li Coo: Colussi esposti coi loro beni a tante devastazioni aveano già fatto un inutile ricorso ad essa Comt. fino li 24. febb.° 1801.

Sanno finalmente che da molti anni si abusa della Concessione fatta dal Veneto Senato con decreto 11. agosto 1785. delle rendite di un Beneficio semplice, percepite allora da un Abbate commendatorio, e che invece di essere devolute al Fisco furono assegnate a quella Comt. per il determinato oggetto d'instituire una casa di educazione, e vengono invece arbitrariamente consunte in usi estranei, o in spese che dovrebbero cadere a carico della cassa naturale della Communità.

Tutte queste cose e altre moltissime non risulterebbero così facilmente da quei conti, che per il Cap.° 1.° delle Sindicali 1697. doveano esser fatti nel Consiglio Minore alla presenza di chi spetta, e del Sindico ancora quando voglia esser presente giusto i Capitoli in tale proposito.

Questo Sindico dunque che dovea o poteva intervenire oltre il Consiglio Minore

non potevasi nemmeno supporre dalle
Sindicali 1697 un Individuo del medesimo,
ed è ben facile il potersi immaginare
quanta vigilanza vi abbia posto in tali
Conti il Nob. Sr. Sindico del Popolo contumace
anch'egli e debitore più di ogni altro.
Fatti questi conti in quel modo che
parve alli Illmi. Provv., li quali ànno ricusato non senza le lavorazioni
di Caspiarli vedere, si produssero poi a implorare
un ascolto sopra i ricorsi delli due Procuratori;
e fu anche a loro accordato col decreto
6. giugno pp.
Erano essi Procuratori per presentar
un ricorso per aver la copia delle
carte, quando gli furono fatte offrire
col mezzo del Cancelliere con la premeditata
intenzione di dar quelle copie che volevano,
~~[illegible]~~ e occultare quelle, che forse credevano
a loro più contrarie.
Ricercate però con una nota accompagnata
da Costo. 20. giugno pass. varie carte e fra
queste la copia dei Capitoli 1507., e 1508.,
fu risposto colla lettera 2. Luglio che sarebbero
questi accordati a condizione ch'essi dessero
nella Cancelleria, negando poi le carte
riguardanti l'amministrazione, e la
communicazione di quelle delle quali
intendevano di servirsi nell'esaurimento
dell'ascolto.
Insistendo li Procuratori con l'altra
lettera 11. Luglio per aver la copia delli
citati Capitoli, e così di altri del 1532.,
che risultano dalla sentenza 9. Agosto,
si determinarono finalmente colla
lettera 13. Luglio ad accordare essi Illmi.
Provveditori le copie delle due prime
elezioni di Sindico dando a queste il nome
dei Capitoli, e così della sentenza 1532.
che fino allora era stata tenuta gelosamente
occulta.
Sopra la differenza nella amministrazione
delle altre carte furono rassegnati li rispettivi
ricorsi all'I. R. G. G., e nacque l'altro decr. 6. Ag. pp.

che ordinò alli Provveditori di dover consegnare la copia di tutte le carte concernenti il Sindico e attinenti alla Pendenza vertente dell'I.R.C.C. sopra la figura del Sindico del Popolo licenziando nelle altre parti il ricorso delli Procuratori.

Intimato questo decreto li 25. Agosto si produssero essi Proc.ri colla Comparsa 30. del mese stesso perchè fosse a loro reso ostensibile un volume antico intitolato Processus Syndici seorg Alamonę com. Magia Comunitate dicti loro per estrar quelle copie che fossero al Cancelliere indicate.

Risposero li Provveditori, che colla estrite 17. Ag.o, che avevano dato ordine al Cancelliere di rintracciarlo, che non fu possibile rinvenirlo, e che in comprovazione esibivano un certificato di quel Ministro Vice Cancelliere, il quale non era nemmeno stato incombenzato di ricercarlo.

Questo Processo doveva esistere poichè esisteva la sentenza 9. Agosto 1551., ed era nota alli Procuratori la sua recente esistenza per relazione di un Religioso, che aveva anzi di sua mano estratto da quello la copia dei veri Capitoli riguardanti il Sindico, e però in vista di questa delusione alla suprema volontà dell'I.R.C.C. fu presentato li 17. agosto un riverente ricorso alla R. Delegazione di Polizia, sopra il quale ignorano li devoti ricorrenti quali siano state le sue deliberazioni.

Si avvicina intanto il termine prescritto all'esaurimento dell'agosto, e la riverenza dei Procuratori benchè gli manchi la maggior parte dei documenti illustrativi la materia raccoglie nell'unito volume tutti quelli che possono rendersi necessarj a metter fuori di contingenza la verità delle cose di sopra esposte.

Avrà da queste rilevato la suprema sua Sapienza e Autorità, che la reclamata Terminazione Foscari 9. Ap.le 1767. emanò

da una autorità incompetente appartenendo allora unicamente al Senato di modificare le costituzioni dei Corpi Sudditi, e derogare alle sue medesime Leggi.

Quello dunque è un atto illeggittimo e affetto di nullità nella sua origine; e se tale non fosse stato sene avrebbe invece implorato l'assolto, e dimostrata la ingiustizia intrinseca del medesimo nel distruggere affatto la esistenza della Università col togliergli il diritto della elezione del suo Capo e rappresentante, fra tutti gl'individui della sua Popolazione, sarebbe stata quella Terminazione certamente rivocata.

Molto più poi doveva ciò succedere quando la esperienza avesse provato la verità di tutto quello che potessi pronosticare al nascere della Terminazione medesima, e ch'era stato benissimo preveduto dall'avvertenza ~~[illegible]~~ dagl'individui componenti quel minor Consiglio e dal loro Deputato V. Stanzile.

Non è dunque giustificabile quella Terminazione nè sulla competenza di autorità, nè sulla convenienza e utilità della presa deliberazione, nè sugli effetti che sono dalla medesima derivati.

Sia dunque annullata dalla Suprema Autorità dell' I. R. G. G., e sia abilitato ~~[illegible]~~ per il Consiglio di Arrenzo a scegliere suo Sindico quello fra li suoi abitanti, che goderà più della sua confidenza, e che averà i requisiti della Legge sia pur Nobile o Popolare che poco importa.

Esistono anche varj Soggetti dell'ordine Nobile meritevoli di tutta la fiducia; ma questi ~~[illegible]~~ ànno rinunziato all'onore di essere del Consiglio minore per non aver responsabilità delle azioni degli altri, e veri esistono ~~degli altri~~ anche alcuni che non ànno mai voluto appartenere a quel corpo come dal certificato...

Esistono degli onesti e bravi negozianti;
delle persone civili, e botteghieri,
che sanno leggere e scrivere forse
meglio di altri, e capaci di coprire
quel carico con vantaggio della
Popolazione, e delle stesse R. Amministrazioni
verso le quali sono diffettivi li massari
dell'annunziate grosse summe, quantunque
abbino un debito preciso per la parte
[illegible]. Apr.e 1778. registrata nel principio
di ogni rotolo della Com.e di pagar
sempre con la massima puntualità le
pubbliche gravezze.

Ma che giova far parte quando
non esiste una vigilanza per la loro
esecuzione?

Quando l'ora Sindico Thiani fu massaro,
egli certo non à eseguito le Leggi,
~~[illegible]~~ e non à perciò potuto nemmen
farle dagli altri eseguire.

Finchè questo Sindico sarà estratto
dalli 15. Individui Consiglieri Nobili
perpetui avranno sempre luogo
questi disordini, poichè nè verranno
mai rappresentati alle I. R. Autorità
superiori; nè senza queste rappresentazione
potranno essere conosciuti e sradicati.

Fino a qual segno, potranno andare
le funeste conseguenze di questo sistema
non è così facilmente prevedibile,
ma sono compatibili le rispettose
reclamazioni di quegli Abitanti contro
un atto nullo in se, necessariamente
fecondo di mali a loro. Abitanti
per favorire il vantaggio di 15. Individui,
e sorgente perciò di una mala contentezza
raffrenata dalla subordinazione alle
~~[illegible]~~ I. R. Autorità, e dalla rispettosa
fiducia, che la giustizia della loro causa
~~[illegible]~~ abbia a trionfare sopra tutti
li sforzi delli Provveditori, che vorrebbero
continuare nel dispotismo a loro accordato
da quella Terminazione 9. Apr.e 1767.

Nè gioverà a sostenerla il dire che fu eseguita per il corso di 34. anni; che vigeva all'Epoca 1796., e che fu perciò consacrata dagli Editti di Organizzazione.

Se per 34. anni fu eseguita estraendo il Sindico del Popolo dagl'individui del minor Consiglio, furono per 34. anni violate le Leggi statutarie e institutive di quell'Uffizio, distrutti gli ordini Ruzzini 1613., annientate le Sindicali 1697., derogata la Terminazione Corner 1715. approvata dal Senato, e tutto ciò col solo abuso dell'autorità subalterna di un Governatore di Provincia.

All'insulto fatto a queste Leggi conviene aggiungere li disordini che sono come ridotti a sistema dopo quella epoca fatale in cui non solo fu tolta al Sindico ogni vigilanza sulla esecuzione delle Leggi e sulla buona amministrazione delle rendite, ma fu interessato anche egli nella violazione delle une e nella dilapidazione delle altre.

Il portar per appoggio il corso del tempo è lo stesso che il confessare la nullità nella sua origine dimenticandosi della massima Legale, che *quod a principio non valet tractu temporis non potest convalescere*.

Niun corso di tempo avrebbe mai potuto fare, che l'autorità del Ill. Ecc.za di Udine fosse, e debba considerarsi pari a quella del Senato per osar di metter mano nelle sue deliberazioni con un atto, derogatorio, che le dichiara ferme nelle altre parti, ma che in sostanza le sovverte, e le distrugge intieramente.

Nemmeno la sua esistenza alla Epoca 1796. può in alcun modo giustificarla.

Non si tratta di vindicar una innovazione fatta nei tempi torbidi che fecero cangiar la faccia Politica di questi Stati, ma si tratta di ottenere dalla Suprema Autorità dell'I. R. C. C. quella medesima Giustizia, che si averebbe ottenuta dal Senato se la Terminazione 1761. fosse stata innanzi a lui reclamata all'Epoca 1796.

Non si può nemmeno immaginare che li Sovrani Editti 6. feb.o e 31. Marzo 1798. prendendo per base delle politiche e civili disposizioni le Leggi vigenti all'epoca 1796. abbiano convertito ~~anche~~ in Legge positiva e assoluta anche tutti gli arbitrj, e atti di usurpata autorità che aveano potuto aver il suo effetto fino all'Epoca 1796. perchè fino a quel giorno non erano stati reclamati.

Se ciò fosse vero potrebbero anche dire li Ill.mi Provveditori; che all'Epoca 1796. disponevano a loro talento delle rendite pubbliche senza riguardo alle Leggi della loro destinazione, incontravano Capitali livellarj senza dipendenza dalla competente autorità, trascuravano di far li conti, e saldar le casse, e che in conseguenza essendo corso questo metodo per 34. anni, ed essendo stato vigente a quella Epoca non ~~più~~ è più lecito di richiamarli all'ordine, e alla esecuzione delle Leggi.

Li Regj Editti vogliono che li Corpi riprendano la loro attività ed il libero esercizio e godimento dei loro Privilegj e Funzioni come lo erano sotto l'antico Governo.

In conseguenza di ciò se potevasi dalli Degani e Capi dei Borghi in mancanza del loro Sindico reclamare quella Terminazione al Senato, o al Collegio dei XX. Savj del Corpo del Senato, al qual erano demandati simili argomenti, e se reclamata non avrebbe mai potuto ~~[illegible]~~ essere confermata, egli è manifesto, che di tale diritto di reclamazione non sono certo stati spogliati li devoti ricorrenti, essendo anzi stata già questa qualificata e accolta dallo stesso decreto 15. 7.bre 1800. che domandò una qualche maggior illustrazione nella materia, quale fu anche rassegnata col mentito 7. 8.bre, a cui si aggiungono gli annessi documenti.

La serie dei mali, che opprime quella popolazione sotto il giogo di quei quindeci Individui perpetui, à scosso ~~[illegible]~~ finalmente la sua indolenza.

La Procura 19. Agosto 1800. dei Capi dei Borghi e Degani di allora raffermata dagli attuali con l'atto 7. giugno 1801. prova la esistenza di quella mala contentezza che fermentando poteva spiegarsi in effetti funesti principalmente alli stessi 15. Individui, che coll'appoggio della Terminazione 1767. si sono impadroniti di tutto, e abusano di tutto.

Contro tante deposizioni di uomini in otto non sarà certo attendibile qualunque certificato di quell'incaricato subalterno di Polizia Co. Cornelio Alti, che è uno delli Consiglieri perpetui, uno delli Provveditori, ch'era uno delli diffettivi della resa di conto della Camerarìa, che è uno delli debitori, e che in conseguenza per il Cap.lo 1.° delle Sindicali 1697. non poteva nemmeno esser eletto ad alcuna carica di quella Comunità.

Il fatto di quella somma mala corrbertezza è immancabile, e li Clementissimi sensi del decr.° 15. 7.bre 1800. dell' I. R. G. G. communicati alli devoti Procuratori giovarono sommamente a tranquillizzare quella buona Popolazione, alla quale sembrò, che provata la incompetenza di autorità in chi segnò la Terminazione 9. Apr.e 1761., dimostrata la sua ingiustizia per le funeste conseguenze che aveano a derivarne, verificata la esistenza di quelle che fu possibile di rilevare, e che somministravano un argomento di congetturare anche le tante altre tenute gelosamente secrete, avessero ad essere esauditi li suoi voti, e ripristinata nella libera scelta del suo Sindico fra tutta la Popolazione.

Sia pur questo dell'ordine Nobile, civile, mercantile, o fra quelli che sono dalle Leggi abilitati a tal carico non importa, ma sia quello che goda della sua confidenza, quello ch'esercitando il carico con onore e probità faccia eseguir le leggi, e le parti dei consigli; e sia vigilante sull'amministrazione delle pubbliche rendite, e quello finalmente che non abbia un interesse a tener nascoste le mancanze degli altri, perchè anche questi siano con lui indulgenti nel turno periodico, che ora fanno li stessi quindeci [illegible] individui, di Sindico, Massaro, Cameraro, e Provveditori, [illegible] le conseguenze del qual sistema furono come sopra appieno dimostrate Ecc.

che fu a loro possibile di avere
in quel giorno.
Fu confortata fin da quel
tempo la Popolazione nel veder
accolta Clementissimamente la
sua reclamazione, e parve alla
stessa che provata la incompetenza
di Autorità nel N.H. ~~Ecc.mo~~ Foscari
di segnare la Terminazione 9. Apr.le 1761.
e provata la ingiustizia per le
funeste conseguenze che da tale
novità doveano derivare, e che
in fatto derivavano, avesse ad essere annullata e
tagliata la Terminazione medesima
perchè il Consiglio di Arvengo possa
liberamente scegliere il suo Sindico
tanto dall'ordine Nobile, quanto
dall'ordine Popolare a senso delle
Leggi e consuetudini, che fino
a quell'epoca aveano avuto
luogo senza essere violentato a estrarlo
fra li quindeci individui, che formano
immutabilmente il Consiglio Minore,
il quale avendo l'amministrazione
di tutte le rendite, ed essendo questa
per espressa disposizione del cap.o 13.o Razzini
affidata alla vigilanza del Sindico del
Popolo secondo l'antica consuetudine,
non può mai con utilità di effetto
essere sopravegliato da uno degl'
individui del consiglio medesimo lic

Regno d'Italia
Ritirato dal Bolzano (?)

Me
to dell
me
dine/1809

R. Decr.

2 devono
per la
rigorio

Regno d'Italia
Dipartimento del Passariano

A S. E. il Sig.r Ministro dell'interno

Milano 19 7.re 1807.

Flamia G. B. – [illegible] Sub.to Uff.o Osservazioni all'Opuscolo dell Perito Fr. Rota = Estensione e Redditi del Passariano, Udine 1807.

Il Sig.r Prefetto del Dip.to di Passariano nell'accompagnarmi con sua Lett.a 1. Agosto pass.o ~~[illegible]~~ un esemplare della Opera recentemente stampata in Udine dalli Fratti Pecile intitolata Estensione e Reddito censuario del Passariano m'invitò ~~[illegible]~~ nella incombenza, che sostengo, a confrontarla colle nozioni che dovea prestare al Sig.r Cons.re di Stato Direttor Gen.le del Censo e delle Imposizioni dirette, ~~[illegible]~~ in esecuzione del Reale Decreto 25 Marzo p.p.o, onde far sì che in mezzo a qualunque tenebra la verità scaturisca e campeggi, e nell'atto stesso mi significò che l'autore Sig.r ~~Franc.o~~ Rota ne avea rassegnato quattro esemplari a V. E. perchè fossero in conformità della Legge sopra le Stampe deposti nei luoghi ~~dalla medesima~~ prescritti.

Trattandosi di un'Opera che riguarda fatti e nozioni relativi alla pubblica amministrazione mi è sembrato, che non si dovessero lasciar correre senza alcune Osservazioni li moltiplici errori, nei quali versa la medesima, e quindi mi sono creduto in dovere di compilarle nell'unito opuscolo, che in quattro esemplari parimenti rassegno a V. E. perchè voglia se così crede, ordinare, che siano annessi all'opera medesima a rischiarazione della verità in argomento di ~~[illegible]~~ tanta importanza.

~~Non è mancato di unirle~~ Furono già queste unite anche al Prospetto Fisico Economico Comparativo ~~[illegible]~~ del Passariano prodotto ~~[illegible]~~ in esecuzione del sullodato R. Decr.o ~~[illegible]~~ al Sig.r Cons.re di Stato Direttor Gen.le del Censo e Imposizioni dirette, ~~[illegible] relativo~~ comprensivo alle notizie, che devono servir di base alle massime per la formazione dello Statuto Provvisorio ~~[illegible] Reale Decreto,~~ e adempito con ciò al mio Dovere verso l'Augusto Sovrano, verso V. E. e ~~verso il mio Dip.to~~ rassegno ~~a V. E.~~ li sensi del mio più profondo rispetto

Regno d'Italia
Rinnovamento del Sovrano

Regno d'Italia
Dipartimento del Passeriano
Alla Suprema R. Corte di Cassazione

Defraudi alla Pubbliche Casse
del Cassier Gaetano Claboss[i]

Gaetano Clabossi nominato Cass.re di Finanza della Intendenza di Udine nell'anno 1806. venne fedejusso da Maurizio Moretti con atto Notarile 11. Giugno 1807.

Suo primo commesso era il suo Cugino Pietro Tomadoni abitante nella sua casa.

[illegible] al Cassiere di Finanza fu posta addossata anco l'Amministrazione della Cassa Demanio e Ammortizzazione.

Si ricercò una fedejussione per L. 140/m la quale fu prestata li 12. genn.o 811. per L. 140/m dallo stesso Maurizio Moretti, e suppletoriamente per altre L. 20/m da Girolamo Antonini.

Il Commesso Tomadoni si dimise dal suo impiego in febb.o 812. continuando ad abitare col Cassiere.

Alli 6. Giugno 812. fuggì il Cassiere Clabossi lasciando una deficienza di Cassa di C.i L. 552.

Posti li suggelli alla sua sostanza e alle sue carte si rinvenne fra queste registrata sotto li 12. marzo 1812. una lettera [illegible] del Clabossi al Tomadoni, con la quale lo rimproverava dei grandiosi arbitrj presisi nelle disposizioni del dinaro di Cassa compromettendo la sua sostanza e il suo riposo.

Era di fatti notorio che da uno stato ristrettissimo a cui era passato ad una vita sfarzosa ed il Tomadoni, in cui aveva [illegible] negoziazioni di Generi Coloniali e Sete, e aveva acquistato Beni Demaniali negli anni 809. 810. 811. per L. 133/m C.i, a conto delle quali ne aveva pagato L. 12/m

Sopra comunicazione di questa lettera della Int.a di Finanza alla Prefettura fu costituito un Processo di Polizia Amministrativa sulla base della stessa e dei fatti indicati, e le sue risultanze di gravissimo peso furono comunicate alla R. Procura per le Procedure di Legge.

Durante la inquisizione Amministrativa venne custodito gelosamente in casa del Commiss.o di Polizia, ma passata la Procedura al Giudiziario venne lasciato in libertà di comunicazione con chiunque in casa delli suoi Cugini Planis finchè per Ordine del Supremo Ministero della Giustizia venne posto sotto custodia Giudiziale durante la consumazione del suo Processo.

In pendenza di questo fu arrestato in Graz il fuggitivo Cassiere Clabossi, ch'era già stato avvertito delle Procedure che si tenevano in Udine per cui trovavasi esposti a grave pericolo li suoi Amici, e venne consegnato alla Corte di Giustizia per la continuazione delle Procedure stesse in causa di sottrazione di Pubblico dinaro, e trovonsi [illegible] fu interrogato, e risultarono anche dal suo interrogatorio le sottrazioni fatte non solo da lui ma anche dal suo Commesso Tomadoni, per impiegarle in acquisti demaniali, e si volle

giustificarle col suo assenso attribuendo
a un personale suo risentimento li rimproveri delle sottrazioni ad =
~~[illegible]~~ arbitrj posti nella sua amministrazione, ~~[illegible]~~ spiegati nella =
~~[illegible]~~ Sebbene li .. marzo &c.

Comunicato il Processo alla R. Procura
fu da questa ricevuta la dispiegata imputazione del Tomadoni.
ma la Camera Correzionale non fece luogo
alla requisizione, e fu quindi ammesso
l'atto di accusa contro il solo Tomadoni.
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible] della R. Corte~~
~~[illegible]~~
~~dei Conti~~

Li Fedejussori oppignorati per ordine
del V. ~~[illegible]~~ Gov. Int. di Finanza li 16. giugno
corr. domandarono ~~[illegible]~~ li 19. giugno il
loro intervento come Parte Civile nella
causa del Tomadoni accusato di sottrazione
di pubblico danaro in somma eccedente £ 3000.
ch'era deputata per il giorno 2.. sentito il V. R. Pr. Cento

La Corte di Giustizia
che avea conchiuso per la esclusione dei
Fedejussori, accordò con sentenza di esso
giorno il loro intervento come Parte Civile.

Apertosi il Dibattimento, e letta la Lista
dei testimonj nominati da R. Procura
si trovò che Gio: Batta Majocchi controllore
di Finanza alla epoca delle imputate sottrazioni
non fu citato: che Gio: Batta Ragazza
era absente: che Giuseppe Stessi assistente alle indicate epoche
alla cassa avea mandato Fede di malattia:
che lo stesso avea fatto Maria Civiani donna
di Governo del Clabassi dove abitava anco
Tomadoni: Gio: Bevvolde parimenti, e che
Giuseppe Clocchiatti era partito da Udine
il giorno della Citazione.

L'accusato nella sua Lista aveva introdotto per singolar combinazione varj delli
stessi testimonj, ch'erano nominati
a offesa, e oltre questi =
= anche il detenuto Gaetano Clabassi, alla
di cui comparsa si sentiva ~~[illegible]~~ Certificato
medico che nella ~~[illegible]~~ 20. eragli sopraggiunta
~~[illegible]~~
malattia di emottisi, e una dichiarazione di suo pugno, con la quale raffermando le
sue deposizioni scritte ritrattava
le vociferazioni sparse sopra
confidenziali dichiarazioni da
lui fatte, per le quali rendevasi
tanto più indispensabile il suo
personale confronto.

La Parte civile trovando che il testimonio
Majocchi tanto importante non era nemmeno
stato citato, che altri cinque testimonj
nominati dal Pº. Ministero non intervenivano
per malattia o absenza, e che il più essenziale
e importante confronto di Gaetano Clabassi benchè nominato soltanto a difesa
non potevasi verificare, domandò, che
fosse sospeso e rimesso ad altra giornata
il Dibattimento.

La Corte ritiratasi pronunziò la sua
preparatoria sentito il Pº. Ministero, e
~~[illegible]~~ rigettando la domanda ordinò la
prosecuzione del Dibattimento, che proseguì
fino all'esame di Sante Moschini, e fu
rinfiancato il giorno seguente 2.. coll'esame
di Luigi Bolsica Bolzia, ma vi mancò il testimonio Morocutti era ~~[illegible]~~ spoglia-
tore alla cassa Finanza al tempo
delle sottrazioni introdotto dal Pº
Ministero, e anche questo per ma-
lattia sopraggiunta dalla sera
del giorno 2.. alla mattina del
giorno 23.
dei testimonj dell'accusato
= l'ultimo nella Lista era il Clabassi ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

La Parte Civile domandò che fosse letto
il suo interrogatorio per farvi sopra
ogni credura osservazione riguardante
il complesso del medesimo il suo interesse civile.

Non venne accordata la Lettura senza [illegible] dove parlavasi del Tomadoni, il di lui difensore fece leggere quelle dichiarazioni, che furono dallo stesso indicate.

Il fatto della sottrazione del denaro pubblico è uno quantunque eseguito parte dal Cassiere, e parte dal suo Commesso, e uno solo e unico è il Processo poichè le sottrazioni di denaro, e lo stacco di confessi di cassa senza versazione del soldo per verificare gli acquisti Demaniali o sono a solo carico del Tomadoni o del Cassiere e suo commesso Cassiere, o di entrambi per ritenere la sostanza della Cassa obbligata all'indennizzo della Cassa, e quindi e per essa delli Fedejussori, e quindi non avendo autorizzato il personale confronto domandava la Parte Civile, che fosse letto tutto l'interrogatorio tanto più, che in vigore della sentenza 19 giugno era stata accordata alla stessa la comunicazione di tutti gli atti volume componenti quel complessivo Processo. Terminati con questa lettura gli esami ed emmesse le conclusioni del Pº Ministero per la colpabilità ebbero luogo le osservazioni della Parte Civile.

L'accusato avea nel suo interrogatorio introdotto, che rappresentava bensì il Cassiere in ogni atto di amministrazione della Cassa, ma sosteneva ch'egli non era l'agente, o commesso di cui parla la Legge nell'ultimo periodo del §. pº. sezione seconda Cap. 3º tit. pº. Libro 3º del Codice dei Delitti e delle Pene ritenendolo applicabile unicamente all'artº. 173. e non all'artº. 169.

La Parte Civile introdusse la questione in fatto se l'accusato Tomadoni avesse a ritenersi Commesso del Cassiere Clabassi colla circostanza e relativamente al disposto dell'articolo 169; e sostenne l'affermativa.

Altra questione fu introdotta, se non ritenendosi autore in principalità del crimine di cui era accusato dovesse ritenersi complice del contabile, e in conseguenza applicargli il disposto dell'artº. 508. C. di P. P., e sostenne l'affermativa.

Fu pronunziata una sentenza assolutoria senza proporre le indicate questioni.

La Parte civile, che trova con ciò sottratta la responsabilità del Tomadoni e della sua fidanza verso la Cassa di Finanza e Demanio, e in conseguenza verso li Fedejussori oppignorati per la portata delle loro Fedejussioni di L. $\frac{140}{m}$ in relazione alla esterna loro dichiarazione di ricorso in Cassazione presentano i loro Gravami, e invocano la Suprema Giustizia di questa Corte Sovrana affinchè sia cassata e annullata tanto la sentenza preparatoria del giorno p. p. corrº.

quando la deffinitiva passo letoria del
giorno p.3., onde ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ abbia ad essere
salva in un regolare giudizio ~~[illegible]~~ la
loro azione civile per la responsabilità
~~[illegible]~~ del Tomadoni a reintegro
della Cassa Finanza e Demanio ~~[illegible]~~ come lo è quella
~~[illegible]~~ del Contabile Clabassi ~~[illegible]~~ ciò
per manifesta ~~[illegible]~~ contravvenzione di Legge, ~~[illegible]~~, e per
violazione di forme nel seguito giudizio.

~~[illegible]~~
Un cassiere contabile verso il Tesoro
non è che un mandatario del medesimo
per verificare le poste e li pagamenti
ed è un Depositario suo per il denaro, che gli perviene o
che gli resta in cassa.

Questo mandatario e depositario ~~[illegible]~~
non solo è responsabile per se medesimo,
ma ancora per le persone da lui impiegate,
o sostituite, e il mandante può in
tutti li casi direttamente agire contro
la persona, che venne sostituita dal
mandatario art. 1994. C.C.

Sulla base di questo principio la Legge
penale, ~~[illegible]~~ al §.2°. sezione seconda
Cap. 3° tit. p° Libro 3° ritiene la stessa
penalità stabilita all'art. 169. contro
ogni esattore, ogni preposto ad una esazione,
ogni depositario o pubblico contabile, che
avrà trafugato e sottratto delle somme
di denaro di pubblica ragione anche a
carico di ogni agente, preposto o commesso
sì del Governo, che dei pubblici depositarj
il quale si sarà reso colpevole delle
stesse sottrazioni, e perciò il mandante e deponente può direttamente agire anche
contro la persona sostituita dal
suo mandatario e depositario.

Pietro Tomadoni Commesso del Contabile
Clabassi à confessato le sottrazioni dalla
Cassa verificate con lo stato di confessi
di cassa senza la contemporanea versazione
del denaro oltre le altre sottrazioni di soldi
~~[illegible]~~ fino alla somma di L. 70.
ed è in requisito di Beni demaniali,
ed è
stata impiegata in requisito a formare la
~~[illegible]~~ così concorso a formare la
deficienza della Cassa, per cui sono
obbligati i Fidejussori,
oppignorate le sostanze dei Fidejussori,
~~[illegible]~~ che ànno perciò lo stesso diritto
che avrebbe il R. Tesoro Creditore.

La Sentenza assolutoria p.3. corrente
della R. Corte di Giustizia del Bassaviano
non ritiene alcuna responsabilità nel Commesso
Tomadoni contro di cui non fu nemmeno
riservata l'azione civile se a come di
ragione.

Dunque con questo giudizio si è
manifestamente contravvenuto alla Legge art. 1994. C.C. e paragrafo primo
sez. 2. p.a Cap. 3° tit. p° L° 3° C.P.
manifestamente contravvenuto fu pronunziato.

Ma questo giudizio fu pronunziato
in conseguenza della sentenza preparatoria
del giorno precedente p.p. giugno con
la quale non si fece luogo alla sospensione
del dibattimento perchè potesse ~~[illegible]~~ conicorrere
~~[illegible]~~ il personale intervento dal Clabassi
e altri testimonj troppo necessarj ~~[illegible]~~ nel loro confronto alla
discussione, e al rilievo della verità fra i quali
il testimonio Majocchi nemmeno assegnato
a comparire.

che se il pubblico Ministero avea
trovato necessario d'inscrivere nella
sua Lista li testimonj Majocchi
Bagozza Gio: Batta; Iseppi Maria Liviani
Gio: Bertoldi; e Giuseppe Clocchiati, se
la parte accusata aveva inscritto anche
Gaetano Clabassi, e se la Parte civile
aveva ben diritto di fare le sue deduzioni
e osservazioni sopra tutto ciò che
era nel Processo contenuto e dovea risultare dal Dibattimento
ne siegue ch'essendo autorizzata a valersi
di tutti li mezzi di prova introdotti
dal P.co Ministero non solo, ma ancora
di quelli, che potevano e dovevano risaltare
dalle persone introdotte a difesa, alla
era in diritto di domandare che fosse
sospeso il dibattimento massime per
l'indispensabile confronto del Clabassi
Protagonista di quel Processo, senza il
di cui intervento non era nemmeno
possibile immaginare come si potesse
passare alla sua espedizione.
La Parte civile può domandare la
proroga della Udienza nel caso dell'
art.o 467. C.P.P., e nel caso dell'art.o 447.
non viene ciò vietato, e soltanto la
condanna contro il test.o absente viene
pronunziata sopra instanza del R. Procuratore.
Per l'art.o 447. C.P.P. è ben incaricato
il P. Pres. di riggettare
tutto ciò che tendesse a prolungare il
dibattimento ma però nel caso in cui soltanto
non vi fosse stata speranza di avere
maggior certezza nei risultati.

> La Legge ordina dunque che
siano procurati tutti li
mezzi di prova tanto a offesa
che a difesa, li quali possano
servire a far risultare
la verità del fatto, e fu
quindi contravvenuto
alla disposizione della Legge,
che forma lo scopo di
tutta la Procedura Penale.

> La Giustizia della domanda della Parte
civile essendo dunque comprovata
dalla natura e qualità del soggetto, e
riconosciuta dal P.co Ministero in causa
di tanta e tale importanza col chiamare
alla Udienza tanti testimonj ch'erano
[illegible], non potevasi riggettare
senza recar un manifesto pregiudizio
alla causa di merito, e quindi essa
Parte Civile è autorizzata dalla Legge
a reclamare anche contro la preparatoria
r.r. giugno in base della quale ebbe
poi luogo la deffinitiva del giorno 23.
Nella pronunzia poi di questa furono
violate le forme prescritte dalla
Legge.
Li testimonj nominati in forza dell'
art.o 436. C.P.P. devono essere assegnati alla
Udienza per il giorno destinato al
dibattimento.
Gio: Batta Majocchi era controllore
alla Cassa di Finanza e Demanio al
tempo delle seguite sottrazioni non
fu e questa osservazione fu fatta nell'atto della lettura delle Liste.
Ordina la Legge art.o 466. C.P.P. che
non sia letta alla Udienza alcuna
deposizione fatta da testimonj assenti

nella ingiunzione scritta ammeno che
non siano nei casi degli arti 634 e 639.
o in quelli che sono alli stessi assimilati,
cioè li morti, e quelli che non comparsi
abbiano fatto pervenire alla Corte la
prova di essere leggittimamente impediti
~~[illegible]~~

La deposizione scritta di Cio: Batta
Majocchi fu nullameno letta al Dibattimento, e quindi furono violati gli articoli 406. e 466, e vi è luogo alla nullità prescritta dall'art.° 11. C. P. P.
~~il Commesso della Cancelleria~~
~~[illegible] il [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] si [illegible] [illegible]~~

Per la Legge stessa ognuna delle
Parti intervenienti in giudizio è ~~[illegible]~~
in diritto di far leggere le deposizioni
degli assenti leggittimamente impediti.

Ritenuto che tale si fosse l'ex-Contabile
Clabassi testimonio ommesso nella
Lista del P.co Ministero, ma compreso
in quella dell'accusato, era dunque
la Parte civile in diritto di far leggere
il suo interrogatorio.

ne fece la sua domanda, e non
venne permessa la lettura saron
nelle parti, che ~~riguardavano [illegible]~~
Tomadoni, ~~[illegible]~~, e che dal difensore del Tomadoni si disse essere quelle da lui indicate.
~~[illegible]~~

nel corso del dibattimento emersero
le questioni se l'accusato fosse o non
fosse il commesso di cui parla la Legge
all'ultimo periodo del § 2.° sez. seconda
di sopra citata, e se ritenuto che non
fosse reo in principalità avesse a
ritenersi complice, e si fatte questioni
non furono proposte preliminarmente
al giudizio come ordina ~~[illegible]~~ sotto
pena di nullità l'art.° 37. dell'appendice
al Cod. di P. P.

In conseguenza di ciò non solo
si è manifestamente contravvenuto
alla Legge sopra la ~~[illegible]~~ responsabilità
dell'accusato, ~~[illegible]~~ e sopra l'uso di tutti li mezzi di prova per far arrivare la verità ma ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ nel dibattimento e
// si sono ancora violate le forme nella pronunzia
del giudizio.

In causa di tale e tanta importanza
e di manifesta apprensione li sfortunati
Fedejussori, che hanno sotto sequestro
tutte le loro sostanze non ~~[illegible]~~
potevano e non possono se non invocare
la Giustizia della Suprema Corte di
Cassazione, ~~[illegible]~~ onde non ~~[illegible]~~
essere ridotti alla mendicità per le
sottrazioni ~~[illegible]~~ alla Cassa da loro
garantita effettuate dal Contabile
Clabassi e dal suo Cugino e Commesso
Pietro Tomadoni. Impossibilitati per
dalla circostanza a provvedersi nemmeno
di difensore dimorano nella Sapienza,
nella rettitudine e nella Religione
del R. Cons. di Stato R. Proc. Gen.
presso la Suprema Corte di Cassazione
tutte quelle ragioni, che per l'interesse
della Legge avrà motivo di sviluppare,
e dalla di cui salvezza dipende anche
quella del loro ristretto Patrimonio,
[illegible] infelici famiglie.

Li sottoscritti Fidejussori del fu Cassiere
di Finanza Gaetano Claboggi quantunque
confortati dall'incasso già fatto da questa
R. Intendenza di L. 227536:25. sopra la
sostanza del contabile Fidejussore dal Moretti p. L. 120000:—
e dall'Antonini per L. 20000:—, dipendenti
da esazione di Crediti, Capitali, effetti di
commercio e vendita di mobili, e quantunque
il suo residuo di capitali, e l'intiero
immobile venga approssimativamente a
coprire l'intiero debito, non ostante siccome
le vendite all'asta o resterebbero inefficaci
o darebbero un prodotto appena del quarto
del ~~loro~~ valore reale, e potrebbero ~~così~~ in tal modo
restar esposti a molestie sopra la loro
particolare sostanza, così a propria
salvezza non meno che a sicurezza del
reintegro del R. Tesoro, osano rassegnare
Vo. Ecc. Ill. un progetto, che ponga fine
a ogni cosa, e tolga la Pubblica Amministrazione
da ogni cura ulteriore nel proposito.

Qualora fossero assicurati che la
partita del debito di esso Contabile
non avesse a eccedere la somma delle
L. 522454:87/2 delle quali fu approvato
debitore, e che attesi gl'incassi fatti dalla
R. Intendenza si ridurrebbero a L. 2293318:12/2,
e qualora ~~fosse~~ fosse anco questo residuo depurato
colle abbonazioni di quanto per avventura non fosse stato
~~[illegible]~~ avvertito sia nell'amministrazione
della Cassa direttamente dipendente dal
Ministero di Finanza ossia per altre sovvenzioni
ed esborsi fatti per conto dell'Amministrazione
del R. Tesoro, sarebbero li medesimi per assumere
in se il ~~totale~~ pagamento in quei tempi
e modi che ~~[illegible]~~ fossero trovati equi e convenienti
verso la condizione già di diritto del loro
subingresso nel privilegio e azioni tutte
alla R. Finanza competenti sopra la sostanza
del contabile ritenute le ipoteche e cauzioni
prestate fino al saldo definitivo.

Siccome poi per realizzare le fondi
coi quali si avesse a supplire a questo
debito renderebbesi necessaria l'opera, e l'intervento
dello stesso debitore, il quale avendo lasciato
una sostanza capace a estinguere il debito
stesso qualora si potesse facilmente convertire
in denaro pare che non abbia a ritenersi
per sottrattore fraudolento del pubblico
denaro non avendolo trafugato o nascosto
ma investito in beni e capitali sempre
soggetti alle azioni fiscali, così nella circostanza
di aver egli agito per errore piuttosto che
per depravazione, e che la sua liberazione
dal carcere si renderebbe tanto utile alla
più sollecita realizzazione dei fondi dovrebbe
per altra condizione del contratto tenersi
in sospeso la procedura contro di lui incamminata

rimettendolo intanto in libertà affinchè verificato il saldo del debito volesse la Clemenza del Governo dichiarare così questo estinta, e troncata la Procedura medesima.

In questo modo non solo li Fidejussori obbligati; ma egli ancora, e le persone di sua relazione si darebbero tutto il pensiero di affrettare possibilmente l'introito della residua summa, che sarà liquidata a suo debito, onde col reintegro della cassa salvare la sua persona ~~[illegible]~~ da un giudizio, che ritenendolo colpevole gli porterebbe una = pena infamante, e la sostanza degl'innocenti Fidejussori da ogni ulteriore molestia.

Tale si è, V. Gov. Intd.e, il solo progetto, che in presente sono al caso li Fidejussori di rassegnarle pregandola a volere avere la compiacenza di accompagnarlo alla superiore autorità. ~~Per~~ conoscendo anch'ella, che senza la previa liquidazione definitiva procedente da un giudizio della R. Corte dei Conti non è possibile di concretare le obbligazioni, che sono disposti ad assumersi verso le indicate condizioni a consumazione finale di questo ingratissimo argomento, che à tenuto in tante angustie il loro animo, ~~e la~~ ~~[illegible] il maggiore rispetto~~ e anzi venendo Graziosamente accolto il presente progetto ~~[illegible]~~ preliminare a norma del Piano deffinitivo si dichiarano li sottoscritti, ch'entro il termine di dalla riportata approvazione verseranno in cassa L. ~~[illegible]~~ prima della Liquidazione da farsi a scarico sempre però delle ~~[illegible]~~ ~~obbligazioni, [illegible]~~ prestate Fidejussioni e senza pregiudizio immaginabile di ogni competente loro azione a termini di giustizia.

= Da questa oblazione conoscerà sempre più, V.a Gov. Intendente, quanto siano li stessi impegnati nell'assicurare al più presto possibile il reintegro al R. Tesoro, e la pregano ad aggradire ~~[illegible]~~ i sensi del loro maggiore rispetto

6

Flamia Gio: Battista

(All: da A fino R incl.)

Flamia.

Aggiunto Fiscale

N.° 6

CEN 50

Gio: Batta del fu Valentino Flamia nato nell'anno 1753. in Venzone Distretto di Gemona Provincia del Friuli di Religione Cattolica Romana dopo aver terminato li suoi studj nel Collegio di Udine diretto allora dai P.P. Barnabiti, e il Quadriennio del corso Legale in Padova venne ivi decorato della Laurea Dottorale in ambe le Leggi come dalla copia del suo Diploma della Università di quella Città 1775.

a. 8. Giugno sub A.

Fece la Pratica in Venezia di altri anni quattro, e indi si portò a stabilire il suo domicilio in Udine, ove li 21. Giugno 1780. fu aggregato al Collegio dei Giureconsulti di questa Città come dall'atto suo di aggregazione tratto dagli annali del Collegio

b. stesso sub B.; e quindi intraprese l'esercizio dell'Avvocatura, che fu interrotto dall'anno 1788. fino all'anno 1797. per essere stato in questo corso di tempo destinato dalla Città di Udine suo Nunzio residente in Venezia presso quel Governo, alla caduta del quale ritornato in Udine ripigliò l'esercizio della stessa Professione, che fu sempre sostenuto sotto il Governo Austriaco fino al terminar dell'anno 1805., e poscia sotto l'Ita-

lico

e posciа sotto l'Italico, al quale furono
prodotti gli stessi titoli nell'anno 1811.
come consta dalla vidimazione per il
bollo del Diploma 30. Settembre 1811;
e dall'estratto dell'Aggregazione al Colle=
gio registrato li 28. dello stesso mese.

Mentre continuava nell'esercizio stesso venne
onorato dall'Ecc.º I. R. Governo Generale
della destinazione a provvisorio Avvoca=
to Aggiunto Fiscale per la Provincia del
Friuli, come dalla Prefettizia Ordinanza
N.º 8139. del 30. Giugno 1815. e relativa Cir=
colare N.º 6. - 1.º Luglio seguente dell'I. R. Uffizio
Fiscale Centrale, (e pubbl.) e assuntone l'incarico in

C.
I. II

seguito al prestato giuramento col giorno
1.º Luglio suddetto, ha dovuto bensì per supplì=
re alle incombenze d'Uff.º desistere dal pa=
trocinio d'affari particolari, ma non osten=
te desidera di conservare il suo titolo all'e=
sercizio della Professione ed essere ritenu=
to nel Ruolo degli Avvocati tanto più quanto
che la destinazione attuale non è che provv.ª

Inerendo pertanto alle prescrizioni di questa I. R.
Presidenza dei Venerati Decreti 14. Giugno N.º
3038. dell'Ecc.º I. R. Trib. d'Appello Generale circo=
late col mezzo del Sig.r Avvocato Decano, ven=
nuti rassegna li titoli sopra enunciati all'og=
getto di potere, in ogni evento, che cessasse dal
carico di R.º Aggiunto Fiscale ripigliare e conti=
nuare l'esercizio della Professione di Avvocato
in questa R.ª Città di Udine.

Li allegati B. e C. qui non esistenti venero rimessi in copia all' Uff.o Centrale stando gli originali presso il Sr Dr Zannia, e sono il Diploma di Laurea dotorale e il convocato di ammissione al Collegio di Giuraconsulti

è posciò sotto l'Italico, al quale furono
prodotti gli stessi titoli nell'anno 1811.
e come consta dalla riduzione per il
[illegible] 1811.

Nunziatura presso il Veneto Governo.	da 29 marzo 1788 a 12 maggio 1797.	Anni 9 -	m[illegible]
Congreg. di Carità	da 19 8bre 1807 fino allo scioglimento della medesima in occasione di scovrare Deliberat. come dalle Ingiun. Governative n.º 20644 delli 15 giugno 1812.	13 :	mesi
Cons. di Prefettura	4 10bre 1809 a 29 febb. 1812	2	mesi
Agg.º Fisc.	da p.º luglio 1815 a tutto Aprile 1831 nel quale incarico trovasi tuttora.	16 : —	mesi
		35	

in questa R.ª Città di Udine.

... quattordici Luglio 1836 Trentasei

mesi 1°. giorni 17.

L'uffizio era gratuito, ma avendo egli applicato anche quello di competente legale, che doveva avere uno stipendio, venne dallo stesso gratuitamente esercitato.

mesi 8. giorni 10.

mesi 1.. ——

mesi 10. — —

9 12

Decorso.
mani:
Provin:
già Pro:
canto al
Città,
Coadjutore
tto in
del uffi:
h in
na dell' ...ra
e ricevi:
Verbale
n concorso
nale.
re, Crizeo:
Batta Fla:
fino al
località,
tri ful:
Imp:

tteo
Dorri
me
aggi
Dentr
ell

è posciaǹ sotto l'Italico, al quale furono
prodotti gli stessi titoli nell'anno 1811.
come consta dalla ridmeazione per il
[illegible]

in questa Sa Città di Udine.

N.° 681.

Sua Maesta' I. R. Appostolica colle Sovrane venerate Risoluzioni 7 Agosto 1818, e 21 Settembre 1819 si è degnata di determinare, che gli Avvocati che sotto il cessato Italico Governo erano autorizzati ad esercitare l' Avvocatura, e si trovavano nell' effettivo esercizio, sieno senz' altro ammessi alla medesima, salvo al Tribunale d' Appello il diritto, ove si manifestasse l' ignoranza di taluno, specialmente nella nuova Legislazione, di assoggettarlo ad esame, e dietro il risultato, di sospenderlo, o di escluderlo intieramente.

In conformità di ciò il Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia avendo trovato di comprendere in questo Elenco degli ammessi il nome di *Gio: Batta: Flaura* come dall' Aulico Decreto 24 Dicembre 1819, in esecuzione del medesimo viene esso ammesso all' esercizio dell' Avvocatura in questa Provincia di *Udine* senza poter esercitare fuori di essa, e colla residenza ove attualmente si trova.

Lo stesso Supremo Senato Lombardo Veneto si riserva di determinare la residenza in seguito sopra istanza di quelli che desiderassero fissarla nelle Preture, o di passare da una Provincia ove il numero è soverchio in un' altra dietro le informazioni di questo Imp. Regio Tribunale di Appello Generale.

Dovendo poi gli ammessi prestare il giuramento a norma della formula abbassata colla clausola relativa alle Società segrete *lo si previene, che dovrà comparire avanti il Tribunale di Prima Istanza residente in codesta Città, che venne da questo Superior Tribunale già delegato, nella giornata che verrà ad esso fissata.*

[illegible]

Dall' Imp. R. Tribunale d' Appello Generale
Venezia li 25 Gennajo 1820.

N.° 4441

Si certifica, che il suddetto Gio: Batta Flaura ha in questo oggi prestato il giuramento prescritto per gli Avvocati
Dall' I. R.° Tribunale Provinciale — Udine li 9. Giugno 1820
Il Presidente
[illegible]

[illegible]

fino a
località,
ind ful:
Impr:

tteo
Torre
mo
agiu
ert.
ll

N: 681. D'ufficio

All' Avvocato
Gio: Batta: Flamia

Udine.

1970

N. 1970

L' Imp. Reg. Consigliere attuale di Governo,

e Regio Delegato

della Provincia del Friuli

Udine li 4. Marzo 1816.

Al Signor Gio: Batta Flamia, Regio Aggiunto Fiscale
Udine

Dovendosi per ordine dell'Eccelso Governo, ed in seguito al Processo verbale tenutosi jeri in concorso di questo Signor Co: Podestà riattivare la Commissione Centrale di pubblica Beneficenza, colle stesse attribuzioni con cui dessa ha esistito nell'anno decorso, io mi pregio dietro la cortese di lei adesione di nominarla nuovamente Membro della Commissione Centrale suddetta, nella piena fiducia ch' Ella sarà per corrispondere collo zelo sperimentato nell'antecedente luttuosa epoca alle benefiche cure del Governo, e per sempre più aumentare i meriti fattisi verso la patria, e l'afflitta umanità —

Cornesani

1970

Al S.r Gio: Batta D.r Flaunia R.o Aggiunto Fiscale

Udine

All' Ecc.^o I. R. Trib. di Appello Gen.^le
in Venezia

Esercitava il sottoscritto l'Avvocatura in Udine allorché onorato della nomina in Aggiunto Fiscale per la Provincia del Friuli fu costretto a desistere dall'esercizio stesso per affari di privati per dedicarsi interamente alle sue incombenze. Quantunque pertanto in forza di queste appunto debba conservare la sua residenza presso questo I. R. Trib. Provinciale, non ostante in venerazione alla ossequiata Circolare N.º 2784. in quanto potess'essere nella medesima compreso rassegna la sua riverente dichiarazione di continuare nella residenza stessa instando per la relativa Superiore adesione ecc.

Udine 17. Aprile 1821.

Gio: Batta Flamia avv.^to
Agg.^to Fiscal.

ſcale

ire

Assai

decorso.

muni.

Provin:

sta Pro:

ianto di

Città,

coadjutore

itto in

ne effi:

i in

na dell' Ta

viceni: le

Verbale

concorso

ale.

e, ricezo:

Fatta Sta:

fino al

località, tto

ni sul: dovrà

me

Pagin

Verti

Imp. ell

N. 4906 Flamia

All'I.R. Trib. di Prima Istanza di Udine per la restituzione ordinata dal Senato Lombardo Veneto del Supremo Trib. di Giustizia coll'Aulico ossequiato Decreto 22 Maggio 1821 - N. 119 - colli avvertimento riservarsi i titoli del petente all'esercizio dell'avvocatura ed abilitarsi a produrre al Supremo Senato la relativa sua istanza per la definitiva ammissione quando venisse a cessare dall'attuale suo impiego

Dall'I.R. Trib. d'Appello Gen.
Venezia li 29. Maggio 1822.
Il Direttore di Spedizione
Lanfranchi.

5253 li 5 Lugl. 1822

All.

N. 5253.

In evasione dell'appellatorio dec. N. 4906 s'intimi

Dall'I.R. Trib. Provinciale di Udine li 9 Lugl. 1822.
Roleto [illegible]

oggi [illegible] Luglio 1822
[illegible] al Sig. Flamia N. Aggiunto Fiscale
[illegible]

All'
Eccelso Imp. Reg. Tribunale d'Appello Generale residente in Venezia

Sig. Dr. Flamia Avv. Agg. [illegible] residente in Udine

Dr. [illegible]

di continuare la sua residenza in Udine, in esecuzione della Circolare d'Appello 11 Marzo decapit. 1784, ut intus

[illegible] 10 [illegible] 1821.

Alla R. Congregazione Municipale
di Udine

Onorato il sottoscritto dall'Ecc.mo
I. R. Governo Generale dell'~~[illegible]~~ Uffo
di R. Agg.to Fiscale Provvisorio di
questa Provincia come dall'unito
documento sub A., ed assuntone
l'incarico col giorno p.mo Luglio 815.
~~[illegible]~~ non à potuto nè può
~~[illegible]~~ prestare l'opera di
Avvocato per affari particolari
essendo tutto il suo tempo
dedicato ~~[illegible]~~ alle occorrenze
del R. Fisco.

In conseguenza di ciò sospendendo
finchè sarà per durare nell'Uffo
~~[illegible]~~
di prestare il suo Patrocinio nell'
Avvocatura a favor dei privati,
ne fà la sua precedentiva dichiarazione
a questa R. Congregazione Municipale
per non essere compreso nel
ruolo dell'anno corrente, e in
quanto fosse compreso per
esserne depennato con riserva
sempre di riprenderne l'esercizio
qualora cessasse dal carico, che
sostiene, e di assoggettarsi
alla Tassa, come à fatto per il
tempo passato.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

All'Ordine di Governo Centrale

Assai
decorso.
communi:
Provin:
Pro:
tanto al
Città,
coadjutore
to in
effi:
in
dell'
ricevi:
Verbale
concorso
nale.
rescrizio:
Batta Pla:
fino al
località,
sul:
Imp

Alla R. Congreg.ne Municipale
di Udine

Dichiarazione

Del ~~[illegible]~~ R. Agg.to Fiscale
Provvisorio del Friuli
Avv.to Gio: Batta Flamia

della
cessazione dal Patrocinio
a favore dei Particolari
durante il suo incarico onde
non essere compreso nel
ruolo dei Tassati per le Pro=
fess.i Liberali con riserva
di riassumere l'esercizio
alla cessaz.e del carico

pres. 14. giugno

All'Ecc.so I. R. Governo Centrale
di Venezia

Dalla R. Città di Udine era stato li 29. Marzo 1788. eletto in suo Internunzio presso la cessata Rep. Veneta il sottoscritto, che non essendo originario e aggregato a quella cittadinanza nobile non poteva assumere il titolo e carattere di Nunzio benchè fornito del titolo di nobiltà della sua Patria, e quindi da quel Maggior Consiglio con la unita Parte 4. Marzo 1789. sub A. venne ~~a~~ aggregato alla nobile Cittadinanza ed eletto a Nunzio presso la Repubblica suddetta.

Accompagnato al Sovrano d'allora con le relative Credenziali del Governatore della Provincia e delli Deputati della Città fece la solenne sua presentazione nel Serenissimo Collegio come dalle Ducali del Senato 30. Maggio susseguente sub B. dirette alli Deputati medesimi, e continuò poi nell'incarico fino alla caduta di quel Governo.

Grato alla distinzione ricevuta dalla sua Patria adottiva ove à ~~[illegible]~~ fissato il suo domicilio, e desiderando di conservare un tale fregio supplica l'Ecc.so I. R. Governo Centrale ~~[illegible]~~ e la R. Commissione Araldica a voler riconoscere ~~le~~ il titolo originale, della sua aggregazione alla Nobiltà di Udine riconosciuta già anco dal Veneto Senato per la relativa sua conferma in coerenza al disposto dalle Governative Notificazioni 1.° xbre e 1.° genn.o passati.

N.°

ent'ossei
no decorso.
comuni
la Brovin:
n. ssa Bro:
Santo al
la Città,
coadjutore
otto in
nse assi:
ui in
ena delli
e viceri:
l. Cerbale
n concorso
iale.
risterizio:
Batta Pla:
Sino al
località,
bai sul:
unpi:

ono
n.
il
n,
lle
ne
le
ca
del
[illegible]
[illegible]
[illegible]
in
no
li
pa
an
e
[illegible]
ento
[illegible]
[illegible]
e
[illegible]
ave
og
dal
[illegible]
to

N.° 5

L'anno mille ottocento... il 14 quattordici Luglio ... trentasei

...co decorso.

...omuni

...trovin

...gli Fro

...tanto al

...Città,

...adjutore

...otto in

...e affi

...ali in

...na dell'

...ricevi

...Verbale

...n concorso

...iale.

...regirizeo

...Battista Fla

...fino al

...località

...fui ful

...Luigi

N.° 7. Alla Reg.a I.a Presidenza del Trib. Civile e Criminale di Udine

Supplica
dell'avvocato Gio: Batta Flamia di Udine

colla quale
insinuando li suoi titoli per l'esercizio della Professione sub A. e B., e sua destinazione in provvisorio Agg.o Fiscale della Provincia del Friuli sub C.

Prega
La Reg.a Presidenza a conservargli il suo titolo per l'esercizio suddetto quantunque non presti ora il suo Patrocinio a Particolari per il carico che copre, e per poterlo in ogni evento ripigliare.

L'Avvocato
agg.o Fiscale
Gio: Batta Flamia

1816. 9. Ap.le P.

N.° 887.

N.o

trentasei

gno decorso.

comun

(ta) Provin:

ugr.io d.o Pro:

p. tanto al

ta Città,

Coadjutore

volto in

te affi:

cati in

gna dell'

te riceva:

o Verbale

in concorso

iale.

ire, trizio:

Batta Fla:

fino al

località,

Sul sul:

Sugr.

Documenti

~~[illegible]~~ dai Servigi prestati dal Sr. Dr. Flauna

Udine li 14 quattordici Luglio 1836 trentasei

5 Nel mentre coll'Ossequiato Dispaccio 15 Giugno decorso

N.o 6744 di S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vicere commu=
cato dall'Ecc.o Mag. Cam. alla R.a Delegazione di questa Provin=
cia, nonchè alla R.a Intendenza di Finanza, e dall'Imp. R.a Pro=
cura Camerale colle ordinanze 1 Luglio corrente N.o 1387 tanto al
Sr. Gio: Batta Dr. Flamia Imp. R.o Agg.o Fiscale in questa Città,
quanto al Sr. Matteo Dr. della Savia Alunno di concetto e coadjutore
presso l'Agg.o stesso viene sollevato dal carico di aggiunto e posto in
onorato riposo esso Sr. Gio: Batta Dr. Flamia ed interinalmente affi=
data al summenzionato Dr. Savia la trattazione degli affari Fiscali in
questa Provincia, si prescrive in pari tempo che la consegna dell'
Uff.o Fiscale colla enumerazione degli atti ed il conseguente ricevi=
mento dei medesimi debba esser fatta mediante Processo Verbale
da erigersi fra il detto aggiunto Dr. Flamia, ed il Dr. Savia in concorso
del Sr. Intendente nonchè della R.a Delegazione Provinciale.

In esecuzione pertanto delle ossequiate Vicereali prescrizio=
ni si sono oggi uniti nella Casa del Sr. Agg.o Fiscale Dr. Gio: Batta Fla=
mia nella quale dalla instituzione dell'Uff.o 1 Luglio 1815 fino al
presente fu sostenuto colla occupazione delle occorrenti località,
ed intervennero all'oggetto suindicato e per gli effetti portati dal sul
lodato Vicereale Dispaccio

L'Imp.

L'Impe: Sig.e Consigliere effettivo di Governo e Delegato di questa Provincia Sr. Andrea Vento

L'Impe: Sig.e Sr. Intendente di Finanza Carlo Malgrani.

L'Impe: Sig.e Aggo. Fiscale Sr. Gio: Batta. Dr. Flamia.

e l'Alunno di concetto Coadjutore d'Uffo. Sr. Matteo Dr. della Savia.

Il nominato Sr. Aggo. Fiscale in concorso degli intervenuti II. SS. Delegato ed Intendente è devenuto a fare al detto Dr. Matteo della Savia la consegna di tutti gli atti, Protocolli, Indici e carte d'Uffizio, nonchè dei Libri e Normali a quello appartenenti e presso di lui quall'Aggo. Fiscale esistenti come dalla seguente =

Specifica

N.o 20. Protocolli generali degli esibiti comprendenti gli anni da 1.o Luglio 1815 fino al 31 Decembre 1836 e unito a questi li fascicoli del Protocollo Generale per l'anno corrente;

" 16. Indici ossiano Repertori di detti Protocolli Generali ed oltre a questi l'Indice del Protocollo Generale per l'anno corrente

" 1. Registro Generale delle Cause destinate e pendenti presso l'Uffizio.

" 49. Volumi contenenti la collezione delle Leggi e regolamenti compresi gli Indici dall'Ottobre 1813 fino a tutto l'anno 1834.

N.o 14. Buste o Cartolari contenenti Normali relative ai diversi rami specificati in fronte alle medesime cioè

1.o

1. Ramo Dogana Busta I. e II.
2. Idem Dazio consumo Forense e murato
3. Idem Privative, Caccia e Pesca, Poste e Zecca, Boschi e contravvenzioni e Diritti uniti.
4. Bollo Carta e Bollo - Pesi e misure
5 Visite e Perquisizioni, Procedura Travenzionale e Perizie
6. Contratti Erariali, Cauzioni e Fedejussioni ed Ipoteche
7. Giustizia Fiscale
8. Imposte dirette, Censo e trasporti d'Estimo e Tasse.
9. Costruzione ed oggetti militari, comuni e loro amministrazione e culto.
10. Debito Pubblico e Pensioni.
11. Normali sopra il Codice Civile e Regolamento Giudiziario non che al Codice Penale e gravi trasgressioni, albinagio, ed emigrazione, Procedura sui matrimonj, Notariato ed archivj.
12. Normali alle Istruzioni Fiscali.
13. Normali pel Personale d'Uff.o ed Impiegati in genere

N.o 1. Volume legato contenente la Tariffa Daziaria coll'inserto fascicolo su la stima delle merci

" 1. Volume contenente estratti delle disposizioni di massima in oggetti Camerali da 1.o Agosto 1830 a tutto Decembre 18..

" 1. Volume contenente la Legge penale sulle contravvenzioni di Finanza coll'Indice insertovi.

" 1 Volume contenente il Regolamento sulle Dogane e sulle privative dello Stato con inserto indice.

1. /

N.º 1 Volume contenente Istruzioni per le autorità ed Uffizj destinati all'applicazione della Legge suddetta.

" 1. Fascicolo contenente norme, Notificazioni e Circolari relative alla detta Legge penale ed al regolamento suindicato.

" 19. Buste o Cartolari ennumerate colle Lettere Alfabetiche alcune duplicate da A fino a P contenenti le Cause pendenti in corso di trattazione presso l'Uff.º tanto attive che passive, Cause in N.º 218 in separati Fascicoli.

" 10. Buste o Cartolari contenenti le Cause deffinite dall'anno 1815 fino al giorno d'oggi pel ramo di Finanza Dogana

" 12. Buste o Cartolari contenenti le Cause deffinite in detta epoca pel ramo Dazio Consumo Forense e Murato.

" 7. Buste o Cartolari contenenti le Cause deffinite in detta epoca pel ramo Tabacchi

" 8. Buste o Cartolari contenenti le Cause deffinite in detta epoca pel ramo Sali

" 4. Buste o Cartolari contenenti le Cause deffinite in detta epoca pel ramo Bolli - Pesi e misure

" 4. Buste o Cartolari contenenti le Cause deffinite in detta epoca al ramo Bollo Carta.

" 2. Buste o Cartolari delle Cause deffinite in detta epoca pel ramo Caccia e Zecca

" 1. Idem polveri e Nitri.

N.° 2. Buste o cartolari contenenti carte relative alle Cauzioni dei contabili di Finanza e Demanio e Dispensieri delle Privative.

" 2. Dette contenenti carte concernenti gli abboccatori del Dazio consumo di questa Provincia.

" 2. Dette contenenti le specifiche delle spese d'Uffizio

" 4. Dette contenenti pareri e corrispondenza relativa ai contesti luvenzionali in via amministrativa pei rami di Finanza Dazio Consumo Forense e Murato = Pesi e misure = Dogana = Bollo Carta = Caccia e Pesca = Sali = Tabacchi = Polveri e Nitri.

" 2. Dette contenenti corrispondenza e pareri relativi ai Diritti uniti al Lotto alle Poste, abitanze Forz'armata, Pensioni e miscellanea.

" 2. Dette contenenti corrispondenza e carte relative alle eredità giacenti ed alle aste giudiziali dei beni dei debitori esecutati.

" 2. Dette contenenti corrispondenza e carte relative alle subordinazioni ossia appuntamento dei Uncolsi.

" 2. Dette contenenti Prospetti ed Elenchi annuali delle Cause d'Uff.° dall'anno 1815 in poi.

" 4. Dette contenenti corrispondenza e pareri relativi ai Beni e sostanze componenti la Cassa d'ammortizzazione dall'anno 1816 fino ad oggi.

2.

N.º 2 Buste o Cartolari contenenti corrispondenza e pareri sopra Feudi dall'anno 1810 fino ad oggi, nonchè altro Cartolare contenente pareri e formali sopra la stessa materia.

" 1 Busta contenente carte relative ai Feudi Sers ed altri Feudi

" 1. Busta contenente Carte relative alla Facoltà oberata Savorgnan ed ai Feudi di quella Famiglia

" 1. Detta contenente Carte relative alla Facoltà Clabassi ed alla Facoltà stessa in amministrazione della Finanza.

" 1. Detta contenente corrispondenza e Carte relative alle arrende Demaniali nonchè alle delibere dei Tagli Boschivi.

" 1. Detta contenente corrispondenza e pareri relativi ai Boschi ed alle contravvenzioni Boschive.

" 4. Buste contenenti Cause Demaniali discusse e sostenute presso il Tribunale di questa Città ed ora definite.

" 1. Detta contenente corrispondenza e pareri relativi alle Cause Demaniali discusse e trattate presso il Tribunale di Venezia.

" 1. Detta contenente corrispondenza e pareri relativi alle Pendenze con Antonio Bassina.

" 1. Detta contenente corrispondenza e pareri relativi al Registro ed alle Tasse, al Quintello ed alle Ipoteche.

Le premesse Buste riguardano l'amministrazione Demaniale, di Finanza e Conservazione del Registro e Tasse.

Quanto

Quanto alla 3a Delegazione viene fatta dall'Aggiunto Fiscale al Sr. Dr. Savia la consegna di

N.o 8. Buste contenenti, due corrispondenza e pareri relativi al Culto, due = contenenti corrispondenza e pareri relativi alle Comuni e loro Amministrazioni, una = [illegible] corrispondenze e pareri relativi a Cause per conto del Tesoro, a Feudi e ad oggetti varj, cioè Adozioni, prenotazioni di Tasse e Cauzioni per Periti Agrimensori ed Ingegneri; una = contenente corrispondenza e pareri concernenti la Pubblica beneficenza, una = contenente corrispondenza e pareri relativi alle [illegible] e loro sicurtà, ai reclami contra Atte Fiscali [illegible] e tras=porto d'Atti, nonchè ai corpi morali, una = contenente pareri e corrispondenza relativa alle acque e strade ai Censi=ni, ad oggetti militari ed oggetti carcerarj

Specifica

Degli affari inevasi presso l'Uff.o che si consegna al Sr. Dr. Savia

Per parte della 3.a Rimanenza

N.o 1. Petizione accompagnata con Nota 10. marzo pp. N.o 2448/935 VIII. relativa alle mosse d'attivarsi contro il Sr. Giacinto Sassi terzo possessore dei beni a debito di Agostino Degan

" 2. Petizione accompagnata con Nota 10. d.o mese N.o 2791=1058 VIII. relativa al Credito verso Tomaso e Lodovico della Martina.

" 3. Nota 7. Luglio corrente N.o 8656=1989.II per parere sulla Cau=zione di Pietro Cipriso Ricevitore del Dazio Consumo murato.

N.o 4.

No. 4. Rapporto del Dispensiere delle Privative di S. Daniele 25. Giugno decorso No. 332. accompagnante Bolletta di Invenzione per contravvenzione alla Caccia Co. Antonio Bevilacqua di Fagagna.

Per parte della R.a Delegazione

1. Posizione accompagnata con att.o 1o Giugno decorso No. 12263. relativa alla Pendenza per la rivendicazione di alcuni beni dello Stato usufruiti dalla Comune di Susevsa per farne uso nella conferenza con quei Deputati Comunali.

2. Posizione accompagnata con att.o 26. maggio passato No. 3498. relativa alla Pendenza tra la Comune di Moriago ed il cessato Esattore Giacomo Visentini per le rendite della Campagna ventunis.

Articoli di Cancelleria

1. Carta da scrivere comune bianca	fogli	400.
2. Idem tre capelli	"	50
3. Fedeletta rigata	"	50.
4. Carta da Pacchi ed Involti	"	150.
5. Spolvero Libbra	"	1.
6. Inchiostro Libbre	"	1.
7. Bollini inforte	"	150.
8. Spago genni	"	2.
9. Penne da scrivere	"	40.
10. cera Lacca Libbra	"	½.
11 Cartolari d'uffizio	No.	10.

Compi:

Compita in tal modo la descrizione ed enumerazione degli oggetti d'Uff.o che il S.r Agg.o D.r Flamia consegna al S.r Matteo della Savia, dichiarava questi di averla accettata, ed averne effettuato il ricevimento in questo stesso giorno col trasporto degli oggetti medesimi sopra specificati presso la R.a Intendenza di Finanza in apposito già approntato locale per uso d'Uff.o ove si trasferisce, con che venne ad assumere con oggi appunto la trattazione degli affari fiscali in esecuzione della Graziosa Vicereale destinazione.

Dichiarando che tutti gli effetti mobili benchè inservienti all'Uff.o stesso erano e sono di proprietà del S.r Flamia, al quale appartengono anco i locali relativi. Dietro di che si sono gli intervenuti firmati

Il Cons.e di Governo R.o Delegato

L'Imp: R.o Intendente delle Finanze

Il R.o Agg.o Fiscale D.r Flamia cedente

Flamia

Il D.r Matteo della Savia assumente

Matteo della Savia

N.º bear

a;

Vic

W: ra

da l

in

al

ang

egole

lla

Matteo

i; dovra

dei me

Aggiu

tendent

dall

N.° 6387

Al Signor Gio: Battista D.r Flamia,
Imp: Reg: Aggiunto Fiscale in

Udine

Rappresentatosi a S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vicerè lo stato di età e di salute del benemerito Signor Aggiunto Fiscale D.r Gio: Battista Flamia, si è l' A. S. I. con ossequiato dispaccio 15. p.p. giugno N.° 675 compiaciuta di aderire alla proposizione, che venga egli sollevato, giusta la sua domanda, dal carico di Aggiunto, e posto in onorato riposo; ordinando in pari tempo, che „ gli sia esternata la piena sua Vice-Reale soddisfazione pei ser„vigj lodevolmente prestati; ed invitandolo a presentare i suoi documenti, onde gli „ possa essere assegnata la pensione a tenore delle Normali in corso. „

Mentre provo la maggior compiacenza nel partecipare al Sig.r Aggiunto questa graziosa Vice-Reale deliberazione, e riservandomi di avanzare alla Superiorità, dietro i documenti che verranno da lui prodotti, le regolari proposte pel suo trattamento di quiescenza; lo prevengo, che essendosi dalla prelodata A. S. I. interinalmente affidata all' Alunno di Concetto D.r Matteo Della Savia la trattazione degli affari fiscali in cotesta Provincia; dovrà la consegna dell' Uffizio per l'enumerazione degli atti e pel ricevimento dei medesimi essere fatta mediante processo verbale da erigersi tra il Sig.r Aggiunto D.r Flamia, ed il D.r della Savia in concorso del Sig.r Intendente non che della R. Delegazione Provinciale stati di conformità avvertiti dall

J. R. Magistrato Camerale; copia del qual processo verbale s'inoltrerà a questi Ufficio Centrale del fisco per essere col mezzo del Magistrato Camerale rassegnato alla prefata A. S. J.

Dall'J. R. Ufficio Fiscale Centrale.
Venezia, 7. Luglio 1836.

L'J. R. Consigliere effettivo di Governo, Procuratore Gen.le della Camera.

Toni

Seg.a Gen.e

Sig. All'Avvocato Signor Gio: Batta Flamminio

Udine

Cen·30

N.° 214.

Bollettino delle Leggi

Pagina N.° 1100.

Nomina di Membri della Congregazione di Carità in vari Dipartimenti del Regno

19. Ottobre 1807.

Napoleone

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni Imperator de' Francesi, Re d'Italia e Protettore della Confederazione del Reno

Eugenio Napoleone di Francia Vicerè d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Visto il Decreto in data del 5. 7bre p.p. portante una nuova organizzazione delle amministrazioni di pubblica beneficenza.

In esecuzione dell'Art.° 12. del detto Decreto.

Sopra rapporto del Ministro del Culto.

Noi, in virtù dell'Autorità che ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re Napoleone I.° nostro onoratissimo Padre e Grazioso Sovrano, abbiamo Decretato e decretiamo.

Art.° 1. Sono nominati membri delle Congregazioni di Carità nei Dipartimenti dell'Agogna, dell'Adige, dell'Alto Pò, del Basso Pò, della Brenta, del Bacchiglione, del Crostolo, dell'Istria, del Lario, del Mella, del Mincio, del Passariano, della Piave, del Panaro, del Serio e del Tagliamento gli Individui di cui seguono i nomi.

Omissis

Del Dipartimento del Passariano

I Signori

Omissis

Flanna Gio. Batta possidente, e legale

Omissis

2do. Il ministro del Culto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi.

Eugenio Napoleone

Pel Vicerè

Il Consigliere Segretario di Stato

L. Vaccari

Udine li 4. Maggio 18[illegible]

Spat. vol. 4218. foglio 231. pag. [illegible]

Cent. 38

B. [illegible]

CONSERVAZ. DEL REGISTRO E [illegible] DI [illegible]

Concordat

L'aggº Fiscale

Flanna

Seg.a Gen.e

All'Ill.e Avvocato Signor Gio: Batta Flammia in Udine

N.o 136. 11.

Bollettino delle Leggi

Pagine N.o 343.

Nomina dei Signori Lanzieri Giulio, Flamia Giosafatto e Scala Antonio in Consiglieri di Prefettura del Passariano

2. Xbre. 1809.

Napoleone

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni..

Imperator de Francesi, Re d'Italia

e Protettore della Confederazione del Reno

Sopra Rapporto del Ministro dell'Interno abbiamo Decretato e decretiamo

Art.o 1. I Signori Lanzieri Giulio, Flamia Giosafatto e Scala Antonio, sono nominati Consiglieri di Prefettura del Dipartimento del Passariano, in sostituzione dei Signori Andrea Manenti, Giacomo Cavassi ed Antonio della Torre, cessati dalle rispettive funzioni.

2do. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal nostro Imperiale palazzo delle Tuileries questo dì 2. Xbre. 1809.

Napoleone

Per l'Imperatore e Rè

Il Ministro Segretario di Stato

A. Aldini

Udine li 4. Maggio 183[illegible]

Reg.to al N.o 418. fog.o 231. pag.o [illegible]

[illegible] 18. B. [illegible]

Lamordat
[illegible]aggio Vitale
Flamia

CONSERVAZ. DEL REGISTRO E TASSE DI UDINE

Cen. 30

[illegible]

aro le S.S.
e esser[illegible]
profittarne
e per una
ili, e morali,
[illegible]nico e colla
Prefettura
invitar[illegible]
lla Prefe[illegible]
sottoscriver[illegible]
accenna
fiducia

J. Ur [illegible] uest-
Uffle [illegible] afse-
graa [illegible]

L [illegible] l.

Seg.a Gen.le

All' Avvocato Signor Gio: Batta Flamminio
Udine

Col giorno primo del Mese di Luglio cessano le I.R. Procure, e presso le Corti, ed i Tribunali Giudiciarj deve esservi persona che rappresenti i diritti del Fisco. —

Nella scelta di queste persone essendosi cercato di profittarne de' soggetti distinti per sapere legale, egualmente che per una riconosciuta onestà, e per tutte le altre qualità civili, e morali, ha l'I.R. Governo Generale nominato Lei a questo incarico, colla qualificazione di Aggiunto Fiscale. —

In adempimento pertanto degli ordini Superiori la Prefettura si compiace di passargliene colla presente l'avviso, invitandola contemporaneamente a conferirsi alla residenza della Prefettura stessa per prestarvi il giuramento di servigio, e sottoscrivere la reversale di costume. —

Le istruzioni saranno presto comunicate, secondo che accenna l'I.R. Governo Generale il quale ripone la maggior fiducia nello zelo e nel talento che la distinguono. —

Dall' I.R. Prefettura di Udine li 30. Giugno 1815.

Il Prefetto provv.o

Ottelio

Il Seg.rio di Seg.a gen.le

Brandis

N.o 8139.

All' Avvocato S.r Gio: Batta Flaunia

Udine

[illegible]
[illegible]
ve [illegible]
[illegible]

N°. 6387

Al Signor Gio: Batta: Dr. Flamia
I.R. Aggiunto Fiscale
in
Udine

d'Uff°.

Ric.
li 8 Luglio 18[illegible]
N°. 15[illegible]

N.° 11414

Amico Car.mo

Ebbi la gratissima vostra del 4 corr.te cogl'inser-
tivi due documenti relativi alle funzioni dei
Nunzj sotto il Veneto Governo. Mi serviranno pure
le nozioni, che vi scrissi aver io diffusamente ri-
levate alla Direzione degli Archivj onde preve-
nire l'obbietto che potesse farsi sulla valutabilità
del servizio di Nunzio nel calcolo della pensione.
Riscontra essa, che tal servizio considerato come
Provinciale è da calcolarsi; e che fu anche già
calcolato dalla stessa Camera Aulica per la pen-
sione di Antonio Micozzi, il quale per trenta
e più anni fu in Venezia Nunzio salariato della
Valcamonica, e che avendo anche dopo la sua giu-
bilazione continuato a prestar servigio sino al
1821, cioè pel lunghissimo periodo di 55 anni,
fu oltre alla pensione decorato della medaglia
d'onore.

Oggi o domani presenterò la mia dimanda
di permesso d'assenza, pensando di partire verso
il 10 corr.te per Milano, indi pel mio paese
natale ove mi chiamano anche affari di
famiglia. Le notizie sanitarie di Milano sono
ognor più soddisfacenti: il morbo è però pene-
trato anche nella Lombardia Sarda, ove giace

"Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25 9bre 1836.
L'I.R. Cons.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera

Tosi

il mio paese; ma ~~se~~ le esso fosse molto difeso, e fosse pericoloso di recarvisi, ribatterei la strada di Venezia, e verrei a compiere il termine del mio permesso in Friuli.

Il latore della presente è il S.r Contin.ro Belgrado, il quale ottenne d'essere praticante di Concetto presso questo Magistrato Camerale, ed a cui voglio bene per le ottime sue qualità di cuore.

Non lasciate di darmi vostre nuove, che riescono sempre interessanti per chi si pregia di potersi chiamare

Venezia 8. 7bre 1836.

Vostro aff.mo amico
B. Tosi

N.o 11414

Amico Car.mo

Mi pervennero da cod.a I. Delegazione i documenti e l'istanza relativi al vostro trattamento di quiescenza, e tosto che avrò avuto riscontro da questa Direzione gl.e degli Archivj alla interpellazione da me dirittagli se nel sistema del cessato Governo Veneto si ritenessero valutabili, per l'effetto della pensione, i servigi resi in qualità di Nunzio od Internunzio delle Città di Provincia presso il d.o Governo, darò corso all'analogo rapporto ed alla relativa proposizione. – Io invidio la vostra sorte, che vi consente di passare i beati ozii vostri colla gran maestra della vita, la Storia, per la quale sono io pure appassionatissimo, e con cui non lascio di conversare ne' brevi intervalli di riposo dalle ordinarie mie occupazioni.

Non ho dimesso il pensiero di rivedervi, sebbene non possa ancor fissare il quando, atteso anche il bisogno che avrei di passare in quest'autunno alcune settimane in patria. – Amatemi, e al modo mi dico

Venezia 1.° 7bre 1836.

Il vostro aff.o amico
B. Tosi

"Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre: 1836.
L'I.R. Cons.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera
Tosi

N.o 11414

Amico Car.mo

Vengo assicurato, che S.A.I. vi accordi il chiesto riposo, ammettendovi al trattamento di quiescenza, ed accompagnando il relativo Decreto con espressioni di piena soddisfazione da voi ben meritata. Savio è incaricato di sostenere l'ufficio Fisc.le Prov.le, con gli stessi emolumenti che percepisce a Padova Perissinotti.

Nelle affliggenti circostanze in cui trovasi la Città di Udine in causa del morbo dominante, io sono ansioso di avere vostre notizie, sebbene confidi che, mercè il rigoroso regime di vita da voi adottato, la vostra salute continuerà ad esser buona. — Si hanno tristissime nuove anche da Brescia, dove il morbo mena gran strage. Qui è sempre in diminuzione, non essendosi contati jeri che undici casi.

In attenzione di vostre lettere vi abbraccio di cuore, e mi raffermo

Venezia 15. giugno 1836.

Aff. V.ro Tosi

Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre: 1836.

L'I.R. Consig.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera

Tosi

All'Ill.mo Sig.r mio Sig.r
Giò Battista Flamia,
S.A. Agg.to Fiscale

Udine

N.° 11414

Car.mo Amico

Ebbi jeri la gratissima vostra del 15, che mi annunzia seguita la consegna del vostro Ufficio al Successore Savia, il quale mi ha anche spedito oggi copia del relativo processo verbale.

Oggi avete chiuso in fatto la lunga, quanto onorata vostra carriera civile, e così passerete più tranquille le vostre notti, colla coscienza di avere valentemente ed utilmente adoperato per la causa pubblica.

Or non rimane che di compiere l'opera della vostra giubilazione, con quell'assegno, che dietro i ricapiti, dei quali sto in attenzione, non dubito vi sarà dalla Superiorità accordato in corrispondenza dei distinti vostri meriti.

Io desidero ardentemente, che le circostanze mi permettano di potervi abbracciare in Udine. Nel presente stato d'esse però nulla potrei risolvere.

Vi do il triste annunzio della perdita del Cav.e Tordorò, avvenuta il 16. and.e dopo breve malattia di vescica. Egli mi onorava della sua amicizia, ed è generalmente compianto per le sue virtù.

Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre 1836.

L'I.R. Cons.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera

Tosi

Il morbo dominante è sempre qui stazionario, ma, per quanto si sente, infierisce in altre provincie, e si è pure aumentato in Milano e nella Lombardia.

Salutatemi i vostri di Casa, e credetemi col cuore

Venezia 18. luglio 1836 –

L'aff.mo vostro Amico

Toni

N.° 11414

A. C.

Finalmente ò potuto avere la compiacenza di essere assicurato, che la R. Delegaz.e abbia col n.° 20292. delli p.p. corr.e accompagnate al vostro Uff.o la mia carta per qual trattamento di quiescenza, che sarà della ...ne superiorità trovato

... dire ora
... mia ben
...nza di aver
...nto incarico
...essione, che
...sente situa
... fosse tassativo
... d'ogni modo
...vendo non
...modo dello
...andomi
...nella lettera
... fra questi
...die di scorta
... li quali
...re quello dello
... volumi, a
... quello della
...al Posta
... titolo una
... completa
... è questa

di potervi pur abbracciare giunto dal V. Falacchini ne ò avuto una buona lusinga. Intanto vi posso dire, che il Morbo Asiatico è quivi quasi totalmente estinto
24. Ag.to 1836.

N.° 20292.
all'R. Ufficio Centrale
li 22. Agosto 1836.

...nia,
... in parte
...ogi ante-
...upstud:
...ano, con-
...imend. la
... Delegazione
...roi un lo-
... anteriori
...me le prove
... della me-
... sul rilascio
... difficoltà,
...forma de'
...lativa regola.
... l'ignoravo
...to anno.
... in risposta
...gi ricevuto,
... d'io

...suo aff.to Amico
B. Tosi

suo Rescritt...
al D.r Gi...
sia atten...
nei fiorini
zione di ol...
riverito suo
...esse manifest...
ed utili prov...
recare a not...
con Decreto 18...
...tore stato de...
della pensio...

Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre: 1836.
L'I.R. Consig.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera
Tosi

Il morbo dominante è sempre qui stazionario, ma, per quanto si sente, infierisce in altre provincie, e si è pure aumentato in Milano e nella Lombardia.

Salutatemi i vostri di Casa, e credetemi col cuore

Venezia 18. luglio 1836.

N.o 11414

A. C.

Finalmente ò potuto avere la compiacenza di essere assicurato, che la R. Delegaz.e abbia col n.o 10297. delli p.p. corr.e accompagnate al vostro Uff.o le mie carte per quel trattamento di quiescenza, che sarà dalla competente Superiorità trovato di ragione, e oso pur dire anco di convenienza attesa la mia ben grave età, e la circostanza di aver rinunziato per l'assunto incarico all'esercizio di una Professione, che pure anco nella presente situazione non mi avrebbe forse lasciato totalmente ozioso. Ad ogni modo però e in qualunque evento non sono pentito in alcun modo della mia risoluzione, occupandomi molto piacevolmente nella lettura di alcuni buoni libri, e fra questi di alcuni belli compendii di storia stampati a Parigi, fra li quali finora ò potuto gustare quello della nova Italia diviso in due volumi, e ora mi trastullo con quello della Grecia, e posso dire col Poeta Deus nobis haec otia fecit. Solo una cosa manca a rendere completa la mia compiacenza, ed è quella di potervi pur abbracciare giacchè dal V.r Falcuchini ne ò avuto una buona lusinga. Intanto vi posso dire, che il Morbo Asiatico è quivi quasi totalmente estinto

29. Ag.o 836.

...ncia,
...) in parte ...vigi ante- ...presta- ...ione ...llano, con- ...rimend. la ...Delegazioni ...ori in le- ...anteriori ...ne le prove ...o della me- ...nel rilascio. ...difficoltà, ...storia dei ...lativa regola- ...l'importo ...to anno ...in risposta ...gi ricevuto, ...d'io

...suo Prescritt... al D.r Gio... sia atte... annui fiorini ... ragione di ot... ...d. ... riverito suo ... fosse manifesta... ed utili prov... recare a noti... a con Decreto 18... essere stato dis... della pension...

...Suo S.o aff.o Amico
B. Toni

Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre 1836.
L'I.R. Cons.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera
Toni

Il molto da

ma, per quan

riuscì, e si è

Lombardia.

Salutate

amore

Venezia 18.

N.o 11414

nia,

) in parte
iorigi ante_
guestat:
Zano, con_
iovimenti la
Delegazione
voi un Cer_
anteriori
me le prove
della ne_
el rilascio
difficoltà;
toria de'
lira regola_
ispirano
anno
in risposta
ricevuto,
dico

ne

suo Rescritt
al D.r Gi
sia atte
nui fiorini
zione di olt
riverito suo
esse manifest
ed utili pro
recare a noti
con Decreto 18
essere stato di
della pensio

Suo aff.mo Amico
B. Toni

Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre: 1836.
L'I.R. Cons.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera
Toni

Il m

ma, pe

vivis,

conta

Sal

more

Venez

N.° 11414

Tosi

Ill.mo S.r ...

A. C.

Gratissimo alli vostri cordiali sentimenti spiegatimi colla vostra 14. corr.te ò affidato le carte riguardanti li prestati miei servizi a persona pratica di simili affari, affinchè mi le ponga in ordine col relativo prospetto. Siccome poi queste riguardano [illegible] anco quelli [illegible] sotto il Governo Veneto, e Italiano desumibili dalli documenti esistenti in questa città, così credesi, che debbano per maggiore sollecitudine essere presentati alla R. Delegazione, dalla quale saranno rassegnate al Governo, e da questo rimessi o al Monte camerale o direttamente al vostro Uffo, poichè altrimenti sembra che [illegible] avessero dovuto essere nullameno qui rispediti per sentire anco la R. Delegaz.e; e quindi fare un doppio viaggio, e dilungare la relativa deliberazione. Devo pertanto pregarvi a ingiungermi se trovate ben fondato il motivo di tale procedura, e suppongo se devo recarvi tanto [illegible] disturbo.

... Luglio 1836.

...nia,

...) in parte ... ringi ante... ...prestati: ...ne in ...Zano, con... ...riment... la ...Delegazione ...voi un Go... ...anteriori ...suo Rescritto ...le prove ...al D.r Gi... ...della me... ...sia attu... ...rilascio ...fiorini ...difficoltà ...zione di alt... ...toria de' ...tiva regola... ...riverito suo ...ssero manifesta... ...anno ...ed utili pira... ...in risposta ...ricevuta, ...recare a noti... ...lio ...con Decreto 18... ...essere stato ... ...della pensio...

Il V.ro Aff.mo Amico
B. Tosi

Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre: 1836.
L'I.R. Cons.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera
Tosi

C[illegible]
ma[illegible]
vi'u[illegible]
fou[illegible]
o [illegible]
en[illegible]
Vu[illegible]

[illegible]

N.° 11414

Ill.mo Cav.re

...zia,

...to od in parte
...i servigi ante-
...ci prestati
...taliano, con-
...altrimenti la
...sud.a Delegazione
...ciarsi un Cer-
...ti anteriori
...ippure la prova
...inio della me-
...e / sul rilascio
...ace difficoltà /,
...a storia de'
...relazione regola-
...e l'istanza
...ando ormai
...osi in risposta
...oggi ricevuto,
...i dico

...re
suo Rescritto
al d.o G...
sia atte...
nei fiorini
zione di ol...
riverito suo
esse manifest...
ed utili prov...
recare a noti...
con Decreto 18...
essere stato d...
della pensio...

Il V.o aff.o Amico
B. Tosi

Dall'I. R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre: 1836.
L'I. R. Cons.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera
Tosi

le
me
vi
bou

en
Va

N.o 11414

Am.o Car.mo

Quando voi non possediate in tutto od in parte i documenti comprovanti i vostri servigi anteriori all'epoca attuale, quelli cioè prestati sotto i due Governi Veneto ed Italiano, converrà bene che ve ne procuriate altrimenti la documentazione, indirizzandovi a cod.a Delegazione Prov.le, e chiedendo che voglia rilasciarvi un certificato complessivo dei detti vostri anteriori servigi, di cui devono certamente esistere le prove autentiche ed originali nell'Archivio della medesima. Ottenuto questo Certificato (sul rilascio del quale parmi non vi si possa fare difficoltà), e completata così la documentata storia de' vostri servigi, colla unione della relativa regolare tabella, inviate senza ritardo alla Proc.a Cam.le l'istanza pel trattamento normale, lasciando a me la cura del resto. — Tanto posso dirvi in risposta del carissimo vostro foglio del 14. oggi ricevuto, e nuovamente abbracciandovi mi dico

Venezia 16 luglio 1836

Il V.ro aff.mo Amico
B. Tosi

Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 7bre: 1836.
L'I.R. Cons.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera
Tosi,

nia,
ne
suo Rescritto
al D.r Gio
sia attua
nui fiorini
ragione di ol
e riverito suo
fosse manifesta
ed utili prov
recare a noti
con Decreto 18
essere stato d
della pensio

Al Chiar.mo Signore
Il Sig. Dr. Giambattista
Flauria –

Udine

N.° 11414

nia,

ne

vaine a

to suo Rescritto
he al D.r Gio
e, sia atte
nnui fiorini
agione di olt
re.

te riverito suo
fosse manifest
ti ed utili pra

di recare a noti
ta con Decreto 18
i essere stato de
to della pensio

"Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre: 1836.
L'I.R. Cons.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera
Toni,

Al Chiar.mo Signore
Il Sig. Dr. Giambattista
...

N.o 11414

nia,

ne

to suo Rescritto
le al D.r Gio
e, sia atten
nnui fiorini
ragione di olt
re.
te riverito suo
fosse manifesta
te ed utili pre

di recare a noti
ta con Decreto 18
essere stato dis
ta della pensio

"Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre 1836.
L'I.R. Cons.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera

Tosi

Al Chiar.mo Signore
Il Sig.r D.r Gio Batta Flamia

Udine

N.° 11414

nia,

ne

o suo Rescritt

e al D.r Gi

, sia attu

nnui fiorini

agione di olt

re.

te riverito su

fosse manifest

ti ed utili pro

di recare a noti

ta con Decreto 18

essere stato dis

ta della pensio

Dall' I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre: 1836.

L'I.R. Consig.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera

Toni

Al chiarissimo signore
Il sig.r d.r Giò Batta Flaunia

Udine

N.o 11414

…rmia,

…line

…ato suo Rescritt…
…he al D.r Gio…
…ne; sia atte…
…annui fiorini…
…ragione di alt…
…re.
…nte riverito suo…
…li fosse manifesta…
…nti ed utili pre…

…di recare a noti…
…ata con Decreto 18…
…è essere stato de…
…nta della pensio…

Dall'I.R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre: 1836.
L'I.R. Consig.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera
Tori,

Al Chiar.mo Signore
Giò Battista D.r Flamia

Udine

N° 11414

Al Signor Gio: Battista Dr Flamia,
giubilato Aggiunto Fiscale

Udine

S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vicerè con ossequiato suo Rescritto 10. corrente Novembre N° 12574 si è degnata di concedere, che al Dr Gio: Batta: Flamia, già Aggiunto Fiscale provvisorio in Udine, sia attivato dal 14. luglio p. p. in avante il trattamento normale di annui fiorini quattrocento, sono £ 1200 /mille duecento/, statogli liquidato in ragione di oltre dieci anni di utile servigio prestato con fedeltà, zelo ed onore.

Ricorda l'A. S. I. anche in quest'occasione l'antecedente riverito suo dispaccio 15. giugno decorso N° 6744, con cui ha ordinato che gli fosse manifestata la piena sua Vice Reale soddisfazione per le di lui zelanti ed utili prestazioni.

Mentre la scrivente R. Procura Camerale si compiace di recare a notizia del Sig.r Dr Flamia tale Vicereale deliberazione, partecipata con Decreto 18. and.e N° $\frac{30179}{4735}$ di quest'I. R. Magistrato Camerale, lo si previene essere stato disposto sulla Cassa di finanza e Demanio in Udine il pagamento della pensione come sopra assegnatagli.

Dall'I. R. Procura Camerale. Venezia, 25. 9bre: 1836.
L'I. R. Cons.e effettivo di Gov.o Procuratore Generale della Camera

Tosi

All'I. R. Consig. Uffo di Governo
Prod. Conte della Camera

La Graziosissima Dichiarazione,
che S. A. I. il Sermo Arciduca Vicerè
si è degnato di esternare all'Ecc.o Magto
a cui Lei I. R. Sr Prod. Conte rapporto
al Servigio da me prestato
come Aggt Fiscale in questa
Provincia per anni 10 compiti
[illegible] comunicatami col suo
pregmo N. [illegible] dello scaduto g. bre,
e il compatimento sempre riportato dalla [illegible]
[illegible] Superiorità nell'esercizio delle mie funzioni [illegible]
sono [illegible] stati e saranno
sempre per me il più prezioso
compenso delle sostenute occupazioni,
per il corso di anni 10 compiti,
e gratissima mi è [illegible] riuscita la
sostituzione del Successore
nel Collaboratore Dr Savia
assegnatomi [illegible] fino dall'anno 1829
sopra le riverenti mie rappresentanze
con lo scrittore di Uffo [illegible] Tami, che sempre si sono prestati [illegible] e nelle rispettive loro incombenze, e con piena mia soddisfazione. =
= Se poi per la legge vigente
sulle Quiescenza degl'Impiegati
non ànno potuto essere presi
a calcolo anco li Servigi prestati
sotto gli anteriori Governi, non
perciò la mia divota riconoscenza
[illegible]
[illegible]
[illegible] al Generoso compatimento delle
[illegible] Superiorità potrà mai essere
minore, e mi riterrei
ben felice se potessi in qualche
opportunità aver l'onore di far
conoscere la realtà di questi
divoti miei sentimenti, che non
potranno cessare senon con la
mia esistenza

Udine 16. Xe. 1836

N.° 11414

I. R.
[illegible] RALE
DEL FISCO
IN VENEZIA

Al Signor Giò: Battista D.r Flamia
giubilato Aggiunto Fiscale

d'uff.°

Udine

I. R. Intendenza Provinciale
delle Finanze.

Udine il 26. Novembre 1836.

N. gen. 15234 | Ref. III
part. 916 | Sez. I

Al Sig.r Gio. Batta D.r Flamia
I. R. Aggiunto Fiscale pensionato
in
Udine

L'I. R. Magistrato Camerale in Venezia con Dispo. 18. corr.te mese N.o 30179/4735. III partecipa che S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vicerè con venerato Rescritto 10. corr.e N.o 12574/V R. si è compiacciuta di concedere che sia a Lei attivato dal 14. Luglio p. p. in avanti il trattamento normale di annui fiorini 400. / quattrocento / sono Austr.e Lire mille dugento / 1200. / statole liquidato in ragione di oltre dieci anni di utile servigio prestato con fedeltà zelo ed onore nella qualità d'I. R. Aggiunto Fiscale prov.o

L'Intendenza adempie al Superiore incarico con questa partecipazione, prevenendola che viene di conformità incaricata la locale I R. Cassa di Finanza della corrispondente esecuzione, avvertito che Ella sarà tenuta a rifondere sulla suddetta pensione il soldo di attività che avesse riscosso dopo l'epoca dell'indicato giorno 14. Luglio p. p.

E qui l'Intendenza stessa deve ringraziarla, siccome per la presente la ringrazia Sig.r Dottore, della premura veramente distinta con che per il corso di tanti anni si vedde sempre assistita

dalle diligenti di Lei prestazioni e saggi consigli, sicche la R.ª Amministrazione delle Finanze ebbe a conseguirne ognora i più vantaggiosi risultamenti.

L'I. R. Intendente

(Malgrani)

B. [illegible]

G R A T I S.

A CHIUNQUE &c.

N O I

PRESIDENTE, E PROFESSORI

DEPUTATI AGLI ESAMI DE' SIGNORI
SCOLARI DELLA UNIVERSITA'
LEGISTA DI PADOVA.

FAcciamo indubitata fede, ed atteſtiamo, come il Sig. Giò. Battista [illegible], del Sig. Valentino, del Friuli

Scolare Legiſta ſi è diportato tanto egregiamente negli Eſami a lui fatti nell' una e nell' altra legale facoltà, che ben meritamente vengono a lui rilaſciate le preſenti noſtre, ſottoſcritte dal Cancelliere, e munite col Sigillo della ſuddetta Univerſità. In fede di che &c.

Padova il dì 6 Maggio 1775.

{ Marc' Antonio [illegible] Canc.re Legista

B. ~~Ct.~~

B. C.

In = Christi

G R A T I S.

A CHIUNQUE &c.

N O I

PRESIDENTE, E PROFESSORI

DEPUTATI AGLI ESAMI DE' SIGNORI
SCOLARI DELLA UNIVERSITA'
LEGISTA DI PADOVA.

FAcciamo indubitata fede, ed atteſtiamo, come il Sig. Giò Battista Flammea, del Sig.r Valentino, d. Friuli

Scolare Legiſta ſi è diportato tanto egregiamente negli Eſami a lui fatti nell' una e nell' altra legale facoltà, che ben meritamente vengono a lui rilaſciate le preſenti noſtre, ſottoſcritte dal Cancelliere, e munite col Sigillo della ſuddetta Univerſità. In fede di che &c.

Padova il dì 11 Maggio 1774

Marc' Antonio Selvatoli Canc. Legista

B. ~~A~~.

In = ... Christ

B.

G R A T I S.

A CHIUNQUE &c.

N O I

PRESIDENTE, E PROFESSORI

DEPUTATI AGLI ESAMI DE' SIGNORI SCOLARI DELLA UNIVERSITA' LEGISTA DI PADOVA.

FAcciamo indubitata fede, ed atteſtiamo, come il Sig. Gio Batista Flammia, del q.m Valentino, del Friuli — — — — — — —

Scolare Legiſta ſi è diportato tanto egregiamente negli Eſami a lui fatti nell' una e nell' altra legale facoltà, che ben meritamente vengono a lui rilaſciate le preſenti noſtre, ſottoſcritte dal Cancelliere, e munite col Sigillo della ſuddetta Univerſità In fede di che &c.

Padova il dì 19 Maggio 1770

{ [illegible]

B. ~~C~~.

In = Christi

B. B.

In = CEN·75 = Christi

Nomine amen

Anno reparatæ salutis MDCCLXXV. Ducatus XIII. Sereniss.i Principis nostri D. D. Jo: Aloisy Mocenigo

Moderatoribus Patavinæ Accademiæ Ill.mis et excellen.mis D.D. And. Throno Equite, ac D. Marci Procuratore D. Hieronijmo Ascanio Justiniani Equite D. Sebastiano Foscareno Equite Senatoribus amplissimis.

Nos Hieronymus Co: Beltramini Acelinus, J. V. Doctor in Patavino Archilijceo ad Lect. juris Civilis. jure ac titulo Primarii Professoris. Publicus Professor, atque pro Serenis.ma Rep.a Veneta ejus Collegii Propreses, universis et singulis presens hoc Publicum Doctoratus Privilegium visuris, lecturis, et audituris, salutem in Eo, qui est omnium vera salus

Antiqua et Nob.ma Universitas Patavina bonarum litterarum mater et disciplinarum ac Scientiarum omnium Parens et Altrix, quæ Clarissimorum Professorum splendore, vetustissimæ Accademiæ auctoritate, et sidereis doctrinæ ac virtutum omnium innumeris documentis sub felici Regimine Sere Reip.æ Venetæ non modo per Italiam, sed etiam per Europam universam et ubique Gentium inter alias Accademias obtinet Principatum; eos duntaxat ad summum Doctoratus gradum, et Magisterii dignitatem evehere et extollere consuevit, quos virtutum excellentia meritorum copia, diuturna studia, pervigiles labores, morum probitas, et tantem examinis rigorosi certamen Doctorali Laurea dignos exibuerint. Æquum enim, et rationi consentaneum majoribus nostris visum semper fuit, unicuique pro meritis digna premia impertiri, et ad honorum fastigia, nisi per laborum certamina, et virtum semitas, aditum non patefacere. Propterea etiam receptum visum fuit, ut qui utrique Juri assiduam et diligentem operam navaverat, maximis laudibus, ac summis honoribus equissimis scilicet virtutis premiis afficerentur, ut eorum exemplo tam Socii, quam Posteri ad ineundam virtutis

difficilissimum iter laudum ac honorum stimulis accenderentur et hinc tamquam ex Equo Trojano profecti apud eamdem Serenissimam Reipublicam et alios universos Mundi Principes assidendo Urbes, ac nationes juris auctoritate regendo Resque publicas gubernando laborum suorum fructus non penitendos reciperent.

Significamus itaque Vobis, et harum litt. tenore, fidem facimus et attestamur, qualiter sub die infrascripta datarum presentium Nos Preses antedictus Auctoritate Serenissimae Reipublicae Venetae, juxta antiquam et approbatam consuetudinem, ac Privilegia Almae Universitatis Patavinae D.D. Juristarum Prorectore, et Sindico Ill.mo et Sapientissimo D. Annibale Co: Bossani Patavino ad Lect. Juris Feudalis, Nautici, et Commerciorum J.V. Doctore et P.P. Praeclarissimo D. Jo: Baptistam Flamia, D. Valentini Fil. Nob. Venzonensem in Patria Fori Julii. Vig. Litt. Illustrissimorum et excellentium D. D. Studii moderat. ad nos adductum cum uberrimis testimonii ingenuitatis et probitatis suae, nec non diuturni in Studio U. J. curriculi, et ab infrascripto Promotore suo de meliori nota Nobis commendatum et oblatum ad subeundum rigorosum examen, punctisque Ei in utroque Jure hesterna die, ut moris est assignatis, hodie diligenter et acriter examinari coram Nobis, atque excuti curavimus, qui punctis argumentis repetendis atque solvendis, in omni sequique suo munere adeo egregie, prudenter, docte, laudabiliter et doctoreo more se gessit, talemque et tantum ingenii, memoriae, doctrinae facundiae, ceterarumque rerum ac virtutum, quae in consumatissimo Jurisconsulto requiri solent vim ostendit, ut magnam sui expectationem quam apud Nos excitaverat, non solum sustinuerit, sed etiam longissime superaverit, Quamobrem ab Excellentissimis Doctoribus et Professoribus qui examini interfuerunt, unanimiter et concorditer cunctisque suffragiis, ac Eorum nemine penitus, atque penitus.

CEN. 75

atque penitus, penitusque discrepante aut dissentiente ac hesitante quidem idoneus ac sufficientiss. in utroque jure fuit judicatus, et approbatus sicuti ex Eorum omnium Votis secreto in Scrutinio nobis porrectis evidenter et perspicue constitit. Nos itaque antiq. sequentes consuetudinem, ac Privilegiorum sententiam Pat. Archigymnasii (habita ratione scientiae dicendi facultatis, method. interpretand. morum, ac virtutum quarum omnium certiss. specimen explaratus et petentates dedit.) de consilio et sententia omnium Excellmi J. U. Doctorum, et Professorum pro Tribunali sedentes Eundem praeclariss. D. Jo: Baptistam Flamia, virum doctiss.o atque ita universis naturae et artis dotibus ornatum, ut nihil amplius ab eo desiderari possit, in Dei Nomine, approbavimus, et approbat. esse volumus, pronunciantes et declarantes Eum esse optime habilem, idoneum ac dignum munere, dignitate, officio, et honore Doctoratus in utroque jure, ipsumque continuo V. J. Doctorem auctoritate Nobis ac Serenissima Republica impertita, fecimus solenniter et publice creavimus, et per presentes facimus et creamus, tribuentes Ei tamquam idoneo et optime digno potestatem et auctoritatem glossandi, legendi, cathedram ascendend. et omnes Doctoreos actus exercend. et insignia Doctoratus a praeclariss.o et Excellentissimo Promotore suo petendi et recipiendi, ac praedicto Promotori illa sibi impertiendi; preterea eidem plenam in Domino concedimus facultatem et potestatem, ut de cetero possit hic et ubique in toto orbe terrarum privatim atque publice in Canon. et Civili sapientia legere, repetere, consulere, docere, disputare, glossare, practicare, questiones terminare, Scholas regere et omnibus et singulis uti, et gaudere privileg. prerogativis, exemptionibus, immunitatibus, libertatibusque, concessionibusque, honoribusque, favoribusque. Gratiis

ac indultis aliis quibuscumque quocumque nomine censeantur, quibus Rom. Curiae, Parisien. Salmanticen. Papien. ac Bononien. atque reliquorum omnium studiorum Doctores et Magistri et quibuscumque Apost. et Imperialibus, seu aliis Ecclesiast. vel temporalibus concessionibus, atque indultis gaudent et utuntur, vel uti vel gaudere possunt, ac poterunt quomodolibet in futurum, iuxta memoratam consuetudinem, ac privilegia Pat. Academiae. Quibus sic gestis et declaratis Praeclariss. et Excell. J. V. D. R. P. D. Petrus Pasinellus Venet. C. R. ex Gli ad lecturam juris Canonici P. P. et P. quidem in utroque jure coram Nobis ac intervenientibus Praeclariss. et Excell.mis J. V. Doctoribus et Professoribus videlicet R. P. D. Octavio Benedicto Rust. Senen. Abb. Casin. ad Lect. J. Canonici serotino j: actit. P. P. R. D. Mattheo Jo: Francisco Tauriano, ad lect. J. naturalis Publ. et Gentium j. ac titulo P. P. R. D. Matteo Canonico ab Equa Jadrensi ad lect. j. civ. R. D. Aloysio Guerra Pat. ad lect. j. Publ. Ecclesiast. R. D. Petro Braidotti Forojuliensi. ad lect. instit. j. canoni. qui eum, ut supra approbarunt suis suffragiis, memoratum per suam luculentissimam orationem petentem et acceptantem consuetis insignibus ac ornamentis Doctoralibus ibidem decoravit solemniter, et publice insignivit, tribuitque eidem J. V. lib. primo clausos, mox etiam apertos, Annulumque aureum digito suo indidit ac Biretum Doctorale pro Laurea Corona, capiti ejus imposuit pacisque osculum ipsi exhibuit cum Magistrali Benedictione; sic itaque summa cum laude et honore praefatus Praeclarissimus et Excellentissimus D. Jo: Baptista Flamia ad summum Doctoratus apicem J. V. Deo Favente pervenit. In quorum omnium et singulorum suprascriptorum fidem ac testimonium has nostras Patentes Privilegii litt. manu nostra subscriptas et sigillis S. Marci Veneti, almaeque Universitatis D. D. Juristarum Chirografo etiam cancellarii dictae Universitatis munivi jussimus.

ad perpetuam rei memoriam. Actum et Datum Pad. in alma Pat. academia in loco solitum examinum anno a Christi Nativitate 1775. Indictione Dom. VIII Die vero Mercurii VIII. mensis junii presentibus ibidem D. Antonio Marini Nidel. fil. et D. Antonio Paradisi et aliis quamplurimis dioec. servus Pat. testibus ad premiss. vocatis et rogatis D. D. O. M.

{ Hieronymus Beltraminus Pro-Preses
{ Annibal Bossani ac Sindicus

Ego Marcus Antonius Pelarsi L.V. D. olim Francisci Fil. eo augusti Collegii Veneti clarissimorum et eximiorum D. D. I.V. DD. ac Professorum celeberrimae Patavinae Academiae Cancellarius, nunc dedi D. Joannis Baptistae Flamia D. Valentini Fil. Nob. Venzonensis in Patria Forojulii in D. utroque licenciatus et dum et D. Hudiani Horneatum ac unacum premissis subscripsi approbat. Protestus Privilegium absolvit de mense et anno

Supt. et a. D. O. M. Marcus Anton. Pelarsi fuit

Augustinus Jacignato pro Cancellario almae Universitatis supplens

Udine li 30. Settembre 1811.

Pagò la Tassa di cent. cinquanta come al Registro giornale N.° 471.

Visto per il Bollo Il Delegato
Morandi

Concordat
L'Agg.° Cap.ale
Flamia

Cop.

Parte presa

Nella Illma Convoc. della Magca Città di Udine il dì 29. Marzo 1788.

Per la rinunzia fatta l'anno 1777. dal Nob. Sr. Agostin Tiseo Sr. della Carica di Nunzio di questa Città nella Serma Domte venne prima col titolo di semplice Procuratore poi con quello d'Internunzio destinato il Sr. Antº Federigo Causidico in Venezia ad assistere a tutti gli affari del nro Pubblico come consta dalli due Decreti degl'Illmi Predecessori nri 15. 7.bre 1777. e 29. genº 1780. confermati e approvati da questa Illma Convocazione con la Parte 30. Xbre 1784.

Dotato il Sr. Federigo di tutta quella probità, destrezza, e lumi che si ricercano in così geloso ed importante Ministero à egli finora con vero merito e Pubbo aggradimento, anche in mezzo alle molte e naturali sue occupazioni sostenuto le gravi incombenze che gli furono ingionte, ma poiché la moltiplicità e qualità degli affari correnti e di quelli che vanno tuttogiorno insorgendo chiaramente dimostrano il bisogno di destinare soggetto unicamente impiegato per conto di questo nro Pubbo, così noi troviamo opportuno di proporre:

Che abrogata dall'autà di questa Illma Convocazione la sopracitata Parte 30. Xbre 1784. e li decreti con quella approvati, resti preso e deliberato di eleggere alla carica d'Internunzio soggetto di carattere, che sciolto da qualunque occupazione, e fornito di abilità ed esperienza debba trasferirsi e trattenersi continuamente in Venezia con l'annuo stipendio di D.700, onde abbia a dedicare tutto sestesso in servigio della Città nostra per quel tempo che esiggessero le circostanze dei Pci ~~affari~~ importanti affari: ed avendosi poi riguardo alle respettive convenienze sia altresì determinato, che nel carico stesso abbia a durare almeno un quadriennio, spirato il quale non si passi a nuove deliberazioni nel proposito senza anticipare al medesimo un avviso di mesi sei.

Dagli Annali di questa Città
Andrea Bonalbertini Cancre

C.

steuk

sliegio

Depos.

ná

982.

C.

Cop.

Nella Ill.ma Convoc.e della Mag.ca Città di Udine unita alla presenza dell'Ill.mo ed Ecc.mo V. L.te nel g.no 29. Marzo 1788. fu proposta, ballottata e presa con tutti i voti la seguente

Parte

Dietro la massima adottata con la parte ora presa dovendosi destinare alla Carica d'Interveniente di questa Città nella Ser.ma Dominante soggetto fornito delle qualità, e requisiti contemplati nella Parte medesima noi Deputati che a chiare prove in replicati incontri abbiamo conosciuto la distinta abilità e prudenza del Nob. Sig.r Gio: Batta Flamia Sig.r, che con la più desiderabile attività e destrezza à diretto alcuni seri e difficili affari del nostro Pubblico in Venezia con unanime sentimento proponiamo

Che da questa Ill.ma Convocazione venga allo stesso Nob. Sig.r Gio: Batta Flamia conferita la Carica premessa d'Interveniente per il tempo, con l'onorario, obblighi e condizioni espresse nella citata Parte odierna onde con questo titolo e figura possa per qualunque affare di questa Mag.ca Città tanto giudiziario che deliberativo già pendente, e fosse per promoversi comparire nell'[illegible] tutto, alla Ser.ma Signoria, ed Ecc.ma Consulta avanti ogni Ecc.mo Magistrato ed Uff.o della Ser.ma Dominante ed ovunque occorresse per la definizione degli affari pendenti per produrre nuove suppliche ed istanze e far qualsissia atto dandogli ancora facoltà di comparire e presentarsi in qualità e figura d'Interveniente come sopra agli Ecc.mi Corpi e tutti ed altri Tribunali Mag.ti ed Uffizj della stessa Ser.ma Domin.e per ogni e cadauna Causa e materia di questa Mag.ca Città tanto pendente quanto che emerger potesse e fosse per promoversi così attiva come passiva affine di fare tutti quegli atti etiam volontarj.

che si rendessero necessarj, nonchè assistere
e intervenire in qualunque giudizio sì di
prima istanza che di appellazione ed anco nelle
giornate de' sacri consigli e sino alla totale
loro consumazione ed espedizione, prestar
ogni lecito giuramento, transigger e conveni-
re, destinar Procuratori in una o più mate-
rie o cause con le medesime o limitate fa-
coltà e finalmente di far tutto ciò che far
potrebbe questa Ill.ma Deputazione rappr.
questa Mag.ca Città come se personalmente
intervenisse.

Andrea Brunetti Canc.re

C.

Cop.

Parte presa
Nel Mag.co Maggior Cons.o della Città di Udine
li di 4. Marzo 1789.

La esperienza di più anni ci à bastantemente documentati quanto importi che la Persona destinata alla direzione dei nostri affari nella Sere.ma Domi.te sia non solo fornita di sufficienti talenti, e della dovuta attività, ma che sciolta altresì da altre occupazioni possa intieramente occuparsi in servigio della nostra Città.

Tale verità incontrastabile riconosciuta già da tutti quei zelanti ed esperti Cittadini, che ànno degnamente sostenuto questa onorevole Deputazione, meritò alla fine di essere con pienezza di voti applaudita nella massima adottata con la Parte della ~~Citt~~ Convocazione 29. Marzo 1788, e nella susseguente destinazione fatta all'Uff.o d'Internunzio del Nob. Sig.r Gio: Batta Flamia Dr., il quale avendo anche prima dato saggio della sua capacità continua a prestare al nro Pub.co la più plausibile ed utile assistenza.

Ma se il semplice titolo d'Internunzio basta ad autorizzarlo negli affari tutti giudiziarj e deliberativi non basta egualmente a qualificarlo in modo che possa comparire in forma pubblica ovunque il bisogno e le circostanze lo richiedessero tanto per il miglior andamento degli affari medesimi quanto per lustro della nostra Città in varj incontri come sono le funzioni degli Ecc.mi Procc. di S. Marco, e quelle singolarmente del Serenis.o Doge, alle quali intervengono tutti li Nunzj delle Città Suddite in vece degli Ambasciatori che queste negli andati tempi spedivano in tale occasione.

Ora considerato il merito distinto del Nob. Sr. Gio: Batta Flamia Sr. altro non resta a desiderarsi per decoro e vantaggio del nro Pubblico senon che venga allo stesso conferito il titolo e carattere di Nunzio.

Siccome però con la Parte di questo Magco M. C. 2. genº 1690. è stato prescritto che il Nunzio debba essere Cittadino e consigliere dell'Ordine Nobile, così quanto al primo requisito, che è quello della Cittadinanza Nobile, esaminato da noi nri Depti in conferenza cogl'Illi Precessi nri e con li Magci Sri Contradicenti e Censori le condizioni volute dallo Spazzo dell'Eccº Consº di X. coll'Aggiunta 1555. e dalla Parte di questo Consº 1681., e certi non meno della nobiltà di cui gode il nro Internunzio in Venzone sua Patria, crediamo col reputato parere della Conferenza medesima opportuno di proporre come concordemente proponiamo:

Che sull'esempio ancora di altre simili personali aggregazioni venga il nominato Nob. Sr. Gio: Batta Flamia Sr. graziosamente aggregato al Ceto Nobile di questa Città, sichè egli previa la derogazione per questa volta tanto al secondo requisito contenuto nella citata Parte 1690. abbia tosto ad assumere il titolo e carattere di Nunzio di questa Città in Venezia con quel stipendio, e per quel tempo, obblighi e condizioni, e facoltà, che furono fissate dalla Illma Convocazione con le due Parti 19. Marzo 1788. e possa inoltre essere capace di tutte quelle altre cariche, onorificenze e prerogative, che sono riservate a soli Cittadini Nobili, dandogli con ciò una testimonianza certa del nro aggradimento alle fruttuose sue applicazioni nel laborioso ed importante Uffizio, che tanto lodevolmente sostiene.

Andrea Domenico di Cand. della Città

C.

'steuk

gliegio

Depos.

'98.

Copia

C.

Parte presa

Nella Ill.ma Convoc.e della Magn.ca Città di Udine

il dì 10 Marzo 1792.

Questa Ill.ma Convoc.e informata della somma impor
tanza dei moltiplici affari che fin dall'anno 1788.
si agitavano nella Ecc.ma Dominante conobbe appiena
bene quanto fosse necessario di spedire colà sog-
getto fornito di abilità, e talmente sciolto da
ogni altra occupazione che potesse dedicar
tutto sestesso al servigio di questa Città almeno
per un quadriennio. Adottata quindi da
questo corpo la massima medesima con la parte
19. Marzo 1788. passò egli nel giorno stesso alla
destinazione del Nob. Sig.r Gio: Batta Flaria D.r
come quello che anche prima avea dato al
nostro Pubblico replicati saggi di sua capacità:
e per verità seppe egli di sì fatto modo corris
pondere alla concepita aspettazione, che il Magg.r
M.C. con la Parte 4. Marzo 1789. lo aggregò a
questa Cittadinanza Nobile e lo decorò col titolo
e carattere di Nunzio invece di quello d'Inter
nunzio; e quanto allo stipendio, facoltà, condi
zioni e tempo di sua durata nell'Uffizio si
si rifferì intieramente e senz'alcuna restrizio-
ne o vincolo alle disposizioni fatte da questa
Ill.ma Convocazione con l'accennata Parte 19. Marzo
1788. Nell'avvicinarsi però il termine in ques-
to prefisso noi Dep.i che per esperienza conos-
ciamo il merito del d.to Nob. Sig.r Gio: Batta Flaria
D.r avendo con vera compiacenza inteso il desi-
derio da esso spiegatoci nel memorial ora letto
concordemente proponiamo

Che dall'aut.à V.ra venga alla sua attività nuovamen-
te appoggiata per altro quadriennio la dire-
zione degli affari di questa Città in Venezia
giacchè tuttora sussiste parte dei gravi motivi
che ànno determinato il S.o voto alla sua scielta,
ed egli se n'è reso sempre più degno per i lumi
acquistati nell'esercizio e per le aggradite indefes-
se sue applicazioni alle proprie incombenze.

Andrea Brunelleschi Canc.r

[illegible]

C.

ra
ria

'istent

colegio

Deposi

'98r.

C.

Copia

Parte presa

Nella Ill.ma Convoc. della Mag.ca Città di Udine
Il dì 14. 7.bre 1795.

Fatti da noi Deputati li convenienti riflessi sopra il riverente memoriale del Nob. Sig. Gio: Batta Flamia ora letto troviamo opportuno di proporre come concordemente proponiamo

Che abbia lo stesso a continuar per altro quadrienio la sua assistenza agli affari di questa Città in Venezia nel modo appunto che per il cadente quadriennio fu da questa medesima Ill.ma Convoc. deliberato sotto li 12 Marzo 1791 in relazione alla Parte del mag.co M.C. 4 Marzo 1789.

Andrea Brunellaschi Canc.

C.

ia
29
sos.
il
ia istent-
rule
9 collegio
Ve'
ella
Deposit.
ele 3e
lamia
'98c.
:8

Regno Lombardo Veneto

Provincia del Friuli.

N.° 3797 La Congregazione Municipale della Regia Città di Udine

Visti gli Annali della R.ª Città di Udine Certifica che il Nob. Sig.r Gio: Batta Flamia in dipendenza alle Deliberazioni Consigliari 29 Marzo 1788, 8 Marzo 1789, e 21 Marzo 1792; sostenne con merito, e con sommo plauso sotto il Governo Veneto il carattere d'Internunzio della Città d'Udine presso la Serenissima Dominante da 29 Marzo 1788, a 8 Marzo 1789, e quindi da 9 Marzo 1789, fino all'abdicazione di quel Governo Veneto 12 Maggio 1797 il carattere di Nunzio della Città medesima presso il detto Veneto Governo.

Per la verità del fatto viene rilasciato il presente Certificato allo stesso Nob. Sig.r D.r Gio: Batta Flamia per ogni corrispondente uso.

Udine. li 16 Luglio 1836

Il Podestà

A Beretta.

L'Assessore

di Prampero Franco

Udine 18 Luglio 1836

Reg.to al N.° 6968. Fol. 314 pag. C.mi 38

Il R.° Conf.e Intin.

Jacotti.

N. C.

CEN. 75

21. Giugno 1786.

De prandio etc.

Convocati etc.

Furono con l'ordine solito aggregati

Gli Eccmi Sri Gio: Batta Flamia

Francesco Duodo

Daniele Michieloni

Tratta dagli Originali del cessato Collegio de' Giureconsulti della Comune di Udine, esistenti presso il Sig.r Gio: Lorio fu Cancel.e di detto Collegio

Udine li 28. Settembre 1811.

Per il Sig. Gio: Lorio Custode Deposit.o
Fir. Marco Canciani Cancell.e

Udine 28. Settembre 1811.

Reg.o nel Prot. Spe.le al fog. 2363. pago L 1. Bolletta N.o 1098.
Fir. Jalotti Aggiunto

Concordat
L'aggiunto Fiscale
Flamia

Parte presa
nella Ill.ma Convocazione della Mag.ca Città di Udine
li dì 14. Sett.e 1795

Fatti da noi Deputati li convenienti riflessi sopra il riverente Memoriale del Nob. D.r Gio: Batta Flamia D.r ora letto, troviamo opportuno di proporre, come concordemente proponiamo;

Che abbia lo stesso a continuar per altro quadriennio la sua assistenza agli affari di questa Città in Venezia nel modo appunto, che per il cadente quadriennio fu da questa medesima Ill.ma Convocazione deliberato sotto li 21. Marzo 1791. in relazione alla Parte del Mag.co Maggior Consiglio 4. Marzo 1789.

Segue il Memoriale
Ill.mi Sig.ri Deputati Sig.ri Sig.ri Patroni Col.mi

Mancano circa sei mesi al compimento del quadriennio, in cui relativamente alla Parte del Mag.co Mag.r Cons.o 4. Marzo 1789. deliberò la Ill.ma Convocazione con l'altra Parte 21. Marzo 1791, che avesse a continuare la devot.ma mia persona nell'onore di servire questa Mag.ca Città alla direzione degl'importanti Affari della medesima in questa Ser.ma Dominante; e però qualora trovino VV. SS. Ill.me, che possa anche inseguito convenire l'impiego di tutto me stesso al Pubblico servizio, sono divotam.te a supplicarle, anco per le convenienze spiegate nella Parte di mia destinazione, a determinare un'altro periodo di tempo, onde possa prendere le relative misure per questo mio soggiorno.

Il grazioso compatimento, di cui furono, e dalle passate Mag.che Deputazioni, e da VV. SS. Ill.me onorate le indefesse mie applicazioni, e zelanti sollecitudini nell'eseguire le commissioni ingiontemi dalla sapienza, e maturità dei rispettabilissimi Cittadini, che anno coperto, e coprono questa gravissima Magistratura, mi fa concepire una rispettosa lusinga di non aver demeritato la conti=

nuazione di un'onore, che sommamente pregio, e alle di cui incombenze non cessarò mai di corrispondere con tutta la intensità del mio spirito, e con la scorta della esperienza, e relazioni formate nell'esercizio del Carico; come non avrà mai fine la più divota mia riconoscenza verso li generosi Cittadini, che coi loro suffragi mi hanno al medesimo destinato.

Grazie

Venezia. 5. Sett.e 1795.

Umil.mo Divot.mo Obb.mo Servitore
Gio: Batta Flamia Nunzio

Dagli Annali di questa Mag.ca Città
Andrea Borinchepli di lei Canc.e
Udine. 31. Xbre 1796.

Copia

1789. 30 Maggio in Pregadi

R.

A' Città d'Udine

Prescielto dal Maggior Consiglio di cotesta Fedel.ma Città in suo Nunzio il Nob. V. Gio. Batta Fiamia si è egli prodotto nel Coll.o nro munito delle Credenziali del vro Precedente dei 4. Marzo decorso unitamente a quelle de' Deputati della Città stessa. Fu egli da noi accolto colla maggior propenzione ed affetto e sempre l'udiremo volentieri in tutti gli affari, che nel sostenimento di questo suo Uff.o verrà di producci attinenti alla Città da noi riguardata con particolar predilezione; nè lascieremo di dare anche alla degna e riputata sua Persona visibili riscontri della nostra parzialità.

E.

1789. 30. Maggio in Pregadi

Alli Deputati della Città d'Udine

Accompagnato dalle Lett.e vre 4. Marzo decorso e munito delle Credenziali di cotesta M.a Rappres.a si presentò nel Coll.o nro il Nob. V. Gio. Batta Fiamia eletto da cotesto Maggior Consiglio a rimpiazzare il posto di Nunzio Ordinario di cotesta Magn.a Città in luogo del Nob. S.r Agostin Fistulario. Lo abbiamo accolto con tutta la soddisfazione, e in tutto ciò sarà per esporci riguardante la Città stessa troverà eguale in noi l'ottima dispo=sizione di far cosa grata alla medesima, e adorno come egli è delle doti più distinte non può che promet=tersi il parzial nostro affetto.

L'addirizzo interno delle Ducali

Spectabiles Egregii Fideles dilectissimi Nostri

Al Extra

Egregiis Fidelissimis Nostris
Deputatis Utini

Nell' Ill.ma Convocazione della Magnifica Città di Udine

Il dì 29. Marzo 1788.

Dietro la Massima addottata con la Parte ora presa dovendosi destinare alla Carica d'Internunzio di questa Città nella Serenissima Dominante Soggetto fornito delle qualità, e requisiti contemplati nella Parte medesima, noi Deputati, che a chiare prove in replicati incontri abbiamo conosciuta la distinta abilità, e prudenza del Nob. Dr. Gio: Batta Flamia, che con la più desiderabile attività, e destrezza ha diretti alcuni seri, e difficili affari del Nostro Pubblico in Venezia, con unanime sentimento proponiamo

Che da questa Ill.ma Convocazione venga allo stesso Nob. Dr. Gio. Batta Flamia conferita la Carica premessa d'Internunzio per il tempo, con l'onorario, obblighi, e condizioni espresse nella citata Parte odierna onde con questo titolo, e figura possa per qualunque affare di questa Magnifica Città tanto Giudiziario che deliberativo già pendente, e fosse per promoversi comparire nell'Ecc.mo Collegio alla Ser.ma Signoria ed Ecc.ma Consulta avanti ogni Ecc.mo Magistrato ed Uff.o della Ser.ma Dominante, ed ovunque occorresse per la definizione degli affari pendenti per produr nuove Suppliche istanze e far qualsivoglia atto: dandogli ancora facoltà di comparire, e presentarsi in qualità, e figura d'Internunzio come sopra agli Ecc.mi Consiglie, Collegi, ed altri Tribunali, Magistrati ed Uffizi della stessa Ser.ma Dominante per ogni, e cadauna causa, e materia di questa Magnifica Città tanto pendente, quantoche emerger potesse, e fosse per promoversi, così attiva come passiva affine di fare tutti quegli atti, etiam volontarj che si rendessero necessarj, nonchè assistere ed intervenire in qualunque Giudizio sì di prima istanza, che d'appellazione, ed anco

nelle

nelle giornate di terzi consigli, e sino alla totale loro con=
sumazione, ed espedizione, prestar ogni lecito giuramento; tran=
sigere e convenire; destinar procuratori in una o più materie,
e cause con le medesime, o limitate facoltà, e finalmente di far
tutto ciò, che far potrebbe questa illma Deputazione rappresentante
la magnifica Città, come se personalmente intervenisse.

Qual parte ballottata rimase presa con tutti i voti

L. S.

Andrea Brunelleschi Cancelliere

Udine li 4. Maggio 182[illegible]

[illegible] 18. [illegible] pagò [illegible] 38

B. [illegible]

CONSERVAT. DEL REGISTRO E TASSE DI UDINE

Concordat
[illegible] Fiscale
[illegible]

lie:
tti:
de
to
gne
in
tor
enti
plore
C.
uni
el
tiva:
fu:
reten:
blica
ilio
ra

Nessuna

... di mia presentazione

N.o 4589.

Au Général en Chef de l'Armée Françoise en Italie

Le Citoyen Flamia membre du Gouvernement Central du Frioul

Au Quartier Général de Passeriano le 26. Fructidor an 5.e Rep.

Dans la séance publique du Gouvernement d'hier le Citoyen Benvenuti Membre du dit Gouvernement m'a imputé d'avoir cherché à trahir ma Patrie lorsque j'ai eu l'honneur d'être député à Mombello avec le Citoyen Sbruglio pour vous démander d'être soulagés du grand nombre de troupes, que nous avions dans le Frioul. Il a dit qu'il en a des preuves, sur les quelles il m'en fera rendre compte. C'est vous seul, Grand Général, qui pouvez me sauver de cette infame calomnie. Mon honneur est ma propriété la plus précieuse, et la plus sacrée. Au nom de vôtre Gloire immortelle je vous prie de me faire rendre la justice qui m'est due

Salut et respect

Flamia

A.Lirutti Seg.rio Gen.le

Cert. di mia presentazione.

Marzo

N.° 4589

'le 'Sig' tti:
an. 1806. si è de
te, dato
il è in
istim itor
S.E.
a del tiva=

ALiruti Seg. Gen.

Nessuno

Sent. di mia preparazione

N.º 4589.

Il Magistrato Civile
del Dipartimento di Passariano

Al Sig.r D.r Gio. Batta Flamia

Eseccutivamente al providissimo R. Decreto 9. Settembre 1805 che determina la distribuzione di premj a quei sudditi Italiani di S. M. che si saranno segnalati nell'agricoltura, nelle Arti meccaniche ed altri rami diversi d'industria, e in consonanza alle relative ministeriali disposizioni datate 29. Giugno 1806, dovendo esser creata una Commissione per l'esame delle scoperte, e introduzioni, e per un corrispondente giudizio sul loro merito, il Magistrato Civile, sulla giusta estimazione degli utili talenti, e cognizioni nelle materie di che si tratta, che meritamente distinguono il Sig.r D. Gio Batta Flamia, lo à nominato a Membro della Commissione suddetta, tutto ripromettendosi dal suddito patriotico suo zelo in argomento che interessa gli eminenti Sovrani riguardi, non meno che la nazionale gloria, e prosperità.

Udine 2. Agosto 1806.

Frangipane

A. Liruti Seg.rio Gen.le

Coll.

[illegible]azione

N.° 4071.

Regno d'Italia

N. 17082.

REGNO D'ITALIA.

Sez.e II.

Udine li 7 ottobre 1807.

IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO DI PASSARIANO.

Al Signor Avvocato Marco Gio. Datta a (Udine)

Signore

Non erano per me inattesi i sensi di soddisfazione con cui il Governo mi manifestò il compimento dei lavori così lodevolmente da Lei sostenuti nella difficile commissione affidatagli per questo Dipartimento. Non mi è però meno grato di attestarglieli come un tributo dovuto allo zelante, ed indefesso di Lei uomo retto da un pieno interesse pel Dipartimento, e da massime non meno sacre per la teoria, che giustificate dalla pratica.

Accolga, Sig.r Deputato, questi sensi di una vera, e sentita compiacenza, e con essi pure le assicurazioni della mia più perfetta stima, e considerazione.

Somenzari

Coll.

[illegible] notarione

N.° 4071.

Regno d'Italia

Coll.

[illegible]

N.° 4071. # Regno d'Italia

Milano li 27. 8bre 1807

IL Segretario Generale

Della Direzione del Censo e delle Imposizioni Dirette

Al Sig.r Deputato del Dipartimento del Passariano

Ho l'onore di prevenirla, Sig.r Deputato, che Sua Ecc.za il Sig.r Ministro delle Finanze con suo Dispaccio 26. corrente si è degnata di ordinare a suo favore la spedizione del Mandato corrispondente alle Diete che le competono dal pmo 8bre in avanti compresivamente alle spese di viaggio pel di Lei ritorno in Patria.

Ella potrà quindi dirigersi alla Contabilità del Ministero di S.E. affine di ritirare il detto Mandato realizzabile a carico del pubblico Tesoro.

Ho l'onore di ripetermi colla maggior stima, e considerazione.

Pel Seg.o G.le
Tava 1.° Uff.le

Coll.

na

lis

lie:

sti:

de

egne

n

renti

plate

iuni

tiva:

fu:

reten:

blica

ilio

N.° 29424. S.G.

Regno d'Italia

Milano il 15. Decembre 1809.

Il Ministro dell'Interno

Al Sig.r Flaminio Rosafatti

Udine

Sua Maestà Imperiale e Reale con suo Decreto di corrente dato dal Palazzo Imperiale delle Tuileries si è degnata di nominarvi Sig.r Flaminio in Consigliere della Prefettura del Dipartimento del Passariano.

Io provo la più viva soddisfazione nel comunicarvi la premessa superiore determinazione a vostro favore, la quale attesta la confidenza, che la prelodata Maestà Sua si compiace di riporre nel distinto vostro zelo pel servizio dello Stato, e nel devoto vostro attaccamento all'augusta sua persona, ed all'Imperiale, e Reale Famiglia.

Sarà vostra premura di prestare nelle mani del Sig.r Prefetto Dipartimentale il giuramento di pratica, e successivamente di assumere le importanti funzioni che vi sono affidate, nell'esercizio delle quali mi attendo il più vantaggioso risultato per la pubblica cosa.

Ho il piacere di salutarvi con distinta stima —

L. Vaccari

na

lie:

sti:

de

cgno

n

renti

plate

iuni

tiva:

fu:

reten:

blica

ili

Gio: Batta del fu Valentino
Flamia nato nell'anno 1753. in
Venzone distretto di Gemona Provincia
del Friuli di Religione Cattolica
Romana dopo aver terminato
li suoi studj nel Collegio di Udine
diretto allora dai PP. Barnabiti,
e il Quadriennio del Corso Legale
in Padova venne ivi decorato
della Laurea Dottorale in ambe
le Leggi come dalla copia del suo
Diploma della Università di quella
Città 1775. 8. giugno sub A.
fatta la pratica, e indi
in Venezia di altri anni quattro,
si portò a stabilire il suo domicilio
in Udine, ove li 21. Giugno 1780.
fu aggregato al Collegio dei Giureconsulti
di questa Città come dall'atto suo
di aggregazione tratto dagli annali
del Collegio stesso sub B., e quindi
intraprese l'esercizio dell'Avvocatura,
che fu interrotto dall'anno 1784. fino
all'anno 1797. per essere stato in questo
corso di tempo destinato dalla Città
di Udine suo Nunzio residente in
Venezia presso quel Governo, alla
caduta del quale ritornato in Udine ripigliò
l'esercizio della stessa
Professione, che sempre sostenuto
sotto il Governo Austriaco fino al
terminar dell'anno 1805., e poscia
sotto l'Italico, al quale furono prodotti
li stessi titoli nell'anno 1811., come
consta dalla vidimazione per il bollo
del Diploma 30. 7.bre 811., e dall'estratto
dall'aggregazione al Collegio registrato
li 28. dello stesso mese. esercizio stesso
li fuggitive continuava nell' dall'Ecc.° I. R. Governo
venne onorato della destinazione a provvisorio
Grato della destinazione a provvisorio
Avvocato Reg. Fiscale per la Provincia
del Friuli come dalla Prefettizia
Orda. N.° 8139. dei 30. giugno 815. sub C.
e assunse l'incarico in seguito
al prestato giuramento col giorno primo
Luglio seguente à dovuto tanto
per supplire alle incombenze di Uffizio
desistere dal patrocinio di affari
particolari; ma non ostante desidera

di conservare il suo titolo all'
esercizio della Professione ed
essere ritenuto nel ruolo degli
Avvocati tanto più quanto che
la destinazione ~~[illegible]~~ attuale
non è che provvisoria.

Inerendo pertanto alle prescrizioni
di questa I. R. Presidenza esecutive
dei Venerati Decreti 14. giugno N. 5039.
dell'Ecc.mo I. R. Trib. di Appello Generale
circolare col mezzo del V. Avvocato
Decano Benvenuti rassegna li titoli
sopra enunziati all'oggetto di
potere in ogni evento che cessasse
dal Carico di R. Aggiunto Fiscale [illegible]
continuare l'esercizio della Professione di Avvocato
in questa R. Città di Udine.

ra

lie:
tti:
de

gne
a
renti
plate

[illegible]
la =

umi
tiva:

fu:
reten:
blica
lio

Alla I. R. Presid.za del Trib. Civ. e Criminale di Udine

Supplica

dell' Avvocato Gio: Batta Flamia ~~[illegible]~~ di Udine

colla quale

insinuando li suoi titoli per l'esercizio della Professione sub A. e B. e sua destinazione in provvis.le Agg.to Fiscale dalla Provincia del Friuli sub C.

la ~~[illegible]~~ R. Presidenza prega a conservargli il suo titolo per l'esercizio suddetto quantunque non presti ora il suo Patrocinio a particolari per il Carico che copre, e per poterlo in ogni evento ripigliare

Pres. li 9. Agosto 1816.
N.o 1847.

Alla I. R. Delegaz.^e Prov.^le

Attesa la ben molto avanzata
mia età, nel corso della quale
avendo avuto l'onore di prestare
dei Pubblici Servigi sotto li [illegible] cessati
Governi Veneto, e Regno d'Italia,
e finalmente sotto l'attuale
felicissimo di S. M. l'Augusto nro
Sovrano quello di Aggiunto Fiscale
in questa Provincia per il corso
di anni 21: giorni 14. mi sono
creduto in dovere di rassegnare
alla Superiorità dell'I. R. Uff.^o Fiscale
Centrale la mia divota rinunzia,
che accettata dalla Clemenza
di Sua Altezza Imperiale il
Serenissimo Arciduca Vicerè
con Grazioso Decreto mi riservo
la facoltà d'invocare quell'assegno
di riposo, che la Sovrana Graziosissima
Munificenza accorda in consimili
casi.

Siccome però li Servigi prestati
sotto ~~il Veneto Governo~~ [illegible]
il cessato Regno d'Italia quale
Cons.^e di Prefettura, e V. Presidente
alla Commissione del Censo per
la formazione del Catastro della
Provincia, del quale n'era affatto
[illegible]
mancante, gli atti della quale [illegible]
[illegible] almeno in gran parte
esistono presso la R. Delegazione, così
oso pregarla [illegible]
[illegible] a voler far
ricavare anco questa circostanza, onde farla conoscere [illegible] all' atto di accompagnarla =
[illegible]
[illegible]
= all'I. R. Uff.^o Fiscale Centrale in Venezia, con la serie completa
[illegible] delli Servigi da me
prestati per l'oggetto di sopra
indicato, e in relazione alla di lui
[illegible] Ordinanza N.º 8929 delli
7. Luglio pass.^o esecutiva del Grazioso
Decreto di S. A. I. il Ser.^mo Arciduca
Vicerè inserta in Copia sub A. in unione
agli alt. descritti nell'apposito qui unito
elenco dichiarando, che il Trattamento
che mi verrà graziosamente accordato
sia verificato sulla Cassa di Finanza di
questa Città.

Documenti

1. Fede battesimale
2. Decreto di Giubilazione
3. Parte del consiglio di Udine 24 Marzo 1784 di massima
4. Simile, di detta data di nomina d'Internunzio
5. Simile 21 Marzo 1792 Un di Nunzio
6. Certificato Congregazione provante la durata di detti servizj a tutto 12 Maggio 1797
7. Copia del Bollettino delle Leggi 19 [illegible] 1807 della nomina a membro della Congregazione di Carità di Udine
8. Simile 4 [illegible] 1809 a consigliere di Prefettura d'Udine
9. Originale 29 feb.° 1812 N.° 4543 accordante la dimissione da Consigliere di Prefettura
10. Nomina 30 Giugno 1815 N.° 4139 di Prefettura in R.° agente Fiscale
11. Estratto del Verbale di consegna dell'ufficio di agente Fiscale 14 Luglio 1836.

?
a
ia
za
dia
sti:
de
gna
a
renti
plote
umi
tiva:
fu:
reten:
blica
ilio

Alla I. R. Deleg.ne
Prov.le
di Udine

Flamia D.r Gio. Batta
R.o Agg.to Fiscale, ora
quiescente

presenta i documen=
ti pel trattamen=
to di pensione

Alleg.ti come
la Elenco

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

lie:
tti:
de
gno
renti
plate
iuni
tiva:
fer:
reten:
blica
ilio

Avendo il Flaminia preteso
rilevare che gli sia stata accordata
la sua Giubilazione con la riserva
di chiedere grazia la relativa
pensione presso lo ~~Stato~~ S. Bertuzzi
e volendo favorire di ~~[illegible]~~
portarsi da lui a quell'ora
che meglio possa convenirgli;
per allestire li documenti
necessarj a ottenere l'assegno
della sua giubilazione, onde
averli in pronto per rassegnarli
alla Superiorità senza ritardo.

Mentre si lusinga di essere
in ciò favorito crede poi ~~del~~
~~suo dovere~~ di assicurarlo,
che non mancarà di quel dovere
verso di lui, che gli faccia
conoscere la sua riconoscenza
al prestato favore e si
rafferma con ~~tutta~~ la stima

48
15
720
144

colla mia rinunzia
Ier sera seguì la consegna
delle Carte al R. Deleg.° e Intendente
come da V. S. seguito in concorso
~~delle due Autorità~~, e del S. Stiore
dal quale era stato ~~tutto~~ così
disposto, benchè le sue camere
alla Int.a non potessero per anco
allestite dei mobili occorrenti,
e perciò mi avea proposto
di fare una consegna fittizia
e di restar qui con le carte
finchè fosse all'ordine la sua
stazione.
A questa proposta però non
mi parve di potere aderire,
~~[illegible]~~ e fattone
il carico sopra un carro segue
il trasporto medesimo, e oggi
si accommoderà ~~colà~~ come potrà
~~[illegible]~~ essendovi già un' abbondanza di abitato.

Così è terminato ogni
ulteriore mio pensiere
nel proposito, e ò passato
una notte delle più tranquille
nel mio sonno ~~[illegible]~~ sempre
grato a voi, che ~~vi~~ siete
concorso a esaudire le mie
instanze.

Desidero vivamente,
che si moderi il caldo eccessivo
della stagione, e cessi questo
serpeggiante morbo, che qui
almeno sembra in una qualche considerabile
declinazione.

Nell'interno dell'antico
recinto della Città li casi
sono stati assai rari; ~~[illegible]~~ essendo stati li più attaccati
~~[illegible]~~ li così detti borghi
esteriori, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ e la mia abitazione
trovasi situata in una delle interne
migliori posizioni a questo
riguardo, come voi ben la
conoscete.

Quando sarà cessata affatto
questa maligna influenza,
e arrivata la stagione temperata
dell'autunno io spero di avere
la tanto desiderata compiacenza
di avervi meco giacchè il D. Falcochini
mi à assicurato che verrebbe,
onde passare alla osservazione

del suo grandioso lavoro della strada della Pontebba, e questo momento io lo desidero come uno dei più avventurosi della mia lunga vita.

Intanto sto apparecchiando la partecipazione di Uffo colla istanza relativa, che vi sarà fra poco rassegnata, ben sicuro che il vostro bell'animo continuerà sempre a riguardarmi quale sono stato e sarò sempre

[illegible]
[illegible]
100
50
500
2500
3000

Al … Ruberto Rapelli

L'artᵒ 3[?]. del vᵒ R. Decreto 9. Agᵒ passᵒ
dichiarando incompatibile la Professione
di avvocato con le funzioni di Prefetto
e Vᵉ Prefetto e non facendo menzione
dei Consiglieri di Prefettura lascia in
dubbio se debbano essere questi compresi
nella classe degl'impiegati al n.ᵒ 4ᵒ dell'
artᵒ stesso. [trovandosi soltanto … anche … osservare] che nel susseguente artᵒ 33.
contempla gl'individui, che ammessi all'
avvocatura secondo le Leggi e Regolamenti
veglianti prima del sullodato Decreto
non fossero in attualità di esercizio per
essere rivestiti di funzioni o impieghi
pubblici abilitandoli nel caso di cessazione
dai medesimi per effetto di sistema o anche
volontariamente a riassumere l'avvocatura,
e non parla di quelli, che fregiati di una
funzione non incompatibile prima del
Decreto medesimo colla [illegible] professione
legale com'era quella di Consigliere avrebbero dovuto
[illegible] desistere dall'una o dall'altra,
se anche a questi fosse applicabile il
Decreto medesimo.

Mentre il sottoscritto [illegible]
esercitava da varj anni l'avvocatura
fu con Grazioso Decrᵒ di S. M. I. R. 4. 8ᵇʳᵉ 1809. (A.)
onorato [illegible] della nomina di Consᵉ,
e continuò [illegible] come lo fà tuttora
nell'esercizio della sua professione in
tutto quello però, che non [illegible] può avere
alcun rapporto colle sue funzioni,
quando alla pubblicazione del sullodato
Decreto gli emerse il dubbio sopra indicato.

Si fece tosto un dovere di [illegible]
farlo presente al Vᵒ Bar. Con. Prefetto
coll'unito ricorso (B.) pregandolo in
caso di ritenuta incompatibilità
ad accompagnare la riverente sua
supplica a S. E. il Vᵒ Co. Ministro dell'
Interno per la dimissione dall'incarico
di Consigliere.

Il Vᵒ Prefetto rispose con la sua
Lettᵃ 30. Agosto (C.) che in attenzione
di Superiori Istruzioni si teneva in
riserva di secondare la istanza ritenendolo
obbligato a continuare [inoltre] nel disimpegno
delle sue incombenze.

Adempito con ciò al suo dovere verso
l'Autᵗ amministrativa qual Consᵉ di Prefettura
gli resta quello come avvocato verso l'Autorità
Giudiziaria, a cui furono dal Supremo

Ministero della Giustizia diramate
le Istruzioni 15. Agosto p.° 1855 4., Riconoscendo in queste
nelle quali [illegible] trovando [illegible] dall'art. 4.to
[illegible] riservata la risoluzione di ogni rilevante dubbio sull'ammissi-
[illegible] a S. E. il bilità all'esercizio delle professioni
V. E. Senatore Gran Giudice Ministro
della Giustizia ricorre, al V. S. [illegible] venire
presso la Corte, e lo prega a voler
compiacersi quando lo riconosca della l'esposto dubbio della
indicata qualità di farne il rapporto
prescritto dall' art. [illegible], e nel caso poi
che non venisse [illegible] dalla sua Maturità e Sapienza per tale
qualificato, sarà sempre pronto a
eseguire quanto gli verrà prescritto
onde supplire nel caso di ricorso
[illegible] incompatibilità la dimissione
del Carico di cui fu onorato, e continuare
nell'esercizio della sua professione, per
cui presenterà la dichiarazione ordinata
dalla Circolare suddetta, e si pregia
di rassegnarle il suo profondo rispetto

Al Nob. Co: Antonio Barella

Al V.° R.° Sen.° Veneto

L'Avvocato Gio: Batta Flavia Cons.° di Prefettura

rassegna

il dubbio sulla ~~con~~ sua ammissibilità a continuare nell'esercizio dell'Avvocatura attese le funz. di Cons.° di Prefettura, delle quali S. M. I. R. onorarlo con Ven.° Dispacci 4. 7bre 1809. instando che ne sia fatto rapporto al Supremo Ministero della Giustizia se il dubbio riguarda il carattere dell'art.° 8.° della Circol. 13. Agosto N.° 14584. oppure venga da lui dichiarato

ai 7. 8bre presentata

N.° 4579.

Al Nob. Co: Antonio Borella
R. Podestà di Udine

Per documentare l'impiego sostenuto dal sottoscritto presso il Governo Veneto prima come Intervenuzio di questa ~~Regia~~ Città eletto dalla Convocazione ossia il suo minor Consiglio, ~~[illegible]~~ delli 29. Marzo 1788. e poscia ~~[illegible]~~ confermato, e dichiarato Nunzio effettivo dal ~~[illegible]~~ Maggior Consiglio della medesima ~~[illegible]~~ nel 1789. 4. Marzo, ~~[illegible]~~ e accolto con questo Carattere dalla autorità sovrana di Allora li 30. maggio seguente come dalle respettive Ducali al ~~Luogotenente~~ Governatore della Provincia, e alli Deputati della Città, nel ~~quale~~ incarico continuò fino all'Abdicazione di quel Governo avvenuta li 12. Maggio ~~[illegible]~~ 1797, occorre al sottoscritto un certificato di questa R. V. Co: Podestà, dalla continuazione nel ~~[illegible]~~ detto incarico alla citata Epoca del 1797.

= il quale viene perciò pregato a fargliele rilasciare da chi si aspetta, dovendo ciò constare pure dalli registri di questa ~~[illegible]~~ Epoca.

Alla Congr.ne Municipale
della R.a Città di Udine

Per provare ~~al fu~~ la precisa epoca della cessazione al carico di ~~Nunzio~~ Nunzio di questa Città sostenuto fino al cadere della Repubblica avvenuta li 12 Maggio 1797 a cui fu ~~era~~ stato nominato dal già Magnifico Consiglio con parte 21 Marzo 1792 è necessario al sott.o di avere una dichiaraz.e della quale consti fino a qual giorno fu a lui pagato lo stipendio relat.o, ~~....~~ ciocchè deve constare dai Registri ~~.....~~ dei già Camerari o Cassieri del 1797.

Prega pertanto questa ~~Spettabile~~ Ri:

spettata Concg.ne a vo:
lere rilasciargli l'a:
nalogo atto, e ciò per
urgenza.

(N° 6)

Illustrissimo Signore

Ritenendo, che da codesta I. R. Prefettura sia stata già partecipata a Lei la nomina di cui l'I. R. Governo Generale ha voluto onorarla di provvisorio R.° Avvocato Fiscale Aggiunto, e che in conseguenza Ell'abbia già prestato il giuramento di servizio, mi affretto quindi a trasmetterle un'esemplare delle Istruzioni Fiscali, alle quali Ella dovrà attenersi nel disimpegno delle incumbenze, che le vengono affidate.

Persuaso della di Lei probità, e capacità non meno che del leale suo attaccamento all'Augusto Nostro Sovrano non dubito, ch'Ella vorrà prestarsi con pari zelo all'esaurimento degli oggetti del suo Istituto, assicurandola intanto della mia distinta stima, con cui mi pregio d'essere

Di V. S. Illma

Venezia dall'I. R. Uffizio Fiscale Centrale primo Luglio 1815.

Al Sig.r D.r Gio: Batta Flamia

Udine

Dev.mo Obb.mo Serv.e
Giuseppe [illegible]
Capo dell'Uffizio Fiscale Centrale

Id.

N.° 34.

Al Sig.r Avvocato Gio: Batt.a Flamia
Aggiunto Fiscale.

Udine

Esaminati li dubbj proposti dal Sig.r Aggiunto Fiscale Flamia, e trasmessi colla di lui lettera d'Uffizio 5. Luglio corrente, si fa sollecito l'Uffizio Fiscale Centrale di comunicargli li seguenti schiarimenti.

Dappoichè li Aggiunti Fiscali fuori di Venezia debbono percepire l'emolumento in proporzione del loro travaglio colla specifica da trasmettersi al fine d'ogni mese, si ritiene, che anche le spese occorrenti per le copie dovranno inchiudersi nella stessa specifica per il rispettivo compenso, e perciò è in facoltà delli Aggiunti Fiscali di valersi di qualunque Scrittore di loro confidenza.

Non occorre poi ritenere un Protocollo in grande, bastando una semplice memoria del giorno, e del mese, in cui ricevono, e spediscono li Atti, e Consulte loro incombenti per Ufficio.

Le specifiche, di cui tratta l'Artic.lo 2.do delle Istruzioni Fiscali risguarda il dettaglio delle spese, non che la qualità degli Atti, che debbono costituire il soggetto dell'emolumento da corrispondersi loro, e rassegnarsi alle determinazioni del Governo.

Li casi urgenti possono essere di diversa indole, cioè Giudiziaria, e Politica, p.e. venendo citati li Aggiunti Fiscali, ovvero eccitati dalle Direzioni Demaniali, ed Intendenze Provinciali di Finanza per qualche sollecita direzione, allora possono mettersi in carteggio, e rispondere immediatamente a tali ricerche.

Nel caso di cause, che in passato fossero patrocinate direttamente, o indirettamente da un' Avvocato stato poscia nominato Aggiunto Fiscale, conviene che questi ne informi sollecitamente l'Uffizio Fiscale, il quale nelle particolari circostanze di questi casi autorizzerà qualche altro Difensore al patrocinio della causa.

L'Artic.lo 11. delle suddette Istruzioni è abbastanza chiaro. Li

n.° 5.

Li Aggiunti Fiscali supplendo al cessato Pubblico Ministero, si presteranno alli oggetti di volontaria, o contenziosa Giurisdizione, a norma delli Decreti, che verranno loro intimati dalli Tribunali di Giustizia, e per conseguenza in via di Processo verbale, o di Processo scritto.

L'intervento del Prefetto, o Vice-Prefetto contemplato dall'Articolo 12. si ritiene, che avrà luogo soltanto nelle Cause, nelle quali sia contestato qualche oggetto d'immediato interesse Fiscale.

Rapporto finalmente all'esenzione delle spese di Posta, qualora non bastasse una comunicazione da farsi dall'Aggiunto Fiscale coll'appoggio delle sue Istruzioni alla rispettiva Direzione Postale, sarà opportuno d'informarne l'Uffizio Fiscale Centrale, il quale prenderà li opportuni concerti colla Direzione Generale delle Poste in Venezia, onde sia diramato l'opportuno ordine agli Uffizj subalterni; supponesi per altro, che la sud.ta Direzione Generale abbia già fatte le suddette diramazioni.

Aggradirà sempre l'Uffizio Fiscale, che gli vengano partecipati li dubbj emergenti alli Aggiunti Fiscali per somministrare alli medesimi le più accertate traccie, a norma, e direzione delle loro incombenze.

Venezia dall'J. R. Uffizio Fiscale Centrale
Li 8. Luglio 1815.

Draghi

no. p.

N.o 1.

Alla I.R. Prefettura del Passariano

Poichè è piaciuto all' Ecc.sa I.R. C.C. di onorarmi dell'incarico di Agg.o Fiscale in questo Capo-Luogo di Ripartimento come ne vengo reso consapevole dalla Regia Prefettura Ord.e N.o 8139. S.C. io non posso corrispondere a tanta degnazione senon col dedicare tutto me stesso alle incombenze annesse a tale Uffo, e desiderare che alla mia buona volontà possano corrispondere le deboli mie forze intellettuali, giachè non posso garantire senon la lealtà, e onestà delli miei sentimenti e quella illimitata fedelità devozione le devo all' Augustissimo Sovrano, e a chi tanto meritamente lo rappresenta, che forma ~~appunto~~ la base primaria della morale e Civile condotta.

Avendo pertanto prestato in quest'oggi il giuramento di servizio e firmata la reversale ~~presso questa I.R. Prefettura~~, onde poter essere in grado di assumere col giorno di domani le funzioni, alle quali potessi venir chiamato, starò per in attenzione che mi vengano comunicate quelle superiori istruzioni dalle quali debbo conformarmi.

Affinchè possa però formare una esatta cognizione di tutte quelle Governative deliberazioni finora emanate con la Stampa, che in ogni evento potessero per avventura riguardare le mie attribuzioni, prego la compiacenza della I.R. Prefettura a volermene far tenere un esemplare, e così pure di quelle, che di tempo in tempo venissero promulgate per averle sempre in pronto al caso di dover versare sopra gli argomenti, che nelle medesime si comprendono.

Udine 30. giugno 815.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

M.

N°. 8139.

Segr. Gen.

All'Avvocato Sr. Gio: Batta Flamia in Udine

Col giorno primo del mese di Luglio cessano le I. R. Procure, e presso le Corti ed i Tribunali Giudiziarj deve esservi Persona che rappresenti i diritti di Fisco.

Nella scelta di queste persone essendosi cercato di profittarne de sog: getti distinti per sapere legale, egualmente che per una ricono: sciuta onestà, e per tutte le altre qualità Civili e Morali, ha l'I. R. Governo Generale nominato Lei a questo incarico, e colla qualificazione di Aggiunto Fiscale

In adempimento pertanto degli ordini superiori la Pre: fettura si compiace di passargliene colla presente av: viso, invitandola contemporaneamente a conferirsi alla residenza della Prefettura stessa per prestarvi il Giuramento di Servigio, e sottoscrivere la reversale di co: stume.

Le istruzioni saranno presto comunicate, secondo che accenna l'I. R. Governo Generale, il quale ripone la maggior fidu: cia nello zelo e nel talento che la distinguono.

Dall'Imp: R. Prefettura

Udine li 30 Giugno 1815.

Il Prefetto Provv.

Firm: Decani

Il Seg. Gen. di Legaz. Generale

Firm: Bianchi

Giuramento

L'Aggo Fiscale

Flamia

CONSERVAZ. DEL REGISTRO E TASSE DI UDINE

Addì li 4. Maggio 1830

Spedito Art 18 foglio 231. casa [illegible] 18

[illegible]

Cen. 30

N.o 6 | 12

Illustrissimo Signore

Ritenendo, che da codesta Imp. Reg. Prefettura sia stata già partecipata a Lei la nomina, di cui l'Imp. Reg. Governo Generale ha voluto onorarla di provvisorio R.o Avvocato Fiscale aggiunto, e che in conseguenza ella abbia già prestato il Giuramento di Servizio, mi affretto quindi a trasmetterle un esemplare delle Istruzioni Fiscali, alle quali ella dovrà attenersi nel disimpegno delle incombenze, che Le vengono affidate.

Persuaso della di Lei probità e capacità non meno che del leale suo attaccamento all'Augustro Nostro Sovrano, non dubito ch'ella vorrà prestarsi con pari zelo all'esaurimento degli oggetti del suo istituto, assicurandola intanto della mia distinta Stima con cui mi pregio di essere

Venezia. Dall'I. R. Uff.o Fiscale Centrale 1.o Luglio 1815.

Al Sig.r Dr. Gio. Batta Flamia
Udine

Dev.o obb.o Serv.e
Giuseppe Draghi
Capo dell'Uff.o Fiscale Centrale

Concordat.
L'aggo Fiscale
Flamia

Udine li 4. Maggio 183
Reg.to al N. 218. foglio 231. ...
Cent. 38
B. Cu...

CONSERVAZ.
DEL REGISTRO
E TASSE
DI UDINE

Imperial Regio
ISPETTORATO DEL DEMANIO
NELLA PROVINCIA DEL FRIULI.

Udine li 29. febbraro 1828.

N. 1243.

Dal Dispaccio 20. Gennajo p.p. N. 970 dell'Inclita I. R. Direzione del Demanio, che il sottoscritto si pregia di comunicare originalmente, salva la restituzione opportuna, al R. Sig.r aggiunto fiscale, vedrà desso che trattasi della tessitura di un storico ragionato Rapporto dell'importante antico feudo di Latisana, rimontando alla sua origine, per riconoscere l'entità, ed estensione della sostanza prediale che costituzionalmente apparteneva, e formava il detto feudo, e dettagliatamente percorrendo, e versando su tutte le successive vicende del medesimo in fino a questi ultimi tempi. In questo grave, ed interessante lavoro, utile assai ed agevolando anche la lodata Superiorità ricorrendo a coadjuvazione dell'intelligente, ed erudito Sig.r R. aggiunto fiscale, vuole appunto che venga pregato ad associarsi allo scrivente per la più accurata, e più chiara evasione dell'oggetto. —

Di conformità pertanto al Superiore Volere, nell'accompagnargli l'originale Dispaccio suddetto, il si prega a compiacersi di stendervi sopra i suoi esami per far sentire infrattanto il saggio suo suggerimento, sulle pratiche primordiali da attivarsi di concerto onde poter

Al R. Aggiunto Fiscale,
Udine.

spettata Cong.: a d.a

nel miglior modo possibile, e alla maggior sollecitudine incontrare in ogni sua parte le Superiori commissioni, prevenendolo del resto che i voluminosi atti, e documenti chiamati nel Dispaccio vengono tenuti in custodia del sottoscritto, che sarà sempre pronto ad ogni ricerca del C.° Usf.r aggiunto a renderglieli ostensibili, disposto anzi a farglieli a suo tenere immediatamente quall'ora Egli trovasse di maggior suo comodo l'ispezionarli nel proprio Uffizio.

C. Malgrani

Direzione del Demanio
delle
Provincie Venete

N. 970

Venezia li 20 Gennajo 1828.

Allorchè coll' Ordinanza 5 Aprile 1826 N. 3402 veniva incaricato codesto Ufficio ad informare sul Feudo di Latisana contemplavasi di dare la dovuta evasione al Ricorso insinuato all' Eccelso Governo dalli Nob. Bragadin e Benzon i quali come Consorti di detto Feudo rappresentarono le grandi distrazioni avvenute nella sostanza feudale per opera di altri Condomini chiedendo che ad essi supplicanti fosse accordata l' Investitura di quel feudo coll' obbligo di rivendicare alla sede Feudale i beni distratti.

Come ebbe ad accennare nel suo Rapp. 1. Giugno 1827 non potè l' Ispettorato prestarsi nella disamina di tale argomento perchè mancandogli i necessarj documenti non era possibile di basarsi a sicure tracce le contemplate informazioni.

Successivamente il Governo di Trieste accompagnò alcuni ricapiti dai quali si può attingere qualche lume relativamente al detto Feudo.

Certo Giovanni Alessandro Zentarini come unico superstite chiamato a quel feudo era in lotta con altri pretendenti, nè avendo potuto ottenere dalla Veneta Repubblica la bramata giustizia andò a stabilire il proprio domicilio

All' I. R. Ispettorato del Demanio
Udine

nei Paesi Austriaci ed insieme varie Suppliche a S. M. l'Imperatore perchè nelle rappresentanze del Co. di Gorizia che in origine concesse il feudo stesso, volesse egli prendere ingerenza in quella facenda

Evvi pure in dette Carte una Donazione inter vivos in data 22 Settembre 1784 che il detto Contarini ha fatto in favore dell'Imperatore Giuseppe, progressiva nei primogeniti della Casa Imperiale d'Austria di tutte le azioni a lui competenti nel feudo suddetto.

Pare che il Governo Austriaco fosse disposto di proteggere il ricorrente Contarini di modo che il Supremo Magistrato Veneto degl'Inquisitori di Stato ingelosito che un Estero Sovrano prendesse interesse in quel feudo avocò a sè tutti i documenti riguardanti tale argomento.

Ora è riuscito di avere anche siffatto documenti e prescindendo da quelli che riguardano le discussioni ch'ebbero luogo fra i Consorti feudatarj e la Comunità di Latisana per l'esercizio dei diritti giurisdizionali ved ne sono molti che influiscono al caso concreto come sono le varie investiture ottenute dalle famiglie feudatarie, fra le quali figurano appunto i Ricorrenti Bragadin e Benzon

Codesto Ispettorato pertanto, cui si ritornano le Carte retrocesse col mentovato Rapporto vorrà occuparsi nella

disamina di tali documenti che in due separati volte si traferettero per non confondere quelli pervenuti da Trieste da quelli ritirati dall' Archivio Generale in cui sono centrati gli Atti del Veneto Magistrato degl' Inquisitori di Stato e le cure di esso Uff. consisteranno

(a) nel descrivere la storia di questo feudo ed incominciando dalla vendita e concessione fatta nel 1430 dal Co. di Gorizia alle due famiglie Venete Morosini e Ziola farà conoscere i successivi passaggi nelle famiglie Borromeo, Molombra e Vendramin, e come sansi diramati le rappresentanze Vendramin nelle diverse famiglie che sono state tratto tratto investite di quel feudo.

b, nel riconoscere l'entità della sostanza prediale che in origine apparteneva a quel feudo. Ed in questo proposito giova osservare che in tutti i summenzionati passaggi fu ritenuta la totalità dei campi, prati, boschi ecc. che erano situati nel Territorio Giurisdizionale di Latisana ed anzi dall'allegato 3 unito alla Supplica Bragadin e Borzoni scorgesi che i beni toccati in parte a Lunardo Vendramin nelle divise 1528 avevano estesissimi confini che escludevano qualunque diverso proprietario nel Territorio di Latisana.

c) nel rilevare come per quali titoli sia passata gran parte di detta sostanza feudale in famiglie non contemplate dalle investiture come fu accennato nella Supplica sù riferita.

d) nel riconoscere se e quale azione avesse sulla sostanza feudale quel Giovanni Alessandro Contarini che credette di trasfondere le proprie azioni nella famiglia dell'Imperatore Regnante. E ben ponderando l'importanza di tale donazione, il cui originale fu prodotto in atti Notarili, emetterà il proprio parere sull'azione che per avventura competesse alla Casa Imperiale nella sostanza feudale di cui si tratta.

e) nel riconoscere in fine se convenga o meno l'aderire alla dimanda dei Supplicanti Bragadin e Benzon, i quali si obbligano di rivendicare alla Sede feudale la sostanza distratta.

Trattandosi di sistemare un feudo di non lieve importanza che è stato poco conosciuto finora perchè vi mancavano li documenti, viene interessato vivamente il noto zelo del Signor Preposto, il quale a nome della scrivente Direzione pregherà il R. Aggiunto fiscale ad associarsi in tale lavoro nella parte consultiva.

In quanto alla feudalità non deve emergere verun dubbio ed ancorchè non fosse stabilita dalle originarie concessioni, vi provvedono le combinate Leggi 11 Marzo 1625 e 17 Ottobre 1651, le quali stabiliscono feudali e devolvibili allo Stato i beni concessi congiuntamente a diritto giurisdizionali

qualunque sia il titolo della concessione, e malgrado qualunque espressione che facesse effetto contrario.

Avrà cura l'Ispettorato di estrarre copia di quelle Investiture e documenti che devonsi restituire all'Archivio degl'Inquisitori di Stato i quali fossero influenti per sostenere le ragioni del feudo, ed userà tutta la diligenza per non confondere le carte di quel voluminoso Pacco.

Si starà attendendo col ritorno dei comunicati un dettagliato Rapporto che nulla lasci desiderare in linea di chiarezza e precisione sopra un oggetto tanto importante.

Inviate e Pacco

Daitz

N. 1245 192 – Feudi

Pta 6 Febbrajo 1828

Vedi 2

All' I. R. Aggiunto Fiscale in

l...

...18. pp. feb.
...ta di Lei
...ed ammesso
...l'elenco o sia
...a madula
...tiva istanza

...mente e
...e voglia
...i.

N. 1245 . 192 = Feudi

R.
4 p. 4. f. Marzo
n. 669.

Sul modo di compilare la Storia (p. pareri)
del Feudo di Zabirana per gli
oggetti entro indicati

All' I. R. Aggiunto Fiscale in

Udine

Prima di dar corso alla dimanda fatta col di Lei rapporto 18. pp. febbrajo N.° 435 di essere dispensato, in vista dell'avanzata di Lei età ed incomodi di salute, da ogni ulterior servigio, ed ammesso al normale trattamento di quiescenza, occorre, che l'elenco o sia tabella dello stato de' servigj sia compilata secondo la modula in questi casi superiormente adottata, e che la relativa istanza per la giubilazione venga estesa in carta bollata.

[illegible]

Le si retrocedono quindi, Sig.r Aggiunto i documenti e la tabella esibiti col predetto di Lei rapporto, onde voglia regolarmente, com'è accennato di sopra, riprodurli.

Dall' I. R. Ufficio fiscale Centrale.

Venezia, 24. marzo 1836.

Tosi

N.° 435

All' I. R. Cons.° di Governo
e
~~Provinciale~~ ~~Regio~~ Camerale
in Venezia

Onorato con Decreto 30. giugno 1815
dall' Ecc.° I. R. C. della Nomina
all' Uff.° di Avvocato Fiscale
in questa Provincia non mancai
di prestarmi per quanto in me
stava all' adempimento delle
relative incombenze, assistendo
da ogni altro Patrocinio avanti
il Tribunale e da ogni assistenza
in Affari amministrativi; e poiché
non mi fu assegnato alcun locale
di Residenza fui costretto di
occupare a tale oggetto due Stanze
nella mia Abitazione.
Arrivato a zero l'età più che
ottuagenaria senza aver mai
interrotto per mancanza di salute
l'esercizio delle mie funzioni,
ben conosco però, che non potrei
ulteriormente continuare nelle
medesime, attese pur anco le
Sovrane Deliberazioni ~~10~~ Luglio decorso
pubblicate dall' Ecc.° Governo
il p.° corrente, e l'aulica determinazione
comunicatami con Ord.° dell' U. C. del Fisco N.° 11495.
dagli 11. Corr.°, che mi affiderebbe
l'incarico di Dirigente le Inquisizioni
relative alle Contravvenzioni
di Finanza col dovere ancora
di giornalmente trasferirmi
dalla mia Abitazione all' Uff.°
della Intend.a distante circa un
quarto di Miglio, lo che si renderebbe
incompatibile con le riguardi
che esigge la ben avanzata mia Età, e la mia salute.
In vista di tutto ciò mi credo
in dovere di rassegnare alla
Superiorità dell' I. R. Uff.° Fis.° Centr.°
questa riverente mia rappresentanza, appoggiata al certificato
di nascita, e unito attes=
tato Medico =
e pregarlo ad accompagnare alla
Superiore Autorità la mia Supplica
per essere dispensato dall' incarico

finora sostenuto ~~[illegible] questo~~ spero
con Superiore compatimento
invocando poi quell'attestato di
Quiescenza, che per questo Pubblico
Servigio, e per quelli prestati ancor
sotto gli Anteriori Governi apparenti
dall'unito Foglio stato già altra
volta nell'anno 1832.
assoggettato alla Superiorità dell'
i. R. Uffo Centrale del Fisco in esecuzione
della Ordza. nº. 7222=717 della ~~22~~ agosto 1832 come
sarà trovato di Equità e Giustizia. ~~[illegible]~~

Nella riverente lusinga
~~[illegible]~~ di essere esaudito
dipenderò poi dalle disposizioni ulteriori,
che mi verranno impartite
sulla consegna delle Carte
dell'Uffo, nella quale sarà
pure necessario, che prendano
parte l'Assistente ~~[illegible]~~ Anni-bale ... in quell'Uffo
~~[illegible]~~ Dr. della Savia ~~[illegible]~~
~~colla Ordinanza~~ ...
alli di cui lavori ~~[illegible]~~ allo stesso
~~[illegible]~~ incombenti ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ devo rendere la dovuta
giustizia, come pure allo Scrittore
Nicolò Tami, il quale con la
sua assiduità ancor fuori
delle ore di Uffo ~~[illegible]~~.
à potuto occuparsi anco per
il Protocollo e l'Archivio
oltre il trasporto della corrispondenza
~~[illegible]~~ agli Uffizj della Delegazione
e Finanza, e delli Atti giudiziali
all'I. R. Tribunale tanto nelle
Udienze quanto fuori delle medesime.

Li 18. Luglio 1833.

Elenco dei Documenti

a. Fede di nascita 5. Febbraro 1753. in originale
b. Diploma di Laurea Dottorale 8. Giugno 1775. in copia
c. convocato 21. Giugno 1780 di Aggregazione al Collegio di Giureconsulti in copia
d. convocato 21. marzo 1798 pel carico d'internuncio a Venezia, e posizione di Nuncio in originale
e. Ducali 30. Maggio 1789. confermative per parte del Senato di Venezia la nomina suddetta. in copia
f. convocato 21. marzo 1792. di conferma per altri anni 4. di Nuncio in originale
g. Decreto 19. 8bre 1807. di nomina a membro della Congregazione di carità del Dipartimento del Passariano in copia
+1 ~~h~~. Decreto 4. Xbre 1809 di nomina di Consigliere di Prefettura in copia
K ~~i~~. Lettera 29. Febb.o 1812. di accettazione di rinunzia al carico di Consigliere di Prefettura in originale
1. ~~k~~ Lettera 25. Luglio 1811. per le funzioni di Prefetto del Dipartimento di Passariano in originale
2. Simile 3. Xbre 1811. con unito avviso 6. marzo 1811. in originale
m. Lettera 30. Giugno 1815 di nomina di Agg.o Fiscale in copia
n. Simile 1.o Luglio 1815. partecipante la nomina stessa in copia

N. B. L'allegato sotto la Lettera I. dev'esser posto per l'ordine di data dopo la Lettera x.

A. Dato li ... 3. Febbraro 1753. in originale

b

C.

e

5.

4

+1 H. a

K[illegible] H. a

1. H. a

a

Vil.

H.

Ro.
836. p.º marzo
n.º 791.

Risc.º al n.º 1535.
perchè l'elenco delli servigj
da me prestati sia compilato
secondo la modula superiormente
prescritta, e la tassa per giudi=
le sia in carta di Bollo

ant.

Copia.

I.R. Magistrato Camerale
delle Provincie Venete.

Venezia li 2. Luglio 1816.

15949 = 2103. VI.

Rappresentato a S. A. I. il Serenissimo Arciduca Viceré lo stato di età e di salute in che si trova il benemerito Dr. Giov. Batt. Flamia, e per il quale non può egli sostenere più oltre il Carico di Aggiunto Fiscale nella Provincia di Udine, si compiacque l'A. S. I. di acconsentire che venga posto in onorato riposo, ordinando in pari tempo con suo Decreto 15 Giugno pp. N. 6744. che " gli sia esternata
" da piena Sua Vicereale soddisfa=
" zione pei servigj lodevolmente
" prestati, e invitandolo a presentare

un

" li suoi documenti, onde gli possa
" essere assegnata la pensione a
" tenore delle normali in corso."

Si è pure degnata l'A. I. R. di pre-
scrivere, che la trattazione degli
affari fiscali pendenti e successi-
vi, venga intanto e fino ad ulte-
riore ordine assunta dall'Alunno
dell'Uffizio Fiscale D.r Matteo
della Savia, al quale ha con-
ceduto la maggiore diaria di
L. 7 e 20 (sette e Cent. Venti) che
percepirà durante questa sua
missione, cominciando dal giorno
in cui avrà egli assunto in
regolare consegna quell'Uffizio,
nel quale giorno dovrà cessare
la corrisponsione del soldo di
attività al D.r Flaunia suddetto.

per

Vuole inoltre S. A. R. che la consegna di quell'Uffizio pell' enumerazione degli atti e pel riconoscimento dei medesimi venga fatta col mezzo di processo Verbale da erigersi tra il Dre. Glaunia e il Dre. della Sarsia coll' intervento del Sr. Intendente ?? della R. Delegazione, commettendo al Magistrato di rassegnargli una copia di detto Processo Verbale.

Nell' atto che si incarica il Sr. Consigliere di Governo Procuratore Camerale di dar piena esecuzione al Vice Reale Decreto, se ne da comunicazione

(un

alla R. Delegazione ed Intendenza
del Friuli perchè vi si attenga=
no nella parte che rispettiva=
mente le riguarda.

Visto.
Galvagna.

All' J.R. Delegazione
Provinciale in Udine.

conforme all'originale
[illegible]

1

Documenti

sulla vita e servizi prestati

dall'Avvocato Gio. Batista Flamia

di Verzone

1775 — 1836